

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 672 del 29 aprile 2026*

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	Pag.	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	114
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	134
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	210
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	212

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippe. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>) .	6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 10.30.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedi-

mento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2855 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 34, comma 1, di una disposizione recante delega legislativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 17, comma 1, e l'articolo 32, comma 1, lettera *b*), recano due modifiche dirette e frammentarie ad atti di natura regolamentare; in particolare, la

prima disposizione interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, inserendo una nuova lettera *v-bis*) al relativo articolo 3, comma 2; la seconda, invece, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, sostituendo, all'articolo 257, comma 2, il capoverso n. 2); tali interventi si pongono pertanto in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; le disposizioni andrebbero pertanto riformulate nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulla quale si interviene;

L'articolo 22, dopo aver previsto, al comma 1, l'abrogazione di molteplici articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dispone al comma successivo che i riferimenti a talune delle disposizioni abrogate – eventualmente contenuti in altre norme del medesimo regolamento – si intendano operati alle corrispondenti previsioni sostitutive inserite nel codice della navigazione dal precedente articolo 21; ai fini di una migliore chiarezza normativa e di una maggiore precisione del testo, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata nel senso di autorizzare la modifica puntuale delle singole norme del regolamento di esecuzione che richiamano le disposizioni secondarie abrogate, sostituendo tali richiami con quelli alle corrispondenti previsioni sostitutive introdotte nel codice;

L'articolo 23, comma 2, lettera *b*), n. 2), capoverso comma 7, prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, "d'intesa" con i Ministri delle infrastrutture

e dei trasporti e dell'ambiente, possa affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera *p*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

L'articolo 31 al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, comma quarto, della legge 8 agosto 1972, n. 457 – che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca – rinvia a un decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei criteri di erogazione delle relative prestazioni; al riguardo, si rileva che il menzionato articolo 8, nel delineare l'efficacia temporale di tale estensione, prevede espressamente che essa si applichi "a decorrere dal 1° gennaio 2022"; l'articolo 31 potrebbe pertanto essere approfondito precisando se il decreto ministeriale attuativo, nel definire modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, debba conformarsi alla medesima decorrenza stabilita dal citato articolo 8;

L'articolo 34, recante una delega legislativa per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali, prevede, al primo periodo del comma 2, che il decreto legislativo sia adottato "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; il periodo successivo dispone che "sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari"; al riguardo, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il periodo successivo della

medesima disposizione prevede inoltre che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare gli articoli 17, comma 1, e 32, comma 1, lettera b), nel senso di autorizzare il Governo a modificare le norme non legislative sulle quali si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 22, comma 2, autorizzando la modifica puntuale delle singole norme del regolamento di esecuzione che richiamano le disposizioni secondarie abrogate e sostituendo tali richiami con quelli alle corrispondenti previsioni sostitutive introdotte nel codice della navigazione;

l'articolo 23, comma 2, lettera b), n. 2), capoverso comma 7, alla luce del paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

l'articolo 31, precisando se il decreto ministeriale attuativo, nel definire modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, debba conformarsi alla medesima decorrenza stabilita dall'articolo 8, comma quarto, della legge 8 agosto 1972, n. 457;

l'articolo 34, comma 2, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 2392 Grippo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2392 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, alla lettera *d*), in tema di determinazione delle modalità di formazione in ambito musicale, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera *d*), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), alla luce del paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro lato. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 10.35.

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame congiunto e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Riccardo DE CORATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminati i documenti programmatici in titolo, con riguardo ai profili di competenza;

preso atto con favore che essi dedicano attenzione ai temi della migliore regolamentazione e, in particolare della semplificazione normativa;

rilevato che l'impegno della Commissione, in relazione alle tematiche sopra menzionate, a continuare a muoversi nel

solco del programma “Legiferare Meglio”, volto a migliorare la qualità della legislazione e ottimizzarne i benefici;

rammentato che tale accordo, entrato in vigore nell’aprile 2016, contiene disposizioni riguardanti: la condivisione di impegni e obiettivi comuni da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, la programmazione, gli strumenti per legiferare meglio (valutazione d’impatto, consultazione delle parti interessate e valutazione ex post), gli strumenti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la trasparenza, l’attuazione e la semplificazione;

riconosciuta la volontà della Commissione di perseguire tali obiettivi mediante proposte semplificative e pacchetti Omnibus, tesi a riordinare e ad aggiornare l’ordito normativo esistente;

relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea:

nella parte prima, al dossier 1 – relativo ai pacchetti di semplificazione normativa – il Governo accoglie con favore il rinnovato sforzo della Commissione per ridurre gli oneri normativi, in particolare tramite i pacchetti legislativi cd. “Omnibus”, che permettono di accelerare il processo di revisione legislativa in determinati settori ritenuti maggiormente problematici, secondo un approccio fondato sulle tre fasi “review, reduce, restrain”, ovvero una revisione della legislazione esistente per identificarne gli elementi superflui, ridurre le norme, specie se obsolete, astenersi dall’introdurre nuove norme qualora non necessario; fra i pacchetti Omnibus in via di definizione, vengono ricordati il V (*Prontezza della difesa*, inteso a semplificare le procedure nell’ambito delle iniziative di difesa), il VI (*Sostanze chimiche*, contenente misure di semplificazione della legislazione sulle sostanze chimiche, per ridurre gli oneri di conformità mantenendo i livelli di tutela ambientale e di salute), il VII (*Digitale*, volto a semplificare il quadro norma-

tivo digitale dell’UE, includendo *data governance*, protezione dei dati, cybersicurezza e intelligenza artificiale), l’VIII (*Ambiente*, pacchetto di semplificazione delle norme ambientali), il IX (*Settore automobilistico*, contenente semplificazioni sui requisiti tecnici e le procedure di prova per i veicoli) e il X (*Sicurezza alimentare e mangimi*, volto ad accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti e semplificare le regole per i dispositivi medici); sul punto, il Governo dichiara di voler seguire la definizione della nuova agenda di semplificazione normativa, valutando l’efficacia delle norme per assicurare che restino attuali e coerenti con le finalità originarie;

nell’ambito della medesima parte prima, al dossier 40 – relativo alla qualità della regolazione “*Better Regulation*” – il Governo si impegna a garantire, nel 2026, la partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro “Competitività e Crescita- *Better Regulation*” del Consiglio UE, aventi focus particolare sui temi dell’analisi di impatto della regolamentazione, della verifica ex post dei suoi effetti, delle pratiche di consultazione, della legislazione orientata all’innovazione e della qualità della regolazione, nonché a quelle del Comitato OCSE per le politiche di regolazione; in particolare, il Governo intende sostenere, per quanto qui rileva, la necessità di effettuare l’analisi di impatto (IA) sugli emendamenti sostanziali del Consiglio, la riduzione degli oneri procedurali e di rendicontazione nonché l’elaborazione a livello unionale di un manuale o di linee guida per la “*sandbox normative*”;

relativamente al Programma di lavoro della Commissione:

in continuità rispetto al precedente programma di lavoro, in attuazione del programma “legiferare meglio” la Commissione europea riferisce che il programma di lavoro per il 2026 darà ulteriore impulso alla semplificazione; in tal senso, la Commissione comunica di aver già presentato alcune proposte omnibus e di semplificazione, oltre metà delle quali miranti a snellire la legislazione dell’UE rendendola

più chiara e di più agevole attuazione; viene perseguito l'obiettivo di una riduzione degli oneri amministrativi pari al 25 per cento sul piano generale e del 35 per cento per PMI; si rappresenta, in particolare, che l'intervento, consisterà in una serie di iniziative aventi l'intento di semplificare la vita dei cittadini e le norme in settori strategici quale quello automobilistico, dell'ambiente, della fiscalità, della sicurezza alimentare, dei dispositivi medici, nonché la semplificazione della legislazione sui prodotti energetici; si prevede uno snellimento della rendicontazione, l'acceleramento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e un allineamento della legislazione all'evoluzione del mercato; al fine di incentivare l'innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, la Commissione europea comunica che intende provvedere alla modernizzazione della legislazione in materia digitale, alla semplificazione delle procedure di appalto pubblico e all'aggiornamento delle norme relative ai media e alla concorrenza leale in tale settore;

in linea con il menzionato programma "legiferare meglio", la Commissione afferma, inoltre, che intende proporre misure legislative solo se effettivamente necessarie, basate su dati concreti e funzionali a realizzare il massimo beneficio possibile; anticipa, peraltro, che ritirerà le proposte la cui adozione non risulti più nell'interesse generale in considerazione della loro data di adozione, dell'assenza di progressi nell'iter legislativo, del potenziale onere che comporterebbero o del mancato allineamento alle priorità dell'Unione. lo stesso quadro per legiferare meglio sarà dunque semplificato, nell'intento di applicare in modo più rigoroso e strutturato il principio di proporzionalità: a tal fine la Commissione presenterà una comunicazione nel primo semestre 2026;

quale elemento di novità, rispetto al passato, il Programma di lavoro è accompagnato da una prima relazione di sintesi annuale, relativa al 2025, che riepiloga i principali risultati del lavoro svolto nel corso del precedente anno relativamente ai profili della semplificazione, dell'attuazione e dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2026:

sotto il profilo della riduzione degli oneri regolatori, della valutazione di impatto della regolamentazione e della programmazione legislativa:

prende atto degli impegni assunti dal Governo nel supporto alla definizione della nuova agenda di semplificazione amministrativa unionale e alla promozione dell'analisi di impatto sugli emendamenti sostanziali del Consiglio nonché alla riduzione degli oneri procedurali e di rendicontazione;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026:

sotto il profilo della programmazione legislativa:

prende atto dell'impegno manifestato, tramite l'elaborazione dei richiamati pacchetti Omnibus, alla semplificazione normativa e alla riduzione degli oneri, specie nei settori in cui essi risultano particolarmente gravosi, così da rafforzare la competitività dell'Unione Europea. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03	9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

GIUNTA PLENARIA

Martedì 28 aprile 2026. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 19.10.

Risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03.

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 22 luglio 2025 la Giunta delle elezioni, nell'ambito della Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, aveva deliberato l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta, per svolgere maggiori approfondimenti sulle questioni esposte nella Relazione medesima.

In particolare, avverso la proclamazione dell'on. Vito De Palma nel collegio P03 della circoscrizione Puglia è stato presentato alla Giunta delle elezioni e all'UCN, che lo ha trasmesso alla Giunta, ricorso da parte del candidato primo nell'ordine della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio P01, Marcello Lanotte; sono seguiti, da parte del ricorrente, atti di invito e diffida ad adempiere rivolti alla Giunta di cui ha dato in precedenza comunicazione.

Nella Relazione nazionale approvata dalla Giunta si richiamano le questioni poste che investono le specificità e l'unicità

della rettifica dei dati disposta dall'UCC della Puglia nella fase successiva a quella di assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle singole circoscrizioni. In merito alle richieste contenute nel ricorso, relative in particolare all'apertura delle schede valide della sezione Taranto 54 per la verifica della correttezza dei dati riportati nelle tabelle di scrutinio e nel verbale sezionale, è già stato svolto un primo lavoro istruttorio da parte del relatore circoscrizionale Giglio Vigna che ha riferito sui relativi esiti alla Giunta delle elezioni nelle sedute del 12 giugno e del 22 luglio 2024, come riportato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Ricordo altresì che dopo la seduta della Giunta delle elezioni dedicata alla Relazione nazionale e all'apertura dell'istruttoria, il 18 dicembre 2025 è pervenuto alla Giunta un ulteriore « Atto di invito e Diffida ad adempiere » da parte del ricorrente Marcello Lanotte, cui è allegato un « Verbale di ispezione giudiziale sulle schede della Sez. 54 del Comune di Taranto richiamata in atti », ribadendo altresì « i motivi tutti contenuti nel ricorso ritualmente depositato, nonché nelle successive e relative intimazioni ad adempiere notificate ».

Nella seduta del 22 gennaio 2026 la Giunta delle elezioni ha quindi convenuto, alla luce degli atti trasmessi dal ricorrente nell'atto di diffida ed in conformità con i precedenti in materia, sull'opportunità di richiedere alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto, per il tramite del Presidente della Camera, informazioni sullo stato del procedimento penale richiamato dal ricorrente nonché la trasmissione di copia del fascicolo relativo al procedimento medesimo, così da poter disporre di un quadro informativo completo per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri e fermi restando gli approfondimenti da svolgere e le decisioni da assumere nell'ambito di tale attività.

Il 27 febbraio 2026 è pervenuta alla Giunta la documentazione richiesta: in particolare, è stata trasmessa copia del fascicolo in formato digitale con la precisazione che il fascicolo, originariamente nr. 12028/24 mod. 44, è passato a modello 21 con il nr. 5631/2025; allo stato (al 2 febbraio 2026) il procedimento si trovava nelle fasi conclusive con ACI notificati agli indagati ed interrogatori degli stessi in corso. Tale documentazione è stata messa a disposizione dei componenti della Giunta nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

Per quanto attiene ai profili di competenza delle attività di verifica dei poteri, negli atti trasmessi dalla Procura alla Camera dei deputati sono presenti decreti di ispezione di luoghi e cose, ex artt. 244 ss. c.p.p., al fine di procedere ad ispezione giudiziale dei plichi contenenti le schede elettorali della sezione Taranto 54, custodite presso la sede del Tribunale di Taranto, con conseguente acquisizione in copia-scansione delle schede votate poste a base dei risultati finali del suddetto seggio. Con il medesimo atto sono stati delegati ufficiali di P.G. della DIGOS di Taranto a procedere a tali operazioni, previa notifica del provvedimento al funzionario responsabile della custodia chiamato a procedere alla rimozione dei sigilli e alla successiva ri-apposizione degli stessi all'esito delle operazioni. Dal verbale della Digos del 10 febbraio 2025, redatto all'esito dell'esame delle schede valide della sezione elettorale Taranto n. 54, risulta che vi è stata un'inversione dei dati rispetto a quanto riportato dal verbale sezionale e dalle tabelle di scrutinio (di colore nero), risultando così che i voti conseguiti dalla lista Forza Italia – Berlusconi presidente nella citata sezione (compresa

nel collegio plurinominale 03) sono stati pari a 52, in luogo di 213 indicati nel verbale e nelle tabelle e riportati dall'UCC per il seguito delle operazioni elettorali.

Ricorda che il Comitato di verifica, istituito a seguito della deliberazione di apertura dell'istruttoria, ha quindi svolto due riunioni nelle giornate del 25 marzo e del 16 aprile 2026.

Fa presente che il Comitato ha, in primo luogo, approfondito i precedenti seguiti dalla Giunta delle elezioni in casi analoghi nelle passate legislature. Un precedente per molti aspetti simile è stato, in particolare, riscontrato nella verifica elettorale svolta nella XIV legislatura con riguardo alla circoscrizione Puglia. In tale occasione, infatti, la Procura aveva disposto l'acquisizione delle schede valide di una sezione elettorale a seguito di una denuncia presentata e, dopo averne preso visione tramite la polizia giudiziaria incaricata, aveva accertato l'avvenuta inversione dei voti di lista con erronea trascrizione dei risultati nel verbale sezionale; al termine, aveva quindi disposto la ri-sigillatura del plico. Successivamente la Giunta delle elezioni, nella seduta del 18 gennaio 2006, deliberò la riapertura della verifica per fatto nuovo (nel caso specifico l'eletto era già stato convalidato) e, nell'ambito dell'istruttoria, decise di procedere all'acquisizione delle schede valide del collegio, incluse quelle della sezione in questione, al fine di procedere comunque alla revisione delle stesse. Dopo aver acquisito il plico dal Tribunale esaminò quindi le schede valide – quelle bianche e nulle erano state già oggetto di revisione da parte del Comitato nell'ambito dell'istruttoria precedentemente svolta nel 2002 – modificando di conseguenza le cifre elettorali di lista ed invitando successivamente le parti a prendere visione della documentazione elettorale ed a presentare memorie alla Giunta ai sensi dell'art. 11 del Regolamento interno.

Con riferimento alla legislatura in corso, quindi, il Comitato di verifica relativo ai collegi plurinomiali 01 e 03 della circoscrizione Puglia, nelle riunioni svolte nei mesi di marzo ed aprile 2026, ha tenuto conto di tali elementi ritenendo importante ribadire – anche in questa occasione – che

la Giunta delle elezioni è il soggetto cui l'ordinamento affida il riscontro delle schede elettorali ai fini della verifica dei risultati elettorali e l'eventuale modifica delle cifre elettorali; ciò nell'ambito di una funzione « teleologicamente distinta », come è stato più volte affermato, rispetto a quella che l'ordinamento pone in capo all'autorità giudiziaria, cui spetta l'accertamento di eventuali reati anche in ambito elettorale.

Dopo gli approfondimenti svolti il Comitato di verifica ha quindi convenuto di proporre alla Giunta plenaria: « *di prendere atto della documentazione trasmessa dalla Procura rispetto al contenuto delle schede valide della sezione Taranto n. 54 disponendo al contempo, per completezza ed ai fini di una corretta e puntuale attività da svolgere nell'ambito delle operazioni di verifica elettorale, l'acquisizione del materiale elettorale in originale custodito presso il Tribunale di Taranto, che potrà così essere esaminato dal Comitato di verifica il quale riferirà alla Giunta plenaria* ».

Il Comitato ha ritenuto che tale modalità di procedere – in conformità ai precedenti in materia – potrà consentire alla Camera dei deputati di acquisire il plico contenente le schede valide della sezione Taranto 54, unitamente alla seconda ta-

bella di scrutinio (la prima è già in possesso della Giunta e verificata a suo tempo dal relatore Giglio Vigna). Il Comitato – composto da tutti i gruppi parlamentari rappresentati presso la Giunta – potrà così procedere, in tempi rapidi, anche in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione del ricorso, alle relative attività di verifica ed all'eventuale rettifica dei dati elettorali. Su queste riferirà alla Giunta plenaria, con ciò adempiendo alle funzioni riservate dalla Carta costituzionale al Parlamento. Seguirebbero quindi le ulteriori fasi del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento della Giunta delle elezioni con la comunicazione alle parti, che potranno – se lo riterranno – prendere visione della documentazione elettorale e presentare memorie ed osservazioni che il Comitato di verifica – e la Giunta plenaria – saranno chiamati ad esaminare per l'ulteriore seguito del procedimento, come stabilito dal Regolamento della Giunta medesima.

La Giunta approva la proposta formulata dal Comitato di verifica.

La seduta termina alle 19.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

AUDIZIONI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Nicola CALANDRINI.

La seduta comincia alle 9.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco Maria CHELLI, *presidente dell'ISTAT*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Ylenja LUCASELLI (FDI) e Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nonché i senatori Antonio MISIANI (PD-IDP) e Stefano PATUANELLI (M5S), a cui replicano Francesco Maria CHELLI, *presidente dell'ISTAT*, Stefano MENGHINELLO, *direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell'ISTAT*, Giovanni SAVIO, *direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'ISTAT*, e Cristina FREGUJA, *direttrice*

del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche dell'ISTAT.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvia ROGGIANI (PD-IDP), Marco GRIMALDI (AVS) e Antonino IARIA (M5S), a cui replica Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il presidente del CNEL per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola CALANDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mauro OREFICE, *presidente di sezione di coordinamento della Corte dei conti*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvia ROGGIANI (PD-IDP), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), Marco GRIMALDI (AVS) e Silvio LAI (PD-IDP), nonché il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), a cui replicano Mauro OREFICE, *presidente di sezione di coordinamento della Corte dei conti*, Giancarlo ASTEGIANO, *consigliere della Corte dei conti*, Angelo Maria QUAGLINI, *consigliere della Corte dei conti*, Lucia MARRA, *referendario della Corte dei conti*, e Fedor MELATTI, *primo referendario della Corte dei conti*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea BRANDOLINI, *capo del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Silvia ROGGIANI (PD-IDP), a cui replica Andrea BRANDOLINI, *capo del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per l'esauriente

contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S), Luigi MARRATTIN (MISTO), nonché il senatore Antonio MISIANI (PD-IDP), a cui replica Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia la presidente Cavallari per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 19.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia

GUERRA (PD-IDP), Luigi MARATTIN (MISTO), Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), Marco GRIMALDI (AVS), Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), Ylenja LUCASELLI (FDI), Roberto PELLA (FI-PPE), Gianmauro DEL-OLIO (M5S) e Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nonché i senatori Dario DAMIANI (FI-BP-PPE), Stefano PATUANELLI (M5S), Antonio MISIANI (PD-IDP), Tino MAGNI (MISTO-AVS) e Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI-BP-PPE), a cui replica Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro Giorgetti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni. Dà quindi atto che il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato una *errata corrige* riferita al Documento di finanza pubblica 2026. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Casartigiani e di Confartigianato imprese, in videoconferenza, di Confcommercio, in videoconferenza, di Confimi industria, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di Conflavoro PMI, di Confapi e di Confesercenti, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2026.

Audizione informale di rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Casartigiani e di Confartigianato imprese, in videoconferenza, di Confcommercio, in videoconferenza, di Confimi industria, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di Conflavoro PMI, di Confapi e di Confesercenti, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394).

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che le Commissioni avrebbero dovuto esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto in esame entro il 27 aprile 2026 e che, tuttavia, non essendo pervenuti la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e il prescritto parere del Consiglio di Stato, le Commissioni non sono nelle condizioni di rendere il parere.

Ricorda inoltre che nella seduta del 14 aprile scorso è stata avviata la discussione generale sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	18
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della Vicepresidente della IV Commissione, Monica CIABURRO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 aprile 2026.

Monica CIABURRO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Ricorda, in primo luogo, che il termine per l'espressione del parere, dopo essere stato prorogato, è scaduto il 26 marzo 2026.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 14 aprile 2026 i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole.

Rammenta, infine, che, nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite che ha avuto luogo il 15 aprile 2026 si è stabilito di procedere alla votazione della proposta di parere nella prima seduta utile, dopo gli approfondimenti richiesti al Governo, che sono stati forniti nella seduta del 16 aprile 2026.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) sottolinea che la corrispondenza tra la Direzione nazionale armamenti e la controparte indonesiana fornita ai membri delle Commissioni in esito alla seduta del 16 aprile scorso non consente di dissipare i dubbi sulle criticità emerse relativamente alla procedura di cessione della Nave Garibaldi, in particolare circa la presunta intermediazione di un soggetto privato.

Stigmatizza, inoltre, la mancata trasmissione alle Commissioni della dichiarazione congiunta (*Joint Statement*) sottoscritta dalle competenti autorità italiane ed indonesiane.

Chiede, quindi, che prima di procedere alla votazione della proposta di parere, il

Governo fornisca i chiarimenti richiesti. Diversamente, il proprio Gruppo voterà contro la proposta di parere presentata dai relatori.

Arnaldo LOMUTI (M5S), ringraziando il sottosegretario per gli elementi informativi forniti nella precedente seduta di esame, rileva tuttavia come permangano i dubbi già evidenziati nel corso dell'esame e per i quali erano stati richiesti ulteriori approfondimenti. Sottolinea che il proprio Gruppo ha più volte sottolineato la necessità di audire i soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, in particolare l'amministratore delegato della Drass e il Ministro Crosetto, ritenendo la loro presenza necessaria per assicurare un pieno chiarimento dei fatti, anche al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il rispetto delle prerogative parlamentari. Osserva che la corrispondenza tra la Direzione nazionale armamenti e la controparte indonesiana, richiamata dal collega Amendola, anche sotto il profilo temporale, non risulta idonea a chiarire gli aspetti rilevanti della vicenda, in particolare con riferimento all'ipotesi di intermediazione di un soggetto privato.

Ribadisce, in conclusione, la richiesta di ulteriori chiarimenti, rappresentando che, in assenza delle audizioni richieste, non reputa sussistenti le condizioni per esprimere un voto consapevole sul provvedimento in esame.

Nicola FRATOIANNI (AVS), associandosi ai colleghi già intervenuti, ribadisce l'opportunità di un supplemento di riflessione, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, al fine di chiarire le criticità emerse. In caso contrario, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi, ritiene utile audire, oltre ai soggetti già indicati, anche un rappresentante della controparte indonesiana. Qualora tali richieste delle opposizioni non venissero accolte, si ren-

derebbe impossibile ai parlamentari l'espressione di un voto consapevole.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se è disponibile a fornire gli elementi documentali richiesti dalle opposizioni, rilevando che la richiesta avanzata è finalizzata unicamente a fare piena luce sulla vicenda. In particolare, sollecita che vengano prodotti documenti idonei a dimostrare la regolarità delle comunicazioni intercorse tra le autorità indonesiane e italiane, con specifico riferimento alle modalità di trasmissione e alla loro conformità alle prassi istituzionali. Fa presente, inoltre, l'esigenza di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori comunicazioni ufficiali che possano chiarire in modo definitivo i profili sollevati, con particolare riguardo all'esistenza di intermediari nella procedura di cessione.

Evidenzia come, in mancanza di tali elementi, permangano tutti motivi di incertezza già sollevati dalle opposizioni circa il corretto svolgimento della procedura.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, che ha avuto luogo il 15 aprile 2026, sia stata definita un'organizzazione dei lavori che consentisse di addivenire, nel corso dell'odierna seduta, alla votazione della proposta parere formulata dai relatori.

Rammenta inoltre che nella seduta del 16 aprile 2026 il Governo ha reso i chiarimenti richiesti in quella sede, mettendo a disposizione dei componenti delle Commissioni la documentazione richiesta nel corso della medesima seduta.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO fa presente che tutte le informazioni utili a definire l'*iter* che ha condotto alla determinazione circa la cessione a titolo gratuito della nave Garibaldi sono contenute nella Lettera d'intenti del 1° ottobre 2025 sottoscritta tra il Direttore Nazionale degli Armamenti, in rappresentanza del Ministero della difesa, e l'*Head of*

the Defence Logistic Agency of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia (Direttore dell’Agenzia per la logistica della difesa del Ministero della difesa della Repubblica d’Indonesia), in rappresentanza del Ministero della difesa indonesiano, nonché nel *Joint Statement*, sottoscritto a Roma, il 5 dicembre 2025, tra gli stessi soggetti: ritenendo che tali documenti possano rispondere ai quesiti posti, li mette a disposizione delle Commissioni (*vedi allegato 1*).

Ritiene, peraltro, che il valore della corrispondenza richiamata dall’onorevole Amendola non debba essere sminuito, osservando che in tali comunicazioni sono contenuti elementi sostanziali, quali la previsione della costituzione di un comitato di coordinamento e il riferimento alla documentazione tecnica di supporto. Evidenzia, inoltre, come gli elementi già messi a disposizione, oltre che a una piena trasparenza, rispondono alle richieste di chiarimenti sollevati nel corso delle precedenti sedute.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori, per consentire ai membri delle Commissioni di valutare i contenuti degli ulteriori documenti appena depositati dal sottosegretario, in particolare del *Joint Statement*.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO ricorda come, anche nel corso della precedente seduta del 16 aprile 2026, abbia già fatto riferimento al contenuto del *Joint Statement* e della Lettera d’intenti, nonché alle informazioni essenziali di detti documenti.

Monica CIABURRO, *presidente*, concorda le Commissioni, sospende la seduta al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di approfondire il contenuto dei documenti presentati dal rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) sottolinea come la documentazione testé fornita dal rappresentante del Governo non risponda ai quesiti formulati dalle opposizioni, evidenziando in particolare l’assenza di elementi utili a chiarire l’esistenza o meno di un formale atto di ingaggio tecnico e di eventuali intermediari nella procedura. Ribadisce che tali elementi sono centrali ai fini di una piena comprensione della vicenda, ribadendo la richiesta di accesso a tutta la documentazione rilevante. Fa presente come la mancanza di un quadro informativo completo rischi di pregiudicare il corretto esercizio delle prerogative delle Commissioni, ritenendo pertanto necessario un ulteriore approfondimento.

Ribadisce, in assenza dei chiarimenti richiesti, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Marco PELLEGRINI (M5S) manifesta disappunto per l’assenza di un quadro informativo e documentale completo e idoneo a chiarire i dubbi emersi nel corso delle precedenti sedute. Evidenzia come le modalità seguite dal Governo nella cessione a titolo gratuito della nave Garibaldi non risultino adeguate rispetto alle esigenze di trasparenza e completezza che dovrebbero associarsi a tale tipologia di atti e decisioni politiche. Preannuncia, dunque, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

LETTER OF INTENT

between

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

and

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

on

**GOVERNMENT TO GOVERNMENT
INITIATIVE**

**Aiming at the
cooperation in the field of Maritime Defence**

The Ministry of Defence of the Italian Republic (hereinafter referred as “ITA-MoD”) and the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia (hereinafter referred as “IDN-MoD”), thereafter individually referred to as “Participant” and collectively as “Participants”:

- NOTING the Technical Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic regarding the terms of reference of the joint committee for Defence Cooperation signed in Rome on October 13, 2016;
- NOTING the Technical Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning the furnishing of codification data and services signed in Jakarta on May 21, 2018 and in Rome on July 24, 2018;
- PENDING the finalization process of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia on the Defence Cooperation;
- DESIRING to enhance cooperation between the Participants in the field of Maritime Defence and to reinforce activities also through the Navy to Navy Staff Talks;
- SHARING the common understanding that mutual cooperation in the field of Maritime Defence will enhance the relationship between the Participants;
- BELIEVING that the effective implementation of defence cooperation will contribute to the development of bilateral relations and will be mutually beneficial to both Countries;
- CONSIDERING the common desire to promote Defence Cooperation founded on the principles of equality, mutual benefit, and full respect for sovereignty and territorial integrity, political independence and non-interference in the internal affairs of both Countries;
- CONSIDERING the fruitful cooperation in the defence sector between the Participants and their industries;
- DESIRING to extend the scope of ongoing military and industrial cooperation initiatives in the field of Maritime Defence, and to explore new areas and opportunities of collaboration;
- RECOGNISING the magnitude of the joint participation of Italian and Indonesian military personnel, staff and assets to operational activities such as Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and United Nations Peacekeeping force in Cyprus (UNFICYP);

Declare their intent to strengthen and intensify the cooperation and military capabilities of the respective Naval Forces granted by bilateral activities, leveraging to the maximum extent the opportunities offered by cooperative tools in the field of naval military platforms and systems capabilities, encouraging, at the same time, Italian-Indonesian industrial cooperation and co-development initiatives. To this end, the strategic common objective, subtended to this

cooperation intent, is to promote, facilitate and support all the activities associated to the operational arena in the Maritime domain.

The specific cooperation opportunities and initiatives arising from this Letter of Intent will be founded upon the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-interference in internal affairs. Such cooperation will be conducted in accordance with the Participants' respective national and international obligations.

This Letter of Intent does not constitute an international agreement within the meaning of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. The Participants will agree upon any further details to define the perimeter of cooperation in order to promote, facilitate and support the transfer of military assets, equipment and goods.

No provision of this Letter of Intent is to be interpreted and implemented as a legally or financially binding obligation or commitment for the Participants. The Participants will ensure the necessary administrative, logistic, and regulatory support for the effective implementation of cooperative activities under this Letter of Intent.

The working language in the implementation and execution of this Letter of Intent and subsequent Implementing Arrangements, Technical Arrangements, Memoranda of Understanding or any other stemming act will be English.

Any differences in the interpretation of this Letter of Intent will be settled amicably, through direct consultations and negotiations between the Participants.

Signed in _____ on the 1st of October 2015 in English language in two (2) original copies, both texts being equally valid.

The Ministry of Defence
of the Italian Republic
Represented by:
Director of National Armaments



Vice Admiral Giacinto Ottaviani

Giacinto Ottaviani

The Ministry of Defence
of the Republic of Indonesia
Represented by:
Head of Defence Logistics Agency



Air Marshal Yusuf Jauhari, M.Eng.

Yusuf Jauhari

JOINT STATEMENT

BETWEEN

**THE DIRECTOR OF NATIONAL ARMAMENTS OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE HEAD OF THE DEFENCE LOGISTICS AGENCY OF THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**CONCERNING THE TRANSFER OF THE ITALIAN AIRCRAFT CARRIER
GIUSEPPE GARIBALDI**

The Director of National Armaments of the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Head of the Defence Logistics Agency of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, hereinafter individually referred to as "each Side" and collectively as "the Sides",

- NOTING the Letter of Intent on the Government to Government Initiative aiming at the cooperation in the field of Maritime Defence, signed on October 1, 2025 by the Sides;
- SHARING the common understanding that mutual cooperation in Maritime Defence will enhance the relationship between the Sides;
- RECOGNISING the magnitude of the joint participation of the Italian and Indonesian military personnel in international peacekeeping missions, such as MINURSO, UNIFIL and UNFICYP;

strongly affirm their intention to:

1. Transfer the Italian Aircraft Carrier GIUSEPPE GARIBALDI in order to enhance cooperation in maritime security and surveillance and support all activities carried out between the Sides associated with the maritime domain.
2. Establish a way ahead for its subsequent modernisation programme through specific national industrial entities.
3. Define the specific details of their cooperation in subsequent MoU and/or arrangements, as they deem appropriate.

4. Constitute a bilateral Coordination Committee (CC):
 - 4.1. The CC will consist of two representatives and their respective deputies from each Side, as well as two secretaries appointed by each Side. Where needed, the CC will be supported by advisor appointed by each CC representative;
 - 4.2. Within ten days of this Joint Statement's signature, each Side will notify the other in writing of its appointed representatives, deputies, and secretaries;
 - 4.3. The appointed personnel will not be entitled to any additional compensation for carrying out the duties under this Joint Statement;
 - 4.4. The purpose of the CC is to guide the cooperation between the Sides by adopting the MoU and/or arrangements mentioned above.
 - 4.5. The CC will meet in the form deemed necessary to ensure the seamless implementation of cooperation under this Joint Statement.

This Joint Statement does not constitute an international agreement which may lead to rights and obligations under international law. No provision of this Joint Statement is to be understood and performed as a legal or financial binding obligation between the Sides

Rome, December 5, 2025

Ministry of Defence of the Republic of Indonesia Ministry of Defence of the Italian Republic

Represented by:


Head of Defence Logistics Agency,



Air Marshal Yusuf Jauhari, M.Eng

Represented by:

Director of National Armaments,



Vice Admiral Giacinto Ottaviani

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiali d'armamento difensivo obsoleto per cause tecniche in favore della Marina Militare della Repubblica d'Indonesia (Atto n. 383);

visto l'articolo 311, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

considerato che:

l'Indonesia persegue una politica estera e di difesa improntata ai principi di non allineamento, cooperazione regionale e multilateralismo, partecipando attivamente alle iniziative di sicurezza nell'ambito dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e contribuendo in maniera significativa alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite;

le relazioni con l'Indonesia sono disciplinate dall'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, ratificato dall'Italia con la legge n. 192 del 2011 ed entrato in vigore il 1° maggio 2014; tale Intesa, tra le altre cose, fissa una serie di importanti impegni in tema di sicurezza, lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo, nonché

contrasto alle attività illecite e tutela delle vie di comunicazione e degli spazi marittimi, consentendo ai singoli Stati membri di adottare iniziative attuative coerenti con le finalità generali dell'Accordo stesso;

la cooperazione bilaterale tra Italia ed Indonesia nel settore della Difesa registra un recente rafforzamento dei contatti nel settore navale, sancito dalla sottoscrizione di una Dichiarazione congiunta che prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento Italia-Indonesia;

la Repubblica d'Indonesia rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come stabilito dal *Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD);

la Nave Garibaldi – progettata e realizzata quale unità portaeromobili a spiccata connotazione difensiva – oggetto della cessione è obsoleta dal punto di vista tecnico, posto che l'usura e l'obsolescenza tecnologica rendono nave stessa non allineata agli *standard* tecnologici e dottrinali vigenti, anche in considerazione dell'entrata in servizio di nuove unità di classe più recente, caratterizzate da maggiore flessibilità, interoperabilità e proiezione multi-dominio;

l'Unità navale sarà resa disponibile priva di capacità operative offensive, in quanto i sistemi d'arma presenti non sono funzionanti;

la Nave Garibaldi è stata posta nella posizione amministrativa di « riserva » a partire dal 31 dicembre 2024, in ragione del raggiungimento del termine

del ciclo di vita operativo e della sopravvenuta obsolescenza tecnico-operativa;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le forze armate indonesiane e si inquadra nell'ambito del

sostegno alle istituzioni della Repubblica d'Indonesia,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1271 Ghirra, C. 1349 Amato, C. 1549 Manzi, C. 2716 Iacono e C. 2771, approvata in un testo unificato dal Senato, recanti Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, di:

Valerio Serino, responsabile dell'Ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità – Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) nazionale;

Mirella Novelli e Roberto Garofani, rispettivamente funzionaria dell'Unione italiana del lavoro (UIL) e Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori scuola ricerca università, alta formazione musicale e coreutica (UIL Scuola RUA);

Giacomo Gresta, componente dell'esecutivo nazionale dell'Unione sindacale di base (USB) lavoro privato;

Moira Aloisio, componente del Coordinamento nazionale della Confederazione unitaria di base – Scuola università e ricerca (CUB SUR);

Sabrina Boarelli, esperta di politiche dell'inclusione della Confederazione italiana sindacati lavoratori scuola (CISL Scuola), in videoconferenza;

Ornella Cuzzupi, segretario generale della Federazione nazionale unione generale del lavoro (UGL) istruzione, in videoconferenza 28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Valentina GRIPPO.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1271 Ghirra, C. 1349 Amato, C. 1549 Manzi, C. 2716 Iacono e C. 2771, approvata in un testo unificato dal Senato, recanti Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e

la comunicazione personale degli alunni con disabilità, di:

Valerio Serino, responsabile dell'Ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità – Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) nazionale;

Mirella Novelli e Roberto Garofani, rispettivamente funzionaria dell'Unione italiana del lavoro (UIL) e Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori

scuola ricerca università, alta formazione musicale e coreutica (UIL Scuola RUA);

Giacomo Gresta, componente dell'esecutivo nazionale dell'Unione sindacale di base (USB) lavoro privato;

Moira Aloisio, componente del Coordinamento nazionale della Confederazione unitaria di base - Scuola università e ricerca (CUB SUR);

Sabrina Boarelli, esperta di politiche dell'inclusione della Confederazione italiana sindacati lavoratori scuola (CISL Scuola), in videoconferenza;

Ornella Cuzzupi, segretario generale della Federazione nazionale unione generale del lavoro (UGL) istruzione, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato 30

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 aprile 2026.

**Valorizzazione della risorsa mare.
C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Lara Trucco, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova, in videoconferenza, di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », e di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 31

Audizione informale di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Luca Longhi, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università telematica « Pegaso », e di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 31

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Valorizzazione della risorsa mare. Emendamenti C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Lara Trucco, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova, in videoconferenza, di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », e di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.55.

Audizione informale di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Luca Longhi, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università telematica « Pegaso », e di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito del-

l'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.15.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, del Documento di finanza pubblica e Allegati (Doc. CCXL, n. 2).

Ricorda che il prescritto parere alla V Commissione dovrà essere espresso entro domani, mercoledì 29 aprile.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rileva che il Documento – trasmesso dal Governo il 22 aprile 2026 – si compone di due sezioni e di 4 allegati. La prima sezione include la « Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024 », mentre la seconda sezione reca « Analisi e tendenze della finanza pubblica ».

Secondo quanto riportato dal Governo, in considerazione delle novità introdotte dalla riforma della *governance* economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) entrata in vigore il 30 aprile 2024, il Documento di finanza pubblica presenta un'articolazione differente rispetto a quella dei precedenti Documenti di eco-

nomia e finanza (DEF). In questa fase di prima applicazione della nuova normativa europea e nelle more delle modifiche della disciplina nazionale in materia di contabilità pubblica, nelle due sezioni del Documento sono esposte le informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 e quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009. L'organizzazione del Documento di finanza pubblica 2026 è stata ulteriormente definita dagli impegni al Governo previsti dai seguenti atti di indirizzo parlamentare: la risoluzione n. 7/00380, approvata dalla V Commissione della Camera dei deputati il 7 aprile 2026, e la risoluzione n. 7/00039, approvata dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica l'8 aprile 2026.

La Relazione annuale è accompagnata da un'appendice recante tavole di riferimento per le riforme e gli investimenti e da un Allegato che reca le tavole aggiuntive richieste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2024/3975. Gli altri allegati al Documento di finanza pubblica sono: la Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Allegato I); la Relazione sulle strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica (cosiddetto « Allegato infrastrutture » – Allegato II) di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009; la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (Allegato III) e la Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 576, della legge n. 244 del 2007 (Allegato IV). Infine, nel Documento è presente anche l'elenco dei disegni di legge collegati riferiti alla prossima manovra di bilancio, aggiornato rispetto a quello del Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

La Relazione annuale sui progressi compiuti è prevista dal regolamento (UE) 2024/1263 che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1466 del 1997, modificando la prece-

dente disciplina del Patto di stabilità e crescita sul cosiddetto « braccio preventivo ». In tale contesto, ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa europea, la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C/2024/3975 del 21 giugno 2024, recante gli « Orientamenti per gli Stati membri sugli obblighi di informazione per i piani strutturali di bilancio di medio termine e per le relazioni annuali sui progressi compiuti ». La Comunicazione della Commissione è stata adottata per fornire assistenza agli Stati membri nell'applicazione del regolamento (UE) 2024/1263 e individua gli obblighi di informazione connessi al Piano strutturale di bilancio e alle Relazioni annuali. Nella Comunicazione si precisa che, nello spirito della titolarità nazionale, ciascuno Stato membro può prevedere che nei nuovi documenti di finanza pubblica siano esposti ulteriori informazioni e che tali contenuti siano organizzati secondo un differente livello di dettaglio, tenendo conto quindi delle diverse esigenze nazionali.

In particolare, a seguito dell'approvazione del primo Piano strutturale di bilancio di medio termine dell'Italia, da parte del Consiglio dell'Unione europea, entro il 30 aprile di ogni anno l'Italia è tenuta a presentare alla Commissione europea una relazione volta a consentire il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici stabiliti nel Piano. In ragione di tale funzione di rendicontazione stabilita dalle nuove regole europee, le tabelle contenute nella Relazione annuale sono allineate il più possibile a quelle del Piano strutturale di bilancio. Secondo la disciplina europea, in occasione delle Relazioni annuali gli Stati membri si limitano a dare conto dei progressi relativi agli impegni programmatici collegati al percorso di aggiustamento di bilancio, che non possono essere rinegoziati a meno del verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2024/1263.

In considerazione della citata funzione di monitoraggio alla quale assolve il corredo informativo, nell'espone le principali variabili macroeconomiche e di finanza pubblica, la prima sezione presenta i dati di

consuntivo sul 2025 e le stime per l'anno in corso, alle quali si aggiungono delle informazioni di previsione sugli anni successivi, con particolare riferimento all'andamento della spesa netta finanziata a livello nazionale rispetto al percorso di aggiustamento di bilancio prestabilito. La Relazione dà riscontro anche dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti del Piano strutturale di bilancio, distinguendo i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti finalizzati all'estensione a sette anni del periodo di aggiustamento del Piano strutturale di bilancio da quelli conseguiti per l'attuazione delle altre riforme e investimenti strategici previsti nel Piano.

La Relazione annuale espone, quindi, i dati e le principali informazioni, con particolare riferimento all'anno in corso e nell'orizzonte temporale considerato, sulle variabili rilevanti per valutare la sostenibilità di bilancio, sull'andamento delle spese e delle entrate pubbliche, sulle misure discrezionali sul lato delle entrate e sul loro impatto stimato, oltre alle principali previsioni macroeconomiche.

Sono inoltre presenti le informazioni sullo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per Paese e sugli sviluppi relativi a eventuali ulteriori riforme ed investimenti finalizzati – come nel caso del Piano strutturale di bilancio dell'Italia – all'estensione del periodo di aggiustamento a sette anni.

Per i soli anni in cui è attiva la procedura per disavanzi eccessivi, la Relazione spiega in che modo gli sviluppi di bilancio sono correlati al percorso di aggiustamento. In caso di procedura per squilibri macroeconomici, si dà conto delle informazioni sui progressi nella correzione degli squilibri macroeconomici. Inoltre, fino alla conclusione del PNRR, la Relazione mostra i dati sulla coerenza e, se del caso, sulla complementarità della programmazione del Piano strutturale di bilancio con i fondi della politica di coesione e quelli del dispositivo di ripresa e resilienza.

Infine, la Relazione annuale dovrebbe contemplare informazioni in merito all'at-

tuazione delle misure d'intervento volte a dare risposta alle priorità comuni dell'Unione europea: *i)* una transizione equa, verde e digitale, compresa la coerenza rispetto alla normativa europea sul clima; *ii)* la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; *iii)* la sicurezza energetica; *iv)* se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa.

Per quanto riguarda l'orizzonte temporale considerato nella Relazione, in base alle indicazioni presenti nella Comunicazione della Commissione, i dati dovrebbero essere esposti a partire dall'anno « T-X » (*si veda la Comunicazione della Commissione C/2024/3975, parte B, punto 4*), ossia l'anno di riferimento utilizzato nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea che approva il Piano strutturale di bilancio, fino all'anno di presentazione della Relazione annuale, aggiornando dunque i dati a consuntivo e quelli di previsione. Tuttavia, in linea con gli impegni stabiliti nelle citate risoluzioni parlamentari approvate dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, i dati includono le previsioni fino al 2028, quale ultimo anno interessato dalle politiche adottate nell'ambito della legge di bilancio per il 2026. Sono inoltre presenti informazioni sugli andamenti macroeconomici e la finanza pubblica relative al 2029.

La seconda sezione riprende sostanzialmente le informazioni sugli andamenti di finanza pubblica già previste dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Nella seconda sezione sono esposti i dati relativi al conto economico delle Amministrazioni pubbliche per sottosettori, le informazioni riguardanti i principali comparti di spesa (pubblico impiego, prestazioni sociali e sanità) e i risultati e le previsioni tendenziali del conto di cassa del settore pubblico. Sono inoltre aggiornate le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2026-2029.

Nella seconda sezione si analizzano i profili finanziari concernenti le politiche in essere che il Governo intende confermare, confrontando i dati con le previsioni a legislazione vigente. In linea con le citate risoluzioni parlamentari il Governo ha preferito quindi esporre i dati secondo un

approccio coerente con la metodologia della Commissione europea basata su una « *no-fiscal policy change* » *assumption*, in luogo del criterio delle politiche invariate. Il Documento include anche i dati sulle risorse destinate alla coesione territoriale e allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, e si dà conto dei risultati raggiunti nel 2025 nell'attività di contrasto all'evasione fiscale in termini di maggiori entrate.

Alla luce di tali premesse, nella Relazione sono illustrati i dati sull'andamento della spesa netta rispetto agli obiettivi stabiliti nel Piano e l'evoluzione delle sue componenti a partire dalla spesa primaria. I dati di consuntivo sul tasso di crescita annuo della spesa netta mostrano come nel 2025 la spesa netta sia aumentata dell'1,9 per cento, un livello maggiore rispetto al limite massimo previsto nella Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025 che ha approvato il Piano strutturale di bilancio dell'Italia, pari, per il 2025, all'1,3 per cento. In relazione, invece, agli obiettivi dell'andamento della spesa netta a partire dal 2026, la Raccomandazione del Consiglio prevede un tasso di crescita annuo pari all'1,6 per cento e un tasso di crescita cumulato pari allo 0,9 per cento. Secondo le stime della Relazione annuale, elaborate considerando la previsione della crescita tendenziale aggiornata al 2026, nell'anno in corso il tasso di crescita annuo della spesa netta dovrebbe attestarsi in linea con l'obiettivo della Raccomandazione del Consiglio, mentre il tasso di crescita cumulato dovrebbe essere pari all'1,5 per cento. Nella Relazione il Governo precisa che tale andamento è determinato dalla maggiore crescita della spesa netta osservata nel 2025 rispetto al limite dell'1,3 per cento (pari a circa 0,6 punti percentuali) non compensata da una *performance* più favorevole nell'anno in corso. Il Governo precisa, peraltro, che l'andamento della spesa netta risulterebbe conforme con le raccomandazioni del Consiglio in ragione sia del fatto che, considerando l'orizzonte di medio periodo del percorso di aggiustamento, l'eccedenza di spesa evidenziata dal tasso di crescita cumulato nel 2026 potrà essere

gradualmente riassorbita nel corso dei successivi anni di attuazione del Piano, sia del fatto che la Commissione europea dovrebbe tenere conto anche della dinamica del deficit – che nelle previsioni conferma il rientro del rapporto con il Pil al di sotto della soglia del 3 per cento nell’anno in corso e un profilo discendente negli anni seguenti – sia, infine, del mantenimento di una impostazione prudente della politica fiscale, volta a salvaguardare la sostenibilità della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le altre variabili macroeconomiche e di finanza pubblica monitorate nel Documento, si rileva, in primo luogo, come nel 2025 la crescita del PIL reale sia stata pari allo 0,5 per cento, in linea con quanto stimato nel Documento programmatico di finanza pubblica pubblicato a ottobre 2025.

Dati i fattori di incertezza che caratterizzano l’attuale contesto internazionale, secondo le stime riportate nel Documento di finanza pubblica, il PIL dovrebbe crescere nel 2026 dello 0,6 per cento, in ribasso rispetto allo scenario programmatico riportato nel Documento programmatico di finanza pubblica, che prevedeva una crescita dello 0,7 per cento del PIL per l’anno in corso. Si stima, inoltre, una contrazione del tasso di crescita del PIL rispetto ai dati esposti nel Documento programmatico di finanza pubblica anche per il 2027 – 0,6 per cento, a fronte di un dato programmatico dello scorso ottobre pari allo 0,8 per cento – e per il 2028 – 0,8 per cento, a fronte di un dato programmatico pari allo 0,9 per cento. Si ricorda che la previsione macroeconomica tendenziale è stata validata dall’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) con nota dell’8 aprile 2026.

Con riferimento all’obiettivo di una gestione responsabile e sostenibile delle finanze pubbliche, la Relazione dà conto degli andamenti dello scenario programmatico esposto nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e dello scenario tendenziale del nuovo Documento di finanza pubblica 2026. In particolare, secondo i dati di consuntivo, nel 2025 il rapporto deficit/PIL è stato pari al 3,1 per cento, valore lievemente superiore rispetto

ai dati esposti DFPF dello scorso anno (3 per cento). Nella Relazione il Governo conferma gli obiettivi dell’indebitamento netto già previsti nel Piano per consentire all’Italia di uscire dalla Procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, prevedendo che il rapporto deficit/PIL nel 2026 sia pari al 2,9 per cento e che si riduca ulteriormente negli anni successivi (2,8 per cento nel 2027, 2,5 per cento nel 2028 e 2,1 per cento nel 2029). Guardando al debito pubblico, i dati trasmessi dal Governo mostrano che il rapporto debito/PIL dovrebbe attestarsi al 138,6 nel 2026, ad un livello superiore rispetto alle previsioni del DFPF 2025, pari al 137,4 per cento. Il rapporto debito/PIL dovrebbe iniziare a ridursi a partire dal 2027 (138,5 per cento) e proseguire su un sentiero discendente (137,9 per cento nel 2028 e 136,3 per cento nel 2029), in conseguenza dell’esaurirsi dell’impatto di cassa dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, unitamente al consolidamento dell’avanzo primario.

Passando all’esame delle parti della sezione prima del Documento di competenza della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, ricorda che tale sezione dà conto dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

Con particolare riguardo all’attuazione delle riforme e degli investimenti relativi al merito e alle nuove competenze nella Pubblica amministrazione, fa presente che dal Documento emerge che, in termini generali, il miglioramento della capacità e dei servizi garantiti dalla Pubblica amministrazione costituisce un obiettivo fondamentale del Governo, considerando non solo gli impegni del Piano, ma anche quanto richiesto in modo specifico in sede europea, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle amministrazioni a livello locale.

Con riguardo al processo di reclutamento e alla semplificazione delle procedure, fa presente che al 31 dicembre 2025 – a conferma del ruolo preminente assunto – il Portale unico del reclutamento per il settore pubblico, inPA, ha registrato 7.950 amministrazioni accreditate (7.426 locali e

524 centrali); grazie, dunque, alla gestione di 56.271 tra bandi e avvisi – per un totale di 671.539 posizioni – la piattaforma si è consolidata come principale punto di riferimento per l'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.

Sul piano della formazione, in continuità con gli obiettivi del PNRR, osserva che il Governo sta lavorando per migliorare le competenze dei dipendenti pubblici, mediante l'ampliamento dell'offerta formativa erogata attraverso la piattaforma Syllabus; in questo senso, a dicembre 2025, risultano: registrate sulla piattaforma Syllabus 9.738 amministrazioni centrali e locali (con un aumento del 25 per cento rispetto al 2024); abilitati a fruire la formazione erogata dalla piattaforma 1.141.392 dipendenti pubblici; avviati percorsi formativi da parte di oltre 600.491 dipendenti; attraverso poi l'iniziativa PerformaPA sono stati finanziati progetti formativi presentati dalle amministrazioni su temi di interesse specifico.

Con riguardo ai recenti interventi normativi in tema di gestione strategica delle risorse umane, vi è stato un potenziamento dell'istituto della mobilità orizzontale, che ha permesso di anticipare il conseguimento dell'obiettivo previsto dal Piano per la fine del 2026. Dal 2026, infatti, – in base all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 –, le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti locali con più di 50 dipendenti, sono tenute a destinare almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali annuali alle procedure di mobilità volontaria, ove il PIAO preveda almeno dieci assunzioni. La mobilità assume, dunque, carattere di priorità rispetto ai concorsi pubblici e riguarda in via preferenziale i dipendenti collocati in posizione di comando da almeno dodici mesi e con valutazione positiva della *performance*. In caso di mancata attivazione dell'istituto, le facoltà assunzionali dell'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, mentre i comandi non confermati cessano entro sei mesi e non possono essere riattivati per un periodo di diciotto mesi. Gli inquadramenti avvengono nei limiti dei posti vacanti e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sempre in tema di gestione strategica delle risorse umane, in linea con gli impegni del Piano previsti per la fine del 2026 e del 2028, il Governo sta lavorando per la promozione della mobilità verticale e l'adozione di un sistema di valutazione basato sulla *performance* nel settore pubblico. In tale ambito si segnala che il 28 gennaio 2026 la Camera ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (A.C. 2511), attualmente in corso di esame al Senato.

Passando quindi all'analisi dello stato di attuazione delle riforme e degli investimenti concernenti la strategia per la transizione digitale, segnala che dal Documento emerge che il PNRR continua a rappresentare la leva principale per l'avanzamento della transizione digitale del Paese, cui, a seguito della revisione del Piano, è destinato il 26,5 per cento delle risorse complessive.

Nel quadro degli obiettivi previsti al 2030 per il decennio digitale, vi sono progressi significativi nello sviluppo delle infrastrutture digitali e dei servizi pubblici digitali, nonché nel rafforzamento della digitalizzazione delle imprese e nella diffusione dell'intelligenza artificiale, soprattutto tra le aziende di maggiori dimensioni, mentre permangono rilevanti criticità in relazione alle competenze digitali di base della popolazione.

Per quanto concerne, più in dettaglio, le competenze digitali, si assiste, da un lato, a un rafforzamento delle competenze progettuali e di *design* delle amministrazioni nell'erogazione di siti e servizi digitali («*Citizen Experience*»), delle competenze per la popolazione a rischio di esclusione digitale – tramite il Servizio civile digitale e la creazione di Centri di facilitazione digitale – e dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, nonché delle competenze digitali nei percorsi scolastici e universitari e nei corsi di formazione professionale – per

favorire la partecipazione al mercato del lavoro di persone vulnerabili o con disabilità – e delle azioni a supporto del trasferimento tecnologico; dall'altro lato, con le risorse del Piano nazionale complementare sono stati realizzati, attraverso il Fondo per la Repubblica digitale, 12 bandi – per 134 milioni di euro complessivi – destinati a migliorare le competenze digitali di circa 160 000 persone – tra giovani, donne, disoccupati, inoccupati e lavoratori – le cui prestazioni sono a rischio di automazione, al fine di aumentarne le garanzie di occupabilità o le condizioni di lavoro; infine, nel 2026 oltre 3 600 persone potranno beneficiare gratuitamente dei 26 progetti selezionati, nell'ambito del bando « Fuoriclasse » per la formazione digitale e il reinserimento sociale dei detenuti, per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro.

Con riferimento alle infrastrutture digitali, fa presente che la copertura FTTP (*Fiber to the premises*) ha raggiunto il 70,7 per cento, in linea con la media UE, con un tasso annuale di crescita superiore a quello medio europeo; si registra un'espansione analoga sulle reti ad altissima capacità (c.d. *Very High Capacity Networks – VHCN*), mentre la copertura 5G si attesta al 99,5 per cento. Per quanto concerne, invece, lo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal PNRR relativi alla realizzazione di reti ultraveloci a banda ultra-larga, con conclusione prevista entro giugno 2026, anche a seguito della rimodulazione del Piano, risulta un avanzamento complessivamente significativo alla data di novembre 2025, che riguarda il Piano Italia a 1 Giga, il Piano 5G, il Piano Scuola Connessa, il Piano Sanità Connessa e il neo-istituito Fondo Nazionale Connettività.

Si registrano altresì progressi nell'ambito dell'investimento a supporto della Strategia *Cloud* Italia – investimento Infrastrutture digitali (Missione 1, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR) – che ha l'obiettivo di garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della Pubblica Amministrazione siano ospitati in *data center* affidabili; in questo senso, nel 2025, sono stati emanati cinque avvisi rivolti a PAC e strutture sanitarie per circa 355 milioni, al

fine di garantire elevati *standard* di sicurezza e l'interoperabilità dei *data center*; a quest'ultimo riguardo risulta che attualmente 58 *data center* della Pubblica Amministrazione rispettano pienamente i requisiti tecnici e di sicurezza richiesti dal Regolamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN 27 giugno 2024, n. 21007 e il 54 per cento di essi risulta idoneo a ospitare non solo dati e servizi ordinari, ma anche servizi e informazioni classificate come critiche.

In materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, si registrano progressi con riguardo all'adozione del *cloud* da parte delle amministrazioni locali e centrali, all'interoperabilità dei *dataset* e dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e all'armonizzazione con gli altri Stati membri, nonché ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, alle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE e all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ai sistemi di monitoraggio e ai modelli predittivi del Ministero della Salute e, infine, alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari.

Nel quadro degli interventi del PNRR destinati al rafforzamento del sistema nazionale dell'innovazione, osserva che è stato avviato un programma da 350 milioni di euro finalizzato a promuovere la digitalizzazione del sistema produttivo, con particolare riguardo alle PMI e alle filiere ad alta specializzazione, attraverso l'introduzione – con la revisione del PNRR di novembre 2025 – di un *target* unico, con l'intento di assicurare il pieno utilizzo delle risorse entro il 30 giugno 2026.

Con riguardo, infine, all'attuazione delle riforme e degli investimenti volti a favorire la convergenza economica e sociale e l'efficienza dei servizi pubblici, fa presente che dal Documento emerge che nell'ambito della politica di coesione, per il periodo 2021-2027, la politica di coesione europea ha assegnato all'Italia una dotazione complessiva di circa 73 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di cinque obiettivi strategici, relativi alla creazione di un'Europa maggiormente: competitiva e intelligente;

resiliente, verde e a basse emissioni di carbonio, in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; connessa attraverso il rafforzamento della mobilità; sociale e inclusiva, con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Dai dati di monitoraggio dell'attuazione della politica di coesione 2021-2027, risulta che a fine 2025 sono stati selezionati interventi per circa 36,9 miliardi di euro, pari a circa il 50,6 per cento della dotazione complessiva dei programmi. La spesa certificata per i 48 programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 è pari a 8,9 miliardi di euro, di cui 4,7 miliardi in quota UE, a fronte di un *target* di spesa di 3,6 miliardi di euro.

Con riferimento al vecchio ciclo di programmazione 2014-2020, si è conclusa la certificazione della spesa dei 51 Programmi 2014-2020. L'importo complessivo certificato è pari a 47,78 miliardi di euro, a valere sul cofinanziamento dell'Unione europea, comprensivo dei 14,2 miliardi aggiuntivi assegnati a titolo dell'iniziativa REACT-EU nel periodo 2020-2021, che corrisponde a un tasso di assorbimento pari al 99,82 per cento della dotazione finanziaria complessiva in quota UE assegnata all'Italia per il periodo di programmazione. Entro il 15 febbraio 2026 sono stati invece trasmessi tutti pacchetti di chiusura riferiti ai programmi del ciclo 2014-2020.

Per altro verso, con i Regolamenti (UE) 2025/1914 e (UE) 2025/1913 è stata finalizzata la revisione di medio termine dei programmi 2021-2027, il cui *iter* era stato avviato ad aprile 2025. Per l'Italia, la revisione ha permesso di accelerare i programmi di investimento, con la destinazione di risorse alle priorità strategiche della competitività, delle politiche abitative, del settore idrico, dell'energia e della difesa. Ciò ha riguardato 35 dei 48 Programmi nazionali e regionali. Tenuto conto anche degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/795 (STEP), con la revisione dei programmi è stato possibile de-

dicare: oltre 4,6 miliardi di fondi europei per il rafforzamento della competitività delle imprese italiane; 1 miliardo all'ammodernamento del settore idrico e alla transizione energetica; oltre 1,1 miliardi per assicurare alloggi sostenibili a prezzi accessibili (le risorse destinate a questa priorità ammontano a 1,5 miliardi, pari quasi a 2 miliardi, considerando il co-finanziamento nazionale); oltre 200 milioni alla difesa e alla preparazione civile.

In tema di ZES unica, il Documento ricorda che con la legge di bilancio per il 2026 sono stati stanziati ulteriori 4,05 miliardi per finanziare il credito d'imposta per gli investimenti nella citata ZES unica fino al 2028, estendendo il beneficio agli investimenti realizzati anche nei territori delle regioni Marche e Umbria e prevedendo un credito aggiuntivo, quale forma di compensazione, per le imprese che nel 2025 avevano chiesto il credito ZES, ma avevano ricevuto solo una quota ridotta per esaurimento delle risorse (che ha interessato 10.493 imprese). In ambito di ZES Unica, al 31 dicembre 2025, risultano rilasciate 1.010 autorizzazioni uniche, per un totale di investimenti stimati pari a 5.993 milioni di euro, con ricadute occupazionali previste, pari a 17.841 unità lavorative. Gli investimenti agevolati, a dicembre 2025, sono risultati pari a 7,3 miliardi, con un'incidenza maggiore in Campania.

Il Documento evidenzia, inoltre, che tra le iniziative legislative del Governo, nel mese di settembre 2025 è giunto a conclusione l'*iter* parlamentare della legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131), volta a garantire la fruibilità dei servizi essenziali da parte della popolazione residente, nonché interventi a sostegno delle attività produttive presenti. La citata legge prevede circa venti adempimenti attuativi, primo fra tutti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani e del relativo elenco, nonché per l'individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, che è in fase di perfezionamento.

Per quanto concerne, invece, il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Documento evidenzia che sono in corso i relativi negoziati. Al riguardo, il Consiglio dei ministri ha, ad oggi, approvato otto schemi di intesa preliminare volti a riconoscere forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, nelle materie che non richiedono la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Gli schemi di intesa preliminare con le suddette regioni sono stati trasmessi alle Camere il 17 aprile 2026 e assegnati alle Commissioni competenti per il relativo esame parlamentare. Inoltre, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, è stato presentato al Senato un disegno di legge (A.S. 1623, in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento) che delega il Governo a procedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, cui sono riferibili diritti civili e sociali.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 29 aprile.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Valorizzazione della risorsa mare.

Emendamenti C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante « Valorizzazione della risorsa mare », segnala come queste non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.30.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ricorda che il documento sarà all'esame dell'Assemblea giovedì 30 aprile 2026.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che il documento è articolato in due sezioni: la prima reca la « Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025 », e la seconda è dedicata all'« Analisi e tendenze della finanza pubblica ».

La struttura del documento riflette le modifiche introdotte dalla riforma della *governance* economica europea, entrata in vigore il 30 aprile 2024, e si conforma agli indirizzi delle risoluzioni approvate all'unanimità dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato nell'aprile 2026.

Il DPF riporta, sul piano macroeconomico, i dati del PIL reale che, nel 2025, è

creciuto dello 0,5 per cento rispetto al 2024. Questo tasso di crescita è stato principalmente determinato dalla domanda nazionale al netto delle scorte, favorita dai consumi privati, che segnano un valore del +1,1 per cento, e dalle condizioni del mercato del lavoro, con l'ulteriore crescita dell'occupazione e l'aumento delle retribuzioni reali del 1,2 per cento. Inoltre, nel corso del 2025 il mercato del lavoro ha fatto registrare un nuovo incremento dell'occupazione, pari a +0,8 per cento, e anche il tasso di disoccupazione ha registrato un ribasso, pari a -0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 6,1 per cento.

Sul fronte della spesa, nel 2025 la spesa netta è cresciuta dell'1,9 per cento, superando di 0,6 punti percentuali (circa 6 miliardi) il target programmatico dell'1,3 per cento. Per il 2026 la spesa netta è prevista in crescita dell'1,6 per cento, in linea con il Piano strutturale di bilancio e nel 2027, la spesa netta è attesa al +2,2 per cento.

Per quanto attiene ai saldi di finanza pubblica, nel 2025 il rapporto deficit/PIL si è attestato al 3,1 per cento, in lieve peggioramento rispetto al 3 per cento previsto, sebbene in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024.

Quanto al debito pubblico, il rapporto debito/PIL è salito al 137,1 per cento nel 2025 e dovrebbe attestarsi al 138,6 per cento nel 2026, per poi avviare una graduale riduzione a partire dal 2027, con l'esaurirsi dell'impatto dei crediti d'imposta e il consolidamento dell'avanzo primario. Il Governo conferma il rafforzamento progressivo di quest'ultimo, previsto in crescita dall'1,2 per cento del 2026 fino al 2,4 per cento del 2029.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il documento in esame fa rientrare le riforme e gli investimenti in materia di giustizia tra gli interventi che consentono l'estensione del periodo di aggiustamento del Piano Strutturale di Bilancio a Medio Termine (PSBMT).

Il capitolo III.2.1 del DFP 2026 illustra i progressi realizzati nel 2025 e le misure

programmate in materia di giustizia nell'ambito del PNRR e del PSBMT.

I risultati al 31 dicembre 2025 evidenziano un avanzamento significativo verso il conseguimento degli obiettivi previsti per giugno 2026 in materia di riduzione dell'arretrato civile e dei tempi dei procedimenti. Parallelamente, proseguono gli interventi di rafforzamento degli organici (magistratura e personale amministrativo), di digitalizzazione del processo penale, di riorganizzazione degli uffici giudiziari e di contrasto al sovraffollamento penitenziario.

In particolare, nel DPF viene dato atto del pieno conseguimento al 31 dicembre 2025 di tutti gli obiettivi del PNRR previsti per il periodo dal 2022 al 2025 in materia di processo civile e delle traiettorie favorevoli per il raggiungimento dei restanti target al 2026.

Con riferimento al *target* fissato per giugno 2026 – consistente nella riduzione del 90 per cento delle cause pendenti al 31 dicembre 2022 – si registra, per i tribunali la riduzione dell'86,1 per cento delle cause pendenti (riferito a quelle iscritte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022) e per le Corti d'Appello la riduzione dell'86,7 per cento delle cause pendenti (riferito tra quelle iscritte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022). Tali dati – si legge nel documento – evidenziano « effettive capacità per il raggiungimento dei target in scadenza a giugno 2026 ».

Quanto all'obiettivo previsti entro giugno 2026 di riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti (c.d. *disposition time*), si registra in ambito civile la riduzione del 28,8 per cento rispetto alla baseline 2019 (obiettivo PNRR: -40 per cento entro giugno 2026) e, in ambito penale, la riduzione del 31,2 per cento rispetto alla *baseline* 2019, superiore all'obiettivo PNRR (che è di -25 per cento entro giugno 2026).

Con riferimento agli impegni del PSBMT, il monitoraggio statistico evidenzia altresì una traiettoria positiva rispetto gli obiettivi di riduzione del 90 per cento delle cause pendenti aperte tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 nei tribunali ordinari civili e nelle Corti d'Appello, nonché di

riduzione del 12 per cento della durata dei procedimenti del contenzioso civile e commerciale rispetto ai tempi registrati al 31 dicembre 2026.

Il documento in esame si sofferma quindi su alcuni interventi straordinari già avviati e in fase di attuazione, volti a recuperare i ritardi residui in alcune aree geografiche.

Si tratta, in massima parte delle misure introdotte con il decreto-legge n. 117 del 2025, oggetto di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia, quali il piano straordinario di applicazione a distanza di 500 magistrati ordinari per la trattazione telematica di procedimenti civili, il coinvolgimento dei magistrati in tirocinio per i primi sei mesi presso le Corti d'Appello, l'assegnazione temporanea di 50 magistrati dall'Ufficio del Massimario alle sezioni giudicanti della Corte di Cassazione, la facilitazione di trasferimenti dei magistrati ordinari verso le Corti d'Appello che al 30 giugno 2025 non avessero raggiunto i target PNRR, l'autorizzazione a misure di riorganizzazione del lavoro negli uffici giudiziari in difficoltà, e, infine, sospensione del procedimento in caso di nomina di un consulente tecnico nei giudizi in materia di invalidità e incapacità.

Un secondo profilo preso in considerazione dal DFP riguarda il rafforzamento degli organici del sistema giudiziario.

Il DFP segnala un'azione pluriennale di rafforzamento degli organici di magistratura, realizzata attraverso diversi interventi normativi e cinque procedure concorsuali per 2.000 assunzioni complessive.

In particolare, per l'organico della magistratura si prospetta la copertura del 96 per cento dei posti in dotazione organica (pari a 10.725 magistrati su 11.171). Quanto al personale assunto in relazione all'esigenza di raggiungere gli obiettivi del PNRR, si dà conto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero della Giustizia, che prevede la stabilizzazione di 9.368 unità di personale PNRR a decorrere dal 1° luglio 2026.

Un terzo profilo richiamato nel DFP concerne altresì le azioni adottate per ridurre la durata delle procedure fallimentari e promuovere l'uso degli strumenti

stragiudiziali. In questo ambito, alla riforma attuata nei tempi e nelle modalità previste dal PNRR con il decreto legislativo n. 136 del 2024 si ascrive un ulteriore miglioramento nell'utilizzo della composizione negoziata della crisi d'impresa che registra un significativo incremento dei casi con esito favorevole (21 per cento). Nel documento si legge che il risanamento delle 535 imprese ha consentito la salvaguardia di oltre 30.800 posti di lavoro, con effetti positivi anche sull'indotto.

Il documento in esame segnala che nell'ultimo anno si è conclusa la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado e l'interoperabilità tra le piattaforme informatiche del Processo Penale Telematico (PPT), entro la scadenza prevista per dicembre 2025. L'intero flusso procedurale è oggi gestibile telematicamente attraverso applicativi ministeriali in condizione di interoperabilità con il Portale Notizia di Reato, dedicato alla polizia giudiziaria e il Portale Depositi Atti Penali, riservato agli avvocati.

Per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria, il Governo afferma che, in attuazione dell'obiettivo PNRR di riqualificazione degli immobili adibiti ad uffici giudiziari (target: 289.000 mq), al 1° aprile 2026 risultano completati 41 interventi per una superficie di oltre 380.000 mq. (68 per cento del totale). La superficie totale oggetto di intervento è invece di oltre 600.000 mq, quindi significativamente superiore all'obiettivo PNRR.

Connesso a tale ambito è il tema delle misure volte a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Nel documento si riporta l'indice medio di circa il 130 per cento.

Il DFP segnala l'avvio della fase operativa del Piano dell'edilizia penitenziaria 2025-2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025, elaborato congiuntamente dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il Piano prevede la creazione di 10.671 nuovi posti detentivi nel triennio 2025-2027, così articolati: 2.636 posti di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP); 53 posti di competenza del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (DGMC); 3.329 posti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 4.653 posti riconducibili al Programma del Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Nel 2025 risultano altresì recuperati 585 posti detentivi mediante interventi di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria.

Con riguardo all'amministrazione penitenziaria, il DFP indica altresì tre campi di intervento. Il primo riguarda l'introduzione di misure per rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione sulla liberazione anticipata, anche attraverso l'informaticizzazione del fascicolo personale del detenuto (decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2025).

La seconda si innesta nell'approvazione del disegno di legge – pendente al Senato (S.1635) – in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol.

Infine, si prospetta l'avvio di nuove procedure di reclutamento nel Corpo di Polizia penitenziaria.

A completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ovvero, per i profili di competenza, vengono principalmente in rilievo i disegni di legge recanti: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (già inserito nel documento di finanza pubblica per il 2024); riforma delle amministrazioni straordinarie e della vigilanza sulle società cooperative e fiduciarie – Delega al Governo.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri

della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, fa presente che l'Accordo, come sottolineato dalla relazione illustrativa, costituisce il risultato di un complesso impegno negoziale avviato nel giugno del 2025 con la trasmissione alla controparte albanese di una proposta italiana di testo, elaborata sulla base delle indicazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate.

Già dal preambolo emerge la specifica finalità dell'Accordo, che intende rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Gli ambiti di cooperazione, vari ed eterogenei, sono tutti enucleati all'articolo 1 dell'Accordo. Per quanto di competenza della II Commissione, si segnala in particolare il paragrafo 6, dedicato alla «*cooperazione sulla giustizia e gli affari interni*».

In base a tale disposizione, le Parti si impegnano a prestare assistenza legale reciproca nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di esseri umani e sostanze stupefacenti. Le Parti concordano inoltre a dare priorità al trasferimento dei condannati nei Paesi di origine, in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1983, del suo Accordo aggiuntivo e dei successivi protocolli d'intesa bilaterali.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali.

C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, sottolinea che il provvedimento, all'articolo 1, introduce, per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliera e vietando rincari infragiornalieri. Contestualmente, affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di monitorare l'intera filiera per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l'obbligo di comunicare giornalmente al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – nonché rendere pubblici, anche attraverso i propri siti internet – i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Tale obbligo grava sulle società petrolifere e sui soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione la sanzione prevista è pari

allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero. Tale disposizione si applica per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 dispone altresì, a carico dell'esercente, il divieto di variare in aumento nel corso della medesima giornata il prezzo effettivamente praticato e comunicato al MI-MIT ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023. Anche tale disposizione si applica per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, affidandone la responsabilità al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Qualora il Garante rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a comunicare il dettaglio degli operatori distributivi e delle relative compagnie petrolifere alla Guardia di finanza.

Il comma 4 prevede che i risultati degli accertamenti della Guardia di finanza siano immediatamente trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-*quinquies*, della legge n. 244 del 2007, ai sensi del quale il Garante riferisce gli esiti al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il quale ne informa il Governo affinché possa adottare tempestivamente misure correttive o altre iniziative strutturali.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, viene in particolare in rilievo il comma 5, ai sensi del quale – fermo restando quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale in materia di obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato – il Garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie dalla Guardia di finanza, è tenuto a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria entro due giorni, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci di cui all'articolo 501-*bis* del codice penale.

Tale disposizione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività produttiva o com-

merciale, compie manovre speculative atte a determinare il rincaro sul mercato interno di materie prime, generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Il quadro sanzionatorio previsto dalla norma contempla: la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 a 25.822 euro; il sequestro delle merci e la vendita coattiva immediata da parte dell'autorità giudiziaria (o della polizia giudiziaria in flagranza di reato); la pubblicazione della sentenza di condanna e l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sono necessarie autorizzazioni o licenze.

L'articolo 2 riduce per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

L'articolo 3 dispone delle misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto, riconoscendo alle stesse un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta.

L'articolo 4 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ricorda che, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, i documenti in titolo sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è invece demandato alla XIV Commissione, che presenta una relazione all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, rileva che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026, presentato il 21 ottobre 2025 e recante il titolo « È ora che l'Europa si renda indipendente », delinea le principali azioni e iniziative che la Commissione ritiene necessario realizzare nel 2026, in linea con gli orientamenti politici già presentati dalla Presidente von der Leyen nel luglio 2024.

Il programma di lavoro esplicita sette obiettivi di fondo che abbracciano, tra le altre cose, la competitività e la sostenibilità del mercato unico, la difesa e la sicurezza, il rafforzamento del modello sociale europeo, la sicurezza alimentare, la tutela della democrazia e dei valori europei, la dimensione esterna e il quadro finanziario. All'interno di tali obiettivi sono individuate specifiche iniziative legislative e non legislative, in corso di esame o non ancora avviate.

Il secondo documento all'esame di questa Commissione è la relazione programmatica del Governo trasmessa al Parla-

mento il 10 febbraio 2026, quindi sostanzialmente in linea con i tempi previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, circostanza che in altri anni non si è verificata. La relazione riprende le linee strategiche indicate dalla Commissione europea, dando altresì un quadro complessivo degli orientamenti e delle priorità che il Governo intende perseguire con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea per il 2026.

La relazione programmatica è composta da una introduzione e quattro parti principali (politiche strategiche, dimensione esterna dell'Ue, coordinamento nazionale delle politiche europee e sviluppo del processo di integrazione europea), che a loro volta si articolano in 204 dossier, aggiornati al 31 dicembre 2025, che descrivono le azioni intraprese dal Governo e i risultati attesi riconducibili a singole proposte legislative o iniziative dell'UE.

Rinviando per un'analisi più di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, per le parti di competenza si richiama, in primo luogo, con riferimento all'obiettivo del programma di lavoro « Una nuova era per la difesa e la sicurezza europee », la proposta di direttiva per la lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico (COM(2024) 60), attualmente all'esame delle istituzioni europee.

Tale direttiva riguarda la repressione delle forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, comprese quelle consentite o agevolate dagli sviluppi tecnologici, e l'adozione di norme nazionali efficaci in materia di indagini e perseguimento penale in tale ambito, nonché iniziative per la prevenzione e l'assistenza alle vittime. A tal proposito, nel dossier 74 della relazione programmatica, il Governo sottolinea la propria « partecipazione attiva » al negoziato sulla proposta di direttiva volta al « rapido raggiungimento di un accordo ».

Su analoga materia incide la proposta di regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209) nell'ambito dei servizi di comunicazione interpersonale *online*. A tal proposito, il Governo dichiara di voler raf-

forzare la lotta alla pedopornografia *online* e alle attività di « *grooming* » (adescamento dei minori); seguire l'evoluzione dei negoziati, anche al fine di valutare le implicazioni sulla *privacy* e sulla libertà digitale e individuare tempestivamente le principali ricadute operative e giuridiche del testo in discussione.

Ancora, la Commissione inserisce tra le iniziative in corso, con riferimento all'obiettivo di migliorare la difesa e la sicurezza dell'Unione, una proposta di direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione (COM(2023)755).

Tale proposta mira, tra le altre cose, a garantire l'efficacia delle indagini e il perseguimento penale nei confronti delle reti della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti, a prevedere sanzioni armonizzate con un massimo edittale pari ad almeno 15 anni di reclusione e a migliorare le regole sull'esercizio della giurisdizione, con particolare riguardo all'esercizio in forma associata delle attività criminose in parola. A tale riguardo, il Governo riferisce che i negoziati sono sospesi in attesa dell'adozione da parte del Parlamento europeo della propria posizione, a seguito della quale l'Esecutivo contribuirà ai triloghi « fornendo ogni contributo utile e mirando al più rapido ed efficiente raggiungimento di un accordo tra i co-legislatori », in vista della definizione di « un testo il più possibile ambizioso ».

Nell'ambito dell'obiettivo « Sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale », è citata la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. A tale proposito, il Governo riferisce che il negoziato, iniziato nel 2022, non si è ancora concluso « a causa di alcune divergenze tra posizione del Consiglio e del Parlamento europeo », ma si attende si possa giungere a un testo comune entro il 2026.

Fra le iniziative in esame nell'alveo dell'obiettivo « Proteggere la nostra democrazia, difendere i nostri valori » è inoltre ricompresa la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti.

Si tratta di norme volte a sciogliere nodi transfrontalieri problematici in relazione, tra le altre cose, alla possibilità di far valere all'estero i poteri di rappresentanza conferiti per il caso in cui l'adulto rappresentato non sia in grado di curare i propri interessi. Il Governo riferisce che il negoziato, avviato nel 2023, « si è spostato ora sull'esame degli allegati » e ne auspica la conclusione entro il 2026.

Nell'ambito del medesimo obiettivo è anche citata la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2012/29 recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (COM(2023) 424), il cui *iter* è ancora in corso a causa, come riporta la relazione, di « alcune divergenze tra le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo » (*dossier* 73). A riguardo il Governo assicura che « continuerà a fornire ogni contributo utile coerentemente con la posizione finora sostenuta, con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime di reato attraverso uno strumento dotato della necessaria flessibilità e nel rispetto del principio di armonizzazione minima ».

Quanto all'obiettivo « Raggiungere insieme gli obiettivi e preparare l'Unione al futuro » viene in rilievo la proposta di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034.

Quest'ultimo destina 798 milioni di euro alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, nonché alla promozione dell'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia, anche per via

digitale. Il Governo riporta di aver sottolineato in sede di negoziati l'importanza cruciale del corretto funzionamento della Rete europea di formazione giudiziaria, principale piattaforma per la formazione e lo scambio di conoscenze tra i magistrati europei e di aver avviato una serie di interventi strutturali in materia di digitalizzazione della giustizia.

Inoltre, per quanto concerne la *governance*, l'Italia ha suggerito di « ripristinare l'attuale assetto » del programma di lavoro, attribuendone l'approvazione all'« apposito comitato degli Stati Membri » e non – come invece l'attuale testo propone – alle istituzioni europee.

Rileva altresì una proposta di regolamento volto a istituire misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione (COM(2021) 753), che non è menzionata nella relazione programmatica.

Accanto alle citate proposte in esame, si segnalano inoltre una serie di iniziative previste del programma di lavoro, ma non avviate e, dunque, non ricomprese nella relazione. Tra queste si ricorda un intervento legislativo, previsto per il secondo trimestre di quest'anno, volto a rafforzare Eurojust.

Con riferimento alla disciplina anti-frode, inoltre, la Commissione ha in programma per il quarto trimestre del 2026, accanto all'adozione della Strategia anticorruzione, una complessiva opera di revisione dell'Architettura Antifrode dell'UE (AFA).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

C. 2850 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) dà il benvenuto e formula i migliori auguri di buon lavoro al sottosegretario Massimo Dell'Utri.

Invita, quindi, la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, in premessa, sottolinea che il provvedimento costituisce un quadro normativo e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione.

Ricorda che un precedente accordo bilaterale di coproduzione cinematografica tra i due Stati – firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, ratificato dall'Italia nel 2012 ed entrato in vigore il 17 aprile 2013 – ha infatti cessato i suoi effetti il 17 aprile 2021.

Sottolinea che il precedente accordo contemplava anche i film per la televisione e i film realizzati con tecnologia digitale, estendendosi quindi alle coproduzioni audiovisive, mentre il testo del nuovo Accordo – su richiesta della controparte cinese – prende in considerazione unicamente le opere destinate alle sale cinematografiche.

Più nel dettaglio, da presente l'Accordo è composto di diciannove articoli e di un Allegato.

L'articolo 1 definisce il significato di « coproduzione » e di « coproduttore ».

L'articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Intesa (per l'Italia, il Ministero della cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo).

L'articolo 3 assimila le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, con l'ammissione a fruire dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali; individua, inoltre, le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione e dispone l'informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte.

L'articolo 4 prevede le norme procedurali che regolamentano l'applicazione dell'Accordo, contenute nell'Allegato all'Accordo, e stabilisce le modalità per introdurre eventuali modifiche all'Allegato stesso.

L'articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

L'articolo 6 indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali.

L'articolo 7 stabilisce le quote percentuali minima e massima degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe.

L'articolo 8 precisa i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere, individuando le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni.

L'articolo 9 prevede agevolazioni per l'ingresso e la permanenza nel territorio di entrambe le Parti in favore del personale tecnico-artistico che partecipa alla realizzazione della coproduzione.

L'articolo 10 dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale « coproduzione italo-cinese » o « cinese-italiana ».

L'articolo 11 fissa i criteri per l'individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione dell'opera realizzata ai festival internazionali.

L'articolo 12 fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi.

L'articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte.

L'articolo 14 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni multilaterali, ossia con Paesi con cui l'Italia o la Cina siano legate da un accordo di coproduzione cinematografica.

Gli articoli 15 e 16 affidano alle Autorità competenti il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, stabilendo che il riconoscimento di una coproduzione non vincola le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa.

Fa presente che vengono poi richiamati, all'articolo 17, gli obblighi delle Parti, all'articolo 18, la risoluzione di eventuali controversie, e, all'articolo 19, le disposizioni finali, relative all'entrata in vigore ed alla durata dell'Accordo.

Infine, segnala che l'Allegato – parte integrante dell'Accordo – dispone l'iter amministrativo finalizzato al riconoscimento delle coproduzioni realizzate in applicazione dell'Accordo stesso.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rileva che esso consta di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per

l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in premessa, sottolinea che l'Organizzazione Marittima Internazionale (*International Maritime Organization*, IMO) nasce, nel 1982, come naturale prosecuzione dell'Organizzazione Intergovernativa Consultiva della Navigazione Marittima (IMCO), allo scopo di ampliare funzioni e missione dell'organismo originario: oltre alla cooperazione internazionale nel campo dei traffici marittimi, l'organizzazione si occupa delle nuove sfide in campo cantieristico, industriale e di protezione dell'ambiente marino.

Fa presente che ad oggi vi aderiscono 176 Stati, cui si aggiungono 3 Paesi associati, 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori e 85 organizzazioni non governative con *status* consultivo.

Rileva che l'Assemblea Generale degli Stati membri si riunisce ogni due anni. Il Consiglio, che rappresenta l'organo di governo dell'IMO, ha attualmente 40 componenti, suddivisi in una terna di categorie specifiche per qualità dei rispettivi Stati membri rappresentanti, ovvero una Categoria A, prevista per 10 Stati membri (fra cui l'Italia) con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale; una Categoria B, prevista per ulteriori 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale; e una Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo o alla navigazione.

Evidenzia che il Consiglio esecutivo viene eletto a maggioranza qualificata dei due

terzi degli Stati membri dell'IMO nel corso della Sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione.

Sottolinea, quindi, che il provvedimento emendativo in esame – adottato con Risoluzione assembleare dagli Stati membri dell'Organizzazione nel corso della 32^a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021 – modifica gli articoli da 16 a 19 e l'articolo 81 della Convenzione.

Più nel dettaglio, a seguito dell'entrata in vigore degli emendamenti, il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue, così suddivisi: 12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C. Tale ampliamento si giustifica con la necessità di assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche, ma anche ai Paesi in via di sviluppo, nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione, nonché alle SIDS (*Small Island Developing States*) con importanti interessi in campo marittimo.

Osserva che gli emendamenti approvati, inoltre, comportano l'incremento della durata del mandato degli eletti da un biennio – ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione – ad un quadriennio; la maggior durata del mandato, oltre a garantire maggior operatività all'Organizzazione, ha l'effetto di un consistente risparmio economico a beneficio del settore.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per

l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 12.55.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, in via generale, fa presente che il Documento in esame è articolato in due Sezioni (corredate da alcuni allegati), consistenti, rispettivamente, nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine e in un documento di analisi e tendenze della finanza pubblica.

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DFP, precisa che in questa sede si limiterà ad una sintetica illustrazione di alcuni aspetti generali del documento e dei principali profili di specifica rilevanza per la nostra Commissione.

Sottolinea che, come rilevato nel testo, il Documento di finanza pubblica (DFP) è stato predisposto in un contesto internazionale di grande complessità a causa di *shock* di natura esogena, legati a fattori geopolitici e di proporzioni e durata ancora assai incerte.

Tali *shock* sono riconducibili, da un lato, all'evoluzione della politica commerciale statunitense; dall'altro, al conflitto in Medio Oriente, che ha determinato un'inversione delle tendenze sui mercati finanziari e delle materie prime, con un rialzo dei

prezzi energetici solo parzialmente rientrato dopo il cessate il fuoco del 7 aprile.

Evidenzia che, in questo contesto, le esportazioni hanno tenuto, con l'Italia unica tra i principali esportatori mondiali ad aver mantenuto pressoché invariata la propria quota di mercato tra il 2014 e il 2025 (2,8 per cento in media). Tuttavia, le importazioni sono aumentate maggiormente dell'*export*, dando luogo a un contributo negativo alla crescita del PIL.

Segnala che, in prospettiva, nuove e significative opportunità di crescita potranno derivare dalla applicazione in via provvisoria, a partire dal 1° maggio, dell'Accordo commerciale UE-Mercosur, nonché dalla sottoscrizione dell'Intesa di libero scambio tra la stessa Unione europea e l'India, la cui entrata in vigore è prevista per il 2027. Precisa che di questi ed altri elementi si dà conto in una scheda su « La recente strategia adottata dall'Unione europea in materia di accordi di libero scambio ».

Venendo all'illustrazione delle principali variabili macroeconomiche del Documento, osserva che nel nuovo quadro tendenziale il tasso di crescita del PIL reale è registrato come pari allo 0,5 per cento per l'anno 2025 ed è previsto pari allo 0,6 per cento in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e allo 0,8 per cento in ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è registrato come pari al 3,1 per cento nell'anno 2025 ed è previsto pari al 2,9 per cento nell'anno in corso.

Il rapporto debito/PIL, dopo il picco atteso per quest'anno (138,6 per cento), si confermerebbe in discesa a partire dal prossimo anno, grazie all'esaurirsi dell'impatto dei crediti di imposta e all'ulteriore rafforzamento dell'avanzo primario, fino a raggiungere un livello pari al 136,3 per cento nel 2029.

Il tasso di disoccupazione è registrato, come valore medio nell'anno 2025, pari al 6,1 per cento ed è previsto pari al 5,5 per cento nell'anno in corso e a valori annui decrescenti nel periodo successivo (con un

valore di 5,1 punti percentuali previsto per l'anno 2029).

L'inflazione sale dall'1,4 per cento del 2025 al 2,8 per cento nel 2026, per poi collocarsi al 2,0 per cento nel 2027, all'1,5 per cento nel 2028 e all'1,9 per cento nel 2029.

Osserva che, coerentemente con la nuova *governance* economica europea, il Documento illustra in un apposito capitolo i risultati conseguiti rispetto agli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine relativamente al 2025.

Al riguardo, rileva che nel corso del 2025 il Governo ha provveduto a dare esecuzione agli impegni assunti in sede europea ed ha proseguito il percorso di risanamento della finanza pubblica, senza trascurare gli interventi necessari a soddisfare le priorità di politica economica.

In particolare, l'azione dell'Esecutivo è stata volta a dare piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che si avvicina oramai alla sua fase finale, raggiungendo — e talvolta superando — i traguardi e obiettivi previsti fino al 2025 e ricalibrando in modo strategico alcune scadenze previste nel 2026, così da valorizzare le misure più efficaci.

Evidenzia che risultati particolarmente rilevanti si registrano nei settori della giustizia e della fiscalità. In particolare, sul fronte fiscale, la strategia di contrasto all'evasione e promozione della *compliance* ha prodotto una significativa riduzione dell'evasione e un ampio recupero di gettito, parallelamente a un rafforzamento della capacità redistributiva del sistema tramite la riduzione del cuneo fiscale e misure mirate a favore dei redditi medio-bassi.

Osserva che sul piano della politica industriale e della competitività sono state adottate riforme rilevanti, tra cui la legge annuale sulla concorrenza, il Codice degli incentivi e la legge quadro sulle PMI, affiancate dalla definizione della strategia industriale nazionale al 2030.

Segnala che le altre riforme illustrate, sono ricondotte ai seguenti obiettivi: istruzione e formazione, anche per l'accesso al mercato del lavoro; politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro irregolare e pro-

lungamento dell'età pensionabile; convergenza economica e sociale ed efficienza dei servizi pubblici; politiche abitative; rafforzamento del sistema sanitario nazionale; potenziamento della rete di protezione e inclusione sociale; transizione verde e sicurezza energetica; rafforzamento della difesa comune.

Venendo ai profili di competenza della Commissione affari esteri, evidenzia che essi si rinvengono, in particolare, nella Sezione III/I, « Progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti ». Nell'ambito del paragrafo « Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese » si valorizza il Piano d'azione per l'*Export* italiano, una strategia orientata alla diversificazione e all'accelerazione delle esportazioni dei settori di punta del *made in Italy* nei mercati *extra-UE* ad alto potenziale, con l'obiettivo di raggiungere un *export* di 700 miliardi entro la fine del 2027.

Tra gli interventi previsti figurano missioni istituzionali mirate, il potenziamento delle principali fiere internazionali, strumenti di supporto finanziario, crediti per l'*export* ed eventi di partenariato economico-commerciale.

Sottolinea che in attuazione di tale Piano, nel 2025, sono stati approvati contributi in conto interessi per un valore complessivo di 1,3 miliardi. Parallelamente, sono stati concessi prestiti agevolati per 161 milioni a favore di 361 imprese, con l'obiettivo di supportarne i percorsi di internazionalizzazione, in particolare per investimenti legati alla transizione digitale ed ecologica, alle attività di ingresso in nuovi mercati e allo sviluppo di piattaforme di *e-commerce*.

Osserva, altresì, che, sempre nell'ambito del PNRR, l'utilizzo del Fondo 394/81 — gestito da SIMEST e finalizzato al supporto dei processi di ingresso e radicamento delle PMI sui mercati internazionali — ha rilevato significativi avanzamenti. In particolare, al 31 dicembre 2025, si registra: l'approvazione di agevolazioni a beneficio di 8.544 imprese; il sostegno effettivo a 5.203 imprese, delle quali 4.932 risultano aver percepito l'erogazione finale.

Nel quadro delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

menziona anche la pubblicazione del « Libro Bianco *made in Italy 2030* », che fornisce una mappatura dettagliata del sistema produttivo italiano ed un insieme organico di obiettivi e azioni. Secondo i dati disponibili, le filiere hanno generato un fatturato di 3,818 miliardi nel 2022 ed un *export* pari a 585 miliardi nel 2024. Sulla base dell'analisi, sono individuati dieci obiettivi strategici, tra cui segnala: consolidare il ruolo dell'Italia tra le prime dieci economie del mondo; confermare il ruolo dell'Italia come potenza commerciale aperta, fra i primi cinque Paesi esportatori al mondo; costruire un quadro di sicurezza economica per mitigare rischi e vulnerabilità a livello geopolitico e rendere sicure le catene di fornitura e le rotte dell'*export*. In relazione a tali obiettivi, sono proposte una serie di azioni prioritarie per sostenere la crescita, tra cui, ai fini delle materie di competenza della III Commissione, segnala l'introduzione di nuovi strumenti finanziari adeguati alle sfide globali.

Osserva, quindi, che alle pagine 238-240 il paragrafo dedicato al « Piano Mattei » fornisce aggiornamenti su questo tema. Rivela, in particolare, che il perimetro operativo del Piano è stato ampliato, passando progressivamente da nove a diciotto Paesi.

Evidenzia che nel corso del 2025 il Fondo Italiano per il Clima ha approvato progetti per 1,194 miliardi a sostegno del Piano Mattei. Inoltre, attraverso il *plafond* Africa – una garanzia a supporto di Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti del settore privato – sono stati deliberati interventi per 160 milioni. Nell'alveo degli strumenti finanziari costituiti in collaborazione con la Banca Africana di sviluppo, tramite lo strumento finanziario di natura multilaterale *Rome Process/Mattei Plan Financing Facility*, sono stati approvati progetti per un valore di 49,8 milioni mentre, tramite la piattaforma di investimenti con il settore privato *Growth and Resilience Platform for Africa* (GRAf), sono stati impegnati 37 milioni.

Rispetto al settore dell'energia e della transizione verde, fa presente che sono state portate avanti una serie iniziative, in coerenza con l'attuazione del Piano Mattei,

tra cui segnala: *A Roadmap to Connect Africa to Europe for Clean Energy Production* – finanziata dalla Commissione europea e con Banca mondiale, quale *partner* attuatore –, che definisce un percorso graduale e programmatico per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nel Nord Africa e per gli scambi energetici in cui l'Italia rappresenti un *hub* energetico e il ponte tra il Nord Africa e l'Europa; la Tunisia è *partner* strategico della *Roadmap*, anche grazie al progetto di interconnessione elettrica con l'Italia, ELMED, in corso di realizzazione. Un'ulteriore iniziativa è *Alliance for Green Infrastructure in Africa* (AGIA), che ha l'obiettivo di finanziare progetti per colmare il divario infrastrutturale del continente africano, promuovere la resilienza climatica e accelerare la transizione energetica, con il contributo di investimenti del settore privato. Il contributo italiano prevede un investimento di circa 34 milioni e un contributo a fondo perduto per assistenza tecnica, per un importo fino a 5 milioni. Infine, menziona l'iniziativa *Resilient and Inclusive Supply Chain Enhancement* (RISE), che mira a rafforzare e diversificare le catene del valore dei prodotti per l'energia pulita, promuovendo gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo ricchi di materie prime critiche.

Nell'ambito delle misure per rafforzare l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, sottolinea il programma *Hub* per l'Intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, promosso dall'Italia durante la presidenza G7 del 2024 e parte del Piano Strategico Italia-Africa, finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Osserva che per la sua realizzazione è stato sottoscritto un *Financing Agreement* con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), soggetto attuatore del programma.

Sempre nell'ambito del Piano Mattei, segnala gli sviluppi in materia di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITS) *Academy*, uno dei pilastri strategici per la creazione di corridoi formativi

e occupazionali tra Italia e Africa. A tal fine, si è disposto il rinnovo per il 2025 delle risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa degli ITS. In aggiunta, sono stati stanziati 3,1 milioni per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso le sedi all'estero degli ITS *Academy*, nei Paesi coinvolti nel Piano.

Sulla scorta di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sui documenti in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannunciando, a nome del proprio Gruppo, la presentazione di una proposta alternativa

di parere, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su taluni profili riguardanti l'attuazione del Piano Mattei, in particolare sugli stanziamenti a valere sul Fondo Italiano per il Clima.

Il sottosegretario Massimo dell'Utri si riserva di fornire gli elementi conoscitivi richiesti nel prosieguo dell'esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	69
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	63
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. – Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel ricordare che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria e approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di

valorizzazione della risorsa mare, rileva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, osserva che nella propria illustrazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sulla base delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al testo originario e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, giacché la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 è stata trasmessa nella giornata di ieri.

Innanzitutto, evidenzia che l'articolo 10 disciplina lo svolgimento delle attività ricreative di immersione subacquea richiamando il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e culturale, nonché di prescrizioni standardizzate emesse da enti di normazione tecnica nazionale o di Stati dell'Unione

europea e, con riguardo alle immersioni ricreative effettuate con l'utilizzo di apparecchi di respirazione ausiliaria, la conformità alla vigente normativa di settore e di sicurezza. Rileva che, ai commi 1 e 3, viene fatta salva, altresì, la facoltà per il Ministero della cultura di dettare prescrizioni a tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso. Fa inoltre presente che, al comma 4, si prevede che i soggetti che svolgono attività legate all'immersione subacquea ricreativa siano tenuti a garantire la sicurezza degli utenti e la sensibilizzazione degli stessi sulla fragilità degli ecosistemi marini, prescrivendo, al successivo comma 6, che le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito debbano mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo. Sottolinea che la relazione tecnica, con riguardo alle summenzionate disposizioni riferite al testo originario dell'articolo in esame, ne certifica la neutralità finanziaria precisando che le stesse incidono prevalentemente su operatori privati e che quelle regolanti potestà pubbliche del Ministero della cultura, in quanto riguardanti la materia della tutela del patrimonio culturale sommerso, già attribuita allo stesso Dicastero, potranno essere applicate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, concordando con quanto testé riferito dalla relazione tecnica, non formula osservazioni. Evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni ai commi 2 e 5, che, in particolare, prescrivono, in capo a coloro che svolgono attività ricreativa subacquea, il rispetto di specifiche linee guida, definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e a garantirne la conservazione, come previsto al comma 2, nonché la possibilità di utilizzo, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale, di sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, nel-

l'ambito delle attività ricreative subacquee, secondo quanto previsto al comma 5. In merito a tali ulteriori disposizioni, ritiene pertanto opportuno che siano forniti elementi di informazione volti a confermare che le attività di definizione delle suddette linee guida da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale vengano effettuate in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 18, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina dei passaggi di proprietà di beni mobili registrati e dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Rileva, in particolare, che con una novella all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, viene estesa ai titolari degli sportelli telematici del diportista, in possesso dell'attestato di idoneità professionale, la possibilità di autenticare le sottoscrizioni relative agli atti di alienazione o di costituzione di diritti di garanzia su unità da diporto e, con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, si modifica la procedura di esame per l'ottenimento del predetto attestato, demandando a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame. Al riguardo, con riferimento alla nuova articolazione della procedura di esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, pur considerata la clausola di invarianza finanziaria di cui dall'articolo 31, riferita all'intero provvedimento in oggetto, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita a tale disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi volti a confermare che la previsione di due prove, in luogo di una, come, invece, stabilito dal vigente comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 21, comma 1, fa presente che la lettera *f*) modifica in più punti l'articolo 156 del Codice della navigazione, per quanto attiene alla procedura d'urgenza per la vendita di una nave italiana all'estero e la disciplina della relativa fideiussione. In particolare, evidenzia che, modificando il comma 5, le norme consentono il deposito di un'unica fideiussione a garanzia di eventuali diritti non trascritti, anche di natura previdenziale. Fa altresì presente che, modificando il comma 6, viene invece introdotto il termine di trenta giorni per il nulla osta degli enti pubblici interpellati dalla capitaneria di porto competente, necessario ai fini della cancellazione della nave dai registri. Al riguardo, nel prendere atto della neutralità finanziaria delle disposizioni in esame riportata dalla relazione tecnica e stabilita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 35, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione, volti a confermare che gli enti previdenziali siano in grado di effettuare gli accertamenti contributivi entro il termine di trenta giorni introdotto dalla norma. Ritiene, infine, opportuno acquisire chiarimenti sulle modalità di determinazione dell'importo della fideiussione, in caso di superamento del predetto termine di trenta giorni senza emissione del nulla osta da parte degli enti pubblici, al fine di assicurare che tale fideiussione possa costituire, a prescindere dal citato nulla osta, un'adeguata garanzia sia per i crediti contributivi sia per altri crediti vantati da pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 30, evidenzia preliminarmente che le norme in esame riconoscono alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti ma-

rittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Al riguardo, ritiene che andrebbero in primo luogo chiarite le modalità di applicazione dello sgravio. Infatti, le disposizioni non definiscono l'intervallo temporale entro il quale gli imbarchi danno diritto alle agevolazioni in questione, limitandosi a prevedere limiti di spesa per le annualità 2026 e 2027. In proposito, fa presente che la relazione tecnica, comunque riferita al disegno di legge originario presentato al Senato nell'agosto 2025, fa riferimento a demolizioni delle unità da pesca da effettuare successivamente, al termine del 2025. Ciò stante, posto che la formulazione delle disposizioni prevede la condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca, ritiene che andrebbe confermata con maggiore precisione la decorrenza degli sgravi. Infatti, dal momento che le disposizioni precisano che per i marittimi imbarcati è previsto uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo, ritiene che non sembra plausibile la limitazione degli oneri ai soli esercizi 2026 e 2027, in quanto le assunzioni aventi luogo nei primi mesi del 2026 dovrebbero comunque dar luogo a minori entrate contributive prolungate anche all'esercizio 2028. Tenuto altresì conto che le disposizioni non prevedono meccanismi specifici di salvaguardia dei limiti di spesa, ritiene necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di chiarimento. Ai fini della quantificazione, rileva inoltre che la relazione tecnica fornisce le basi utilizzate per la stessa. In base al combinato disposto delle disposizioni sopra riportate, ritiene dunque che per i marinai imbarcati da imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea, a legislazione vigente lo sgravio concesso dovrebbe risultare di circa il 31 per cento, ossia il 70 per cento del 44,32 per cento. Pertanto, qualora tali soggetti siano inclusi nella platea quantificata dalla relazione tecnica, pari a 550 soggetti, rileva che lo sgravio loro concesso *pro capite*, in

base alla normativa sopra richiamata, utilizzando le basi tecniche esposte nella medesima relazione tecnica, risulterebbe di circa 3.450 euro anziché di 2.800 euro, come ipotizzato dalla suddetta relazione. Ciò premesso, fa presente che il Governo, durante l'esame al Senato, ha chiarito che le imbarcazioni abilitate alla pesca mediterranea rappresentano soltanto alcune unità della flotta italiana. Rileva che tale categoria, secondo il Governo, non coincide con tutte le imbarcazioni che esercitano la pesca nel Mediterraneo, ma esclusivamente con quelle formalmente abilitate a tale tipo di pesca per le quali, dai bilanci consuntivi INPS, si deduce che l'onere per tale beneficio rappresenti solo l'1 per cento circa del totale degli sgravi concessi al settore marittimo. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare posto che il Governo, alla luce dei suddetti elementi, ha confermato le previsioni di spesa così come sono state determinate dall'articolo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 30 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante riduzione, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, ricorda preliminarmente che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca, con riferimento alle annualità interessate dalla disposizione in esame, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026 e a euro 1.695.055.713 per l'anno 2027. Rileva, altresì, che, come risulta anche dal prospetto degli effetti finanziari del provvedimento, il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente l'ammontare degli oneri oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti

finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione in termini di saldo netto da finanziare, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno ai redditi e all'occupazione e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, fa presente che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese relative a trattamenti di integrazione salariale o di analoga natura deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, pur considerando la relativa esiguità della riduzione prevista rispetto agli stanziamenti complessivi del Fondo e nel prendere atto che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che quest'ultimo presenta le necessarie disponibilità, ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione non sia suscettibile di pregiudicare, negli anni 2026 e 2027, la realizzazione degli interventi ai quali le risorse del predetto Fondo sono preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 31, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che, con decreto interministeriale, siano definite le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori della pesca, nonché le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni. Sottolinea che dalle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che la relazione tecnica afferma preliminarmente che l'estensione della cassa integrazione speciale operai agricoli al settore della pesca, di fatto, non è stata pienamente attuata a causa della difficoltà di conciliare le condizioni e i requisiti previsti per gli operai agricoli con le differenti caratteristiche dell'attività lavorativa nel citato settore della pesca. Fa presente che la medesima rela-

zione tecnica precisa, altresì, che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto non amplia la platea dei beneficiari né modifica i requisiti di accesso, che restano quelli fissati dalla normativa vigente. Al riguardo, preso atto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti a chiarire se vi siano in essere richieste relative all'erogazione della cassa integrazione, motivate dall'estensione della cassa integrazione speciale operai agricoli ai lavoratori della pesca, formalmente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, e rimaste in sospeso per la mancata implementazione della normativa in assenza del decreto in oggetto. In tal caso, infatti, rileva che potrebbe ora verificarsi l'esigenza di corrispondere arretrati con conseguenti maggiori fabbisogni di spesa non incorporati nei saldi di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 33, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge n. 244 del 2007, intervenendo sulla composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette. In particolare, rileva che si prevede che delle commissioni di riserva facciano parte anche un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee e un esperto designato dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sottolinea che gli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee sono quantificati in misura pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica, riferita all'articolo 30 – ora articolo 33 – del testo originario del provvedimento, che non includeva nell'ambito delle

commissioni il rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, inserito durante l'esame al Senato, quantifica un onere massimo per ogni rappresentante, se si considerano tutte le 27 aree marine protette, di 54.000 euro all'anno, che considerando i tre esperti aggiuntivi previsti, configura un onere complessivo di circa 162.000 euro annui. Sottolinea che tale onere, secondo la relazione tecnica, è a carico dei bilanci delle aree marine protette, che dispongono di una propria dotazione finanziaria annua nell'ambito della quale sono tenute a corrispondere le spese di funzionamento delle commissioni. Ciò premesso, osserva che il sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica elenca 30 aree marine protette istituite, oltre a 2 parchi sommersi, a differenza della relazione tecnica, che ne considera invece solo 27, come sopra riportato. Al riguardo, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito quali tra i soggetti che gestiscono le suddette aree marine protette siano inclusi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Per i soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, fa presente che andrebbero chiarite le ragioni sottostanti l'assenza di ulteriori oneri derivanti dall'inclusione degli esperti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dall'esperto designato dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca, diversamente da quanto previsto per quelli derivanti dall'inclusione del rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, quantificate e coperte ai sensi del comma 2, dal momento che la corresponsione delle spese di missione dovrebbe comunque riguardare anche i suddetti esperti, al momento non previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, pur considerando che le aree marine protette sono tenute a corrispondere le spese di funzionamento delle commissioni, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che il maggior onere sostenuto per l'incremento dei componenti non pregiudichi

chi lo svolgimento delle attività loro assegnate a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione, unitamente all'allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*vedi allegato*).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fermi gli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, fa presente che la definizione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina da parte dei soggetti che svolgono attività ricreativa subacquea, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività rientrano tra le funzioni istituzionali del medesimo Istituto e non richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

Precisa, inoltre, che dalle disposizioni dell'articolo 10, comma 5, che consentono l'utilizzo di sistemi di comunicazione e di monitoraggio subacqueo conformemente alle norme in materia di tutela ambientale, non discendono adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento all'articolo 18, comma 2, del provvedimento, che, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, prevede che l'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si articoli in due prove scritte anziché in una, osserva che tale disposizione non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche considerando che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, al fine di provvedere ai costi delle prove, l'ammissione all'esame è subordinata al previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è definito annualmente.

Chiarisce, quindi, che le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera *f*), che prevedono che l'accertamento, presso gli enti previdenziali, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata alla dismissione di bandiera per vendita a stranieri o per demolizione abbia luogo entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 e modificano la disciplina delle fidejussioni da rilasciare a garanzia di eventuali diritti non trascritti, non determinano esigenze finanziarie aggiuntive a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, il termine di trenta giorni per l'accertamento era già previsto dal citato articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, dall'altro, le modifiche alla disciplina delle fidejussioni sono volte ad assicurare un aggiornamento della disciplina vigente che non ne riduce la portata.

Conferma, altresì, che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 30, comma 2, non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente.

Rileva poi che l'articolo 31, che rimette a un decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative dell'articolo 8, quarto comma, della legge n. 457 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 217, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni del medesimo articolo 8 che riconoscono un'integrazione salariale per i lavoratori che siano temporaneamente sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori si applicano anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, è volto a regolare l'attuazione di una disposizione prevista a legislazione vigente e non deter-

mina, pertanto, l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, inoltre, che la modifica della composizione delle commissioni di riserva disposta dall'articolo 33 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo che per la partecipazione alle commissioni di rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, in quanto gli esperti che parteciperanno alle commissioni potranno essere individuati a livello territoriale, fermo restando che la partecipazione alle riunioni delle commissioni potrà avvenire anche da remoto, e le eventuali spese di missione, in caso di partecipazione a tutte le riunioni in presenza, si possono stimare in un importo non superiore a 6.000 euro per ciascuna area marina protetta, alle quali le stesse aree marine potranno provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento delle commissioni, che consentono di far fronte a tale eventuale spesa aggiuntiva.

Fa, infine, presente che gli oneri per i trattamenti di missione per i rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee sono stati quantificati in circa 600 euro per ogni riunione e, pertanto, considerando una media di tre riunioni per ciascun anno, si ritiene congrua la previsione di un onere pari a 54.000 euro annui.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato della Repubblica, in materia di valorizzazione della risorsa mare;

preso atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la definizione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale di linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina da parte dei soggetti che svolgono attività ricreativa subacquea, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività rientrano tra le funzioni istituzionali del medesimo Istituto e non richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente;

dalle disposizioni dell'articolo 10, comma 5, che consentono l'utilizzo di sistemi di comunicazione e di monitoraggio subacqueo conformemente alle norme in materia di tutela ambientale, non discendono adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 18, comma 2, del provvedimento, che, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, prevede che l'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si articoli in due prove scritte anziché in una, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche considerando che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, al fine di provvedere ai costi delle prove, l'ammissione all'esame è subordinata al previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è definito annualmente;

le novelle introdotte dall'articolo 21, comma 1, lettera *f*), che prevedono che l'accertamento, presso gli enti previdenziali, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata alla dismissione di bandiera per vendita a stranieri o per demolizione abbia luogo entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 e modificano la disciplina delle fidejussioni da rilasciare a garanzia di eventuali diritti non trascritti, non determinano esigenze finanziarie aggiuntive a carico della finanza pubblica, in quanto, da un lato, il termine di trenta giorni per l'accertamento era già

previsto dal citato articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, dall'altro, le modifiche alla disciplina delle fidejussioni sono volte ad assicurare un aggiornamento della disciplina vigente che non ne riduce la portata;

la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 30, comma 2, non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le risorse del predetto Fondo risultano preordinate a legislazione vigente;

l'articolo 31, che rimette a un decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative dell'articolo 8, quarto comma, della legge n. 457 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 217, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni del medesimo articolo 8 che riconoscono un'integrazione salariale per i lavoratori che siano temporaneamente sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori si applicano anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, è volto a regolare l'attuazione di una disposizione prevista a legislazione vigente e non determina, pertanto, l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la modifica della composizione delle commissioni di riserva disposta dall'articolo 33 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, salvo che per la partecipazione alle commissioni di rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, in quanto gli esperti che parteciperanno alle commissioni potranno essere individuati a livello territoriale, fermo restando che la partecipazione alle riunioni delle commissioni potrà avvenire anche da remoto, e le eventuali spese di missione, in caso di partecipazione a tutte le riunioni in presenza, si possono

stimare in un importo non superiore a 6.000 euro per ciascuna area marina protetta, alle quali le stesse aree marine potranno provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento delle commissioni, che consentono di far fronte a tale eventuale spesa aggiuntiva;

gli oneri per i trattamenti di missione per i rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee sono stati quantificati in circa 600 euro per ogni riunione e, pertanto, considerando una media di tre riunioni per ciascun anno, si ritiene congrua la previsione di un onere pari a 54.000 euro annui,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Caso 29.1, che sostituisce le clausole di invarianza previste dal comma 2 dell'articolo 29 del provvedimento in esame riferite alle attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico degli enti pubblici di ricerca, con un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, ritiene in particolare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con fi-

nalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicurarsi che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, invece, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Caso 29.1, giacché le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei relativi oneri, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato della Repubblica, in materia di valorizzazione della risorsa mare, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 29.1 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 29.1;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2026.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta dello scorso 25 marzo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che sono tuttora in corso interlocuzioni a livello istruttorio tra le diverse amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione e alla successiva verifica della relazione tecnica, con particolare riguardo all'approfondimento dei profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, pur prendendo atto delle esigenze testé rappresentate dalla sottosegretaria Albano, ritiene tuttavia indispensabile che la citata relazione tecnica sia trasmessa alla Commissione entro la prossima settimana, considerando che il seguito dell'esame del provvedimento, che

figura iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota di provvedimenti riservata ai gruppi di opposizione, è già stato rinviato dall'Assemblea stessa a causa della mancata espressione del parere della Commissione Bilancio e che è trascorso oltre un mese dalla deliberazione della richiesta di trasmissione della medesima relazione tecnica da parte della Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare il presidente Mangialavori per il sollecito rivolto alla rappresentante del Governo, sottolinea come non sia accettabile che l'iter di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione, peraltro frettolosamente licenziato dalla Commissione di merito, che su di esso ha conferito il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea dopo un sommario esame delle proposte emendative presentate, sia di fatto ora impedito dal mancato adempimento da parte del Governo di un atto dovuto a seguito di un'apposita deliberazione in tal senso adottata da questa Commissione.

Ritenendo, quindi, opportuno che l'Assemblea sia in ogni caso informata, nelle debite forme, di tale circostanza ostativa, confida tuttavia che, conformemente a quanto evidenziato dallo stesso presidente Mangialavori, il Governo provveda a trasmettere la relazione tecnica richiesta entro la prossima settimana, al fine di consentire alla Commissione le valutazioni di propria competenza in merito ai profili finanziari della proposta di legge in oggetto.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal presidente Mangialavori e dal deputato Grimaldi, osserva come l'eccessivo ritardo registrato nella trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo denoti una sottovalutazione della tematica affrontata dalla proposta di legge in esame, che viceversa riveste estrema importanza, nonché una sostanziale mancanza di rispetto nei confronti sia dei deputati della minoranza

parlamentare che hanno sottoscritto la proposta legge sia degli strumenti e delle procedure concernenti la programmazione dei lavori presso la Camera, che, come noto, avviene nell'ambito di un organo, la Conferenza dei presidenti di gruppo, in seno al quale il Governo è chiamato ad esprimersi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Nel segnalare che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica, e che gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

In particolare, segnala che il provvedimento reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite la revisione della disciplina recata dalla legge n. 65 del 1986, recante la disciplina quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Rileva che gli schemi dei summenzionati decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che le norme in esame disciplinano, inoltre, i principi e criteri direttivi generali e specifici cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega.

Tra i predetti criteri specifici, evidenzia in particolare quello di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), relativo all'introduzione di disposizioni in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti.

Segnala, altresì, la previsione che il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, possa avvalersi del patrocinio legale con attribuzione all'ente di appartenenza del pagamento delle spese legali nel caso in cui la difesa sia assunta da libero professionista di fiducia dell'interessato, ovvero con la possibilità per il predetto personale di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonché la previsione del diritto di rivalsa a favore dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso, recate dal principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).

Evidenzia, inoltre, la previsione di una disciplina delle forme di collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato. In particolare, sottolinea che si prevede il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, nonché le modalità di trasmissione, ai fini dell'inserimento dei dati utili negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, con attribuzione delle spese all'ente locale, introdotta dal medesimo principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

Sottolinea, quindi, la previsione che i corpi di polizia locale accedano ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione ge-

nerale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dei rispettivi enti locali, ai sensi di quanto previsto dal principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 3, comma, lettera m).

Rileva, inoltre, che si prevede che i summenzionati decreti legislativi prevedano principi generali e disposizioni comuni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia locale e che nell'esercizio della predetta delega il Governo debba provvedere, altresì, alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale.

Segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui al predetto articolo 3, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per la riforma della polizia locale. Si stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, i decreti legislativi, adottati in attuazione del medesimo articolo 3, comma 1, lettera g), saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, qualora gli stessi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse.

Rileva che è inoltre stabilito che, salvo per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), dall'attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento e dei decreti legislativi da esso previsti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

In proposito, con riguardo al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare nel testo del provvedimento l'onere previsto, anche

in considerazione del fatto che la relazione tecnica reca i parametri in base ai quali tale onere potrebbe essere fin da ora valutato, ossia i dati statistici forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) relativi al numero degli infortuni sul lavoro occorsi al personale delle polizie locali nell'ultimo quinquennio, riconosciuti indennizzabili, e ipotizzando un numero di denunce analogo a quello realizzatosi per l'anno 2022, e comunque non superiore a 5.000 casi, e un indennizzo medio non superiore a 4.000 euro per infortunio. In tal modo, osserva che l'ammontare delle risorse ritenuto necessario alla copertura del predetto onere potrebbe essere reso indisponibile a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020 fin dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in vista del successivo esercizio della delega, mentre tale effetto non si potrebbe realizzare lasciando l'onere nel testo del provvedimento del tutto indeterminato.

Rileva, inoltre, la necessità di acquisire chiarimenti in merito ai seguenti principi e criteri direttivi specifici che potrebbero determinare, in sede di attuazione, nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.

In particolare, richiama il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), inserito nel corso dell'esame in sede referente, che riconosce al personale della polizia locale, che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, di avvalersi del patrocinio legale, con attribuzione all'ente di appartenenza del pagamento delle spese legali nel caso in cui la difesa sia assunta da libero professionista di fiducia dell'interessato, ovvero con la possibilità per il predetto personale di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita.

Segnala altresì i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *l*) e *m*), che, nel prevedere l'attività di collaborazione tra corpi di polizia locale e Forze di polizia dello Stato prevede altresì procedure di accesso da parte dei corpi di

polizia locale al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, nonché modalità di trasmissione, ai fini dell'inserimento dei dati utili negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, prescrivendo l'attribuzione delle spese all'ente locale.

Per quanto concerne, invece, gli ulteriori principi di delega e le restanti disposizioni non formula osservazioni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento, ad eccezione del summenzionato articolo 3, comma 1, lettera *g*), è corredato di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca un'articolata disciplina dei profili finanziari connessi all'attuazione della delega in materia di riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale conferita dall'articolo 1 del provvedimento in esame, individuando una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria della medesima delega.

Osserva, in primo luogo, che il comma 3 dell'articolo in commento reca una clausola di invarianza finanziaria la quale dispone che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, dall'attuazione della predetta delega e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Al riguardo, sotto il profilo meramente formale ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale ultima previsione normativa in termini conformi alla prassi comunemente utilizzata, facendo riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie « disponibili » a legislazione vigente. Sul punto, richiede, pertanto, l'avviso del Governo.

Evidenzia che i commi 1 e 2 dell'articolo 6 disciplinano, invece, la copertura finanziaria dei decreti legislativi volti all'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

g), concernente l'introduzione di apposite disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica in favore del personale della polizia locale, prevedendo un meccanismo strutturato su più livelli consequenziali. Evidenza che il predetto meccanismo prevede infatti, in prima battuta, che agli oneri derivanti dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo, che – secondo la relazione tecnica – non sono puntualmente quantificabili allo stato in ragione della complessità della materia trattata e, in particolare, dell'indisponibilità di dati aggregati relativi ai corpi di polizia locale esistenti, si provveda, qualora i predetti oneri non trovino compensazione all'interno dei relativi decreti legislativi, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020. Ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato a dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale tramite l'adozione di appositi provvedimenti normativi.

In proposito, pur rilevando preliminarmente la piena riconducibilità degli interventi previsti dalla presente delega alle finalità cui è preordinato il Fondo in questione, che risulta iscritto sul capitolo 2546 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, segnala tuttavia che allo stato il Fondo reca disponibilità, in misura pari a 20 milioni di euro, solo a decorrere dall'anno 2027, in quanto le risorse stanziare per l'anno 2026, pari a 20 milioni di euro, non risultano disponibili per effetto della riduzione disposta, per il medesimo importo, dall'articolo 6, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 23 del 2026 al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle disposizioni del medesimo articolo 6, relative al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana. Qualora, invece, i decreti legislativi volti all'attuazione del citato principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio in-

terno e si rivelasse, altresì, insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui al suddetto Fondo per la riforma della polizia locale, evidenza che il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 6 rinvia, in seconda battuta, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, stabilendo che, al ricorrere delle predette condizioni, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che il meccanismo di copertura previsto dalle disposizioni in esame appare per molti versi analogo a quello adottato per l'attuazione di deleghe che si caratterizzano per la complessità della materia trattata.

Alla luce della ricostruzione svolta, rileva che il meccanismo di copertura individuato dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 non sembra presentare, nel suo complesso, profili problematici, posto che, anche qualora le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020, non risultassero disponibili, i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), potrebbero essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In relazione all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge n. 178 del 2020 e ai tempi presumibilmente occorrenti per la definitiva approvazione del provvedimento in esame e l'adozione dei successivi decreti legislativi, ritiene che potrebbe tuttavia valutarsi l'opportunità di prevedere che le disposizioni adottate in attuazione del principio e criterio direttivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera g), abbiano efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027. Sul punto, ritiene in ogni caso utile acquisire una valutazione da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento, già iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea, ad un'apposita seduta che sarà probabilmente convocata nella stessa giornata di oggi orientativamente intorno alle ore 19,

al termine dei lavori dell'Assemblea e prima dello svolgimento dell'audizione del Ministro Giorgetti sul Documento di finanza pubblica 2026, già programmata per le ore 19.30 presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Valorizzazione della risorsa mare.
C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre disposizioni in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca nonché introduce misure riguardanti le isole minori.

Il disegno di legge si compone di *sette* Capi:

Capo I disciplina il “Coordinamento delle politiche del mare”;

Capo II disciplina la “Zona Contigua e linee di base”;

Capo III reca “Disposizioni per la valorizzazione dell’attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale”;

Capo IV disciplina la “Navigazione da diporto”;

Capo V disciplina la “Navigazione marittima e cantieristica”;

Capo VI disciplina le “Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca *e di ambiente*”;

Capo VII reca le “Disposizioni finali”.

CAPO I

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

L’articolo 1 rubricato “Comitato interministeriale per le politiche del mare” reca modifiche alle attribuzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) istituito con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Il **comma 1** prevede di apportare alcune modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 204 convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

In particolare, *la lettera a) prevede che il Piano del mare venga adottato con cadenza quadriennale anziché triennale.*

Con la lettera *b)* si precisa la riconducibilità all’ambito oggettivo del Piano del mare anche della valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico quali specificazioni delle materie della valorizzazione delle vie del mare e dello sviluppo del sistema portuale.



Si individua, altresì, con la lettera *c)*, capoverso 3-bis, nel CIPOM la sede istituzionale per promuovere il concerto dei Ministri componenti il Comitato, nei casi in cui tale concerto è previsto per l'adozione di atti amministrativi di attuazione del Piano del mare, al fine di assicurare il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Viene previsto che il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, a tal fine espressamente convocata su richiesta del Ministro precedente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La lettera *c)*, capoverso 3-ter prevede la trasmissione al CIPOM degli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3, ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel Piano del mare.

La norma mira inoltre, alla lettera *d)*, ad integrare la composizione del Comitato in cui attualmente siedono le Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo.

In questo quadro, assume rilevanza la presenza del Ministro dell'Università e della ricerca nel CIPOM per valorizzare l'apporto che le istituzioni della formazione superiore e gli enti pubblici di ricerca possono fornire in termini di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, consulenza tecnico scientifica, condivisione di dati e infrastrutture di ricerca assicurando, tra l'altro, per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, una coerenza sinergica con la Politica nazionale della ricerca definita nella Commissione ricerca del CIPRESS coordinata dal Ministro dell'Università e della ricerca.

Infine, le lettere e) ed f) prevede che il Piano del mare sia approvato dal CIPOM con cadenza quadriennale anziché triennale e sia aggiornato con una cadenza biennale anziché annuale.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che:

- ***la disposizione di cui alla lettera a) interviene esclusivamente sui tempi di efficacia del Piano del mare.***
- la disposizione di cui alla lettera *b)* reca una specificazione di un precetto già evincibile dall'attuale dato positivo e riferito all'estensione della portata oggettiva del Piano del mare: in particolare, sul piano ordinamentale, la valorizzazione della navigazione commerciale e



- il diporto nautico vengono ricondotte alle materie della valorizzazione delle vie del mare e dello sviluppo del sistema portuale;
- le disposizioni di cui alla lettera *c*) assumono natura ordinamentale, da un lato, permettendo che il concerto ministeriale sia acquisito nell'ambito del CIPOM, dall'altro, prevedendo la possibilità per il CIPOM di esprimere un parere non vincolante sugli schemi di regolamento sottoposti alla sua valutazione; ciò, ferma rimanendo la previsione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2022, secondo cui *“Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”*. Si osserva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022 il CIPOM è già titolare del *“compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare”*, con la conseguenza che le disposizioni in esame, prevedendo un ruolo di promozione dei concerti di competenza dei Ministri componenti e consentendo l'espressione di pareri non vincolanti (in entrambi i casi) in relazione ad atti attuativi del Piano del mare approvato dallo stesso CIPOM, individuano attività istituzionali sussumibili sotto la generale missione istituzionale del coordinamento interistituzionale già assegnata al medesimo Comitato;
 - la disposizione di cui alla lettera *d*) mira ad integrare la composizione del CIPOM, anche in tale caso ferma rimanendo la previsione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, che esclude, in capo ai componenti del Comitato, il diritto alla percezione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
 - *le disposizioni di cui alle lettere e) e f), intervengono esclusivamente sui tempi di efficacia del Piano del mare e del periodo di aggiornamento.*

L'articolo 2, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”, nel modificare l'articolo 6 del citato decreto legislativo che ha istituito il Tavolo interministeriale di coordinamento riconduce l'attività del citato Tavolo presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assume, altresì, la presidenza. Si prevede, inoltre, l'integrazione della composizione del citato Tavolo interministeriale con un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rimanendo ferme le previsioni di neutralità finanziaria del medesimo articolo 6.

CAPO II

ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE

L'articolo 3 rubricato “Istituzione della zona contigua” disciplina l’istituzione della zona contigua.

Il comma 1 dispone l’autorizzazione all’istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, che si estende per 12 miglia nautiche oltre il limite delle acque territoriali, in attuazione degli articoli 33 e 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata e resa esecutiva dall’Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 nonché dell’articolo 8 della Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo, ratificata e resa esecutiva dall’Italia ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157.

Il comma 2 demanda l’istituzione della zona contigua ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Difesa, dell’Interno, della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.

La disposizione assume natura ordinamentale, limitandosi ad autorizzare l’esercizio di una potestà già attribuita agli Stati costieri dal diritto internazionale vigente (articoli 33 e 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare cit.) e, per l’effetto, a regolare l’iter procedurale da osservare ai fini della relativa decisione: attesa la natura ordinamentale della disposizione in relazione a potestà già attribuite, dall’attuazione dell’articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 4 rubricato “Estensione della zona contigua” stabilisce l’estensione della zona contigua.

Il comma 1 prevede che la zona contigua si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa.

Il comma 2 prevede che, quando l’estensione della zona contigua crea fenomeni di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante



accordi con gli Stati interessati. Tali accordi sono soggetti alle procedure di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

La disposizione assume natura ordinamentale, limitandosi a regolare l'estensione della zona contigua, ai sensi di quanto già previsto dal diritto internazionale vigente (articoli 33 e 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare cit.): attesa la natura ordinamentale della disposizione in relazione ad un ambito di giurisdizione già delineato da norme operanti nell'ordinamento interno, dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 rubricato “**Esercizio dei diritti nella zona contigua**” disciplina l'esercizio dei diritti nella zona contigua.

Il **comma 1** prevede che nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti inclusi quelli relativi al controllo necessario al fine di:

- prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di patrimonio culturale e di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
- punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui al precedente alinea, commesse nel proprio territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
- assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

Il **comma 2** stabilisce che i **controlli** di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

La disposizione assume natura ordinamentale, limitandosi ad autorizzare l'esercizio di diritti degli Stati costieri già attribuiti dal diritto internazionale vigente (articoli 33 e 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare cit.): attesa la natura ordinamentale della disposizione in relazione a potestà già attribuite, dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 rubricato “**Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua**” prevede al comma 1 che l'istituzione della zona contigua non comprometta l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo, di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, secondo quanto previsto dal diritto



internazionale generale e pattizio e dagli altri diritti previsti dall'ordinamento giuridico internazionale.

La disposizione assume natura ordinamentale, limitandosi a fare salvi diritti e libertà degli altri Stati già attribuiti dal diritto internazionale vigente (articoli 33 e 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare cit.): attesa la natura ordinamentale della disposizione in relazione ad una delimitazione dell'ambito di potestà già attribuite, dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle osservazioni svolte, si osserva che le disposizioni contenute nel Capo II, articoli da 3 a 6, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo trovare attuazione attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La «zona contigua» è, infatti, parte delle acque internazionali (definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare come «alto mare»), dove le Amministrazioni dello Stato già svolgono, con il proprio naviglio e nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dall'ordinamento domestico, le attività connesse all'esercizio delle prerogative riconosciute dal diritto internazionale e, nei limiti posti da quest'ultimo, da quello interno.

Si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo:

- all'esercizio nell'«alto mare» del diritto di visita nei confronti delle navi straniere (ai sensi dell'articolo 110 della più volte richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare) da parte delle «navi da guerra» e delle «navi in servizio di Stato» al ricorrere dei presupposti previsti dalla medesima disposizione pattizia;
- all'articolo 12, commi 9-bis e 9-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, che autorizza - proprio in uno dei settori richiamati nell'art. 33 della «Montego Bay», ossia quello dell'immigrazione - le navi della Marina militare e le «navi in servizio di polizia» «nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali» - a fermare e sottoporre a ispezione «al di fuori delle acque territoriali» le navi di cui si ha fondato motivo di ritenere che siano adibite o coinvolte nel trasporto illecito di migranti, nonché a sequestrarle e condurle in un porto dello Stato.

Il discendente decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 - attuativo del menzionato art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel disciplinare le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, delinea un articolato dispositivo di controllo nello specifico settore che ha una rilevante proiezione nelle acque internazionali, ivi compresa la zona contigua.

- all'articolo 99 del d.P.R. n. 309 del 1990, che attribuisce alla «nave italiana da guerra o in servizio di polizia» il potere, anche in «alto mare», di fermare, sottoporre a visita ed a perquisizione del carico, catturare e condurre in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare, navi nazionali o, «nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento



internazionale», navi straniere sospettate di essere adibite al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In tale quadro, la legge non comporta alcuna necessità di incremento - da parte delle Amministrazioni competenti nei settori indicati all'articolo 33 del «Montego Bay» - delle rispettive dotazioni di personale, mezzi e materiali per assicurare la vigilanza nella zona contigua e, pertanto, da essa non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si tratta, in altri termini, di un intervento che incide esclusivamente sulle prerogative esercitabili nella porzione di mare relativa alla «zona contigua» nell'ambito delle attività che già sono ordinariamente svolte in «alto mare», a normativa vigente, dalle varie Amministrazioni dello Stato in relazione ai propri compiti istituzionali.

L'articolo 7 rubricato “**Linee di base**” definisce il tracciamento delle linee di base.

Il **comma 1** prevede che le linee di base diritte, e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo l'elenco delle coordinate geografiche dei punti contenute nell'Allegato 1 alla presente legge, in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e considerato il sistema di riferimento europeo globale terrestre (ETRS89) adottato con il decreto del *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione* del 10 novembre 2011. Nel caso in cui le linee di base diritte non vengano tracciate, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 recante “*Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima*” a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** prevede l'affissione a cura delle autorità marittime, in tutti i porti ed approdi della Repubblica, delle carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che:

- la disposizione di cui al comma 1 assume natura ordinamentale, regolando le modalità di definizione delle linee di base;
- il comma 2 produce un effetto meramente abrogativo;



- il comma 3 riproduce una disposizione già vigente (articolo 3 dell'abrogando DPR n. 616/1977), ragion per cui la stessa trova applicazione attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

L'articolo 8 rubricato “Ambito di applicazione e finalità”, disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo.

Il **comma 1** prevede che il Capo III della presente legge stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del capo le attività *sportive* subacquee di tipo agonistico, *le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.*

Il **comma 2** stabilisce che le Regioni provvedano a disciplinare le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente Capo.

Il **comma 3** prevede l'applicazione delle disposizioni del presente Capo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il **comma 4** stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, come attività che attraverso la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali promuove la conoscenza del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

Il **comma 5** stabilisce le finalità del Capo III del presente disegno di legge: le disposizioni mirano alla promozione dell'attività subacquea a scopo ricreativo, a favorire la destagionalizzazione della fruizione al fine di generare benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, al fine di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee e *a promuovere* l'adozione e lo sviluppo di



soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendosi in presenza di disposizioni ordinamentali (quanto alla definizione dell'ambito di applicazione del Capo in esame, alla disciplina dell'iter procedimentale degli accordi suscettibili di essere conclusi in materia e alla precisazione del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo, alla stregua della disciplina costituzionale dettata in materia) e, comunque, di disposizioni che, richiamando attività di promozione turistica, fanno riferimento all'attività istituzionale già di competenza del Ministero del turismo, tali, pertanto, da poter essere svolte attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

L'articolo 9 rubricato **“Definizioni”** reca al **comma 1** le definizioni di interesse ai fini del presente disegno di legge aventi ad oggetto: a) l'attività subacquea a scopo ricreativo, b) il brevetto subacqueo, c) l'istruttore subacqueo, d) la guida subacquea, e) l'organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo, f) centro di immersione e di addestramento subacqueo, g) zona di interesse turistico subacqueo.

Le disposizioni, limitandosi a chiarire il significato precettivo dei termini impiegati nell'ambito del disegno di legge, assumono natura dichiarativa, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 rubricato **“Immersione subacquea”** disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea.

Il **comma 1** prevede che lo svolgimento delle attività di immersione subacquea avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale, tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. È prevista inoltre la facoltà per il Ministero della Cultura, di dettare prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso, in relazione alla fruizione turistica dello stesso oppure di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela. È **fatto divieto ai subacquei di** arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette.

Il comma 2 prevede il divieto di asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina, e prescrive a coloro che svolgono attività subacquea di rispettare specifiche linee guida, definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.



Il **comma 3** prevede che le immersioni subacquee effettuate con apparecchi di respirazione ausiliaria da privati o dai soggetti abilitati previsti dagli articoli successivi, svolte con o senza supporto dell'unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente Capo, alla vigente normativa di settore e alle disposizioni che prevedono le norme di sicurezza (ivi comprese quelle relative a mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza e segnalazioni) previste per le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo. Si stabilisce che le immersioni subacquee regolate dal comma devono essere svolte con un numero minimo di due persone.

Il **comma 4** prevede che i soggetti che svolgono attività legate all'immersione subacquea, come individuati dall'articolo 9, comma 1 lettere c), d), e) e f) - quali istruttore subacqueo, guida subacquea, organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo, centro di immersione e addestramento subacqueo e le organizzazioni senza scopo di lucro previste dall'articolo 13 - sono tenuti, durante le attività subacquee, a garantire la sicurezza degli utenti, fornendo assistenza e supervisione, e informando sui temi della fragilità e conservazione dell'ecosistema marino.

Il comma 5 prevede che possano essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

Il **comma 6** stabilisce che le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono tenere la distanza minima, non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni, regolando attività con finalità turistico-ricreativa, sono suscettibili di incidere su operatori privati; parimenti, le disposizioni regolanti potestà pubbliche del Ministero della cultura, in quanto riguardanti una materia (patrimonio culturale sommerso) già attribuita al Dicastero, sono suscettibili di essere applicate attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 rubricato “Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea” disciplina le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore e guida subacquea.

Il **comma 1** stabilisce che l'attività di istruttore subacqueo e guida subacquea può essere esercitata in tutto il territorio nazionale, presso i centri di immersione subacquea e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro oppure in modo autonomo.

Il **comma 2** stabilisce i requisiti che devono possedere gli istruttori subacquei e le guide subacquee per l'esercizio dell'attività, quali: maggiore età, cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione europea, oppure un valido titolo di soggiorno per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione



europea, godimento dei diritti civili e politici, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea, copertura assicurativa, individuale mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività, copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte, certificato medico, in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni. A quest'ultimo riguardo, si precisa che gli oneri per il rilascio del certificato medico sono posti a carico del richiedente.

Il **comma 3** prevede che, in conformità alla disciplina unionale, i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del **titolo II** del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del Titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

Il **comma 4** prevede gli obblighi cui sono tenuti gli istruttori subacquei e le guide subacquee, in particolare di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di proprietà secondo la normativa vigente, e alla tenuta di un registro in cui vengono riportati i dati dei collaudi e della manutenzione degli stessi. Per definire i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo delle attrezzature e degli equipaggiamenti, si prevede l'adozione di un provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del Turismo.

Il **comma 5** prevede che l'istruttore subacqueo possa svolgere anche l'attività di guida subacquea. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emergendo disposizioni - riguardanti le modalità e i requisiti per esercitare l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e gli obblighi da adempiere in relazione alla manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di proprietà – suscettibili di incidere su soggetti privati.



L'articolo 12 rubricato “Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo” individua le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo.

Il **comma 1** stabilisce i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento subacqueo per l'esercizio dell'attività.

Il **comma 2** prevede che i centri di immersione e di addestramento subacqueo esercitano la propria attività avvalendosi di istruttori e di guide subacquee in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 per l'esercizio dell'attività.

I **commi 3 e 4** prevedono che il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima dell'inizio dell'immersione, provveda a verificare e annotare in un apposito registro i dati riferiti ai soggetti che effettuano l'immersione.

Il **comma 5** prevede che le informazioni contenute nei registri delle immersioni previste dai commi 3 e 4, vengano conservati per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

Il **comma 6** stabilisce il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione subacquea, che è di sei subacquei per ogni istruttore o guida subacquea.

Il **comma 7** prevede che i partecipanti alle immersioni svolte alla presenza di un istruttore o guida subacquea, devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida subacquea, che opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti all'immersione e in osservanza della vigente normativa di settore.

Il **comma 8** stabilisce che il subacqueo per poter svolgere un'immersione subacquea deve essere in possesso del brevetto subacqueo e del libretto delle immersioni nel quale devono essere annotate anche in formato digitale talune informazioni, elencate dalla disposizione.

Il **comma 9** stabilisce che ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (recante il codice della nautica da diporto) e ai relativi decreti attuativi. Inoltre, **il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Infine**, il personale incaricato della guida dell'unità utilizzata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione che si svolge avvalendosi di un istruttore o di una guida subacquea, deve essere presente a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.



Il **comma 10** stabilisce che il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve esporre i recapiti da contattare in caso di emergenza in modo visibile a tutti.

Il **comma 11** prevede che i centri di immersione e di addestramento subacqueo sono obbligati alla regolare manutenzione delle attrezzature ed equipaggiamenti di proprietà secondo la normativa vigente e alla tenuta di un registro per l'annotazione dei dati riguardanti il collaudo e la manutenzione degli stessi.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emergendo disposizioni – riguardanti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e gli obblighi da rispettare prima dello svolgimento dell'immersione da parte del responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo – suscettibili di incidere su soggetti privati.

Anche la possibilità di iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante comunicazione unica d'impresa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 rubricato “**Organizzazioni senza scopo di lucro**” disciplina l'attività svolta dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche.

Il **comma 1** stabilisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo.

Il **comma 2** assoggetta le organizzazioni senza scopo di lucro agli obblighi previsti dall'articolo **12**. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emergendo disposizioni – riguardanti i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche – suscettibili di incidere su soggetti privati.

L'articolo 14 rubricato “**Zone di interesse turistico subacqueo**” stabilisce modalità e criteri per l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo.

Il **comma 1** stabilisce che le zone di interesse turistico subacqueo sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, mediante decreto del Ministro del Turismo, di concerto con l'autorità delegata per le politiche del mare, ove nominata, il Ministro della Cultura, il Ministro della Difesa, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



Il **comma 2** prevede che il Ministero del Turismo, *ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite*, promuova lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo al fine di valorizzare la conoscenza delle aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali.

Il **comma 3** prevede che i centri di immersione e addestramento subacqueo possano offrire supporto agli uffici del Ministero della Cultura per il tracciamento, il monitoraggio e la verifica della consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo, al fine di garantire nel tempo la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo.

Il comma 4 prevede che, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione, possano essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia ambientale.

Il **comma 5** prevede che il Ministro del Turismo, sentita l'autorità delegata per le politiche del mare, promuova attività di cooperazione internazionale nel campo l'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione delle esperienze e le conoscenze raggiunte nella materia tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo. Tali accordi sono stipulati dal Ministro del Turismo, sentiti l'autorità delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il Ministro della Cultura e il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni, da un lato, assumono natura ordinamentale, prevedendo l'iter procedurale da osservare per l'istituzione di una zona di interesse turistico subacqueo, dall'altro, regolano potestà pubbliche del Ministero del turismo, riguardando una materia (turismo subacqueo) già attribuita al Dicastero. A tale ultimo riguardo emerge che l'attuazione di tali misure potrà avvenire attraverso l'operato degli uffici del Ministero del turismo, anche mediante apposite campagne promozionali pubblicate sul sito istituzionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché avvalendosi delle attività di promozione effettuate da ENIT S.p.A., società *in house* del Ministero. Più in particolare, il Ministero del turismo, nell'ambito della promozione turistica dell'attività subacquea a scopo ricreativo, promuove la diffusione della mappatura



nazionale dei siti archeologici subacquei, aree ricche di tesori naturali e storici di immenso valore, i) sia sul Turism digital Hub (TDH), piattaforma web dedicata, a valere su risorse PNRR, che consente il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire l'offerta turistica, ii) sia sul sito ufficiale del Turismo (Italia.it). Saranno di facile consultazione i servizi offerti dai siti archeologici subacquei nonché i servizi turistici generali (strutture ricettive quali alberghi, pensioni, case vacanza, villaggi turistici e campeggi, ristoranti, percorsi dedicati al mare, noleggio barche ed altro) delle zone adiacenti le aree archeologiche marine. Il Ministero del turismo incentiva tale azione nell'ambito del contratto di servizio, stipulato con ENIT, con risorse allocate nel capitolo 5111.

Le disposizioni che dettano prescrizioni per lo svolgimento di attività ricreativa nelle zone in esame regolano, invece, attività con finalità turistico-ricreativa, essendo pertanto suscettibili di incidere su operatori privati.

È stata introdotta, all'esito dell'esame in sede di Conferenza Unificata, la previsione della necessità che l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo avvenga in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale.

L'articolo 15 rubricato “**Sanzioni**” prevede le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia di esercizio di attività subacquea a scopo ricreativo.

Il **comma 1** prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000 nel caso dell'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo **11**.

Il **comma 2** prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000 nel caso dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo e delle organizzazioni senza scopo di lucro, in mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività, come previsti dagli articoli **12 e 13**.

Il **comma 3** prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 nel caso in cui il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, non abbia adempiuto, prima dell'inizio dell'immersione, all'obbligo di verificare e annotare nell'apposito registro di immersione i dati richiesti dall'articolo **12**, commi 3 e 4.

Il **comma 4** prevede la sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di reiterazione delle infrazioni previste dai commi 2 e 3 ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Il **comma 5** prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500 nel caso di violazione della disposizione che prevede la presenza a bordo, per tutta la durata



dell'immersione, del personale incaricato della guida dell'imbarcazione impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione come previsto dall'articolo **12**, comma 8.

Il **comma 6** prevede che la violazione delle disposizioni del presente articolo sia accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuati dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (a mente del quale *“La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...)”*) e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il **comma 7** regola la competenza ad irrogare le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli **11** e **12**, posta in capo alla Regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo regionale competente all'irrogazione delle sanzioni è individuato ai sensi della rispettiva legge regionale, vertendosi in tema di organizzazione regionale devoluta alla competenza legislativa della stessa Regione. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla Regione di cui al precedente periodo.

Il **comma 8** prevede che nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 9** stabilisce che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano ove il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Le disposizioni, nel disciplinare le funzioni di accertamento delle nuove fattispecie di illecito, mantengono il riparto di competenze attualmente vigente tra le amministrazioni interessate, con ciò rinviando implicitamente in via prioritaria alle attribuzioni della Capitaneria di Porto. Restano ferme, ad ogni modo, le ulteriori competenze devolute dalla legge agli organi che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché agli organi preposti all'accertamento di violazioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere svolte dalle Amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In specie, in ordine al potere di irrogazione delle sanzioni in capo alle Regioni, si rileva che si fa questione di infrazioni afferenti ad ambiti di materia (turismo) già devoluti alla competenza regionale, come confermato, con riguardo al potere regolatorio, dall'articolo 7, comma 2.



Si evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, per converso essendo suscettibili di generare effetti positivi, sebbene allo stato non quantificabili, in ragione delle maggiori entrate dovute in favore delle Regioni per effetto dell'applicazione delle sanzioni. A tal proposito, si escludono oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di ipotesi sanzionatorie innovative, non previste in precedenza nell'ordinamento statale; non risultano, pertanto, conflitti attributivi rispetto a sanzioni preesistenti, i cui introiti fossero già di spettanza dell'erario. Non emerge, in sintesi, alcuna distrazione di somme destinate all'Amministrazione centrale per essere assegnate alle Amministrazioni interessate.

CAPO IV

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

L'articolo 16, rubricato “**Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**”, al comma 1, apporta modifiche a molteplici disposizioni del Codice della nautica da diporto, allo scopo di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare i processi di digitalizzazione, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza nel settore del diporto.

La lettera a) modifica l'articolo 2 rubricato “**Unità da diporto utilizzata a fini commerciali**”, come di seguito indicato:

- viene inserito il comma 2-ter, volto a consentire, in caso di imbarcazioni o navi da diporto concesse a imprese di locazione e noleggio, l'uso commerciale delle stesse, previa annotazione nell'archivio telematico (ATCN) da effettuare solo dall'impresa di locazione e noleggio, con l'indicazione dei periodi dell'anno in cui viene svolto;

- al comma 3, relativo all'utilizzo commerciale delle unità da diporto provenienti da Paesi terzi, si precisa che lo stesso resta subordinato al rispetto della normativa, anche europea, in materia doganale e fiscale, e che la dichiarazione presentata dall'esercente allo sportello telematico (STED) sia resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e contenga, altresì, l'indicazione delle dotazioni di sicurezza in possesso e, in relazione alla polizza assicurativa in favore delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi, sia specificata la data di scadenza;

- il comma 4 viene sostituito prevedendo la possibilità di utilizzo delle unità da diporto adibite ad uno specifico uso commerciale, previa la prescritta annotazione, anche per altri usi commerciali di cui al medesimo articolo 2, comma 1. Si prevede, inoltre, che le unità da diporto



concesse mediante contratti di noleggio e locazione non possano essere utilizzate per attività non commerciali.

Le disposizioni, regolando l'utilizzo di unità da diporto adibite ad uso commerciali, assumono natura ordinamentale e sono suscettibili di applicazione nei rapporti tra soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b), intervenendo sull'articolo 17, rubricato "Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto", sostituisce il comma 2, prevedendo che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima.

La disposizione prevede che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, ove corredata dalla dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo, comunque non superiore a novanta giorni.

La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) introduce l'articolo 26-ter, rubricato "Prevenzione dei danni ambientali", che mira a contrastare il fenomeno della fuga verso bandiere estere delle imbarcazioni da diporto, in particolare verso le bandiere che non prevedano certificazioni afferenti all'idoneità alla navigabilità dello scafo. La norma si applica alle unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia.

Dette unità, qualora non abbiano certificazioni sull'idoneità dello scafo, sono sottoposte a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 24 rubricato "**Rinnovo della licenza di navigazione**", sostituendo il comma 2, al fine di semplificare il regime amministrativo attualmente previsto. Nello specifico, viene stabilito che la procedura di rinnovo deve concludersi entro 30 giorni (anziché 60 giorni) e che, nelle more, la licenza è sostituita dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) di cui al decreto del Presidente



della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità. Viene comunque mantenuta la possibilità di ottenere, nelle more del rinnovo, il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.

Le disposizioni, regolando il rinnovo della licenza di navigazione sono suscettibili di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di semplificazione procedimentale, la disposizione investe una competenza già attribuita all'Amministrazione (potestà autorizzativa della navigazione), ragion per cui è possibile provvedere al suo esercizio attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera e)** modifica l'articolo 31 rubricato "**Navigazione temporanea**", come di seguito indicato:

- viene inserito il comma 4-ter, il quale prevede che l'autorizzazione alla navigazione temporanea abilita anche alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali straniere per i periodi necessari allo svolgimento delle attività di verifica degli scafi o motori e di trasferimento delle imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali. A tal fine, è richiesto il possesso della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) ed il pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi in favore del bilancio dello Stato. Si tratta di nuove entrate non previste dalla legislazione vigente. Le risorse che deriveranno dalle nuove entrate saranno utilizzate per lo sviluppo del sistema di gestione dell'Archivio centrale telematico delle unità da diporto e per eventuali compensi straordinari al personale che opera nell'Ufficio di Conservatoria presso la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne soprattutto nel periodo di più intenso lavoro (marzo-settembre). Pertanto, si ribadisce che tali somme saranno riassegnate al MiT e destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; si prevede, inoltre, che l'importo delle somme da versare per diritti e compensi è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative regolate dallo stesso comma;

- al comma 5 viene estesa la possibilità di comando dell'unità di diporto che fruisce di tale autorizzazione anche al titolare di un contratto di collaborazione con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima.

Le disposizioni, intervenendo sul regime della navigazione temporanea, assumono natura ordinamentale e sono suscettibili di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di potestà autorizzative (navigazione temporanea) già attribuita



all'Amministrazione (Sportello telematico del diportista), la disposizione è attuabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera f)** inserisce l'articolo 39-ter rubricato "**Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere**", disciplinando la procedura destinata ai conducenti italiani in possesso di patente rilasciata da uno Stato estero, che ottengono una residenza anagrafica in Italia. Si prevede, a seguito di apposita domanda, corredata dal titolo conseguito all'estero e dal giudizio di idoneità psichica e fisica della asl territoriale, l'accertamento dei requisiti anche morali dell'interessato da parte dell'autorità marittima competente per territorio. Viene, altresì, stabilito che la patente nautica italiana riporti le medesime limitazioni e prescrizioni presenti sul titolo estero, nonché quelle presenti nel citato giudizio di idoneità, se più severe; inoltre, al richiedente viene comunque consentita la restituzione del titolo estero.

Le disposizioni, intervenendo sul regime della patente nautica, assumono natura ordinamentale e sono suscettibili di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di potestà autorizzative (di rilascio della patente nautica) già attribuita all'Amministrazione (autorità marittima competente per circoscrizione territoriale), la disposizione è attuabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, al riguardo, che la conversione di una patente nautica o di abilitazioni equipollenti estere possedute da un cittadino italiano, iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e che ha conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza comporta gli stessi obblighi, da un punto di vista del pagamento di diritti e proventi allo Stato, in analogia al rilascio della patente nautica.

Ulteriormente, si evidenzia in via preliminare che i casi di cittadini italiani già iscritti A.I.R.E., che hanno conseguito una patente nautica nello Stato estero di residenza e che, al rimpatrio, dovrebbero conseguire la patente nautica italiana, portati all'attenzione della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non superano la decina all'anno. Ad ogni buon fine, si evidenzia che i diritti e compensi dovuti per dette patenti seguiranno la medesima sorte di quelli connessi alle patenti rilasciate per la prima volta, ossia non per conversione di titolo straniero.

La **lettera g)**, da un lato, inserisce all'articolo 40, comma 2, un ulteriore periodo, in forza del quale in caso sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore se l'unità è in leasing, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente, dall'altro, inserisce un comma 2-bis il quale prevede che in caso di locazione finanziaria, la



responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente

Le disposizioni, intervenendo sul regime sanzionatorio e della responsabilità del proprietario in caso di locazione finanziaria, assumono natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h)** interviene sull'articolo 42 rubricato "**Locazione e forma del contratto**" e prevede che con l'unità da diporto locata il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.

La disposizione, intervenendo sul regime della responsabilità del conduttore, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i)** introduce l'articolo 42-bis rubricato "**Locazione con prescrizione di comandante**" *che* intervenendo sul contenuto del contratto di locazione, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera l)** interviene sull'articolo 47 rubricato "**Noleggio di unità da diporto**" specificando che il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo o per un itinerario concordato da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

La disposizione, intervenendo sul contenuto del contratto di noleggio di unità da diporto, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera m)** inserisce all'articolo 48, rubricato "**Obblighi del noleggiante**" il comma 1-bis *che* risponde all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nella navigazione, obbligando il noleggiante, *il locatore o l'esercente* a consegnare l'unità da diporto battente bandiera di un altro Stato completa di tutte le dotazioni di sicurezza minime prescritte dalla normativa italiana.

La disposizione, intervenendo sulle obbligazioni discendenti dalla conclusione del contratto di noleggio di unità da diporto, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera n)** all'articolo 49, rubricato "Obblighi del noleggiatore", sostituisce il comma 1, prevedendo che nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato



diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto;

La disposizione, regolando le obbligazioni discendenti dalla conclusione del contratto di noleggio di unità da diporto, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera o)** inserisce all'articolo 49-bis rubricato "**Noleggio occasionale**", il comma 1-bis, il quale prescrive di segnalare all'utenza, con contrassegno ben visibile su ciascuna murata e di dimensioni specificate dalla norma, che l'unità è adibita a "noleggio occasionale"; la disposizione, inoltre, prevede l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 in assenza di contrassegno.

La disposizione, regolando le obbligazioni discendenti dalla conclusione del contratto di noleggio occasionale di unità da diporto, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera p)** sostituisce all'articolo 49-septies rubricato "Scuole nautiche" la lettera d) del comma 14, prevedendo apposito requisito per lo svolgimento di attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche, riferito al possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale;

La disposizione, regolando i requisiti di idoneità per lo svolgimento di attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, peraltro sostituendo una disposizione che già prevedeva il rilascio di apposito certificato di idoneità psichica e fisica, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera q)** interviene sull'articolo 49-octies rubricato "**Centri di istruzione per la nautica**" specificando che le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, possono svolgere attività di formazione e preparazione dei candidati al fine del conseguimento della patente nautica, soltanto a favore di coloro che al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno; la disposizione prevede, inoltre, che l'assenza dello scopo di lucro -da accertare a cura delle direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto, al fine di interessare la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – può essere dimostrata anche dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.



La disposizione, regolando l'attività dei centri di istruzione per la nautica, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera r)**, integrando il comma 10 dell'articolo 49-novies, rubricato “**Disciplina del transito delle unità da diporto**”, prevede, qualche ulteriore contenuto dell'ordinanza del capo del circondario marittimo competente, la individuazione dell'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio.

La disposizione, regolando il contenuto di un'ordinanza amministrativa già prevista dalla disciplina vigente, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera s)** integra il comma 1, lettera e), dell'articolo 53-quinquies rubricato “**Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza**”, con la previsione della sospensione della licenza di navigazione in caso di violazioni che comportano danno o pericolo di danno all'ambiente o di esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto.

La disposizione, regolando le conseguenze discendenti dall'integrazione di condotte illecite, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera t)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 55 rubricato “**Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto**”, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da 2.775 euro a 11.017 euro a chi utilizza a fini commerciali le unità da diporto in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

La disposizione, regolando le conseguenze discendenti dall'integrazione di condotte illecite, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera u)** interviene sul comma 1, dell'articolo 58 rubricato “**Durata dei procedimenti**”, modificando la durata dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto, che devono concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta, in luogo del precedente termine di sessanta giorni.

La disposizione, intervenendo sulla durata di procedimenti amministrativi già previsti dalla vigente disciplina, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 17 rubricato “**Archivio telematico centrale delle unità da diporto**” interviene sul Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto di cui al D.P.R. 14 dicembre 2018 n. 152 e, in particolare, sull'articolo 3, comma 1, inserendo dopo la lettera v) la lettera v-bis, in tale modo aggiungendo un ulteriore dato per la trascrizione o annotazione delle unità da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). In particolare, si chiede di indicare l'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

La disposizione, regolando il contenuto delle informazioni da indicare per la trascrizione o l'annotazione delle unità da diporto nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto già esistente, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 rubricato “**Passaggi di proprietà di beni mobili registrati**” integra l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati*”. *Il comma 1 amplia la platea dei soggetti cui può richiesta l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e ne stabilisce la disciplina.*

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991, modificando le prove e aggiornando le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

La disposizione rinvia a un decreto ministeriale la disciplina di “modalità e programmi” delle prove d'esame e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica attesa, peraltro, la vigenza del comma 2 dell'articolo 5 che prevede il previo pagamento di un diritto di segreteria.

L'articolo 19, rubricato “**Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima**”, prevede l'emanazione di un decreto con cui vengono introdotti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti dagli agenti raccomandatari marittimi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi come misura di semplificazione amministrativa e di valorizzazione delle professionalità già



operanti nel settore, tenuto conto altresì, che non interviene su quanto dovuto al Fondo agenti marittimi ed aerei.

L'articolo 20, rubricato "Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti", prevede, al comma 1, vincoli per l'ancoraggio delle imbarcazioni al fine di assicurare il rispetto degli obblighi della Direttiva Quadro sulla strategia marina (decreto legislativo n. 190 del 2010).

Il comma 2 definisce gli habitat marini sensibili o protetti ai fini di cui al comma 1.

CAPO V

NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA

L'articolo 21, rubricato "Modifiche al Codice della navigazione", al comma 1 apporta numerose modifiche al Regio Decreto n. 327 del 1942.

La lettera a) interviene sull'articolo 119 rubricato "Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri", estendendo la possibilità di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera oppure, se residenti in Italia, di altri Stati; con la sostituzione del secondo comma dell'articolo 119 si prevede che possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da Istituti tecnici nautici e Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

La disposizione, intervenendo sui requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di registri esistenti e di potestà pubbliche (di iscrizione) già attribuite, la disposizione è attuabile dall'Amministrazione attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera b), numero 2, si precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale, in quanto si limita ad aggiornare i titoli di studio utili per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare che, in assenza di modifica, risulterebbero non adeguati. Dalla data di emanazione del Codice della navigazione, infatti, vi sono state numerose riforme agli ordinamenti che hanno modificato le denominazioni degli istituti e dei percorsi. La disposizione, pertanto, si limita ad aggiornare la previsione del Codice alle riforme *medio tempore* adottate.



La **lettera b)** interviene sull'articolo 120, comma 1 rubricato “**Cancellazione dalle matricole e dai registri**”, sostituendo la lettera **c)** e, per l'effetto, inserendo tra i motivi che comportano la cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare la perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare;

La disposizione, intervenendo sui requisiti per la permanenza nelle matricole e nei registri, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di registri esistenti e di potestà pubbliche (di iscrizione) già attribuite, la disposizione è attuabile dall'Amministrazione attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera c)** introduce l'articolo 122-bis rubricato “Modalità delle annotazioni”, il quale riproduce la disciplina dell'articolo 224 del regolamento al Codice della navigazione - elevata al rango primario per ragioni di completezza della disciplina codicistica -, apportando alcune modificazioni. In particolare, la disciplina attuale prevede che le annotazioni sui libretti di navigazione vengano eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica. Attraverso la disposizione si stabilisce una diversa disciplina delle annotazioni, a seconda che esse riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave (comma secondo) ovvero dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (comma terzo). Alla fattispecie di cui al comma 2 è previsto che l'ufficiale o il funzionario competente provvede anche a comunicare l'annotazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge. Per l'ipotesi di cui al comma 3, invece, è stabilito che le annotazioni e le comunicazioni, nelle modalità e nei termini sopra illustrati, sono effettuate direttamente dal comandante della nave.

Soffermandosi sulle innovazioni apportate rispetto alla disciplina vigente (articolo 224 del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328), si osserva che le modifiche, semplificando il regime delle annotazioni sui libretti di navigazione, assumono natura ordinamentale e sono suscettibili di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** introduce l'articolo 146-bis rubricato “Documenti per l'iscrizione”, il quale riproduce la disciplina dell'articolo 315 del regolamento al Codice della navigazione - elevata al rango primario per ragioni di completezza della disciplina codicistica - apportando alcune modificazioni.



Soffermandosi sulle innovazioni apportate rispetto alla disciplina vigente (articolo 315 del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328), si osserva che l'articolo 315, secondo comma, n. 5 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione attualmente prevede che, per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile, tra l'altro, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. La disposizione in esame elimina tale somma a garanzia del pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave; inoltre, il proprietario di nave italiana non è più tenuto a presentare il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione.

Con particolare riferimento alla cauzione, si evidenzia che già dal 18 gennaio 1974, con circolare n. 2500477 dell'allora Ministero della marina mercantile, confermata dalla circolare n. 250004 del 3 gennaio 1984, fu abolito, ai fini dell'iscrizione della nave, il deposito cauzionale di cui all'articolo 315, secondo comma, n. 5 del regolamento. Ciò in ragione del fatto che la disposizione si era svuotata del suo contenuto dopo le modifiche apportate al regime fiscale. Quanto sopra è confermato dalle capitanerie di porto che, coerentemente, non richiedono più alcuna cauzione nell'ipotesi in questione. Pertanto, nessun nuovo onere discende dalla soppressione delle disposizioni sopra richiamate, atteso, altresì, il lunghissimo arco temporale di disapplicazione delle stesse.

Pertanto, la disposizione, semplificando il regime dell'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** introduce l'articolo 152-bis rubricato "**Iscrizione provvisoria**", al fine di consentire anche in Italia l'iscrizione provvisoria delle navi straniere nei registri nazionali. Con tale nuova fattispecie si intende superare l'utilizzo dell'attuale unico e complesso meccanismo previsto, ossia l'iscrizione definitiva nei registri nazionali per le navi provenienti da registri esteri, semplificando la procedura e accelerando i tempi ad essa correlati.

La disposizione, introducendo il regime di iscrizione provvisoria, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di semplificazione procedimentale (del regime di iscrizione definitiva), la disposizione investe una competenza già attribuita all'Amministrazione, ragion per cui è possibile provvedere al suo esercizio attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La **lettera f)** modifica l'articolo 156 rubricato “**Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione**”, per quanto attiene alla procedura d'urgenza per la vendita di una nave italiana all'estero e della relativa fideiussione, richiesta per poter ottenere immediatamente la cancellazione della nave dei registri italiani

La disposizione, semplificando il regime di dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di semplificazione procedimentale, la disposizione investe una competenza già attribuita all'Amministrazione (di cancellazione della nave dai registri), ragion per cui è possibile provvedere al suo esercizio attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera g)** inserisce all'articolo 169 rubricato “**Carte, libri e altri documenti**”, il comma 5, che dispone l'esenzione dall'obbligo del rigoroso rendiconto per le carte, i libri e gli altri documenti richiamati nel medesimo articolo.

La disposizione, semplificando il regime di rendicontazione, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di previsione che interviene sulle modalità di rendicontazione, semplificandole, senza tuttavia escludere l'obbligo di rendiconto (comunque da adempiere, seppur in modo non rigoroso).

La **lettera h)** prevede, dopo il citato articolo 169, l'inserimento dei seguenti articoli:

- l'articolo 169-bis rubricato “**Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo**”, il quale consente la formazione e la conservazione, anche in formato digitale e su supporti informatici – in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) - di una serie di carte, libri e altri documenti di bordo, in merito ai quali vige l'obbligo di tenuta in formato cartaceo.

La disposizione opera nei confronti di soggetti privati, regolando le modalità di formazione e conservazione di atti e documenti, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Si tratta, pertanto, di disposizione ordinamentale dalla cui attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- l'articolo 169-ter rubricato “**Requisiti e specifiche**”, il quale stabilisce che, per quanto non disciplinato dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle altre norme applicabili, i requisiti e le specifiche tecniche del formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo, nonché di ogni altro aspetto ad esso relativo (quali la formazione, la trasmissione e la copia) sono determinati con uno o più specifici decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il



Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per ciò che concerne il supporto software e hardware della loro gestione.

La disposizione opera nei confronti di soggetti privati, regolando le specifiche e i requisiti del formato digitale di atti e documenti. Si tratta, pertanto, di disposizione ordinamentale dalla cui attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- l'articolo 169-quater rubricato "**Norme fiscali**", il quale specifica che, in materia fiscale, alle carte, ai libri e ai documenti di bordo in formato digitale si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005". La disposizione, estendendo una disciplina fiscale già introdotta nell'ordinamento per l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, opera nei confronti di soggetti privati e assume natura ordinamentale, ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- l'articolo 169-quinquies rubricato "**Strumenti di pagamento**", il quale stabilisce che il pagamento dell'imposta di bollo e degli eventuali tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento con modalità informatiche previsti dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.

La disposizione opera nei confronti di soggetti privati, regolando gli strumenti di pagamento con modalità informatiche, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Si tratta, pertanto, di disposizione ordinamentale dalla cui attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera i)** inserisce all'articolo 174 rubricato "**Contenuto del giornale nautico**" il comma cinque, volto ad escludere l'obbligo della tenuta del giornale di carico per le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri, tenuto conto della moderna gestione di tali navi (es. navi da crociera) e della consistenza dell'equipaggio ivi presente.

La disposizione, semplificando il regime di tenuta di alcuni documenti (giornale di carico), assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si osserva, peraltro, che sul suddetto giornale è prevista solo l'annotazione dell'imbarco e sbarco di merci e non di passeggeri, per cui non risulta esserci alcun impatto negativo sulla finanza pubblica e si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, anche con riguardo all'attività di vigilanza e controllo svolta dall'autorità marittima in occasione delle visite iniziali, intermedie e periodiche già previste a legislazione vigente.



- la **lettera l)** integra il secondo comma dell'articolo 175 rubricato "**Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico**", il quale attualmente prevede che a bordo debba esserci il giornale radiotelegrafico (basato sul sistema di trasmissione Morse e su tasti radiotelegrafici oramai obsoleti), al fine di consentire l'utilizzo, ove previsto, del più moderno **registro di bordo previsto dal sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare** "*Global maritime distress and safety system*" (GMDSS), precisando che esso debba essere compilato in lingua italiana o inglese.

La disposizione, aggiornando il regime di tenuta di alcuni documenti (prevedendo il *Global maritime distress and safety system* in luogo del giornale radiotelegrafico), assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera m)** introduce i commi dal secondo al quarto dell'articolo 177 rubricato "Norme per la tenuta dei libri di bordo", i quali riproducono la disciplina gli articoli 363 e 365 del regolamento al Codice della navigazione - elevata al rango primario per ragioni di completezza della disciplina codicistica -, apportando alcune modificazioni.

In particolare, si inserisce una nuova disposizione volta, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, a consentire la compilazione dei libri di bordo (e di tutti gli altri documenti di bordo) in lingua italiana o inglese, salvo che per le annotazioni aventi il carattere di scrittura pubblica, per le quali resta obbligatorio l'uso della lingua italiana. L'esigenza di modifica scaturisce dalla segnalazione di numerose compagnie di navigazione, che hanno evidenziato come gli ufficiali stranieri – sempre più presenti nella composizione degli equipaggi – incontrino difficoltà nello scrivere i giornali nautici in lingua italiana.

Inoltre, si modifica l'attuale disciplina sul ritiro e la custodia dei libri di bordo, secondo cui, quando i libri sono esauriti o resi inservibili, l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362 del regolamento, li ritira e li trasmette in custodia all'ufficio di iscrizione della nave. Al fine di ridurre le spese nella gestione di tali libri sia per lo Stato che per le compagnie di navigazione, si prevede, quindi:

- che l'armatore assume l'incarico di custodire i giornali nautici esauriti presso le proprie strutture per un periodo di cinque anni, dandone comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave;

- che il comandante consegna i giornali nautici esauriti al proprio armatore, inviando un verbale di consegna all'ufficio di iscrizione della nave. Si precisa, altresì, che, trascorso il termine di cinque anni, i giornali nautici sono distrutti dall'armatore, il quale ne informa l'ufficio di iscrizione della nave.



Soffermandosi sulle innovazioni apportate rispetto alla disciplina vigente (articoli 363 e 365 del regolamento del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328), si osserva che:

- la disposizione sull'utilizzo della lingua inglese nella compilazione dei libri di bordo assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni sul ritiro e la custodia dei libri di bordo, semplificando il regime di ritiro e custodia dei libri di bordo, assumono natura ordinamentale e sono suscettibili di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera n)** introduce modifiche all'articolo 179 rubricato "**Nota di informazioni all'autorità marittima**", al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla partenza delle navi che fanno scalo presso i porti nazionali, in linea con quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), con il quale è stata recepita la direttiva 2010/65/UE.

La disposizione, semplificando il regime di partenza delle navi che fanno scalo presso i porti nazionali, assume natura ordinamentale ed è suscettibile di applicazione nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera o)** integra il secondo comma dell'art. 569 rubricato "**Documenti per la pubblicità dell'ipoteca**" in relazione al contenuto della nota con la quale si chiede la trascrizione di un'ipoteca sulla nave.

Il comma, intervenendo sul regime di pubblicità dell'ipoteca, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la **lettera p)** introduce, infine, l'articolo 577-bis rubricato "**Consolidamento ipoteca**", concernente l'ipotesi di trasferimento di una nave tra un registro italiano ad uno straniero. In base al nuovo articolo 577-bis, in caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, ai fini dei termini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia.

Si osserva, al riguardo, che attualmente ai fini della cancellazione della nave dal registro è richiesto che si provveda a cancellare tutte le ipoteche iscritte sulla nave, procedura che si può rivelare lunga e complessa qualora, per esempio, la garanzia reale sia stata iscritta in relazione ad un debito che



non viene estinto e che quindi richiede l'iscrizione di una nuova ipoteca nel registro di nuova iscrizione. Tanto la cancellazione dell'ipoteca esistente quanto l'iscrizione di garanzia reale nel "nuovo" registro sono soggette all'azione revocatoria degli eventuali creditori, da esercitare entro determinati termini cioè fino al momento del c.d. consolidamento dell'ipoteca (sei o dodici mesi). La disposizione introdotta prevede che quando viene iscritta nel nuovo registro un'ipoteca a garanzia dei crediti originariamente garantiti da altra ipoteca trascritta e successivamente cancellata dal registro di provenienza, il termine semestrale o annuale previsto dall'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ai fini del consolidamento dell'ipoteca decorra dalla data di costituzione dell'ipoteca originaria e non di quella sopravvenuta, in tal modo sottraendo l'ipoteca all'azione revocatoria fallimentare nel caso di vendita di una nave con cambio di registro da italiano ad estero.

Il comma, intervenendo sul *dies a quo* del termine per il consolidamento dell'ipoteca a seguito di cambio di registro di una nave, assume natura ordinamentale e opera nei confronti di soggetti privati, con la conseguenza che dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, al fine di aggiornare i requisiti visivi per la categoria del personale marittimo delle acque interne-estende l'accertamento della vista, già previsto per il personale operante nella navigazione marittima, anche al personale adibito alla navigazione interna, nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22 rubricato "**Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328**", interviene sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 disponendo l'abrogazione degli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374, in conseguenza delle modifiche apportate, dall'articolo 20, al Codice della navigazione. Conseguentemente, i riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai corrispondenti articoli del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

In particolare:

- l'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- l'articolo 315 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;



- gli articoli 363 e 365 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 devono intendersi riferiti ai commi secondo, terzo e quarto all'articolo 177 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La disposizione produce un mero effetto abrogativo e reca mere disposizioni di coordinamento normativo, ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 rubricato **“Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo”** prevede la modifica degli articoli 107 e 176 del decreto legislativo n. 259/03 (codice delle comunicazioni elettroniche) e degli articoli 5, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 104/2011 che recano la disciplina dei collaudi, delle ispezioni ordinarie delle stazioni radioelettriche di bordo delle navi e degli obblighi di informazione.

In particolare:

- con la modifica dell'articolo 107 del decreto legislativo 259/2003, si prevede l'introduzione, con decreto del Ministero delle imprese e del made in *Italy*, del modello di dichiarazione necessario per gli operatori per formulare la richiesta di autorizzazione generale per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 104 del d.lgs. n. 259 del 2003.
- si interviene sull'articolo 176, comma 3, del medesimo decreto legislativo 259/2003, prevedendo che le ispezioni ordinarie, che hanno ad oggetto le navi da carico che si trovano in acque straniere, vengano effettuate da organismi riconosciuti ai fini del rilascio del certificato statutario. Il comma 7, dello stesso articolo 176, viene integralmente sostituito, disponendo che il Ministro delle Imprese e del made in *Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidi i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda.
- sono apportate modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104 recante “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”.

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 107, le disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla modifica del comma 3, dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 259/03, l'articolo in commento novella l'attuale normativa in materia di ispezioni radio a bordo delle imbarcazioni prevedendo che le ispezioni ordinarie, a cadenza annuale, siano svolte da funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in *Italy* solo nel caso in cui la nave si trovi in acque



nazionali, mentre la procedura viene demandata ad organismi riconosciuti, nel caso in cui la nave si trovi all'estero.

Tale intervento prevede, pertanto, che gli organismi riconosciuti operino in sostituzione dei funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in *Italy* ed i relativi costi legati alle ispezioni ed ai controlli effettuati dai suddetti organismi, andranno a gravare unicamente sull'armatore.

Da tale prestazione in conto terzi, dunque, deriva una riduzione di spesa a carico del Ministero delle Imprese e del Made in *Italy*, in quanto si riduce l'attività degli ispettori ministeriali.

La disposizione determina il venir meno di un diretto coinvolgimento dei funzionari ministeriali nel controllo delle navi da carico situate in acque straniere, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non potendosi considerare come mancate entrate le risorse non più introitate in quanto erano direttamente corrisposte per lo svolgimento delle attività ispettive.

L'articolo 24, rubricato “**Sostegno alla cantieristica regionale**” prevede che le Regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice incentivi di cui al **decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184**, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a riconoscere la facoltà delle Regioni a sostenere il settore della cantieristica navale.

CAPO VI

MISURE IN MATERIA SCOLASTICA, SANITARIA, CULTURALE, DI RICERCA, DI PESCA E DI AMBIENTE

L'articolo 25 rubricato “**Isole minori**” introduce misure promozionali in favore del personale scolastico e sanitario che presta servizio in uno dei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il **comma 1** prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono introdotte misure di incentivazione mediante un punteggio aggiuntivo a favore dei docenti che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle piccole isole, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.



È previsto, altresì, un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. Inoltre, è prevista, in sede di contrattazione collettiva nazionale, la determinazione in favore dei docenti che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole di un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità.

La disposizione di cui al comma 1, riguardante la previsione di punteggi aggiuntivi, anche ai fini delle procedure di mobilità, a favore dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole ubicate nelle piccole isole, nei termini indicati nello stesso comma, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo il comma prevede una clausola d'invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 25 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La previsione, - introdotta all'esito dell'esame in sede di Conferenza Unificata - riconosce la facoltà delle Regioni di destinare risorse proprie al potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la definizione di criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei Comuni di cui all'Allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Precisa che tali criteri sono definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per gli Affari regionali e le Autonomie e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione della natura ordinamentale della disposizione, riguardante l'introduzione di criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento del personale, al fine di valorizzare l'attività prestata presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'Allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



L'articolo 26 rubricato “**Servizio di rifornimento idrico**” reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo mira a colmare una lacuna normativa in materia di affidamento del servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Regione Sicilia, pur mantenendone la competenza nell'ambito della Difesa. Tale servizio di rifornimento, sin dall'anno 2002, è assicurato con affidamenti ad idonee imprese a cura di Direzione generale di Commissariato e di servizi generali (previa lettera di mandato dello SMM), e verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio da parte della Forza armata MM, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità del D. Lgs. 244/1998 recante “*Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*” ad opera della sentenza n. 377/2000 della Corte costituzionale, secondo cui è stata rilevata l'inidoneità del decreto legislativo delegato ad operare il trasferimento di funzioni, in luogo delle procedure statutariamente previste.

Con la presente disposizione si intende:

- al comma 1, precisare che il servizio in questione viene esternalizzato;
- al comma 2, superare la previsione dell'esecuzione diretta della MM di cui all'art 4 della L. 861/1978, e allinearne le competenze, nell'ambito del rifornimento idrico, alle attuali capacità – drastica riduzione del numero di navi portacqua rispetto al passato – che permettono lo svolgimento di una funzione solo concorsuale, nel senso di assumere sia le vesti di Ente esecutore – ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.20 del Dlgs 36/2023 - dei contratti per l'approvvigionamento idrico sia i compiti in caso di emergenza di cui all'art. 6 della L. 19 maggio 1967, n. 378.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio ordinario della Difesa. A tale riguardo si precisa che il capitolo di spesa relativo al rifornimento idrico alle isole minori della Sicilia è il numero 1334/1.

L'articolo 27 rubricato “**Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale**” prevede una specificazione in relazione al comma 4 dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tesa a ricomprendere per l'elaborazione al piano paesaggistico, tra le aree gravemente compromesse o degradate quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle quali la realizzazione di ulteriori interventi di potenziamento infrastrutturale non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.



Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la previsione a precisare il contenuto applicativo di una norma vigente, che già prevede la sottrazione al regime autorizzativo di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 delle aree gravemente compromesse o degradate.

L'articolo 28 rubricato “**Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse**”, considerate l'importanza di promuovere lo sviluppo economico sostenibile delle attività economiche e la necessità di massimizzare l'utilizzo efficiente dello spazio e delle risorse in mare, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, assicura un apporto del sistema della formazione superiore e della ricerca per favorire lo sviluppo, nonché la riconversione mediante riutilizzo, delle piattaforme multiuso offshore.

La disposizione introduce una modifica all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che disciplina la predisposizione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse richiedendo che nell'emanazione delle linee guida sia acquisito il parere del Ministro dell'università e della ricerca. Attualmente si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura e del turismo e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le attuali linee guida, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15 febbraio 2019, non prevedono un coinvolgimento del Ministero dell'Università e della ricerca nella procedura di definizione dell'elenco delle piattaforme in dismissione.

Il coinvolgimento del Ministro dell'università e della ricerca consentirà, quindi, di tenere conto dell'apporto del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca nell'eventuale riutilizzo delle piattaforme contribuendo alla definizione di procedure di dismissione sicura e sostenibile di impianti non più in uso, come le piattaforme petrolifere offshore.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione della natura ordinamentale della disposizione, riguardante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca nella definizione delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

L'articolo 29 rubricato “**Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca**”, al **comma 1**, attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca una funzione di promozione di iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.



Con il comma 2 si introduce un ruolo attivo degli enti pubblici nazionali di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che abbiano competenze specifiche e che siano attivi nei settori di interesse dell'economia blu. Tali enti, in virtù della presente disposizione, sono autorizzati ad attivare, nell'esercizio della loro autonomia, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche competenti, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge e possono essere chiamati, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, a fornire dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mettendo a disposizione le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione della natura ordinamentale della disposizione, riguardante attività promozionali che fanno riferimento all'attività istituzionale già di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, tali, pertanto, da poter essere svolte attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dalla disposizione al comma 2, primo periodo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 30 rubricato “**Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione**” prevede che alle imprese che decidono di imbarcare sulle unità da pesca da loro armate pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto di arresto definitivo mediante demolizione, è riconosciuto nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per 24 mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Tale sgravio si innesta all'interno del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca. Il beneficio in esame è condizionato alla circostanza che lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'Autorità marittima, che nel medesimo periodo l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. La disposizione tende a favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione, anche per effetto della riduzione della flotta peschereccia nazionale. In particolare,



la disposizione intende creare le condizioni affinché chi dovesse perdere il lavoro a causa della demolizione del motopeschereccio su cui è stato imbarcato per effetto delle politiche di contenimento dello sforzo di pesca sostenute dall'Unione europea attraverso il FEAMPA [cfr. art. 20, Reg. (UE) 2021/1139], possa trovare più agevolmente un nuovo imbarco grazie allo sconto contributivo riconosciuto per i primi 24 mesi di nuovo "arruolamento".

In base al Programma Operativo FEAMPA 2021-2027, l'Italia ha stimato di avviare a demolizione circa 259 imbarcazioni; su ciascuna imbarcazione il numero medio di membri di equipaggio è di 2,12 unità (Programma Raccolta Dati Alieutici – PNRDA – Masaf/UE). Da questi numeri si stima quindi che circa 550 pescatori potrebbero perdere il lavoro a causa della riduzione dello sforzo di pesca previsto dalla Politica Comune della Pesca (PCP) nel periodo 2021-2027.

Considerando che un lavoratore imbarcato determina per l'impresa, in media, un costo annuo di oneri previdenziali e assistenziali pari a circa 10.000,00 euro, tenuto conto che in applicazione della Legge n.30/98 l'impresa beneficia già di sgravi contributivi per una percentuale del 44% pari a circa 4.400,00 euro e che il restante 56% pari a circa 5.600,00 è a suo carico, il costo degli sgravi, di cui al presente articolo, a carico del Fondo sociale ammonta a circa tre milioni di euro per il primo anno e a circa un milione e mezzo per il secondo anno dovendosi applicare lo sgravio esclusivamente alla parte di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa, come meglio di seguito specificato:

1° anno: [550 lavoratori x 2.800,00 (50% del costo annuo oneri a carico dell'impresa) = euro 1.540.000,00]

2° anno [550 lavoratori x 2.800,00 (50% del costo annuo oneri a carico dell'impresa) = euro 1.540.000,00]

In particolare, al fine di valutare l'impatto della disposizione sul bilancio dello Stato si è tenuto conto del fatto che il programma operativo FEAMPA 2021-2027 prevede al momento un solo bando di demolizione le cui graduatorie di ammissione si stima siano pronte entro i primi mesi dell'anno 2025 con conseguente demolizione delle unità da pesca a fine 2025.

Pertanto, gli oneri in termini di minori entrate contributive per gli enti previdenziali ed assistenziali si prevede debbano essere coperti nel corso del 2026 e del 2027 per un importo pari al 50% del dovuto. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.



L'articolo 31 rubricato “**Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca**” ha l'obiettivo di rendere applicabile la CISOA al settore della pesca, tenendo conto della modifica normativa avvenuta con l'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tale disposizione di fatto, non è stata pienamente attuata a causa della difficoltà di conciliare le condizioni e i requisiti previsti per accedere alla CISOA da parte degli operai agricoli con le differenti caratteristiche dell'attività lavorativa nel settore della pesca.

Occorre, infatti, evidenziare che il regime della CISOA è, per il settore agricolo, attivo dal 1972; nel 2021, con l'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche il settore della pesca è stato inserito nel regime della CISOA senza apportare alcuna modifica allo stesso.

Con la presente disposizione si intendono superare le difficoltà incontrate nell'estensione della CISOA al settore della pesca, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di adottare un decreto volto a definire esattamente le modalità applicative e, in particolare, le causali in presenza delle quali sarà possibile accedere alla integrazione salariale, come pure le condizioni e i termini della stessa.

Si prevede che il decreto sia adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato poiché non amplia la platea dei beneficiari, né modifica i requisiti di accesso che restano quelli fissati con l'estensione al settore pesca, avvenuta con l'art. 1, comma 217, l. n. 234 del 2021.

È, quindi, espressamente previsto che da tale disposizione e, pertanto, dalla emanazione del decreto interministeriale in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 32 rubricato “**Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 in materia di pesca**” ha come obiettivo quello di dare risposta ad alcuni problemi più volte rilevati nel recente passato e che stanno condizionando la normale operatività delle barche da pesca.

La disposizione interessa le barche di dimensioni maggiori che operano nel bacino del Mediterraneo. In particolare, si prevede di adeguare il contenuto degli artt. 254-bis e 257 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (DPR n° 238/1952) al fine di rivedere i limiti di abilitazione del personale imbarcato in funzione delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, consentendo al marinaio autorizzato alla pesca di assumere il comando di navi (di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate) dedite alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. La disposizione consente alle imbarcazioni interessate di lavorare in quelle aree nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione.



Scopo della norma è quello di coordinare la figura del Marinaio autorizzato alla pesca ex art. 257 del cit. Regolamento con quella del Padrone marittimo di seconda classe per la pesca ex art. 254-bis del medesimo Regolamento al fine di evitare che le due figure si sovrappongano.

La disposizione, intervenendo unicamente nell'ambito di operatività concesso al personale imbarcato in base ai titoli abilitativi indicati, senza intervenire sul numero e le qualifiche dei membri dell'equipaggio indicati nella tabella d'armamento dell'unità da pesca, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 33 rubricato “**Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette**” modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), oggi soppresso, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Si prevede altresì che nella composizione delle commissioni di riserva faccia parte un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca, **un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIP-SAS)** e un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. A tali fini, si rileva che l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative avverrà con le modalità fissate dal decreto del direttore generale della pesca del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 3 luglio 2025, n. 300843.

Il rappresentante esperto designato ai sensi della disposizione si inserisce in un contesto organizzato secondo proprie regole di funzionamento, che escludono oneri economici, ad eccezione delle spese di missione per consentire la partecipazione alle riunioni.

In proposito si rappresenta che le commissioni di riserva si riuniscono dalle 2 alle 4 volte all'anno: tali riunioni possono essere in presenza o da remoto. In caso di riunioni in presenza il costo medio di una missione varia dai 500 ai 700 euro. Quindi ipotizzando tre riunioni all'anno per ognuna delle 27 aree marine protette (AMP), si può stimare un onere annuo di circa 2.000 euro per ogni rappresentante che, se si considerano tutte le 27 AMP, diventano 54.000 euro all'anno. Tale importo – gravante, comunque, come successivamente meglio precisato, sul bilancio delle AMP - deve essere considerato come importo massimo e puramente teorico, in quanto i rappresentanti potrebbero essere individuati in loco, ad esempio, tra i capi sezioni pesca, delle capitanerie di porto o nell'ambito delle associazioni



della pesca o delle articolazioni periferiche del MUR; inoltre, come già ampiamente utilizzato per contesti simili, molte partecipazioni possono avvenire con modalità da remoto.

In concreto, pertanto, per i tre ulteriori esperti, uno designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca e uno designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'importo massimo teorico riconoscibile è di 162.000. Tale import è a carico dei bilanci delle Aree marine protette che dispongono di una propria dotazione finanziaria annua, nell'ambito della quale sono tenute a corrispondere le spese di funzionamento delle Commissioni.

Con riferimento al trattamento di missione spettante al rappresentante della FIPSAS, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, il comma 2 provvede a specificare la copertura finanziaria, che viene assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, per il bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca la necessaria disponibilità.

L'articolo 34, rubricato "Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti", reca la proroga del termine stabilito per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1785, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024), non esercitata entro il termine ivi stabilito.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 35 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 36, rubricato "Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale", adegua il testo dell'articolo 2 della legge 14 giugno 2021, n. 91 a quello della normativa internazionale, rendendo evidente e chiaro il precetto - già desumibile dall'attuale disciplina che comunque opera un rinvio alle



pertinenti norme internazionali – in forza del quale lo Stato italiano è titolare, nell’ambito della zona economica esclusiva, di tutte le posizioni soggettive attive attribuite dall’ordinamento internazionale, suscettibili di estrinsecarsi in diritti sovrani, poteri giurisdizionali e altri diritti.

L’articolo 37 disciplina l’entra in vigore della legge.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

24/04/2026



Disegno di legge "Valorizzazione della risorsa mare" (milioni di euro)													
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto			
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
30	1		Sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ventiquattro mesi alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione	E	CO			-1.5	-1.5				
30	1		Sgravio contributivo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ventiquattro mesi alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione	S	C	1.5	1.5			1.5	1.5		
30	2		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-2.2	-2.2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5		
33	1		Inserimento di un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIP-SAS) nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, di cui all'art. 2, c. 339, della L. 244/2007 - spese di missione	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
33	2		Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
			Entrate	E		0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
			Spese	S		-0.7	-0.7	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 114

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, in sede referente, del decreto-legge n. 33 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (C. 2890 Governo), nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Senato.

Il provvedimento si compone di sei articoli e di un Allegato.

L'articolo 1 introduce un regime di prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti con un ambito temporale circoscritto ai tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, si prevede che le società petrolifere e i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile siano tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita.

Evidenzia che tali dati, da rendere pubblici anche attraverso la pubblicazione sui siti *internet* degli indicati soggetti, sono inoltre trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato.

Sottolinea che agli esercenti, tenuti a loro volta a trasmettere al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il prezzo effettivamente praticato, è fatto divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della

medesima giornata. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato, inoltre, ad attivare un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Qualora il Garante rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a farne oggetto di comunicazione alla Guardia di finanza, la quale procederà agli opportuni accertamenti. Le risultanze di tali accertamenti, da trasmettere al medesimo Garante per la sorveglianza dei prezzi, al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nonché all'AGCM, sono alla base dell'adozione da parte del Governo di misure correttive o altre iniziative strutturali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie dalla Guardia di finanza, è tenuto, entro due giorni, a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci.

L'articolo 2 – in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, in connessione con la particolare congiuntura politico-economica legata al conflitto in Medio Oriente – ridetermina, a partire dal 19 marzo 2026 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 7 aprile 2026 (ventesimo giorno successivo), le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL, prevedendo una loro riduzione.

Nel dettaglio, la rideterminazione delle aliquote avviene nelle seguenti misure: *a*) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri; *b*) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri; *c*) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

Ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'aliquota dell'accisa sul

GPL ammonta invece a 267,77 euro per 1.000 kg.

Segnala, quindi, che il decreto-legge n. 42 del 2026 (attualmente all'esame del Senato in prima lettura) ha prorogato per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la illustrata riduzione delle aliquote dell'accisa.

L'articolo 3 introduce delle misure in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia. In particolare, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta da tali imprese in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 in rapporto al mese di febbraio del medesimo anno. Il credito d'imposta, concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione, anche in superamento di determinati limiti annuali previsti per altri crediti d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si precisa ulteriormente che il provento riconducibile al credito d'imposta: *a*) non concorre alla formazione del reddito d'impresa (ai fini IRES ed IRPEF); *b*) non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP; *c*) non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, di cui all'articolo 61 del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa – o che non vi concorrono in quanto esclusi – e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi); *d*) non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile (IRES), di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa – o che non vi concorrono in quanto esclusi – e

l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi). Si riconosce la cumulabilità del credito d'imposta *de quo* con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. In ogni caso, si precisa che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione delle basi imponibili (IRES, IRPEF e IRAP), non debba portare al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato con cadenza mensile – anziché trimestrale – limitatamente alla componente riferita al costo del gasolio.

L'articolo 4 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, concesso fino al raggiungimento del limite di 10 milioni di euro. Evidenzia che tale credito d'imposta, erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, oltre che alla formazione della base imponibile dell'IRAP. Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) per 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 del provvedimento in esame, oltre che dal richiamato incremento del FISPE. Indica, quindi, le fonti di copertura finanziaria, specificando in apposito Allegato le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri, fatta salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa.

Tra le fonti di copertura compaiono altresì le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento. Sulla base di quanto riportato dalla Relazione tecnica, tale norma, riducendo per venti giorni le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti, produce un effetto positivo per il 2027 pari a 15,5 milioni di euro, derivanti da maggiore gettito IRES (11 milioni) e IRAP (2,9 milioni) e da minori oneri da crediti d'imposta per 1,6 milioni.

Infine, l'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che, come convenuto con i rappresentanti dei Gruppi della Commissione, il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato alle ore 14 di domani, mercoledì 29 aprile. Evidenzia che i tempi di esame del provvedimento potranno essere definiti nella riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine delle sedute odierne.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Sala, ricorda che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame – ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione Bilancio – del Documento di finanza pubblica 2026.

Osserva preliminarmente che, con l'introduzione delle nuove regole di *governance* europea il sistema di gestione del ciclo di bilancio nazionale è stato profondamente modificato.

In particolare, evidenzia che pur conservandosi le procedure per *deficit* eccessivo, si prevede che oggetto di monitoraggio sia un unico aggregato: l'indicatore della spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali (« spesa netta »). La nuova disciplina prevede quindi che, una volta approvato il Piano strutturale di bilancio, gli Stati membri inviino ogni anno una Relazione – entro il 30 aprile – che analizzi, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il Piano, anche includendo elementi di natura prospettica. Inoltre per i Paesi per i quali è intervenuta la procedura per *deficit* eccessivo, e segnatamente per l'Italia, entro la medesima data del 30 aprile 2026 deve essere trasmessa la relazione contenente le informazioni di dettaglio sulle misure di bilancio già adottate e sulla natura di quelle previste per far fronte alla procedura di deficit eccessivo. La Commissione europea ha consentito di integrare questa seconda relazione nella prima. Tale relazione costituisce la prima sezione del Documento in esame.

Rammenta, inoltre, che successivamente alla presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine da parte degli Stati membri, i cui contenuti avevano formato oggetto di esame parlamentare, nel mese di novembre 2024 ha avuto avvio la fase di valutazione della Commissione europea. Un passaggio essenziale è stata la pubblicazione del cd. pacchetto di autunno, avvenuta il 26 novembre.

In tale pacchetto, la Commissione, con riferimento all'Italia, ha espresso una valutazione pienamente positiva sul percorso di crescita della spesa primaria netta finanziata con risorse nazionali program-

mato nel Piano italiano. Parimenti, sono stati riconosciuti la prudenza e il realismo sia delle ipotesi macroeconomiche e di finanza pubblica alla base di tale percorso, sia delle implicazioni per l'indebitamento netto e il debito pubblico da esso derivanti. Nell'*Opinion* sul Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2025, infine, la Commissione ha giudicato il documento italiano in linea con le nuove regole di *governance* europee.

Muovendo dalla valutazione della Commissione, il Consiglio UE ha quindi accolto con favore il Piano strutturale di bilancio di medio termine dell'Italia nelle sue raccomandazioni del 21 gennaio 2025. In particolare, è stata approvata la richiesta formulata dal nostro Paese di estensione del periodo di aggiustamento di bilancio, da quattro a sette anni. Il Consiglio ha pertanto raccomandato di mantenere la crescita della spesa netta entro i tassi massimi di crescita, annuali e cumulativi, programmati nel Piano per gli anni 2025-2029 e di attuare, nei termini previsti, l'insieme di riforme e investimenti che giustificano l'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni.

Rileva che il documento si articola in due sezioni: la prima contiene la relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025; la seconda sezione ha ad oggetto analisi e tendenze della finanza pubblica. È inoltre presente un Allegato, contenente le Tavole aggiuntive richieste dalla Comunicazione CE 2024/3975, relative ai contenuti obbligatori dei piani strutturali di bilancio e alle relazioni annuali sui progressi compiuti.

Non soffermandosi sull'analisi dei dati macroeconomici, per i quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, avverte che si concentrerà piuttosto sugli aspetti di diretto interesse della Commissione Finanze.

Segnala, con riferimento all'andamento delle entrate, e con particolare riferimento alle imposte dirette, le misure, incluse nella legge di bilancio 2025-2027, volte a ridurre la pressione fiscale per le fasce di reddito medio-basse. Il loro andamento è influenzato da una complessa serie di fattori, tra cui l'ulteriore taglio della pressione fiscale

(che agisce sull'anno in corso), la crescita della massa salariale e la continuazione degli sforzi volti a contrastare l'evasione fiscale, anche attraverso la promozione dell'adempimento spontaneo. Ne deriva che le entrate derivanti dalle imposte dirette hanno comunque continuato a crescere, sebbene a tassi moderati (0,7 per cento). In particolare, il calo dell'IRPEF è stato compensato da un aumento dell'IRES e delle imposte sostitutive, queste ultime legate al buon andamento dei mercati finanziari. Si segnala poi l'incremento significativo dei contributi sociali (+10 per cento), anche in virtù dell'eliminazione dell'esonero contributivo che è stato deliberato contestualmente all'alleggerimento strutturale della pressione fiscale per i primi scaglioni di reddito.

Quanto alle imposte indirette, le relative entrate mostrerebbero una reattività immediata all'aumento dell'inflazione: per tale motivo, le previsioni di crescita per l'anno in corso e per il 2027 sono state riviste al rialzo e portate al 2,9 per cento e al 3,5 per cento. Nel biennio successivo, la loro crescita, attesa in media pari all'1,7 per cento, perderebbe slancio contestualmente al rientro dell'inflazione.

Proseguendo con l'esame degli aspetti direttamente riconducibili alla competenza della Commissione, ricorda che il punto 2.5 del Capitolo II della I sezione del documento dà conto dell'andamento del credito nel 2025 e della situazione relativa alla dismissione dei crediti deteriorati nel medesimo anno. Quanto al primo aspetto il credito bancario al settore privato ha registrato una fase espansiva prolungata sia dal lato delle famiglie che delle imprese. Quanto al secondo profilo il Governo segnala come la qualità degli attivi del sistema bancario sia migliorata.

In particolare, segnala come nel terzo trimestre dell'anno l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti, il *non-performing loans (NPLs) ratio*, è scesa al 2,6 per cento, con il dato al netto degli accantonamenti pari all'1,42 per cento, prossimo al minimo della serie storica registrato a fine 2023. Viene tuttavia segnalato che le istituzioni meno significative hanno

registrato una crescita del *NPLs ratio* (pari all'8,5 per cento nel terzo trimestre del 2025, con un aumento di 1,8 p.p. dall'inizio del 2024). Si dà inoltre conto dalle cosiddette passività potenziali (nell'ambito delle quali per quanto di competenza della Commissione si descrive la situazione dei crediti deteriorati nel settore bancario) segnalando come, a fine anno, tale stock sia diminuito, passando dal 13,4 per cento del 2024 al 13 per cento del PIL.

Nel punto 1 del capitolo III, si dà invece conto dei progressi relativi all'attuazione delle riforme e degli investimenti volti ad aumentare il potenziale di crescita e resilienza che l'Italia si è impegnata ad adottare al fine di giustificare una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio da 4 a 7 anni. Si tratta di sei aree di intervento, tra le quali la seconda è quella concernente la tassazione.

In tale ambito, gli obiettivi indicati sono: la riforma dell'amministrazione fiscale per conseguire la riduzione della propensione all'evasione fiscale; l'accelerazione dei tempi di rimborso IVA da attuare entro il IV trimestre di ciascun anno d'interesse (2025, 2027 e 2029); la promozione dell'adempimento fiscale attraverso l'aumento del recupero delle entrate derivanti dall'attività di prevenzione e promozione della *tax compliance* nonché la prevenzione e il controllo dell'evasione fiscale attraverso efficaci strategie di controllo con sanzioni tempestive; il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale attraverso un riordino delle detrazioni fiscali, la riduzione del cuneo fiscale e l'aggiornamento del registro catastale. Il Governo dà preliminarmente conto del proseguimento dell'attuazione della delega fiscale, il cui stato è ben noto ai componenti della nostra Commissione. Al contempo il Governo dà conto delle misure per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi del PNRR, nonché degli obiettivi del Piano da conseguire entro il 2026 (rafforzamento del contrasto all'evasione, promozione dell'adempimento spontaneo e riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro).

Con riferimento ai progressi nell'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale, nel Documento di finanza pubblica

2026, il Governo ricorda che, nel corso del 2025, è stato raggiunto e superato l'obiettivo di una riduzione media del 10 per cento della « propensione all'evasione » nel biennio 2022-2023 rispetto al valore di riferimento del 2019, calcolata per tutte le imposte, ad esclusione dell'IMU e delle accise. Nel documento si rammenta che, entro il primo semestre del 2026, devono essere approvate 3 specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale (nuovo *Milestone* che, a seguito della revisione del PNRR, sostituisce il *target* M1C1-121 del PNRR).

Per quanto riguarda la riduzione dei tempi medi di rimborso IVA rispetto al 2025, il Governo ricorda che si tratta di una priorità e che l'indicatore sopra indicato sarà riproposto come strategico nella Convenzione 2026-2028 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, con un *target* allineato alle tempistiche del Piano.

Sulla base dell'ultimo aggiornamento dei dati disponibili, si evidenzia che, nel 2025, il tempo medio di rimborso IVA, al netto delle sospensioni, è stato inferiore (di circa 2 giorni) rispetto all'obiettivo prefissato (68 giorni, anziché 70 giorni). Conseguentemente, l'andamento registrato è in linea con il percorso di riduzione individuato nel Piano (67 giorni entro il 2027 e 63 giorni entro il 2029).

Per quanto riguarda la riforma relativa alla promozione dell'adempimento fiscale, nel Documento di finanza pubblica 2026 il Governo ricorda le misure adottate per il triennio 2026-2028 con la legge di bilancio (legge n. 199 del 2025) prevalentemente finalizzate ad intercettare fenomeni di omesso versamento.

Si tratta in particolare dei seguenti interventi: (i) riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro riferita ai debiti scaduti che inibiscono la compensazione per il rafforzamento del contrasto alle compensazioni indebite; (ii) invio di comunicazioni ai contribuenti, da parte dell'Agenzia delle entrate, qualora risultino emesse fatture elettroniche in assenza della presentazione della dichiarazione IVA per il medesimo periodo, al fine di migliorare la capacità di indivi-

duazione tempestiva delle posizioni irregolari; (iii) ampliamento del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, tramite l'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica ai fini della riscossione coattiva.

A completamento del quadro degli interventi finalizzati al recupero di gettito da omessa dichiarazione totale e da omesso versamento delle imposte dirette, il Governo ricorda, quale ulteriore misura della legge di bilancio per il 2026, l'introduzione di una ritenuta a titolo d'acconto ai contribuenti esercenti attività d'impresa per le operazioni *business-to-business* (B2B), con un'aliquota dello 0,5 per cento nel 2028 (il maggior gettito stimato è pari a 734,5 milioni nel 2028) e un'aliquota dell'1 per cento dal 2029 (il maggior gettito stimato è pari a 1.469 milioni annui).

In tal senso, nel Documento si ricorda che, a partire dal 2026, è operativo il collegamento obbligatorio tra i POS e i registratori di cassa, introdotto con la legge di bilancio per il 2025, che renderà possibile l'incrocio delle informazioni dei pagamenti *cashless* con i dati dichiarativi al fine di potenziare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Rispetto alle misure attuate nel corso del 2025, nel Documento vengono richiamati i dati pubblicati dall'Agenzia delle entrate in data 25 marzo 2026, dai quali risulta che nel 2025 il gettito derivante dalle attività di prevenzione, controllo e recupero è stato di 29 miliardi, con un incremento del 10 per cento rispetto al 2024. Inoltre, rispetto al 2024, si è registrato un aumento dei versamenti diretti da parte dei contribuenti per 3,3 miliardi (26 per cento in più).

Nel 2025, le attività di promozione della *compliance* hanno prodotto un recupero di evasione pari a 3,3 miliardi, a fronte di circa 3,2 milioni di lettere di *compliance* inviate.

Per quanto riguarda il contrasto all'evasione fiscale, anche conseguente ad omessa dichiarazione, le attività di analisi di rischio e i controlli preventivi finalizzati al contrasto di crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi IVA non spettanti

hanno consentito di recuperare circa 5,8 miliardi di euro nel 2025.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza fiscale ed il riordino delle detrazioni, in termini di progressi nell'attuazione della riforma, nel Documento di finanza pubblica 2026 il Governo segnala di aver anticipato al 2026 il *target* di recupero del gettito derivante dalla riduzione dei Sussidi Ambientali Dannosi (SAD), inizialmente previsto dal programma *REPowerEU* per il 2030, rideterminandolo ad un importo complessivo pari a 4,5 miliardi di euro.

La legge di bilancio 2026 interviene sulle principali misure per la riduzione dei SAD, già previste con la legge di bilancio 2025 e con il decreto legislativo n. 141 del 2024, di riforma del sistema nazionale delle accise, che riguardano l'allineamento delle accise su benzina e gasolio (a partire dal 1° gennaio 2026); la revisione dell'IVA agevolata sui conferimenti in discarica e sull'incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'aliquota è stata riportata al 22 per cento, in luogo a quella agevolata al 10 per cento; la modifica della disciplina dei *fringe benefit* per le auto aziendali.

La legge di bilancio 2026 ha aumentato il beneficio sull'imponibile IRPEF per i veicoli a minore impatto ambientale, al fine di incentivare il rinnovo delle flotte aziendali verso soluzioni più efficienti.

Parallelamente, la legge di bilancio 2026 ha introdotto una riduzione lineare di 440 euro sulle detrazioni IRPEF per oneri, escluse le spese sanitarie, per i contribuenti con redditi superiori a 200 mila euro, con l'obiettivo di rendere più selettivi i benefici fiscali. In tale ambito, il Governo ricorda che dal 2025, sul fronte della fiscalità locale, è diventato obbligatorio il Prospetto delle aliquote IMU, che uniforma le modalità con cui i Comuni deliberano, pubblicano e trasmettono le aliquote. La misura punta a rafforzare trasparenza, omogeneità e confrontabilità delle scelte fiscali locali, contribuendo anche al riordino delle agevolazioni IMU. Nel primo anno di applicazione, il livello di adesione dei Comuni è stato molto elevato: 7.314 enti, pari al 98,9 per cento del totale interessato, hanno

adottato una delibera conforme, rendendo possibile un'analisi sistematica e comparabile dell'autonomia impositiva comunale.

Con riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, nel Documento di finanza pubblica 2026 il Governo ricorda che la legge di bilancio 2026 prosegue il percorso di riduzione strutturale del cuneo fiscale sul lavoro attraverso la riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota IRPEF che, per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, passa dal 35 per cento al 33 per cento. La misura vale 3 miliardi di euro e, insieme agli interventi strutturali già introdotti con la legge di bilancio 2025, porta le risorse complessivamente mobilitate a 21 miliardi.

La misura amplia la platea dei beneficiari a 13,6 milioni di contribuenti, di cui 8,2 milioni lavoratori dipendenti, con un beneficio medio annuo di 218 euro e un massimo di circa 440 euro. Nel complesso, le riforme IRPEF del 2025 e del 2026 migliorano la capacità redistributiva del sistema fiscale, riducendo di circa il 6,75 per cento l'aliquota media effettiva rispetto allo scenario in assenza di riforme.

In aggiunta, per sostenere l'offerta di lavoro e rafforzare il potere di acquisto per i redditi più bassi, nel triennio 2026-2028 sono stanziati circa 1,8 miliardi per ulteriori misure agevolative: (i) riduzione dell'aliquota applicata ai premi di produttività per il biennio 2026-2027 (dal 5 per cento all'1 per cento e con soglia massima che passa da 3.000 a 5.000 euro annui); (ii) per il 2026, tassazione agevolata al 15 per cento sulle somme erogate a titolo di indennità o di maggiorazioni ai lavoratori (con redditi fino a 40.000 euro) che svolgono a mansioni particolarmente gravose; (iii) imposta sostitutiva del 5 per cento sugli aumenti retributivi corrisposti ai dipendenti (con redditi fino a 33.000 euro) derivanti dai rinnovi dei contratti nazionali siglati nel 2025 e nel 2026.

Infine con riferimento ai progressi relativi all'aggiornamento del registro catastale, nel Documento di finanza pubblica 2026, il Governo ricorda che nel corso dell'anno 2025, in continuità con gli esercizi precedenti, sono proseguite le attività

finalizzate a garantire l'utilizzo della piattaforma di gestione integrata delle informazioni catastali (Sistema Integrato del Territorio – SIT) depositate nei diversi archivi, dove tutti gli immobili sono georiferiti agli oggetti cartografici e la correlazione tra le informazioni presenti nelle banche dati catastali e in quelle di pubblicità immobiliare (Modello Unico informatico).

Relativamente all'obiettivo fissato nel Piano per la mappatura delle proprietà non incluse nel registro catastale entro la fine del 2027, il Governo evidenzia che sono state avviate attività di ricognizione degli immobili non censiti in catasto (cosiddetti immobili fantasma) e l'Agenzia delle entrate sta lavorando per assicurare la completezza informativa del SIT relativamente agli immobili non rappresentati nella cartografia catastale.

In esito a tale attività l'Agenzia procederà con l'invio di lettere di *compliance* agli intestatari di particelle edificate e l'attribuzione d'ufficio della rendita catastale.

Con riguardo all'aggiornamento dei valori catastali per gli edifici che sono stati sottoposti a interventi di efficienza energetica o di miglioramento strutturale entro la fine del 2028 (finanziati anche in parte da fondi pubblici), il Governo ricorda che, ad aprile 2025, l'Agenzia delle entrate ha inviato le lettere di *compliance* ai proprietari per sollecitare la verifica e l'eventuale regolarizzazione. In particolare, si precisa che le prime comunicazioni hanno riguardato circa 3.300 immobili, seguite da un secondo invio, nel mese di ottobre 2025, di circa 12.000 lettere. In seguito all'invio di tali comunicazioni, al 31 dicembre 2025 risultano conclusi circa 3.500 pre-controlli, dai quali è stata verificata l'avvenuta regolarizzazione per circa 1.050 immobili e l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo per circa 900 immobili, nonché la necessità di regolarizzazione per circa 1.550 immobili.

L'attività di controllo ha, inoltre, prodotto un effetto positivo in termini di comunicazioni spontanee: nel 2025 sono state presentate circa 70.000 dichiarazioni di variazione catastale relative a immobili che avevano beneficiato di *bonus* edilizi, con un

aumento del 25 per cento rispetto all'anno precedente.

Nel Documento di finanza pubblica 2026 il Governo ha riportato lo stato di avanzamento delle altre misure programmate ma che non rientrano tra quelle che l'Italia si è impegnata ad adottare al fine di giustificare una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio. In particolare, si fa riferimento ad alcune misure adottate per migliorare il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, quali il concordato preventivo biennale e il regime dell'adempimento collaborativo. Si fa inoltre riferimento al riordino del sistema nazionale della riscossione e alla definizione del « magazzino crediti » non recuperabili.

Sul versante della *compliance* fiscale, il Governo ricorda che, nel corso del 2025, sono proseguiti gli interventi rivolti sia ai contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) di minori dimensioni, sia alle imprese medio-grandi. Per il concordato preventivo biennale sono state introdotte modifiche per incrementarne l'efficacia, la trasparenza e l'applicabilità (decreto legislativo n. 81 del 2025 e Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2025).

In tal senso, il Governo osserva che, nel secondo biennio di applicazione, si è registrato un aumento di 55.000 contribuenti aderenti. Parallelamente, il regime di adempimento collaborativo (c.d. *cooperative compliance*) per le grandi imprese continua a espandersi. Dal monitoraggio della misura, il Governo evidenzia che, a dicembre 2025, le società ammesse al regime sono 221 (con 79 nuove adesioni rispetto al 2024) mentre risultano presentate istanze di adesione al regime complessivamente pari a 286.

Con riguardo al riordino del sistema nazionale della riscossione e definizione degli *stock* dei crediti pregressi non riscossi e non recuperabili, il Governo ricorda che, entro il 31 dicembre 2025, è stata predisposta la prima Relazione contenente un'analisi dettagliata del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione (periodo 2000-2010).

All'interno della relazione, il carico residuo è stato suddiviso tra crediti effettivamente riscuotibili e crediti difficilmente

recuperabili, e sono state formulate proposte sia per il discarico di questi ultimi sia per il miglioramento complessivo dell'efficacia della riscossione. Sul tema è inoltre in corso un'indagine conoscitiva presso il Senato della Repubblica.

Le successive relazioni saranno consegnate entro il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017 ed il 31 dicembre 2031, per quelli dal 2018 al 2024.

Per rafforzare la riscossione a livello locale e ridurre le forti asimmetrie in termini di capacità di riscossione a livello territoriale, il Governo ricorda che la legge di bilancio 2026 ha riconosciuto agli enti locali la possibilità di affidare alla Asset management company S.p.A. (AMCO) le attività di riscossione coattiva dei propri tributi e crediti patrimoniali, compresi quelli già restituiti da Agenzia delle entrate-Riscossione perché ritenuti non recuperabili.

Sempre nella sezione prima, viene ripilogato lo stato di attuazione delle deleghe concernenti il riordino del Testo unico sui mercati dei capitali sia derivanti dalla legge n. 21 del 2024 (cosiddetta « Legge Capitali »), dirette a rendere più attrattivi ed efficienti i mercati dei capitali nazionali, che contenute nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti europei e per il recepimento di diverse direttive europee di riforma della disciplina dei mercati di capitali.

Nella seconda Sezione del documento, per quanto di interesse della Commissione Finanze, è contenuta al capitolo VI la Valutazione per l'anno 2025 delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale.

Con riferimento al contrasto all'evasione fiscale, il documento evidenzia che il risultato raggiunto nel 2025 costituisce il valore massimo conseguito negli ultimi anni in termini di recupero di gettito.

Considerando, infatti, l'attività svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), sono stati riscossi 36,2 miliardi di euro, con un incremento di 2,8 miliardi di euro rispetto al

2024 (+8,4 per cento). In particolare l'Agenzia delle entrate nel 2025 ha riscosso nel complesso 29 miliardi (2,7 miliardi in più rispetto al 2024, in termini percentuali +10,3 per cento), principalmente derivanti dalle attività ordinarie: versamenti a seguito di atti dell'Agenzia delle entrate (15,9 miliardi di euro), di cartelle (6,9 miliardi di euro) oppure ad opera delle attività di promozione della *compliance* (3,3 miliardi di euro).

Per quanto riguarda le misure straordinarie (misure di rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti) gli incassi ammontano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1 per cento rispetto al 2024. A questi risultati si sommano ulteriori 7,2 miliardi di euro di recuperi di entrate non erariali, conseguiti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione per conto di altri enti.

Nell'aggiornamento (pubblicato a dicembre 2025) della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT, si evidenzia che nel 2023 l'evasione tributaria e contributiva è compresa tra 107,1 e 111,9 miliardi di euro, con un aumento compreso tra 8,9 e 9,4 miliardi di euro rispetto al 2022 (tra il 9 e il 9,2 per cento), di cui circa 97,9-99,2 miliardi di euro di mancate entrate tributarie (con un aumento del 9 per cento circa rispetto al 2022) e 9,2-12,7 di mancate entrate contributive (con un aumento del 10 per cento circa rispetto al 2022). In termini percentuali dell'imposta potenziale, la propensione al *gap* è compresa nel 2023 tra il 17 e il 17,2 per cento, con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2022.

Nel complesso, l'incremento della propensione al *gap* risulta contenuto e prevalentemente concentrato sull'IVA.

Il Governo suggerisce che l'andamento osservato nel 2023 e il conseguente incremento del *gap* rispetto agli anni precedenti riflettano prevalentemente fattori ciclici, piuttosto che un'inversione delle tendenze di medio-lungo periodo. In particolare, la significativa riduzione della propensione al *gap* registrata nel 2021 e nel 2022 appare in

larga misura riconducibile al rimbalzo dell'attività economica successivo alla fase emergenziale pandemica. Viceversa, il lieve recupero dei livelli di propensione osservato nel 2023 sembrerebbe collegato ai più contenuti tassi di utilizzo della capacità produttiva nel biennio 2022-2023, confermando il carattere anticiclico della propensione al *tax gap*. È plausibile attendersi che tale comportamento si manifesti anche nel biennio 2024-2025.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta alternativa di parere, i cui contenuti si riserva di illustrare nella se-

duta già convocata per la giornata di domani.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'amministratore delegato di Cinecittà S.p.a., Manuela Cacciamani, sull'attività svolta e sugli indirizzi del suo mandato	124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale dell'amministratore delegato di Cinecittà S.p.a., Manuela Cacciamani, sull'attività svolta e sugli indirizzi del suo mandato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue	125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Marco Bessi a presidente del Consorzio dell'Oglio. Nomina n. 120 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Marco Bessi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Oglio (nomina n. 120)	133
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Matteo Arcenni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (nomina n. 117) .	133
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A., sulle tematiche riguardanti gli investimenti e la manutenzione sulla rete stradale nazionale	133
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AVVERTENZA	133
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Ap-

pennino centrale, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Proposta di nomina dell'ingegnere Marco Bessi a presidente del Consorzio dell'Oglio.

Nomina n. 120.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 6 maggio 2026.

In sostituzione della relatrice, deputata Montemagni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Consorzio dell'Oglio è un ente pubblico non economico, istituito con regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito dalla legge 27 giugno 1929, n. 1189, con sede a Brescia, cui sono attribuite le funzioni di costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, nonché di coordinamento e disciplina delle utilizzazioni delle acque del lago e del relativo emissario. La vigilanza e il controllo sul Consorzio sono esercitati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto l'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo è riconducibile alla categoria delle grandi dighe, rientranti nella competenza statale. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le Autorità di bacino distrettuali coordinano e sovrintendono le attività del Consorzio, con riguardo, in particolare, ad esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, nonché alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, il presidente, rappresentante legale del Consorzio, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La procedura di nomina è stata avviata a seguito della scadenza, in data 25 giugno 2025, del mandato del professor ingegner Claudio Gandolfi, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, n. 266. La proposta di nomina dell'ingegner Bessi è corredata dal *curriculum vitae* del candidato e dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Per quanto concerne il profilo del candidato, dal *curriculum vitae* emerge un'esperienza pluriennale maturata presso il Consorzio di bonifica dell'Oglio, ove attualmente ricopre l'incarico di direttore d'area operativa, con funzioni di coordinamento, direzione e monitoraggio delle attività consortili. In precedenza ha svolto mansioni nell'area tecnica del predetto Consorzio, con responsabilità connesse al coordinamento delle attività operative e alla gestione dei procedimenti tecnici.

Alla luce di quanto esposto, avverte che la relatrice ritiene che la designazione dell'ingegnere Bessi a presidente del Consorzio dell'Oglio possa essere valutata favorevolmente, anche in considerazione del percorso professionale maturato nel settore, ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in sede di audizione del candidato designato.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che l'ingegnere Bessi sarà ascoltato in audizione dalla Commissione nella giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.35.**Documento di finanza pubblica 2026.**

Doc. CCXL, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Milani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala che il Documento di finanza pubblica (DFP) per il 2026, predisposto ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263, si colloca nel quadro della nuova *governance* economica europea ed è volto a fornire una rappresentazione complessiva dell'andamento della finanza pubblica e dello stato di attuazione degli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), dando conto anche dell'evoluzione del quadro macroeconomico. Come segnalato dal Governo, tale quadro risulta condizionato da un contesto internazionale di particolare complessità, segnato da uno *shock* esogeno di natura geopolitica, i cui effetti sull'anno in corso e su quelli successivi sono oggetto di specifica analisi.

Il documento si compone di due sezioni recanti, rispettivamente, la Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025 e l'Analisi e tendenze della finanza pubblica. Rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, con riferimento alla Sezione I, concernente la Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025, si soffermerà sulle parti del Documento riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione.

Con riferimento alle politiche in materia di transizione verde e protezione ambientale, il Documento individua il Piano Sociale per il Clima (PSC) quale strumento

strategico per mitigarne l'impatto sociale potenziale; si prevede, infatti, che l'estensione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale possa determinare un incremento dei costi sostenuti da famiglie, cittadini e microimprese, con effetti soprattutto sui soggetti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica e dei trasporti. Il Piano – condizione necessaria per l'utilizzo del Fondo Sociale per il Clima (FSC) – si articola in misure per l'edilizia e per i trasporti, dirette a sostenere interventi di riqualificazione degli edifici con un rendimento energetico più basso e la promozione dell'elettrificazione dei consumi.

Nel documento si evidenzia che il Governo ha rafforzato le strategie volte a prevenire e mitigare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico e le misure di preparazione e adattamento. Il Documento segnala l'istituzione dell'Osservatorio sull'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attuazione, da parte di regioni e comuni, di strategie e piani di adattamento, quale prima attuazione sistemica del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono inoltre richiamati il Fondo per la transizione industriale e l'estensione dell'ambito operativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti nella ricerca a programmi in materia di decarbonizzazione, economia circolare, rigenerazione urbana, adattamento e mitigazione dei rischi climatici. Il Documento richiama, inoltre, l'obbligo, a partire dal 2026, per le imprese operanti in Italia (ad eccezione di quelle agricole) di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da taluni eventi catastrofici.

Ulteriori interventi riguardano l'adozione del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria e del Piano nazionale per il dragaggio sostenibile dei fiumi, volto a mantenere l'accessibilità delle aree marine.

In materia di risorse idriche, oltre alla proroga al 31 dicembre 2027 del mandato del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, il Documento segnala che gli investimenti nelle

infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico – previsti dal PNRR per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, di cui il 40 per cento destinato alle regioni del Mezzogiorno – sono ancora in fase di realizzazione e mirano a migliorare le condizioni di sicurezza e affidabilità delle reti idriche, anche in ambito urbano, nonché a rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la capacità di trasporto della risorsa. Quanto alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, il Documento richiama – in linea con gli obiettivi della strategia europea sulla resilienza idrica adottata nel mese di giugno 2025 – le risorse stanziare per attività di studio, ricerca e monitoraggio delle sostanze polifluoroalchiliche (PFAS). Il Documento richiama inoltre il Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale, che assegna ai comuni 400 milioni di euro annui per il periodo 2025-2034, anche per interventi relativi al dissesto idrogeologico e all'ambiente.

Dà conto infine della presentazione al Senato di uno schema di disegno di legge delega finalizzato alla definizione di un quadro normativo organico in materia di cattura e stoccaggio della CO₂, alla promozione dell'impiego dell'idrogeno e al rafforzamento degli strumenti volti alla riduzione delle emissioni di metano.

Con riferimento agli interventi in materia di protezione civile, il Documento ricorda gli interventi previsti dal recente decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché gli stanziamenti per l'area di Niscemi.

Sul versante delle risorse finanziarie, il documento dà conto dell'aumento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile. Sono inoltre stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a copertura dei danni alla proprietà privata e alle attività economiche e produttive in relazione a eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in modifica della legge n. 234 del 2021. Sono altresì assegnati 2,35 milioni di euro per l'anno 2026 al fondo per l'aggiorna-

mento tecnologico e di sicurezza del sistema di allarme pubblico informatico (IT-Alert), in modifica della legge n. 197 del 2022.

In una più ampia prospettiva di prevenzione e mitigazione del rischio, con la legge di bilancio per il 2026 è stato istituito un fondo con dotazione di 350 milioni di euro per il 2026, destinato a sostenere misure volte a ridurre l'esposizione del territorio nazionale ai rischi naturali e ad altri eventi imprevedibili.

In materia di energia, il Documento evidenzia che – sulla base della piattaforma di monitoraggio del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) – la traiettoria per il raggiungimento dei principali obiettivi in tema di decarbonizzazione ed energie rinnovabili risulta in linea con gli impegni europei. Il Documento richiama, inoltre, la modifica della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 190 del 2024, cosiddetto « Testa Unico FER ») con l'introduzione di tempistiche più stringenti per le regioni nella predisposizione delle zone di accelerazione dedicate agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), l'avvio operativo della Piattaforma delle aree idonee (PAI) e della mappa delle zone di accelerazione, citando, inoltre, le misure attuative dei decreti relativi a FER X, *Energy Release*, Comunità energetiche e Conto Termico 3.0. È altresì ricordata, tra l'altro, l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio forestali, strumento strategico per il conseguimento degli obiettivi del PNIEC nell'ambito dell'assorbimento delle emissioni di carbonio.

Con riferimento al Piano Mattei, il Documento segnala uno stato di avanzamento complessivamente sostenuto, con l'ampliamento del perimetro operativo a diciotto Paesi coinvolti. A tal riguardo, sono richiamate iniziative volte allo sviluppo delle energie rinnovabili, al rafforzamento delle infrastrutture verdi, alla diversificazione delle catene del valore dell'energia pulita e al sostegno della *green economy* nei Paesi africani. Sul versante della sicurezza energetica, il Documento rileva che l'attuazione

della Missione 7 REPowerEU procede secondo i cronoprogrammi aggiornati. In tale ambito sono richiamati il rafforzamento delle *Smart Grid*, l'espansione delle *Hydrogen Valleys*, gli interventi per la diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale e il completamento della posa del cavo sottomarino relativo al *Tyrrhenian Link*.

Sempre con riferimento ai profili energetici, il Documento richiama, tra l'altro, lo strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, con una dotazione pari a 1.381 milioni di euro, volto a contrastare la povertà energetica, nonché il conseguimento del *target* finale dell'investimento PNRR *Eco-bonus*, relativo a oltre 36,1 milioni di metri quadrati ristrutturati e a un risparmio minimo stimato superiore a 256 ktep annui.

In tema di energia nucleare, richiama il disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, inserito nel quadro della strategia nazionale di decarbonizzazione al 2050 e degli obiettivi di sicurezza energetica, volto a disciplinare in modo organico l'introduzione delle tecnologie nucleari di nuova generazione.

Con riferimento alle politiche abitative, il Documento segnala che l'approccio del Governo è incentrato sull'attuazione del Piano Casa Italia, sul sostegno alle famiglie e ai soggetti più vulnerabili e sulla conferma delle detrazioni fiscali volte a mitigare il costo dell'affitto. In questo contesto, il Documento ricorda che il Piano Casa Italia costituisce lo strumento cardine della programmazione delle politiche abitative, con una dotazione finanziaria di 970 milioni di euro a valere sulle leggi di bilancio per il 2023, 2024 e 2025. Il Piano persegue l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale al disagio abitativo e di promuovere il diritto alla casa attraverso politiche orientate alla sostenibilità, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, alla rigenerazione urbana, alla coesione sociale e al contenimento del consumo di suolo. La disciplina del Piano è stata oggetto di un intervento organico nonché di recenti modifiche per effetto della legge di bilancio

per il 2026, volte a semplificare gli strumenti programmatori e a rafforzare il coordinamento istituzionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché a rafforzare il coordinamento con le autorità responsabili della gestione finanziaria e a introdurre un indirizzo specifico per orientare gli interventi verso i bisogni abitativi di giovani, famiglie fragili e persone anziane. Il Piano Casa Italia si integra con altre misure previste a diversi livelli di governo, tra cui la proroga, disposta dalla legge di bilancio per il 2026, del Fondo di Garanzia per la Prima Casa, nonché l'inclusione delle politiche abitative tra le priorità strategiche della programmazione della politica di coesione nell'ambito della revisione di medio termine dei programmi 2021-2027. La legge di bilancio per il 2026 ha disposto che le risorse per l'attuazione del Piano Sociale per il Clima possano finanziare anche misure per affrontare il disagio abitativo e iniziative del Piano Casa Italia.

Quanto al completamento degli investimenti del PNRR in materia di disagio abitativo, disponibilità di alloggi e rigenerazione urbana, il Documento dà conto della proroga a giugno 2026 delle scadenze previste per l'investimento PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), finanziato con 2,8 miliardi per la realizzazione di oltre 10 mila nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Il Documento, inoltre, evidenzia che sono in fase di completamento le procedure ad evidenza pubblica per la sottoscrizione di convenzioni di finanziamento finalizzate al conseguimento del *target* previsto per lo strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (M7-Investimento 17, *target* M7-49).

In materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il documento ricorda l'avvio delle attività della nuova Cabina di regia per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e il Fondo istituito da Invimit SGR, volto a contribuire al *welfare* abitativo attraverso la messa a disposizione di residenze per lavoratori, studentati, *silver housing* e *social housing*.

Quanto al sostegno mirato all'accesso e al mantenimento dell'abitazione, il Documento dà conto del rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Con riferimento alle misure relative alle infrastrutture, lavori pubblici e mobilità sostenibile, il documento dà conto, preliminarmente, degli obiettivi della pianificazione strategica nazionale in materia di infrastrutture e trasporti, aggiornata con cadenza annuale, nell'ambito di una programmazione decennale. Essa, riportata nel dettaglio nell'Allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », reca indirizzi in coerenza con le azioni del PNRR e del Piano Complementare.

In particolare, il Documento segnala che, nell'ambito della predetta programmazione, per la manutenzione straordinaria e per interventi di sviluppo della rete stradale di interesse nazionale sono stati stanziati 1,6 miliardi, di cui 600 milioni per il 2027 e 1 miliardo per il 2028. Contestualmente, ad ANAS S.p.A. è stata assegnata una dotazione stabile pari a 90 milioni annui a partire dal 2026, per le attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade della rete di interesse nazionale, per far fronte ai maggiori costi sostenuti per le strade c.d. di rientro a seguito della revisione della rete nazionale.

Si segnala, inoltre, l'introduzione, con la legge di bilancio per il 2026, di misure volte a definire un quadro globale per armonizzare e migliorare la trasparenza nella determinazione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori attraverso l'adozione di un listino prezzi di riferimento nazionale, a supporto dei listini prezzi regionali nonché l'istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dei listini prezzi dei lavori pubblici, con funzioni analitiche e di coordinamento.

Avverte che un particolare rilievo per la Commissione rivestono l'Allegato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica » (cosiddetto Allegato Infrastrutture) e la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle

emissioni di gas serra, entrambi allegati al Documento di finanza pubblica 2026.

L'Allegato Infrastrutture fornisce le linee di indirizzo per lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in coerenza con il quadro programmatico europeo, e contiene la ricognizione dei principali interventi in corso e programmati, con l'aggiornamento dei costi, delle risorse disponibili e dei fabbisogni residui.

Con riferimento alle linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e l'efficientamento del sistema dei trasporti e della logistica, il Documento segnala che il 2025 ha rappresentato un anno decisivo per il sistema infrastrutturale italiano, in vista della scadenza del PNRR fissata al 2026, segnando il passaggio dalla fase di progettazione e avvio dei cantieri alla fase realizzativa. Le politiche europee del *Green Deal*, del pacchetto *Fit for 55* e del piano REPowerEU continuano a orientare gli investimenti verso la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico e l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Il Documento evidenzia che i temi legati all'edilizia statale, alle politiche abitative e alla rigenerazione urbana rivestono un'importanza fondamentale nell'ambito delle politiche del MIT. L'azione si sviluppa lungo tre direttrici: regolatoria (procedure più semplici e snelle, certezza dei tempi e qualità del risultato); programmatica (pianificazione degli spazi e contenimento del consumo di suolo, con sviluppo residenziale anche nelle aree svantaggiate); finanziaria (accompagnamento di Comuni ed Enti territoriali nella realizzazione di investimenti pubblici o pubblico-privati finalizzati ad accrescere la capacità residenziale). L'utilizzo delle migliori tecnologie e dei materiali più efficienti favorisce lo sviluppo di un'edilizia di « alta qualità », anche per attenuare l'iper-antropizzazione nelle periferie.

Il Documento segnala che in linea con il nuovo approccio multicriterio per la selezione delle infrastrutture strategiche – introdotto con l'Allegato Infrastrutture al DEF 2024 e fondato sulla combinazione di valuta-

zioni quantitative e qualitative che includono, oltre all'efficienza economica (benefici-costi), la sostenibilità ambientale, il riequilibrio territoriale e l'efficienza energetica – il MIT ha avviato un approfondimento specifico sulla valutazione della resilienza climatica delle infrastrutture.

Quanto al contesto di riferimento, nel paragrafo relativo ai programmi di edilizia pubblica il documento passa in rassegna il Piano Casa Italia, il tema della riforma urbanistica e i programmi PINQuA e ERP.

Con riferimento al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), sono state ammesse a finanziamento 161 Proposte ordinarie e 8 Progetti Pilota per un totale di 2.820 milioni di euro, ripartiti per il 37,93 per cento alle Regioni settentrionali, il 21,95 per cento alle centrali e il 40,12 per cento al Mezzogiorno.

Quanto alla riforma urbanistica, dopo aver ricordato che l'impianto normativo che regola l'urbanistica in Italia, incardinato nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 e nel decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, risulta inadeguato ai modelli di sviluppo attuali e futuri, il documento segnala che, con l'obiettivo di affrontare una nuova riforma urbanistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sta attivando una serie di azioni finalizzate all'elaborazione di uno strumento normativo *ad hoc*.

Viene ricordato, poi, che il Programma ERP Sicuro Verde Sociale, promosso dal MIT in collaborazione con il Dipartimento Casa Italia, ha l'obiettivo di riqualificare il patrimonio ERP per rendere le strutture sismicamente più sicure, energeticamente più efficienti, meno inquinanti e socialmente più eque.

Passando agli interventi nel settore idrico, l'allegato infrastrutture evidenzia che gli investimenti necessari per colmare il gap infrastrutturale, sia in assoluto che fra il Nord e il Sud del Paese, devono perseguire le seguenti priorità: rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto; programmare e attuare gli indispensabili interventi di manutenzione necessari soprattutto per l'adeguamento e/o il manteni-

mento della sicurezza delle grandi e piccole dighe, ma anche dei grandi sistemi di derivazione e adduzione delle acque; completare i grandi schemi/sistemi idrici ancora incompiuti, soprattutto nel Mezzogiorno, eventualmente riprogettandoli in un'ottica più moderna laddove necessario.

L'Allegato in esame evidenzia altresì che l'uso sostenibile e la tutela delle risorse idriche è uno dei pilastri dell'azione di contrasto alla crisi climatica, che nella strategia del MIT viene realizzata attraverso un piano nazionale di investimenti basato su una visione integrata e unitaria. In quest'ottica, si muove il nuovo Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta a 3.175,21 milioni di euro, stanziati da varie leggi di bilancio, cui si aggiungono 900 milioni del PNRR (M2C4-I4.1), per un totale di 4.075,21 milioni di euro.

L'Allegato contiene, poi, diversi *Focus*. Per quanto di competenza della VIII Commissione, fa presente che il primo *focus* riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina nell'ambito del quale si ricordano le recenti disposizioni contenute nel decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, all'esame del Senato, con l'obiettivo di assicurare la prosecuzione dell'iniziativa in un'ottica di conformità ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti. Una volta completati gli adempimenti istruttori, adottata la nuova delibera CIPESS, con relativa registrazione della stessa, il MIT potrà procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla Convenzione con la Società concessionaria, comprensivo del Piano economico-finanziario aggiornato, e alla successiva trasmissione degli atti alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

Nel focus sulla revisione delle concessioni autostradali, si ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193), adottata in attuazione del PNRR, ha introdotto misure significative per il settore autostradale, il cui obiettivo principale è quello di migliorare e agevolare le condizioni concorrenziali, in coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia nel 2019, che sottolineavano la necessità di affrontare le restrizioni alla concorrenza.

Nell'Appendice A.I.5 « I piani di investimento per le autostrade », si evidenzia che i programmi d'investimento relativi alla rete autostradale risultano prevalentemente focalizzati sulla riqualificazione delle infrastrutture esistenti e sul potenziamento della capacità ricettiva mediante la realizzazione di terze e quarte corsie per le tratte ad elevata densità di percorrenza. È prevista, inoltre, l'esecuzione di nuove opere necessarie per risolvere criticità storiche della rete in aree attraversate da rilevanti flussi di traffico commerciale e nei principali snodi del Paese (Tangenziale di Bologna e Tangenziale di Modena). Una recente linea di azione strategica è rappresentata dall'integrazione di interventi orientati alla resilienza climatica, con l'obiettivo di adeguare l'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici. Secondo i dati attualmente disponibili, per gli investimenti autostradali assentiti al complesso delle concessionarie autostradali è prevista una spesa pari a circa euro 34,4 miliardi.

Infine, nella parte relativa alla ricognizione degli investimenti in corso e programmati, particolare attenzione è dedicata al contratto di programma ANAS, di cui l'allegato ripercorre il lungo iter approvativo, fino all'approvazione dell'Aggiornamento 2025. La valorizzazione economica del Contratto di Programma ANAS 2021-2025 (aggiornamento 2025) presenta un totale di 44.455 milioni di euro, suddivisi in: Nuove opere: 38.877 milioni di euro (la voce principale); Manutenzione: 3.610 milioni di euro; Fondo opere in corso: 1.568 milioni di euro; Investimenti tecnologici: 240 milioni di euro; Fondo progettazione: 160 milioni di euro. Viene precisato, infine, che, riguardo alle nuove opere, oltre agli interventi progettualmente maturi (38.877 milioni di euro), sono stati individuati ulteriori interventi in fase di progettazione avviata o da avviare, privi per ora di una valorizzazione economica, che verrà definita nel prossimo ciclo di programmazione.

Passando ora alla illustrazione dei principali contenuti della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra, sottolinea che la stessa fornisce elementi riepilogativi sullo stato di attuazione degli impegni per la ridu-

zione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi. Riguardo alle politiche adottate per il raggiungimento degli obiettivi posti per il 2030, la Relazione elenca le principali misure già definite o in corso di definizione, per poi illustrare le proiezioni e gli obiettivi rispetto allo scenario di riferimento, che include le sole misure attive al 2022, e rispetto allo scenario con politiche aggiuntive, che include la riduzione delle emissioni conseguente alle politiche adottate dal PNIEC 2024.

La relazione evidenzia, con riferimento allo scenario PNIEC, che qualora vengano attuate tutte le misure pianificate, si prevede una riduzione delle emissioni totali dal 2005 al 2030 di poco più del 53 per cento. In particolare, per le emissioni soggette al Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'UE (ETS) si prevede una riduzione di circa il 69 per cento, mentre per quelle nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR, *Effort Sharing Regulation*) di circa il 41 per cento. La stessa relazione sottolinea che nel settore dei trasporti è prevista una diminuzione delle emissioni dovuta all'elettrificazione del trasporto delle auto e, parallelamente, alla penetrazione di biocarburanti, nonché ad un contenimento della crescita della domanda di trasporto privato e dallo *shift* modale del trasporto merci da gomma a ferrovia. Nel settore residenziale si delinea una diminuzione delle emissioni per l'elevato tasso di ristrutturazione degli edifici, il costante efficientamento e la progressiva elettrificazione del settore soprattutto grazie alla massiccia penetrazione di pompe di calore, in linea con la direttiva EPBD (*Case Green*). Tuttavia, al fine di promuovere una ulteriore riduzione delle emissioni climalteranti nei settori ricadenti in ambito ESR (trasporti e civile *in primis*) una modifica della generazione se non accompagnata da una variazione dei consumi in termini di entità o vettori impiegati, determina vantaggi contenuti.

In conclusione, segnala che l'evoluzione attesa al 2030 attesta che, anche nello scenario delle politiche previste dal PNIEC, sebbene preveda l'adozione di un numero con-

siderevole di misure aggiuntive, un *gap* dovrebbe ancora essere colmato per raggiungere il *target* previsto dall'*Effort Sharing* ovvero -43,7 per cento al 2030 rispetto ai livelli del 2005. Per il settore LULUCF la relazione evidenzia che le proiezioni aggiornate derivanti dallo scenario di riferimento consentono il raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti dal regolamento LULUCF, sia per il periodo 2021-2025 che 2026-2030, e che vista l'assenza di politiche e misure aggiuntive rispetto a quelle già incluse nello scenario di riferimento adottate, non è stato elaborato alcuno scenario aggiuntivo rispetto allo scenario di riferimento. Avverte infine che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Marco Bessi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Oglio (nomina n. 120).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale dell'ingegnere Matteo Arcenni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (nomina n. 117).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A., sulle tematiche riguardanti gli investimenti e la manutenzione sulla rete stradale nazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562-A e abb.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale degli esperti della materia Bodgan Fratini, in videoconferenza, Massimo Marciani e Pietro Spirito, e di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, in videoconferenza, UGL Ferrovieri e FAST-CONFSAI, nell'ambito dell'esame del documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397)	139
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	151
----------------------------------------------	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei gruppi partito Democratico – Italia democratica e progressista e misto+ europa</i>)	154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	157
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Sui lavori della Commissione	149
------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	160
----------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 11.45.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

Atto n. 397.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento strategico.

Andrea CAROPPO, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 maggio 2026.

Riferisce, poi, sinteticamente sui contenuti dell'Atto del Governo n. 397, recante il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Documento in esame costituisce il riferimento programmatico nazionale per l'individuazione delle priorità di sviluppo della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci e per la definizione degli indirizzi cui dovranno conformarsi i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, inserendosi nel quadro regolatorio definito dal decreto legislativo n. 112 del 2015.

In premessa, segnala che il contesto normativo nel quale il provvedimento si colloca è stato recentemente innovato. In particolare, il decreto-legge n. 19 del 2026, oltre ad aver ridenominato il precedente Documento strategico della mobilità ferroviaria in « Documento strategico pluriennale della mobilità » (DSPM), ne ha previsto una durata almeno decennale e ne ha

ampliato contenuti e finalità, includendo espressamente la promozione del trasporto multimodale e l'integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale.

Il DSPM, pertanto, è volto a definire una cornice di indirizzo politico e programmatico di lungo periodo.

Il Documento è strutturato in quattro macro-sezioni, dedicate rispettivamente: alla verifica dello stato di attuazione del precedente documento del 2022; alla definizione degli indirizzi strategici in rapporto alle esigenze di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci; al quadro dei contratti di programma, dei fabbisogni e della valutazione della *performance* del gestore; ai programmi e agli interventi strategici per lo sviluppo della rete, nonché alle metodologie di valutazione degli investimenti nelle fasi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*.

Tra gli elementi di maggiore rilievo emerge, anzitutto, la conferma della ferrovia come infrastruttura portante della strategia nazionale dei trasporti e della logistica. Tale scelta si colloca in piena coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione, riequilibrio modale, interoperabilità delle reti e completamento della rete transeuropea dei trasporti. Il documento, infatti, non considera più la programmazione ferroviaria in modo settoriale, ma la inserisce entro una visione integrata della mobilità e della logistica, formalizzata nel Sistema nazionale integrato dei trasporti e della logistica (SNIT). In questo quadro, la rete ferroviaria è ricondotta a un assetto unitario che comprende non solo le principali direttrici nazionali e internazionali, ma anche i collegamenti con porti, aeroporti, terminali intermodali, poli industriali e aree urbane strategiche. La ferrovia, dunque, è concepita non soltanto come modalità di trasporto, ma come vera e propria infrastruttura abilitante dell'accessibilità territoriale e dell'integrazione funzionale tra città, produzione e logistica.

Il DSPM richiama inoltre in modo puntuale e sistematico il quadro europeo di riferimento, al quale la pianificazione nazionale viene esplicitamente raccordata. Il

documento si colloca infatti nel solco della *Sustainable and Smart Mobility Strategy*, del *Green Deal* europeo, del pacchetto *Fit for 55* e del nuovo regolamento TEN-T, assumendo come parametri di riferimento sia i nuovi *standard* prestazionali della rete sia la struttura dei corridoi europei di trasporto. In tale prospettiva, vengono richiamati gli obiettivi europei di raddoppiare entro il 2030 il traffico ferroviario ad alta velocità e di incrementare del 50 per cento il traffico merci su ferro, nonché, entro il 2050, di triplicare i volumi dell'alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e completare la piena operatività della rete TEN-T multimodale. Per l'Italia, ciò implica il rafforzamento della capacità infrastrutturale, dell'interoperabilità tecnica e dell'integrazione con i corridoi europei.

Particolare rilievo assume, in questo contesto, il riferimento alle principali opere transfrontaliere, considerate essenziali per l'inserimento dell'Italia nello spazio ferroviario europeo. Il DSPM richiama, in particolare, la Galleria di Base del Brennero e la nuova linea Torino-Lione, qualificate come interventi strategici non solo per il sistema nazionale, ma per l'intera rete europea dei collegamenti passeggeri e merci. Tali opere sono inserite in una logica di piena integrazione continentale, volta a rafforzare i corridoi europei, a migliorare la connessione con i mercati del Nord e dell'Est Europa e a favorire il trasferimento di quote di traffico dalla strada alla ferrovia. Ne deriva una visione nella quale la politica infrastrutturale nazionale non è più letta in termini esclusivamente interni, ma come parte di un più ampio processo di connessione dell'Italia ai grandi assi logistici e ferroviari europei.

Quanto allo stato di attuazione della precedente programmazione, il Documento evidenzia come il PNRR abbia impresso una decisa accelerazione al ciclo degli investimenti ferroviari, agendo da fattore propulsivo sia sul piano infrastrutturale sia su quello tecnologico. In tale quadro, i risultati più rilevanti del processo di trasformazione in atto sono attesi in corrispondenza della scadenza del PNRR, fissata a giugno

2026, nonché nel periodo immediatamente successivo, in considerazione della necessità di dare continuità, nei futuri programmi di sviluppo, agli interventi avviati con le risorse del Piano.

Il Documento sottolinea, inoltre, che negli ultimi anni la spesa per investimenti di Rete ferroviaria italiana S.p.A. ha registrato un incremento particolarmente significativo rispetto ai valori storici, superando anche i livelli massimi raggiunti nella fase di piena realizzazione della rete alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli. In particolare, nel 2025 tale spesa si è attestata a 11,6 miliardi di euro, segnando il valore più elevato mai registrato e un aumento del 43 per cento rispetto al periodo delle prime grandi realizzazioni dell'AV/AC. Tale dinamica, secondo il Documento, è riconducibile sia alle riforme intervenute nei processi di pianificazione e progettazione, sia al rilevante apporto di risorse vincolate al conseguimento di stringenti *milestone* e *target*.

Nel quadriennio 2022-2025, la distribuzione della spesa ha privilegiato, per il 37 per cento, gli interventi relativi alla sicurezza, allo sviluppo tecnologico e al mantenimento in efficienza della rete, mentre il restante 63 per cento è stato destinato alla realizzazione di nuove opere di sviluppo infrastrutturale, concernenti sia la rete convenzionale e ad alta capacità sia nuovi punti di accesso alla rete. Parallelamente all'incremento della spesa, è aumentato in misura considerevole anche il numero dei cantieri attivi, che, dopo aver raggiunto quota 1.000 già nel 2023, è salito a 1.250 nel 2025, con conseguenti riflessi sulla disponibilità dell'infrastruttura.

Il Documento richiama, inoltre, alcune attivazioni significative intervenute nel 2025: il tratto Bivio Corvi-Bivio Polcevera nel nodo di Genova; il completamento del raddoppio Bagni di Tivoli-Lunghezza sulla Roma-Pescara e della tratta Montecatini Terme-Pistoia; l'attivazione della prima fase della tratta Canello-Frasso Telesino/Dugenta nell'itinerario Napoli-Bari; la tratta Bicocca-Catenanuova nel collegamento Palermo-Catania. Sono inoltre ricordati gli avanzamenti nell'implementazione del-

l'ERTMS, l'elettrificazione di circa 160 chilometri di linee esistenti e la soppressione di oltre duecento passaggi a livello.

Sotto il profilo strategico, il DSPM individua alcune priorità molto nette: completare gli interventi già avviati, in particolare quelli cofinanziati dal PNRR; migliorare le reti regionali e i nodi metropolitani; rafforzare l'integrazione tra rete nazionale e reti funzionalmente connesse; eliminare progressivamente i colli di bottiglia infrastrutturali e tecnologici; potenziare i collegamenti di ultimo miglio verso porti, aeroporti, terminali merci e poli industriali; estendere e rafforzare l'alta velocità; valorizzare le stazioni come nodi intermodali e poli urbani; coordinare meglio interventi infrastrutturali e pianificazione dell'offerta di servizio. Tra gli obiettivi espressamente indicati vi è anche l'implementazione dell'ERTMS sull'intera rete, con copertura totale entro il 2043, anticipando le scadenze europee.

Di particolare interesse è poi il rilievo attribuito alla logistica. Il Documento supera una visione limitata alle grandi direttrici lineari e considera la ferrovia come asse portante dell'intera catena logistica nazionale, in connessione con porti, interporti, terminali privati, distretti produttivi e mercati europei. In questa prospettiva, particolare attenzione è riservata al cosiddetto « ultimo miglio » ferroviario. Il DSPM segnala che sono censiti oltre 3.500 nodi logistici privati e indica come priorità la realizzazione e riqualificazione dei raccordi ferroviari, l'adeguamento dei binari agli *standard* europei, compreso il carico assiale di 22,5 tonnellate e la possibilità di accogliere treni lunghi fino a 750 metri, nonché la digitalizzazione della gestione logistica attraverso sistemi IoT e *Digital Twin*.

Rilevante è anche il quadro finanziario e dei fabbisogni. L'aggiornamento 2025 del Contratto di programma 2022-2026, parte investimenti, configura un portafoglio complessivo di 294,2 miliardi di euro, di cui 126,1 miliardi relativi a opere in corso finanziate e 168,1 miliardi corrispondenti a fabbisogni finanziari per il completamento del quadro programmatico. Lo stesso ag-

giornamento ha contrattualizzato nuove risorse per 3,9 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi non vincolati e 1,7 miliardi vincolati a specifici interventi. Quanto al Contratto di programma – parte servizi, per il ciclo 2027-2031 il documento stima fabbisogni annui pari a circa 1,286 miliardi di euro per le attività in conto esercizio e 3,25 miliardi annui per la manutenzione straordinaria. Ne emerge con chiarezza che il DSPM pone in termini espliciti il tema della sostenibilità finanziaria della politica ferroviaria nazionale, sia sul versante degli investimenti sia su quello della manutenzione e gestione della rete.

Il DSPM riserva infatti un'attenzione centrale ai temi della manutenzione, della sicurezza e della resilienza climatica della rete ferroviaria, collocandoli tra le condizioni essenziali per assicurare nel tempo la continuità, l'affidabilità e la qualità del servizio. In questa prospettiva, il documento evidenzia la necessità di completare il passaggio da un modello manutentivo tradizionale, fondato su logiche prevalentemente cicliche o correttive, a un modello evoluto di manutenzione predittiva, fondato su sensoristica, monitoraggio continuo, diagnostica avanzata, analisi dei dati e strumenti digitali. Il DSPM evidenzia inoltre l'aumento strutturale dei fabbisogni manutentivi, dovuto all'estensione della rete, alla maggiore complessità tecnologica, alla vetustà di parte delle opere e agli effetti dei cambiamenti climatici. La manutenzione viene quindi trattata non come profilo accessorio, ma come leva strategica per sicurezza, affidabilità e disponibilità dell'infrastruttura.

Analogo rilievo è attribuito allo sviluppo tecnologico. Oltre all'ERTMS, il Documento richiama la digitalizzazione come fattore trasversale di modernizzazione del sistema ferroviario e logistico. In tale ambito, il riferimento al *Digital Twin* dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è particolarmente significativo: esso è descritto come ecosistema digitale integrato per rappresentare gli *asset* ferroviari, supportare le decisioni, migliorare la pianificazione manutentiva, ridurre i guasti e aumentare la disponibilità della rete.

Quanto alla domanda di mobilità, il DSPM rileva che, nel quadro post-pandemico, i servizi di alta velocità e quelli *Intercity* hanno sostanzialmente recuperato, e in alcuni casi superato, i livelli del 2019, mentre il trasporto regionale continua a mostrare elementi di debolezza. Nel terzo trimestre 2025 la domanda AV risultava superiore del 2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, quella *Intercity* del 10 per cento, mentre il traffico regionale si collocava ancora al di sotto del 12 per cento. Le proiezioni al 2035 confermano la maggiore dinamicità dell'alta velocità, una crescita più moderata degli *Intercity* e una tendenza alla lieve contrazione strutturale del segmento regionale. Nel complesso, il DSPM segnala dunque una ricomposizione della domanda ferroviaria, nella quale i servizi di media e lunga percorrenza appaiono destinati a rafforzarsi, mentre il segmento regionale continua a risentire in misura maggiore dei mutamenti intervenuti nei comportamenti di mobilità, anche in relazione alla riduzione degli spostamenti sistematici e alla maggiore diffusione di modelli di lavoro e di vita più flessibili.

Il Documento dedica, inoltre, una specifica attenzione alle stazioni, considerate non più soltanto punti di transito, ma nodi intermodali, poli urbani e punti di accesso ai territori. In tale prospettiva si inseriscono il Piano integrato stazioni, il programma « *Hub* e linee metropolitane » e gli interventi sulle stazioni e fermate minori, con particolare riguardo all'accessibilità, all'integrazione con il trasporto pubblico locale e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Già nel periodo 2022-2025 sono stati realizzati numerosi interventi di riqualificazione in stazioni diffuse sull'intero territorio nazionale.

Da ultimo, merita di essere sottolineato che il DSPM rafforza anche la dimensione del monitoraggio e della valutazione. In questa prospettiva, il documento richiama in modo espresso l'intero ciclo della valutazione pubblica degli interventi, *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, e prevede che nei contratti di programma siano definiti indicatori di *performance* del gestore dell'infra-

struttura ferroviaria, oltre a obiettivi, modalità di monitoraggio e meccanismi di premialità e penalità, così da misurare non solo l'avanzamento formale degli investimenti, ma anche l'effettiva qualità del servizio, la disponibilità della rete, il rispetto dei tempi e dei costi e la concreta capacità degli interventi di produrre benefici per utenti, territori e sistema logistico.

In conclusione, rileva come il Documento strategico pluriennale della mobilità dovrebbe costituire il principale strumento di dettaglio per la pianificazione ferroviaria e, a seguito delle modifiche recentemente apportate alla disciplina del suo contenuto del decreto-legge n. 19 del 2026, dovrebbe coprire un arco temporale decennale.

Proprio in ragione della natura strategica e di indirizzo politico del documento, è stato soppresso l'esame parlamentare relativo al contratto di programma di RFI e ai relativi aggiornamenti, considerato meramente attuativo della strategia delineata dal Documento strategico. Su questo punto, come già rilevato nel corso dell'esame in sede consultiva del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (decreto-legge n. 19 del 2026), occorre sicuramente un supplemento di riflessione, non potendo essere pretermesso il controllo parlamentare in un settore tanto rilevante quale lo sviluppo infrastrutturale.

Il documento all'esame della Commissione riveste, infatti, un carattere prevalentemente ricognitorio e descrittivo e fornisce il quadro degli interventi infrastrutturali al 2025, senza indicare con chiarezza le linee strategiche di sviluppo del sistema e la destinazione degli investimenti nei prossimi anni.

Alcuni contenuti previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112 del 2015, come recentemente modificato, sembrano inoltre mancare. Si riferisce, in particolare, alle indicazioni di priorità strategica del fondo per la progettazione degli interventi e, più in generale, alla localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno, in conformità agli

obiettivi della perequazione infrastrutturale.

Ritiene in proposito che la Commissione possa svolgere un ruolo importante nella definizione delle priorità strategiche e che dovrebbe avere a disposizione i necessari elementi conoscitivi.

Richiede, inoltre, la trasmissione alle Camere degli aggiornamenti del contratto di programma siglati dal MIT e da RFI, come previsto dalla normativa vigente (articolo 15, comma 2-*bis*, decreto legislativo n. 112 del 2015).

Nel sottolineare l'importanza di conoscere il punto di vista delle autonomie territoriali, chiede al Governo di informare la Commissione circa i tempi di espressione del parere da parte della Conferenza unificata. La Commissione ha infatti organizzato i suoi lavori, come di consueto, per assicurare il rispetto del termine previsto dalla legge per il parere, ma occorre conoscere quali saranno in concreto i tempi di adozione dell'atto da parte del Governo.

Andrea CASU (PD-IDP) sottolinea l'importanza delle osservazioni formulate dal relatore Caroppo in ordine alla necessità che la Commissione acquisisca tutti gli elementi informativi utili allo svolgimento di un esame completo del documento strategico in questione.

Rileva, infatti, che mentre taluni profili del documento, in particolare quelli attinenti alla pianificazione ferroviaria e alla strategia, costituiscono ambiti fisiologicamente destinati al confronto e saranno oggetto di ulteriore approfondimento nel corso del ciclo di audizioni che la Commissione avvia nella giornata odierna, altri aspetti, quali quelli concernenti l'evoluzione del contratto di programma tra MIT e RFI, con specifico riferimento ai servizi e alle infrastrutture, richiedono un'integrazione del quadro informativo da parte del Governo.

Condivide, altresì, il rilievo attribuito dal relatore Caroppo alla trasmissione alle Camere degli aggiornamenti del contratto di programma tra MIT e RFI, esprimendo apprezzamento per il fatto che la mancata trasmissione di tali aggiornamenti sia stata

evidenziata nella relazione, come richiesto anche dai gruppi di opposizione.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa acquisire le suddette integrazioni entro il termine del 9 maggio 2026, fissato per l'espressione del parere sul documento strategico in esame, ritenendole imprescindibili ai fini di una sua compiuta valutazione.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che sarà trasmessa la richiesta di integrazione del quadro informativo a disposizione della Commissione, al fine di consentire il compiuto svolgimento dell'esame del documento strategico.

Fa inoltre presente che la Commissione intende, in linea di principio, rispettare il termine fissato per l'espressione del parere, riservandosi tuttavia di esprimersi successivamente alla scadenza qualora ciò si rendesse necessario, sia per garantire il corretto svolgimento dei propri lavori, sia in considerazione dei tempi richiesti dagli altri soggetti chiamati a esprimersi sul medesimo documento.

Ricorda poi che al termine della seduta odierna avrà inizio il ciclo di audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

Audizione informale degli esperti della materia Bodgan Fratini, in videoconferenza, Massimo Marciani e Pietro Spirito, e di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, in videoconferenza, UGL Ferrovieri e FAST-CONFSAL, nell'ambito dell'esame del documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 13.40.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame, per le parti di competenza, del Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2026, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 aprile.

Il DFP 2026 segna il definitivo consolidamento del nuovo paradigma di programmazione economica nazionale, adottato in piena conformità con la nuova *governance* economica dell'Unione europea. Tale architettura istituzionale sostituisce il precedente sistema basato su obiettivi annuali con una visione di medio termine, centrata sulla traiettoria della spesa netta. Il Documento si pone, dunque, come l'aggiornamento operativo del Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029, garantendo che la politica fiscale nazionale resti ancorata ai parametri di sostenibilità del debito pubblico, pur in un quadro di necessario sostegno alla crescita economica.

Il Documento di Finanza Pubblica 2026 si articola in due sezioni: la Prima Sezione include la « Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025 », che presenta i dati di consuntivo sul 2025 e le stime per l'anno in corso delle principali variabili

macroeconomiche e di finanza pubblica, mentre la Seconda Sezione reca le « Analisi e tendenze della finanza pubblica », che oltre ad aggiornare le previsioni di finanza pubblica per il periodo 2026-2028, espone i dati relativi al conto economico dei principali comparti di spesa: pubblico impiego, prestazioni sociali e sanità.

Ricorda che al Documento sono allegate una serie di relazioni tra le quali, per quanto di competenza della Commissione Trasporti, rileva in particolare l'Allegato II, intitolato « Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica », il cosiddetto « Allegato infrastrutture ».

Per i profili generali del DFP di quest'anno, che sono di competenza della V Commissione Bilancio, a cui la Commissione Trasporti dovrà inviare una relazione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Con riferimento alle materie di competenza della IX Commissione Trasporti, il DFP 2026 delinea una strategia infrastrutturale di medio-lungo periodo coerente con il PNRR e il Piano Complementare, sostenuta da rilevanti investimenti pubblici – pari a circa 170 miliardi di euro per il settore ferroviario, 37 miliardi per la rete stradale, 2,5 miliardi per il trasporto rapido urbano e 3,4 miliardi per i porti – affiancati da risorse private. Le priorità di intervento riguardano il potenziamento dell'intermodalità, l'integrazione con la rete TEN-T e la riduzione dei divari territoriali, attraverso interventi su nodi logistici, porti e aree produttive. La revisione del PNRR ha, inoltre, aggiornato le misure in materia di mobilità sostenibile, logistica e rinnovo dei mezzi, prevedendo, tra l'altro, la messa a gara dei servizi ferroviari *Intercity* entro il 2026 e il proseguimento degli interventi di digitalizzazione del traffico aereo e portuale. La legge di bilancio 2026 integra tali azioni con ulteriori stanziamenti per la manutenzione delle reti ferroviaria e stradale e per il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi di trasporto.

Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, il DFP 2026 evidenzia il ruolo centrale del PNRR nel sostenere la diffusione delle reti ad alta capacità e dei servizi

digitali, con progressi significativi nella copertura in fibra e nella tecnologia 5G. In particolare, la copertura FTTP (*Fiber to the premises*, quindi fibra ottica che arriva fino ai locali finali) ha raggiunto il 70,7 per cento, in linea con la media europea, mentre la copertura 5G si attesta al 99,5 per cento del territorio. Con riferimento agli interventi di infrastrutturazione digitale previsti dal PNRR, il documento rileva livelli elevati di realizzazione nell'ambito dei Piani Italia a 1 Giga, 5G, Scuola Connessa e Sanità Connessa, nonché l'introduzione, a seguito della revisione del Piano, del Fondo Nazionale Connettività per il sostegno agli investimenti privati. Si registrano, inoltre, sviluppi nell'attuazione della Strategia Cloud Italia, con il rafforzamento e la qualificazione dei *data center* pubblici – attualmente 58 conformi ai requisiti di sicurezza – e il miglioramento dell'interoperabilità e della sicurezza delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione.

Passando all'Allegato Infrastrutture – che costituisce, per i profili di competenza della IX Commissione, una componente centrale del DFP 2026 – esso definisce le linee di indirizzo strategico per lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali e del sistema dei trasporti e della logistica, in coerenza con il quadro europeo, fornendo al contempo una ricognizione aggiornata degli interventi in corso e programmati, con l'indicazione delle risorse disponibili e dei fabbisogni residui.

Sotto il profilo programmatico, il documento evidenzia come il 2025 rappresenti una fase di passaggio decisiva verso l'attuazione del PNRR, caratterizzata dall'accelerazione dei cantieri e dalla necessità di garantire il completamento degli interventi entro il 2026. In tale contesto, le politiche infrastrutturali risultano fortemente orientate agli obiettivi europei di decarbonizzazione, efficientamento energetico e innovazione tecnologica, nonché al rafforzamento della resilienza delle reti, anche in risposta alle criticità emerse nelle catene logistiche globali e alle vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

Ampio spazio è dedicato allo sviluppo del sistema dei trasporti in connessione con

le reti transeuropee TEN-T, recentemente oggetto di revisione normativa. Il nuovo quadro europeo introduce obiettivi stringenti e scadenze differenziate (2030, 2040 e 2050), rafforzando i requisiti tecnici e operativi delle infrastrutture. L'Italia è interessata da cinque corridoi strategici, rispetto ai quali il documento richiama i principali interventi in corso, in particolare sulle grandi direttrici ferroviarie e sui collegamenti transfrontalieri, nonché le esigenze di adeguamento agli *standard* europei in termini di interoperabilità, capacità e sostenibilità. In tale ambito, viene confermato il ruolo del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) quale principale strumento di cofinanziamento europeo, pur a fronte di risorse ancora non pienamente adeguate ai fabbisogni complessivi.

Con riferimento all'assetto nazionale, l'Allegato ribadisce la centralità del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), quale rete multimodale che integra infrastrutture lineari e nodi logistici (porti, aeroporti, interporti), favorendo l'interconnessione tra i diversi sistemi di trasporto e l'integrazione con la rete europea. Viene inoltre sottolineata la necessità di rafforzare l'intermodalità e di riequilibrare la ripartizione modale del traffico merci, ancora prevalentemente concentrata sul trasporto stradale.

L'analisi della domanda di mobilità evidenzia una ripresa significativa dopo la contrazione dovuta alla pandemia, con una crescita sostenuta in particolare nel trasporto aereo e una buona resilienza del settore ferroviario. Permane, tuttavia, una forte incidenza del mezzo privato nella mobilità passeggeri, soprattutto in ambito urbano. Le proiezioni al 2035 indicano una dinamica positiva per l'alta velocità ferroviaria, confermando il ruolo dell'offerta di servizi quale principale leva per l'incremento della domanda.

Per quanto riguarda l'attuazione del PNRR, il documento segnala un avanzamento significativo degli interventi di competenza del MIT, sia sul piano degli investimenti – in particolare per la mobilità sostenibile, la rete ferroviaria e la logistica integrata – sia sul piano delle riforme,

volte a semplificare i processi amministrativi e rafforzare la capacità di programmazione e attuazione. Tra i risultati attesi si segnalano il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, l'estensione dei sistemi ERTMS, lo sviluppo dell'intermodalità e la digitalizzazione della catena logistica.

Un *focus* di rilievo è dedicato al settore della portualità e della logistica, rispetto al quale si evidenziano interventi volti al miglioramento della *governance* – anche attraverso un disegno di riforma del sistema portuale, approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre 2025 – al potenziamento infrastrutturale e alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo del *cold ironing* e alla riduzione delle emissioni. Sono altresì richiamate le misure di incentivazione del trasporto intermodale, quali il *Sea Modal Shift* e il *Ferrobonus*, nonché il rafforzamento della competitività del sistema attraverso la ZES unica per il Mezzogiorno.

Con riferimento agli interporti e alle piattaforme logistiche, l'Allegato segnala l'approvazione, a novembre 2025, della legge quadro di settore, sulla quale, ricorda, l'approfondito esame condotto dalla Commissione. La legge è finalizzata a razionalizzare la rete nazionale, promuovere l'intermodalità e semplificare le procedure autorizzative, nonché l'istituzione di strumenti di pianificazione e coordinamento a livello nazionale. Un ulteriore ambito di intervento riguarda la digitalizzazione della logistica, con lo sviluppo della Piattaforma Logistica Digitale Nazionale e l'introduzione di strumenti per l'interoperabilità dei dati e la semplificazione delle procedure, in linea con gli obiettivi europei di digitalizzazione dei trasporti.

Nel *focus* dedicato alla sicurezza stradale, il documento evidenzia un approccio articolato su orizzonti temporali differenziati: nel breve periodo, interventi normativi e regolamentari, tra cui l'attuazione della riforma del codice della strada; nel medio periodo, investimenti infrastrutturali e rafforzamento dei sistemi di controllo; nel lungo periodo, consolidamento della *governance* e sviluppo di strumenti avanzati di monitoraggio, anche attraverso

piattaforme di geolocalizzazione degli incidenti.

Per quanto riguarda la mobilità urbana, si conferma il ruolo strategico degli investimenti nei sistemi di trasporto rapido di massa e nel rinnovo delle flotte del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre l'impatto ambientale, anche attraverso l'impiego di mezzi a basse o zero emissioni.

Infine, l'Allegato dedica attenzione al ruolo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, evidenziando le esigenze di ammodernamento delle infrastrutture, di rinnovo della flotta e di rafforzamento delle capacità operative e digitali, in un contesto caratterizzato da crescenti esigenze di sicurezza, resilienza e interoperabilità del sistema marittimo e logistico nazionale.

Conclude evidenziando che il DFP 2026, attraverso il suo Allegato Infrastrutture, definisce in modo unitario le linee di programmazione degli investimenti e delle politiche per trasporti e logistica, orientandole al rafforzamento dell'efficienza, della sicurezza e dell'integrazione del sistema infrastrutturale nazionale.

Per ulteriori approfondimenti sull'Allegato Infrastrutture e, più in generale, sul Documento di Finanza Pubblica, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Antonino IARIA (M5S) rileva che, nella giornata odierna, si sono svolte, presso la Commissione Bilancio, le audizioni dei rappresentanti dell'ISTAT, del CNEL, della Corte dei conti, della Banca d'Italia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e che, nel corso delle medesime, sono emerse rilevanti criticità con riferimento all'andamento dell'economia nazionale, registrandosi un tasso di crescita pari a zero e delineandosi, quindi, un sostanziale fallimento delle politiche dell'Esecutivo.

Con riguardo allo specifico profilo attinente all'attuazione del PNRR nel settore delle infrastrutture digitali e, in particolare, alla diffusione delle reti ad alta capacità e dei servizi digitali, segnala di aver presentato un esposto all'OLAF e all'EPPO in merito alla correttezza del conteggio dei numeri civici raggiunti dalla fibra ottica sul territorio nazionale. Ritiene, pertanto, op-

portuno attendere gli esiti delle verifiche in corso prima di qualificare tale intervento come un risultato di rilievo dell'azione di Governo.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 (C. 2788 Governo).

Rileva, in via preliminare, l'importanza dell'Accordo in esame anche con riferimento al recepimento degli esiti dell'attività svolta dal Gruppo di collaborazione parlamentare della Camera dei deputati e del Parlamento dell'Albania, il quale ha promosso un confronto su tematiche di primaria importanza e di comune inte-

resse, tra cui la sanità, la digitalizzazione, i trasporti e la cultura, siglando nell'ottobre 2024 un Piano di azione per la cooperazione bilaterale tra Italia e Albania.

Come ricorda anche la relazione illustrativa, la cooperazione si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti e tende a rafforzare la cooperazione in diverse aree di pubblico interesse. La medesima relazione illustrativa fa presente che l'Accordo costituisce il risultato di un complesso impegno negoziale avviato nel giugno del 2025 con la trasmissione alla controparte albanese di una proposta italiana di testo, elaborata sulla base delle indicazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate.

L'Accordo è composto da un preambolo e da 7 articoli.

Il preambolo specifica la finalità dell'Accordo, volto a rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea.

L'articolo 1 individua una serie di settori di cooperazione, in cui le Parti coopereranno direttamente o attraverso singoli enti attuatori secondo le modalità previste dal medesimo Accordo.

Soffermandosi sui profili di interesse della Commissione, segnala, anzitutto, il paragrafo 4, il quale prevede che le Parti rafforzino la cooperazione nel campo della protezione civile e della risposta alle emergenze, riservando particolare attenzione all'integrazione di tecnologie avanzate, come sistemi satellitari, droni e sistemi di intelligenza artificiale per un'interfaccia unificata per i cittadini.

Segnala, altresì, che, ai sensi del paragrafo 7, le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione in materia di infrastrutture fisiche, mediante la costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, aeroporti e porti, anche nell'ambito di importanti progetti di connettività multinazionali, e digitali, con l'obiettivo di migliorare

la connettività digitale. Nell'attuare tale cooperazione, le Parti possono elaborare studi di fattibilità e progetti condivisi, scambiarsi conoscenze, svolgere attività di formazione congiunta e collaborare nell'elaborazione di politiche pubbliche.

Il paragrafo 8 persegue, invece, l'obiettivo di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari albanesi, promuovendo l'utilizzo di tecnologie avanzate in una serie di aree, tra le quali, in particolare, la sanità telematica, mediante il sostegno nell'estensione dell'uso di tecnologie avanzate per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, tra cui la telemedicina, le applicazioni dell'intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei sistemi e delle cartelle cliniche.

Il paragrafo 11 mira a rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilità culturale nei contesti internazionali. La cooperazione in tale ambito potrà riguardare, tra le altre cose, anche la produzione di tecnologie digitali avanzate, compresi l'intelligenza artificiale, i dati e l'apprendimento automatico (*machine learning*).

Segnala, infine, il paragrafo 13, secondo il quale le Parti si impegnano a promuovere il coinvolgimento delle diaspore attraverso la creazione e la promozione di piattaforme di comunicazione dedicate, tra cui canali televisivi e digitali, per rafforzare l'identità culturale e linguistica e mantenere il legame con il Paese d'origine; lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione, contenuti diffusi per via telematica e strategie di comunicazione nelle piattaforme di reti sociali, per avvicinare le giovani generazioni della diaspora alla loro cultura, storia e lingua; la promozione di accordi bilaterali per l'accesso reciproco alla trasmissione di canali pubblici di radiodiffusione, al fine di favorire la comprensione culturale, l'apprendimento linguistico e l'interazione civica e culturale tra le comunità.

L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le

Parti, prevedendo la responsabilità di ciascuna Parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio.

L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti e prevede che le stesse possano concordare progetti o aree prioritarie da attuare attraverso specifici atti che verranno preliminarmente discussi dal Comitato Congiunto.

L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti saranno protette in base all'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.

L'articolo 5 istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato Congiunto di Cooperazione, composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune, e, eventualmente, un Segretariato Tecnico Congiunto per il supporto operativo e la redazione di rapporti annuali.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che ogni Parte sostiene i propri costi di attuazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; mentre l'articolo 7, recante le disposizioni finali, prescrive che l'Accordo sia applicato in conformità al diritto internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Disciplina, inoltre, gli aspetti di carattere procedurale, quali le modalità di entrata in vigore, la durata, la modifica, la denuncia e la risoluzione delle controversie sulla sua interpretazione o applicazione.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Antonino IARIA (M5S) sottolinea, in chiave critica, la questione dei Centri di permanenza per i rimpatri localizzati in Albania, evidenziando altresì gli ingenti costi connessi al trasferimento dei migranti verso tali strutture. Rileva, con una nota di ironia, come tale profilo non sia stato considerato nell'ambito dell'Accordo in esame.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la serata odierna.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (C. 2890 Governo, approvato dal Senato).

Il decreto-legge si compone complessivamente di 6 articoli.

Richiama, anzitutto, l'articolo 3, il quale dispone misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto.

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce a tali imprese un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno ed entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 2 reca disposizioni sulle modalità di utilizzo del credito d'imposta, il quale è utilizzabile, entro il 31 dicembre

2026, esclusivamente in compensazione, quindi con le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali, quali quello di 2 milioni di euro all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e quello di 250 mila euro applicabile per l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese ed indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si specifica, altresì, che il provento riconducibile al credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa (ai fini IRES ed IRPEF), né alla formazione della base imponibile dell'IRAP. Non rileva, inoltre, né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, né ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile.

Si riconosce, infine, la cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, con la precisazione che, in ogni caso, tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione delle basi imponibili (IRES, IRPEF e IRAP), non debba portare al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle precedenti disposizioni ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame; mentre il comma 4 precisa che l'applicazione delle precedenti disposizioni debba avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e demanda i relativi adempimenti allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, il comma 5 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni; mentre il comma 6 stabilisce che, a decorrere dal 19 marzo 2026 e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione avviene con cadenza mensile, anziché trimestrale, con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio, in modo da prendere in considerazione in modo più puntuale l'andamento delle oscillazioni del prezzo dei carburanti, considerate le attuali condizioni del settore.

Richiama, inoltre, l'articolo 1, ai sensi del quale le società petrolifere e i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile sono tenuti, per tre mesi, a comunicare giornalmente e rendere pubblici, anche attraverso i propri siti *internet*, i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Si prevede, altresì, che, una volta comunicato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il prezzo effettivamente praticato, è fatto divieto all'esercente di variare in aumento tale prezzo nel corso della medesima giornata.

L'articolo prevede, poi, che i dati siano trasmessi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato. La sanzione prevista in caso di violazione di tali obblighi è pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ricorda, peraltro, che l'articolo 2 riduce per venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile 2026, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Nello specifico, l'articolo in commento ridetermina le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL nelle seguenti misure: per la benzina 472,90 euro per 1.000 litri; per oli da gas o gasolio usato come carburante

472,90 euro per 1.000 litri; per gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

Ricorda, peraltro, che il Governo prevede come effetto del provvedimento una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL derivante dagli effetti combinati della riduzione dell'accisa e della consequenziale riduzione dell'IVA (la cui aliquota è pari al 22 per cento).

Segnala, infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, l'articolo 4, il quale, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Antonino IARIA (M5S) contesta come, in luogo della prospettata eliminazione delle accise sui carburanti, in precedenza sostenuta dall'attuale Esecutivo, si sia fatto ampio ricorso alle medesime soprattutto per compensare le criticità derivanti dalle politiche economiche adottate, con significative ricadute sui cittadini e sulle imprese.

Manifesta, pertanto, significative perplessità in ordine all'effettiva efficacia delle misure predisposte dall'Esecutivo a far fronte alle difficoltà che i cittadini si trovano attualmente ad affrontare.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 19.10.

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rivolge un saluto alla sottosegretaria Bergamotto.

Ricorda che nella seduta del 15 aprile è stata svolta la relazione introduttiva e che ha avuto luogo un ciclo di audizioni. Sono state inoltre acquisite memorie scritte che sono pubblicate sul sito *internet* della Camera.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere scade in data odierna.

Invita, quindi, il relatore Baldelli a formulare la proposta di parere sullo schema di contratto di programma in esame.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), evidenziando in particolare come siano state recepite le proposte avanzate dalle altre forze politiche, nonché le indicazioni formulate dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i gruppi Partito Democratico e Misto-+ Europa e il gruppo MoVimento 5 Stelle hanno presentato, rispettivamente, due proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

Ringrazia, inoltre, il relatore Baldelli per la relazione svolta e, in particolare,

per l'attenzione dedicata al tema dell'insularità.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dai gruppi Partito Democratico e Misto-+ Europa, evidenziando come la stessa sia volta non soltanto ad attribuire maggiore incisività ad alcune indicazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, trasformandole in vere e proprie condizioni, ma anche a fornire un segnale politico significativo in ordine alla questione dell'adeguatezza delle risorse destinate al servizio universale, al fine di garantirne la sostenibilità senza ricorrere a tagli lineari sui costi operativi e sul lavoro.

Annuncia, quindi, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo necessario adottare un impegno più incisivo su taluni punti, sui quali ritiene possa comunque raggiungersi una convergenza tra i diversi gruppi parlamentari e rispetto ai quali ritiene auspicabile che la Commissione prosegua il proprio lavoro anche nelle successive fasi dell'esame.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) annuncia l'astensione della propria forza politica sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ritiene, infatti, che la scelta di non inserire condizioni, ma soltanto osservazioni all'interno della medesima proposta non consenta alla stessa di risultare sufficientemente incisiva, nonostante l'importanza e la condivisibilità delle tematiche affrontate, quali la tutela occupazionale, la partecipazione dei lavoratori ai risultati economici della società, la salvaguardia delle aree interne e l'istituzione di una Direzione regionale autonoma per la Sardegna.

Ringrazia il relatore Baldelli per aver recepito alcune delle indicazioni dalla stessa formulate.

Manifesta, tuttavia, stupore per il fatto che nel parere formulato dal relatore non si rinvenivano richiami all'opportunità di garantire un regime concorrenziale nel settore, questione che reputa di primaria importanza e che viene, invece, trattata nella proposta alternativa di parere formulata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Alla luce delle considerazioni espresse, ritiene che l'approvazione della proposta di parere formulata dal relatore, giudicata non sufficientemente incisiva, rappresenti un'occasione mancata per un intervento più efficace e strutturato sul tema da parte della Commissione.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) ringrazia il relatore Baldelli per la disponibilità dimostrata nell'accogliere le indicazioni provenienti dalle altre forze politiche.

Rileva, tuttavia, come non risultino ancora sciolti i dubbi, più volte sollevati nel corso delle precedenti occasioni di confronto in Commissione, con specifico riguardo ai profili concernenti l'articolo 5 dello schema di contratto in esame, che tratta il tema delle convenzioni di servizio tra Poste italiane e gli enti locali.

Rivolge, pertanto, un appello al relatore e alla rappresentante del Governo affinché il confronto parlamentare possa proseguire, al fine di giungere all'elaborazione di un parere recante impegni più stringenti nei confronti del Governo, annunciando, in difetto, l'astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino IARIA (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle, soffermandosi in particolare sui profili attinenti al processo di privatizzazione di Poste italiane e alla distribuzione dei dividendi della società.

Richiamando l'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere formulata dal relatore Baldelli, concernente la promozione di meccanismi strutturati di partecipazione dei lavoratori ai risultati economici della società, evidenzia come, su tale aspetto, la proposta alternativa di

parere del proprio gruppo intervenga in termini significativamente più incisivi, prospettando la necessità che una quota dei dividendi distribuiti annualmente da Poste italiane sia finalizzata non soltanto alla remunerazione del capitale pubblico, ma anche a forme di redistribuzione a favore dei lavoratori.

Esprime, pertanto, una valutazione critica sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendola non sufficientemente incisiva, in particolare con riferimento ai profili della tutela occupazionale e della salvaguardia delle aree a fallimento di mercato.

In conclusione, ritiene condivisibile l'osservazione di cui al punto g) della proposta di parere formulata dal relatore, mentre esprime contrarietà con riferimento alle ulteriori previsioni contenute nella medesima proposta di parere.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione ha esaminato la questione concernente il processo di privatizzazione di Poste italiane, conclusosi con il mantenimento di una quota pari al 51 per cento del capitale in capo all'azionista pubblico, e rileva come, in tale occasione, i gruppi di opposizione abbiano mantenuto una posizione interlocutoria, poi tradottasi nell'indisponibilità a condividere un orientamento inizialmente riconducibile alla sola maggioranza parlamentare e successivamente fatto proprio dall'Esecutivo.

Rivolge, quindi, un appello ai gruppi di opposizione affinché possano convergere sulla posizione della maggioranza in materia, al fine di conferire maggiore incisività al parere che la Commissione è chiamata a esprimere sullo schema di contratto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ritiene che, anche in virtù del confronto costruttivo che si sviluppa tra i diversi gruppi parlamentari in seno alla Commissione, i pareri da essa espressi assumano un rilievo significativo e siano sempre oggetto di attenta considerazione.

Andrea CASU (PD-IDP) esprime rammarico per l'indisponibilità del relatore a

trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere, al fine di conferirvi maggiore incisività.

Con riferimento al processo di privatizzazione di Poste italiane, dopo aver richiamato i numerosi atti di sindacati ispettivo promossi dai gruppi di opposizione, ricorda come la vicenda sia ben nota all'opinione pubblica e agli operatori del settore, evidenziando come il Presidente del Consiglio abbia tradito gli impegni assunti in passato. Richiama in proposito la posizione iniziale del Governo e sottolinea come essa sia stata oggetto di contestazione da parte dei gruppi di opposizione sia in Aula che in Commissione, anche sulla base della documentazione e dei materiali riconducibili allo stesso Presidente del Consiglio. Evidenzia, quindi, come solo a seguito di tali contestazioni il Governo abbia modificato la propria posizione sulla privatizzazione di Poste.

Alla luce di tali premesse, manifesta rammarico per la provocazione formulata dal relatore Baldelli, evidenziando come il proprio gruppo abbia mantenuto, sull'intera vicenda, un atteggiamento costruttivo e improntato al confronto.

Sottolinea, infine, come nel corso della legislatura l'azione del Governo sia stata, a suo avviso, nettamente peggiorativa della situazione esistente e come, essendo ormai prossima la scadenza del mandato dell'attuale Esecutivo, l'opposizione sia pronta a garantire un'azione più efficace. ⁽¹⁾

Antonino IARIA (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal collega Casu.

Annuncia, inoltre, che, sebbene fosse inizialmente orientato ad astenersi sulla proposta di parere del relatore, alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese, ritiene di esprimere voto contrario sulla medesima proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere dei gruppi Partito democratico e Misto+ Europa e del gruppo MoVimento 5 Stelle risultano precluse e non saranno pertanto poste in votazione.

Sui lavori della Commissione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ribadisce la richiesta, già formulata alla Presidenza per le vie brevi, di rinviare la votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania, prevista nella giornata di domani, alla luce della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento sul tema, nonché della coincidenza della seduta prevista per la giornata di domani con concomitanti impegni di partito che coinvolgono la propria forza politica.

Antonino IARIA (M5S) si associa alla richiesta formulata dal collega Barbagallo, ritenendo opportuno lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulla questione, soprattutto alla luce degli effetti che le modifiche previste nello schema di decreto in questione hanno provocato tra i cittadini dei territori interessati.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che, essendo il termine per l'espressione del parere fissato al 30 aprile 2026, non è possibile procedere al rinvio richiesto dai colleghi.

La seduta termina alle 19.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 19.40.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 672 del 29 aprile 2026.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta antimeridiana è stata svolta la relazione introduttiva.

Presenta e illustra dunque una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO 1

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio
2026-2031. Atto n. 396.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (atto n. 396);

premessi che:

il servizio postale universale è disciplinato dal decreto legislativo n. 261 del 1999, di recepimento della direttiva europea 97/67/CE;

la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, articolo 1, commi 857 e 858) ha novellato in più punti la relativa disciplina, affidando il servizio postale universale a Poste italiane S.p.A. dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2036;

il contratto di programma in esame ne regola i rapporti per il primo quinquennio, sino al 31 dicembre 2031, ai sensi dell'articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014;

il contratto, anche a seguito delle novelle introdotte dalla legge di bilancio del 2026, introduce modifiche di rilievo al perimetro del servizio universale, tra cui: l'esclusione della posta prioritaria a far data dal 1° maggio 2026, che passa a regime autorizzatorio; l'estensione dei tempi di recapito fino al quinto giorno lavorativo, sulla base di obiettivi medi definiti dall'AGCOM; la possibilità di avvalersi di punti di accettazione e consegna di soggetti terzi in aggiunta alla rete degli uffici postali, ferma restando la responsabilità del fornitore; l'abrogazione del Fondo di compensazione, già operante nel precedente contratto di programma 2020-2024 nella misura massima di 89 milioni di euro annui;

il contributo pubblico annuale destinato alla copertura degli oneri del servizio universale rimane fissato nel limite massimo di 262,4 milioni di euro, invariato rispetto al precedente contratto di programma e rispetto ai livelli stabiliti dalla legge n. 190 del 2014;

Poste italiane S.p.A. è soggetto quotato in mercati regolamentati e ha registrato, per l'esercizio 2024, ricavi pari a 12,6 miliardi di euro e un utile netto di oltre 2 miliardi di euro, a conferma della solida posizione economico-finanziaria del Gruppo; secondo i dati dell'Osservatorio Comunicazioni dell'AGCOM aggiornati al terzo trimestre 2025, Poste italiane S.p.A. si conferma il principale operatore del settore postale in termini di ricavi e mantiene una posizione largamente predominante nei servizi di corrispondenza; nel comparto dei pacchi, invece, si rileva un contesto concorrenziale in progressivo rafforzamento;

l'attività del Gruppo è organizzata in quattro *Strategic Business Unit*: i) corrispondenza, pacchi e distribuzione; ii) servizi finanziari; iii) servizi assicurativi; iv) pagamenti e digitale (servizi Postepay);

espresso apprezzamento per l'operato dei vertici aziendali per i risultati conseguiti in termini di *performance* aziendale e per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali e di *governance*, tra i quali assume particolare rilievo l'efficace attuazione del progetto *Polis*, quale intervento strategico volto a garantire l'erogazione di servizi essenziali nei piccoli comuni e a contribuire al superamento del divario digitale nei territori;

considerato che l'articolo 2, comma 3, consente a Poste italiane S.p.A. di avva-

lersi, ai fini dell'erogazione del servizio universale, anche di punti di accesso di soggetti terzi e di altri soggetti per lo svolgimento di servizi strumentali connessi; pur trattandosi di una facoltà coerente con il quadro normativo vigente, essa incide su un profilo sensibile dell'assetto del servizio universale e richiede, pertanto, adeguate garanzie di trasparenza, nonché il rispetto dei requisiti di capillarità, continuità e responsabilità in capo a Poste italiane S.p.A.; resta inoltre essenziale assicurare una chiara separazione, anche contabile, tra le attività rientranti nel servizio universale e quelle svolte in regime concorrenziale, al fine di evitare possibili commistioni nell'utilizzo delle risorse destinate alla compensazione dei relativi oneri;

evidenziato, inoltre, che l'articolo 2, comma 7, dello schema di contratto di programma prevede la possibilità per Poste italiane Spa di ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici, valutando con le autorità locali una presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali, anche tenendo conto dei relativi oneri; tale previsione, pur rispondendo a esigenze di razionalizzazione gestionale, richiede adeguate garanzie affinché la responsabilità degli esiti non venga attribuita agli enti locali;

preso atto che l'articolo 5 dello schema di contratto, diversamente da quanto previsto nel Contratto 2020-2024, non include più tra i propri contenuti la disciplina di ulteriori servizi rivolti a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni mediante l'infrastruttura postale di Poste italiane; considerato che tali servizi, in quanto estranei al perimetro del servizio postale universale, risultano demandati alla piattaforma *Polis* e regolati sulla base di specifiche convenzioni con le amministrazioni interessate, finalizzate a favorire il superamento del divario digitale nei piccoli centri e nelle aree interne, secondo un'impostazione coerente con l'orientamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, volto a circoscrivere il contratto di

programma al solo servizio postale universale;

rilevata l'esigenza di preservare la stabilità dei livelli occupazionali, nonché di valorizzare l'apporto dei dipendenti sia sul piano economico che su quello sociale;

considerata altresì la necessità di assicurare l'effettiva complementarietà dei punti di accesso di soggetti terzi rispetto alla rete degli uffici postali, nonché di rafforzare il ruolo e le modalità di coinvolgimento degli enti locali nell'ambito del progetto *Polis*;

valutati positivamente e condivisi l'impegno di Poste italiane Spa a non procedere a ulteriori chiusure di uffici postali nei piccoli comuni, il rafforzamento degli obblighi di trasparenza nei confronti dell'utenza e delle istituzioni e il meccanismo di verifica quinquennale sull'efficienza del servizio affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale, relativamente allo schema di contratto di programma:

a) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 2, comma 3, che i punti di accettazione e consegna di soggetti terzi operano in funzione esclusivamente complementare e integrativa rispetto alla rete degli uffici postali esistenti, escludendo esplicitamente che il loro utilizzo possa determinare, anche in via indiretta, la riduzione della presenza territoriale di Poste italiane Spa, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche e alle aree interne del Paese;

b) si valuti l'opportunità di precisare il coinvolgimento degli enti locali nell'ambito del progetto *Polis* di cui all'articolo 5 dello schema di contratto, assicurando che i costi di attivazione e di funzionamento delle convenzioni non gravino

sulle amministrazioni comunali, in particolare su quelle di minori dimensioni demografiche e delle aree interne, e precisando che la mancata stipula della convenzione da parte dell'ente locale non possa ripercuotersi sulla disponibilità o sulla qualità dei servizi offerti normalmente ai cittadini tramite la rete di Poste italiane S.p.A.;

c) si valuti l'opportunità di rendere maggiormente incisivo il sistema delle penali previste dallo schema di contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio, al fine di rafforzare la tutela dell'utenza, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili della popolazione e ai territori in condizioni di disagio infrastrutturale;

d) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei servizi offerti presso gli uffici postali e i punti di accesso, il completamento del processo di adeguamento e progressiva sostituzione dei terminali e delle apparecchiature non conformi ai più recenti *standard* di accessibilità, con particolare riferimento ai dispositivi privi di tastierino fisico, al fine di eliminare barriere per gli utenti con disabilità visiva e garantire la piena fruibilità dei servizi da parte di tutti i cittadini;

più in generale, al fine di garantire la continuità e la capillarità del servizio postale e la valorizzazione della partecipazione attiva dei dipendenti:

e) si valuti l'opportunità di introdurre meccanismi di salvaguardia della qualità del servizio di recapito con riferimento all'estensione dei tempi di consegna fino al quinto giorno lavorativo prevista dallo schema di contratto, assicurando in particolare: che tale *standard* medio sia declinato, in sede regolatoria da parte di AGCOM, con obiettivi differenziati per tipologia di invio e per area territoriale, così da evitare che le aree interne e i piccoli comuni siano sistematicamente collocati nelle fasce di recapito più tardive; che la dilatazione dei tempi non si traduca in un progressivo depotenziamento della rete logistica e in conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali del perso-

nale addetto al recapito e ai centri di smistamento; che siano previsti meccanismi di monitoraggio periodico degli effetti della misura sulla qualità percepita dall'utenza, con facoltà per AGCOM di intervenire sugli *standard* qualora i dati rilevati evidenzino scostamenti significativi rispetto agli obiettivi dichiarati;

f) si valuti l'opportunità di assicurare meccanismi volti alla tutela occupazionale, che garantiscano il mantenimento dei livelli di organico del personale addetto al recapito e agli uffici postali, e di istituire un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali rappresentative in caso di riorganizzazioni che incidano sugli organici o sulla rete territoriale, anche mediante il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva quale strumento di accompagnamento alle trasformazioni aziendali;

g) si valuti l'opportunità di promuovere l'adozione di meccanismi strutturati di partecipazione dei lavoratori ai risultati economici della società, anche attraverso forme di azionariato diffuso tra il personale dipendente, in considerazione del contributo determinante che le lavoratrici e i lavoratori forniscono alla solidità economica del Gruppo e alla qualità del servizio universale reso ai cittadini su tutto il territorio nazionale;

h) si valuti l'opportunità di valorizzare il rapporto tra Poste italiane S.p.A. e gli enti locali, prevedendo, per i comuni che affidano il servizio di tesoreria alla società, forme di premialità organizzativa, quali una maggiore frequenza di apertura degli uffici postali locali, in coerenza con il ruolo svolto dall'ente nel sistema dei servizi territoriali;

i) si valuti l'opportunità di prevedere che Poste italiane S.p.A., ai fini di una compiuta attuazione degli obblighi di servizio postale universale, in coerenza con il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, istituisca una Direzione regionale autonoma per la Sardegna, al fine di garantire una maggiore capillarità e continuità del servizio alla luce delle peculiarità logistiche del territorio.

ALLEGATO 2

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio
2026-2031. Atto n. 396.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI GRUPPI PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
E MISTO-+ EUROPA**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (atto n. 396);

premessi che:

lo schema del nuovo contratto di programma, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane S.p.A. (« Poste Italiane ») per il quinquennio 2026-2031 (Atto Governo n. 396) sottoposto all'esame del Parlamento, è finalizzato ad allineare il vigente atto negoziale alle disposizioni normative di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, commi 857-858;

queste ultime stabiliscono novità in ordine alla disciplina del servizio postale universale in Italia. In particolare, i principali cambiamenti attengono: i) al nuovo perimetro del servizio universale, con l'esclusione della posta prioritaria; ii) ai livelli minimi di qualità che devono essere soddisfatti dal FSU per gli invii postali universali; iii) all'utilizzo di sportelli di terzi – in aggiunta alla rete degli uffici postali per la fornitura del servizio universale; iv) alle nuove modalità di finanziamento, con l'abrogazione del fondo di compensazione;

il servizio postale universale è un presidio di coesione nazionale, con una funzione sociale, democratica e territoriale. Le esperienze di molti Paesi europei in cui il servizio universale è stato smantellato si sono rivelate fallimentari: servizi inaccessibili, territori abbandonati, lavoratori li-

enziati. È quindi necessario rafforzarne il ruolo pubblico, evitando ogni ipotesi di ulteriore dismissione di quote societarie, e mettere i necessari paletti per tutelare il modello nazionale del servizio universale;

tale impostazione è stata ribadita anche nel corso dell'audizione parlamentare, nella quale è stato sottolineato come Poste Italiane rappresenti un *asset* strategico nazionale e come sia necessario evitare ogni ulteriore ipotesi di privatizzazione, rafforzando la presenza pubblica quale condizione abilitante anche delle operazioni industriali in corso;

Poste italiane è un gruppo societario che registra risultati economici molto rilevanti e che rappresenta un *asset* strategico nazionale. L'amministratore delegato di Poste Italiane, in audizione sullo schema di decreto, ha sottolineato il fatto che i volumi della posta tradizionale siano strutturalmente in calo: occorre chiarire l'impatto reale anche alla luce dell'acquisizione di Nexive e le altre operazioni che si stanno realizzando;

in tal senso, sono stati richiamati dati particolarmente preoccupanti sulla riduzione dei volumi, che in alcuni casi arrivano fino al 50 per cento, rendendo necessario un chiarimento puntuale sull'impatto complessivo delle trasformazioni in atto;

l'aggiornamento del modello di servizio che viene proposto produce profondi impatti sia sui cittadini che sui lavoratori di Poste e pertanto è indispensabile definire tutele esplicite;

con riferimento alle disposizioni dell'articolato, merita specifica attenzione l'ar-

articolo 2, comma 3, che prevede la possibilità per Poste Italiane di avvalersi, ai fini dell'erogazione del servizio universale, anche di punti di accesso di soggetti terzi, ulteriori rispetto agli uffici postali, garantendo il rispetto dei requisiti di capillarità e continuità sotto la propria responsabilità; il medesimo comma prevede altresì la possibilità per Poste Italiane di avvalersi, nell'espletamento del servizio universale, di soggetti terzi per lo svolgimento di ulteriori servizi strumentali rispetto ai servizi universali;

su questo punto, è stata evidenziata la necessità di maggiore chiarezza sul ruolo delle reti di soggetti terzi, sulle modalità di selezione e sulle conseguenze in termini di qualità del servizio e tutela del lavoro;

relativamente alla sostenibilità del servizio universale rispetto alle risorse disponibili, Poste Italiane viene infatti autorizzata a razionalizzare la rete degli uffici degli uffici postali e a ridurre gli orari di apertura (3 giorni), a ridurre le frequenze di raccolta e recapito a giorni alterni, a razionalizzare le zone di consegna e ad affidarsi a soggetti terzi per l'erogazione del servizio universale, senza che nessuna di queste facoltà sia condizionata al mantenimento dei livelli occupazionali, né preveda un obbligo di confronto preventivo e vincolante con le organizzazioni sindacali o con le istituzioni;

è stato inoltre sottolineato come l'efficienza economica non possa tradursi in una riduzione delle garanzie occupazionali o della qualità del servizio attraverso il ricorso a forme di appalto o di precariato, rendendo necessario introdurre vincoli stringenti a tutela dei lavoratori e dei territori;

Poste Italiane ha chiuso il 2025 con un utile netto di 2,3 miliardi di euro e ricavi *record* a 13,1 miliardi. I sindacati in audizione hanno affermato che i dividendi previsti per il quinquennio 2024–2028 superano i 7,5 miliardi;

nel frattempo, il contributo statale al servizio universale è fisso a 262,4 milioni di euro annui — invariato dal 2014 — a fronte di un costo netto quantificato da

AGCom in 736 milioni nel solo 2023. Alla luce di ciò, è stata evidenziata la necessità di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate al servizio universale, al fine di garantirne la sostenibilità senza ricorrere a tagli lineari sui costi operativi e sul lavoro;

i sindacati paventano il rischio che il *gap* di quasi 474 milioni rischi di essere colmato tagliando i costi operativi del recapito, che sono quasi interamente costi di personale, rilevando che sarebbe importante inserire nel contratto una previsione che vincoli una quota minima dei ricavi di Poste Italiane al finanziamento del servizio universale;

i sindacati hanno messo in evidenza che il contratto applica lo *standard* J+5 in modo indifferenziato, affermando che lo stesso sito ufficiale di Poste Italiane conferma che la posta raccomandata, la posta raccomandata giudiziaria e la posta assicurata rientrano in questo *standard* dal 1° maggio 2026;

allo stesso modo, non è pensabile che i prodotti editoriali possano subire ritardi incompatibili con la loro funzione, per questo chiediamo che le garanzie annunciate dall'AD di Poste siano previste nell'ambito del contratto in maniera esplicita;

tale esigenza è stata ribadita anche nel corso dell'audizione, sottolineando come i prodotti editoriali debbano continuare a essere recapitati secondo tempistiche compatibili con la loro funzione, garantendo uniformità su tutto il territorio nazionale;

è stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale di Poste Italiane nei territori, in particolare nei piccoli comuni, e la necessità di chiarire come l'estensione del progetto *Polis* ai centri sotto i 15.000 abitanti possa tradursi in un reale rafforzamento dei servizi offerti ai cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito il pieno mantenimento dei livelli occupazionali nel recapito per

l'intera durata del quinquennio di riferimento del contratto;

2) si preveda che una quota ulteriore rispetto a quanto attualmente previsto, anche eventualmente attingendo ai ricavi di Poste italiane, sia vincolata al finanziamento del servizio universale;

3) in relazione alla prevista razionalizzazione della gestione degli uffici postali e del previsto piano di intervento sia previsto l'obbligo di confronto preventivo di Poste sia con il Governo che con le organizzazioni sindacali prima di ogni piano di riorganizzazione che incida su organici o rete;

4) in relazione alla disposizione che prevede la possibilità per Poste Italiane di avvalersi, ai fini dell'erogazione del servizio universale, anche di punti di accesso di soggetti terzi, è necessario chiarire quali siano e con quali modalità vengano selezionati e prevedere l'estensione degli *standard* del contratto collettivo dei lavoratori postali a tutto il personale impiegato attraverso la rete di soggetti terzi;

5) in relazione alla previsione che Poste possa ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici e alla prevista riduzione dei giorni di apertura degli uffici postali, nonché alla riduzione della frequenza di raccolta e recapito, siano considerati non esclusivamente i parametri economici ma

anche i parametri di sostenibilità sociale e territoriale;

6) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, sia garantita la piena applicazione in tema di salvaguardia delle persone con disabilità in tutti gli uffici postali;

7) in relazione a quanto previsto all'articolo 3, comma 11, siano specificati meglio i casi di forza maggiore documentati dall'AGCom che possano giustificare una interruzione del servizio universale;

8) venga chiarito in maniera esplicita che in prodotti editoriali continueranno ad essere recapitati secondo le tempistiche attuali e che la fuoriuscita della prioritaria dal servizio universale non avrà impatti;

9) a chiarire, come sottolineato anche dall'AGCom, quale sia la pianificazione prevista in relazione all'estensione del progetto *Polis* ai centri urbani fino a 15.000 abitanti;

10) all'articolo 5, specificare che i servizi diversi da quello postale universale prestati a favore di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni attraverso l'infrastruttura postale della società e tramite la piattaforma *Polis*, vengano erogati secondo convenzioni prive di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni interessate.

Casu, Barbagallo, Bakkali,
Ghio, Morassut, Pastorino.

ALLEGATO 3

**Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del
made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio
2026-2031. Atto n. 396.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031 (atto n. 396);

premessi che:

la società Poste italiane Spa è partecipata per il 29,26 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a sua volta controllata dal MEF, e per la residua parte da investitori istituzionali e *retail*;

lo statuto prevede che nessun soggetto diverso dal MEF possa detenere una quota superiore al 5 per cento del capitale della società;

nell'ambito delle ristrutturazioni societarie devono essere assicurati gli obiettivi di azionariato diffuso e la stabilità degli assetti, per difendere le caratteristiche di servizio di pubblica utilità rappresentato da Poste;

il servizio universale postale è l'obbligo imposto dallo Stato a Poste italiane di garantire la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere (fino a 2 kg) e pacchi (fino a 20 kg) su tutto il territorio nazionale;

il servizio postale universale è disciplinato dal decreto legislativo n. 261 del 1999 di recepimento della direttiva europea 97/67/CE;

a tutela della concorrenza è stato eliminato l'affidamento in esclusiva a Poste italiane del servizio di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali sulle sanzioni

per violazioni del codice della strada. Poste italiane fornisce anche il supporto, tramite le sue strutture e piattaforme tecnologiche, per i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

dal 2012, l'Autorità di regolazione indipendente del settore postale è l'AGCOM (come stabilito dall'articolo 21, comma 20, Allegato A, del decreto-legge n. 201 del 2011). Nel dicembre dello stesso anno, l'AGCOM ha quindi istituito la Direzione per i servizi postali, in luogo della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

considerato che:

il 22 luglio 2024 è stato trasmesso al Parlamento per il parere, lo schema di Atto di proroga, fino al 30 aprile 2026, del Contratto di programma 2020-2024 tra MIT e Poste italiane Spa (atto n. 181), poi emanato in data 28 novembre 2024;

la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, articolo 1, commi 857 e 858) ha recentemente novellato in più punti tale disciplina. Per il contratto di programma tra Ministero e Poste si conferma la durata quinquennale – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031. La durata dell'affidamento è accompagnata da un meccanismo di verifica quinquennale – da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM – che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri previsti dalle lettere da a) ad f) dell'articolo 3, comma 11, e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima

Autorità. In caso di esito negativo della verifica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dispone la revoca dell'affidamento;

la legge di bilancio ha altresì previsto l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, determinando conseguentemente la definitiva eliminazione del fondo di compensazione per il servizio universale postale, che è stata considerata una norma controversa per le possibili ricadute sul servizio universale;

considerato inoltre che:

con riguardo alla politica industriale di questo Esecutivo, è stato trasmesso al Parlamento il 29 febbraio 2024, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 136) concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa, su cui c'è stata una lunga discussione in seno alle Commissioni Trasporti e Bilancio;

in particolare, si è rilevato che tale alienazione trova la posizione contraria e preoccupata di tutti coloro che sono stati uditi nell'ambito della discussione parlamentare. Con particolare riguardo ai sindacati, i rappresentanti degli enti locali nonché degli illustri docenti sentiti, con particolare riferimento a tre profili cruciali: l'alienazione di un *asset* strategico a fronte di un debito pubblico di circa 3000 miliardi; la futura gestione del risparmio di milioni di famiglie italiane posto che le fondazioni bancarie si trovano in diretta concorrenza con l'attività di Poste e, da ultimo, la perdita di importanti presidi sociali rappresentati dalla presenza degli sportelli diffusi sul territorio italiano;

particolare attenzione meritano le ricadute sul piano occupazionale, che potrebbe essere messo in discussione dal nuovo controllo strategico sulla gestione;

non risulta ancora chiaro come il Ministro intenda agire per far pesare la propria rappresentanza sull'azionariato e

imprimere una postura tale che almeno una parte dei cospicui dividendi venga utilizzata per ripristinare i servizi di prossimità, con particolare riguardo alle aree a fallimento di mercato;

la vendita della quota in oggetto appare pericolosa alla luce della composizione attuale dell'azionariato: gli investitori istituzionali controllano già il 23 per cento del flottante. Un loro ulteriore ampliamento, anche tramite accordi con terzi, potrebbe innescare dinamiche conflittuali nella gestione di Poste, rendendo possibili paralisi decisionali o imposizioni di linee strategiche non condivise;

posto che la remunerazione annua per gli azionisti (dividendi) si attesta su livelli noti e in crescita, il valore di cessione proposto ai tempi della definizione della quota da cedere è pari a circa 3-4 annualità di dividendi. Per quanto elevato possa essere il corrispettivo ipotizzato, l'acquirente potrebbe rientrare dell'investimento verosimilmente in meno di 5 anni, grazie all'andamento atteso dei dividendi di Poste. L'incasso immediato ridurrebbe il debito pubblico, ma mantenendo la quota lo Stato continuerebbe a percepire dividendi anch'essi in aumento. Dopo pochi anni, i dividendi incassati supererebbero il ricavato della cessione, rendendo l'operazione – per lo Stato – non vantaggiosa. In pratica, vendere oggi significa rinunciare a un flusso certo e crescente per una somma che l'acquirente recupererebbe in tempi brevi, trattenendo poi la quota a costo zero;

l'utilizzo di sportelli di terzi, in aggiunta alla rete degli uffici postali, per la fornitura del servizio preoccupa sotto il profilo della supposta internalizzazione dei servizi che è stata paventata durante le audizioni al presente atto;

rilevato inoltre che:

nel corso dell'audizione, è emersa una rappresentazione rassicurante da parte dell'amministratore delegato della società, a fronte di preoccupazioni puntuali sollevate dalle organizzazioni sindacali circa il rischio che l'efficienza economico-finanziaria del gruppo venga perseguita scarican-

done i costi su lavoratori, cittadini, piccoli comuni e qualità del servizio;

permangono in particolare forti criticità in ordine al presidio territoriale, con riferimento al rischio di chiusura o riduzione degli orari degli uffici postali, soprattutto nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché in relazione alla mancanza di una chiara soglia minima di presenza pubblica sul territorio;

restano altresì irrisolti i profili concernenti la frequenza del recapito, l'eventuale ulteriore riduzione dei giorni di consegna e le relative ricadute sulle aree interne, montane e rurali, senza che emerga un quadro trasparente di consultazione preventiva con l'Autorità di regolazione e con gli enti locali interessati;

non risultano adeguatamente chiariti l'ammontare e la sufficienza della compensazione economica prevista nel contratto di programma ai fini del mantenimento di *standard* adeguati di qualità, universalità e continuità del servizio, né il rapporto tra obiettivi di bilancio e tutela effettiva del servizio universale;

la transizione digitale richiamata nel contratto di programma non appare accompagnata da una strategia sufficientemente definita per garantire piena accessibilità ai cittadini non digitali, agli anziani e alle comunità residenti nelle aree più fragili del Paese, con il rischio concreto che l'innovazione si traduca in una riduzione dei diritti di accesso ai servizi;

quanto al segmento dei pacchi e dell'*e-commerce*, non risulta chiarito se il

nuovo assetto contrattuale garantisca effettivamente condizioni di parità competitiva tra Poste italiane e gli altri operatori privati, evitando distorsioni di mercato in un comparto strategico e in rapida espansione;

con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane su TIM, occorre evidenziare che l'operazione non riguarda la proprietà delle infrastrutture di rete, già separate dal perimetro della società, ma incide sul versante dei servizi di telecomunicazione, della connettività, del *cloud*, della gestione dei dati e delle piattaforme digitali, ambiti nei quali risulta essenziale preservare una chiara responsabilità pubblica nelle decisioni strategiche;

appare pertanto necessario che almeno una quota dei dividendi distribuiti annualmente da Poste Italiane sia finalizzata non soltanto alla remunerazione del capitale pubblico, ma anche a forme di redistribuzione a favore dei lavoratori, mediante strumenti di partecipazione azionaria o *benefit* equivalenti, estesi al personale a tempo determinato e indeterminato, così da valorizzare gli utili anche come leva di condivisione dei risultati, stabilizzazione sociale e rafforzamento del legame tra impresa e lavoro;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Iaria, Fede, Traversi.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2788, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 »;

rilevato che il provvedimento si colloca nel solco degli intensi rapporti bilate-

rali già esistenti tra Repubblica Italiana e Repubblica di Albania e tende a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in molteplici aree di pubblico interesse;

richiamato in proposito il Piano di azione per la cooperazione bilaterale tra Italia e Albania siglato dai co-Presidenti del Gruppo di collaborazione parlamentare della Camera dei deputati e del Parlamento dell'Albania, che si muove nella stessa direzione della promozione della collaborazione tra i due Paesi, siglato a Tirana-Roma il 21-28 ottobre 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione di Paolo Guerrieri Paleotti, già professore ordinario di economia presso l'università La Sapienza di Roma e professore ospite di economia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete professioni tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	162
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	166
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione di Paolo Guerrieri Paleotti, già professore ordinario di economia presso l'università La Sapienza di Roma e professore ospite di economia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Paolo GUERRIERI PALEOTTI, *già professore ordinario di economia presso l'università La Sapienza di Roma e professore ospite di economia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto PANDOLFO (PD-IDP), Enrico CAPPELLETTI (M5S), nonché il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), per formulare quesiti e osservazioni.

Paolo GUERRIERI PALEOTTI, *già professore ordinario di economia presso l'università La Sapienza di Roma e professore ospite di economia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete professioni tecniche.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Elio MASCIOVECCHIO, *vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Enrico CAPPELLETTI (M5S) per formulare quesiti e osservazioni.

Elio MASCIOVECCHIO, *vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Emanuele PICCINNO, *responsabile studi e ricerca dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Andrea BARABOTTI (LEGA), nonché il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), per formulare quesiti e osservazioni.

Emanuele PICCINNO, *responsabile studi e ricerca dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE)*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, rileva che il 22 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026 che si compone di due sezioni. La Prima Sezione include la « Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025 », mentre la Seconda Sezione reca « Analisi e tendenze della finanza pubblica ». In considerazione delle modifiche introdotte alla *governance* economica europea ad aprile 2024 e nelle

more della riforma della disciplina nazionale in materia, il Documento di finanza pubblica presenta un'articolazione differente rispetto a quella dei precedenti documenti di economia e finanza. In particolare, analogamente a quanto già avvenuto nel 2025, l'organizzazione del Documento di finanza pubblica 2026 è stata definita dagli impegni al Governo previsti dalla risoluzione n. 7/00380 della V Commissione della Camera e dalla risoluzione n. 7-00039 della 5^a Commissione del Senato, entrambe approvate all'unanimità dai due organi parlamentari nelle sedute del 7 e dell'8 aprile 2026. In questa fase di attuazione della nuova normativa europea e in linea con quanto previsto dalle citate risoluzioni, nelle due Sezioni del Documento sono esposte le informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 e quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009.

Rammenta che per lo svolgimento dell'esame parlamentare del DFP 2026, si applicheranno le procedure attualmente previste per l'esame del DEF, in attuazione, dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati. Il Documento è stato assegnato alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento in sede referente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva. Le due Commissioni Bilancio possono quindi procedere, anche congiuntamente, all'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi sui contenuti dello schema del Piano nell'ambito di un programma di audizioni. A seguito dell'espressione dei pareri delle altre Commissioni, le Commissioni Bilancio procedono all'approvazione della relazione da presentare all'Assemblea. In tale fase è possibile anche la presentazione di eventuali relazioni di minoranza. La deliberazione sullo schema del Piano da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento ha luogo con l'approvazione di risoluzioni.

Ricorda che la Relazione annuale sui progressi compiuti è prevista dal regola-

mento (UE) 2024/1263. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale di bilancio dell'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea del 2025, entro il 30 aprile di ogni anno il nostro Paese è tenuto a presentare alla Commissione europea una Relazione volta a consentire il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici stabiliti nel Piano. In questo senso, il Documento di finanza pubblica descrive e fa il punto sullo stato di attuazione delle principali riforme e investimenti volti ad aumentare il potenziale di crescita e resilienza che l'Italia si è impegnata ad adottare al fine di giustificare una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio da 4 a 7 anni. Inoltre, nel Documento sono presenti informazioni e dati relativi alle ulteriori riforme e investimenti, non abilitanti all'estensione del periodo di consolidamento di bilancio, ma finalizzate a rispondere alle Raccomandazioni Specifiche del Consiglio dell'UE e volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'Unione.

Passando all'esame dei profili di interessi della X Commissione contenuti nel Documento, osserva come questi possano essere raggruppati in due macro-ambiti: interventi volti a migliorare l'ambiente imprenditoriale; interventi volti a sostenere la transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale.

Ai fini del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, il documento segnala che diverse riforme sono in corso di definizione ovvero attuazione, in particolare: la legge annuale sulla concorrenza 2025 (legge n. 190/2025) è intervenuta sul rafforzamento della disciplina dei servizi pubblici locali (di cui al decreto legislativo n. 201 del 2022), sull'incremento dei soggetti operanti nel settore delle infrastrutture di ricarica elettrica, sul trasporto pubblico regionale e sulla semplificazione dei diritti aeroportuali. Ha inoltre riformato il sistema di trasferimento tecnologico con la riorganizzazione della Fondazione ENEA Tech e Biomedical; l'adozione del codice degli incentivi (decreto legislativo n. 184 del 2025), ha rappresentato una riforma organica per semplificare e razionalizzare

il sistema delle agevolazioni alle imprese, al fine di favorire la digitalizzazione, la chiarezza delle procedure e una maggiore trasparenza sugli strumenti a disposizione; l'adozione della legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34 del 2026) ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare il tessuto produttivo delle PMI. Tra queste si segnala: la sospensione dell'imposizione fiscale sugli utili reinvestiti nei contratti di rete; il contrasto alle false recensioni online; l'attribuzione di deleghe al Governo per la riforma del sistema di garanzie Confidi, la riforma dell'artigianato e per l'adozione di un quadro normativo organico dedicato a start-up innovative, *spin-off*, PMI innovative, incubatori e acceleratori; l'allocatione di oltre 7 miliardi, nell'ambito degli obiettivi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), a sostegno della crescita e competitività delle PMI; la legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025, commi 427-436) ha introdotto incentivi fiscali (iper-ammortamento) per la trasformazione digitale e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in sostituzione delle precedenti misure (Transizione 4.0 e 5.0), stanziando 9,6 miliardi per il triennio 2026-2028, importo incrementato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 38 del 2026, al fine di ampliare la platea dei beni agevolabili; è stata introdotta nel PNRR la misura *scale-up* Transizione 4.0, per la concessione di ulteriori crediti di imposta alle imprese (sulla base degli investimenti effettuati negli anni tra il 2021 e il 2025); al fine di sostenere l'export, si ricorda la pubblicazione a marzo 2025 del Piano d'azione per l'export italiano; attraverso la legge n. 167/2025 sono state adottate misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione.

Nel medesimo ambito, per quanto riguarda la diffusione di tecnologie avanzate, il DFP riporta i seguenti interventi: l'adozione della Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche; gli accordi per l'innovazione di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 2025; la legge n. 89 del 2025, recante la disciplina organica in materia di economia dello spazio; la legge n. 132/2025

sull'intelligenza artificiale; la definizione della Strategia italiana per le realtà virtuali e aumentate e la pubblicazione della Strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri in *data center*; l'attivazione di nuovi Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) nei settori, dell'intelligenza artificiale, dei materiali avanzati circolari e delle biotecnologie, nonché, dal 2027, nei settori delle materie prime critiche e dei veicoli a basse emissioni.

Sempre al fine di migliorare l'ambiente imprenditoriale sono stati adottati, inoltre, alcuni interventi nell'ambito delle materie prime critiche in attuazione del decreto-legge n. 84 del 2024. Si ricorda: l'istituzione del Registro Nazionale delle Aziende nelle catene del valore strategiche per il monitoraggio dei flussi e della valutazione della vulnerabilità); la pubblicazione del Programma Nazionale di Esplorazione per la mappatura delle risorse minerarie presenti nel Paese; il lancio del Fondo Nazionale del *Made in Italy* con 900 milioni destinati principalmente ai settori strategici legati ai minerali critici.

Infine segnala che, nel quadro degli interventi del PNRR destinati al rafforzamento del sistema nazionale dell'innovazione, è stato avviato un programma da 350 milioni di euro finalizzato a promuovere la digitalizzazione del sistema produttivo, con particolare riguardo alle PMI e alle filiere ad alta specializzazione. La revisione del PNRR di novembre 2025 ha previsto l'introduzione di un target unico, con l'intento di assicurare il pieno utilizzo delle risorse entro il 30 giugno 2026.

Per quanto riguarda le misure legate a transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, fa presente che il Documento di finanza pubblica ritiene che il percorso verso gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) risulti coerente con gli impegni assunti in sede europea. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il quadro regolatorio è stato aggiornato attraverso: l'introduzione di termini temporali per le Regioni ai fini della predisposizione delle zone di accelerazione per gli

impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), avvenuto tramite la revisione dell'articolo 12 del TU FER ad opera dell'articolo 13 del decreto-legge n. 73/2025; l'avvio della Piattaforma delle aree idonee, per la semplificazione degli iter autorizzativi relativi agli impianti eolici e fotovoltaici; l'adozione dei decreti attuativi in materia di FER X, Energy Release, Comunità Energetiche e Conto termico 3.0.; l'aggiornamento della disciplina dei «certificati bianchi», fissando nuovi obiettivi per il periodo 2025-2030, semplificando le procedure e ampliando le tipologie progettuali ammissibili; approvando la normativa di attuazione della direttiva sul Market Design (decreto legislativo n. 3 del 2026), che rafforza il ruolo dei «clienti attivi», promuovendo la loro partecipazione ai mercati dell'energia e valorizzando la flessibilità della domanda tramite una gestione più dinamica dei consumi; il decreto-legge n. 21 del 2026 ha introdotto un meccanismo di riduzione degli oneri in bolletta mediante rimborsi ai produttori termoelettrici; il decreto ministeriale n. 152/2025 ha adottato le disposizioni per lo sviluppo di una nuova piattaforma per la negoziazione dei PPA (*Power purchase agreements*); in relazione all'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS2), è in fase di definizione il Piano Sociale per il Clima (PSC), con una dotazione di 9,3 miliardi di euro.

Nell'ambito del Piano Mattei, rispetto al settore dell'energia e della transizione verde, tra le iniziative in corso di attuazione si rilevano in particolare: *Roadmap to Connect Africa to Europe*. L'iniziativa include l'Italia come hub energetico e la Tunisia come partner strategico; *Alliance for Green Infrastructure in Africa* (AGIA). L'iniziativa ha l'obiettivo di finanziare progetti per colmare il divario infrastrutturale del continente africano, promuovere la resilienza climatica e accelerare la transizione energetica, con il decisivo contributo di investimenti del settore privato; *Resilient and Inclusive Supply Chain Enhancement* (RISE). L'iniziativa mira a rafforzare e diversificare le catene del valore dei prodotti per l'energia pulita, promuovendo gli investimenti negli stadi *midstream* e *downstream* nei

Paesi in via di sviluppo ricchi di materie prime critiche.

Tra le iniziative volte a favorire la transizione energetica il DFP ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato e trasmesso alle Camere uno schema di disegno di legge delega recante disposizioni per lo sviluppo di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCS) e dell'idrogeno (A.S. 1836). Parallelamente, è in discussione in sede parlamentare un'ulteriore delega legislativa finalizzata a reintrodurre la produzione di energia nucleare di nuova generazione e a istituire una specifica Autorità di regolazione settoriale. Segnala lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 (A.G. 395), il quale ha introdotto nel decreto legislativo n. 93 del 2011 il Titolo II-*bis*, recante disposizioni in materia di funzionamento e regolazione del mercato dell'idrogeno. Infine, il Documento in esame ricorda, che la Missione « Rivoluzione verde e transizione ecologica » del PNRR presenta una dotazione di 56,82 miliardi di euro. Al mese di novembre 2025, risulta completato l'85 per cento dei progetti previsti, con un'erogazione di spesa pari a circa il 45 per cento delle risorse stanziato. Tra le misure di maggiore entità figura il rafforzamento dell'Ecobonus (13,95 miliardi di euro). Si rilevano inoltre investimenti sulle *smart grid*, il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico e la misura « Parco Agrisolare ». Si registra, inoltre, di l'avanzamento dei progetti relativi alle *Hydrogen Valleys* e al potenziamento delle reti di trasmissione del gas e dell'energia elettrica (tra cui il collegamento *Tyrrhenian Link* tra Sicilia e Campania).

Per ciò che attiene ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, il DFP riporta che il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Tra quelli di preminente interesse per le competenze della Commissione X, segnala i seguenti:

delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture and storage* (CCS), nonché disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (A.S. 1836); delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (A.C. 2577).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, segnala che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto la Commissione non potrà concludere l'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, fa presente che il Documento in esame è costituito da due sezioni (oltre che da alcuni allegati), consistenti, rispettivamente, nella relazione, prevista dall'ordinamento dell'Unione europea, sui progressi compiuti (nell'anno solare precedente) sull'attuazione del Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine e in un documento di analisi e tendenze della finanza pubblica.

In considerazione delle modifiche introdotte alla *governance* economica europea ad aprile 2024 e nelle more della riforma della disciplina nazionale in materia, il Documento di finanza pubblica presenta un'articolazione differente rispetto a quella

dei precedenti documenti di economia e finanza.

Ricorda, in proposito, che la riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea è entrata in vigore il 30 aprile 2024 con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento (UE) 2024/1263 (c.d. « braccio preventivo »), che reca le disposizioni generali e le procedure sulla programmazione della politica di bilancio; il regolamento (UE) 2024/1264 (c.d. « braccio correttivo »), che disciplina il monitoraggio e le sanzioni; la direttiva (UE) 2024/1265 sulla disciplina del quadro di bilancio, dove si indicano i dati statistici di finanza pubblica per gli Stati membri.

In questa prima fase di attuazione della nuova normativa europea e in linea con quanto previsto da recenti atti di indirizzo parlamentare, nelle due Sezioni del Documento sono esposte le informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 e quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009. In particolare, analogamente a quanto già avvenuto nel 2025, l'organizzazione del Documento di finanza pubblica 2026 è stata definita dagli impegni al Governo previsti dalla risoluzione n. 7/00380 della V Commissione della Camera e dalla risoluzione n. 7-00039 della 5^a Commissione del Se-

nato, entrambe approvate all'unanimità dai due organi parlamentari nelle sedute del 7 e dell'8 aprile 2026.

La prima sezione suddetta reca un nuovo quadro tendenziale, macroeconomico e di finanza pubblica. In particolare, nel nuovo quadro tendenziale: il tasso di crescita del PIL reale è registrato come pari allo 0,5 per cento per l'anno 2025 ed è previsto pari allo 0,6 per cento in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e allo 0,8 per cento in ciascuno degli anni 2028 e 2029; il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) è registrato come pari al 3,1 per cento nell'anno 2025 ed è previsto pari al 2,9 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nell'anno 2027, al 2,5 per cento nell'anno 2028 e al 2,1 per cento nell'anno 2029; il tasso di disoccupazione è registrato, come valore medio nell'anno 2025, pari al 6,1 per cento ed è previsto pari, sempre come valore medio annuo, al 5,5 per cento nell'anno in corso e a valori annui decrescenti nel periodo successivo (con un valore di 5,1 punti percentuali previsto per l'anno 2029).

Nell'illustrare le dinamiche del mercato del lavoro, si afferma che nel 2025 il mercato del lavoro italiano ha nuovamente mostrato risultati positivi, con livelli occupazionali ai massimi storici. Il numero di occupati ha superato i 24 milioni – +0,8 per cento su base annua – con un tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni pari al 62,5 per cento e un tasso di disoccupazione sceso, come già detto, al 6,1 per cento in media d'anno.

La seconda sezione riprende sostanzialmente le informazioni sugli andamenti di finanza pubblica già previste dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Passando più nello specifico alle materie di più stretto interesse della XI Commissione, segnala che, nella parte III, relativa ai progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, la Relazione annuale, nell'ambito delle migliori politiche attive del lavoro, partecipazione al lavoro, occupazione, contrasto al lavoro sommerso e prolungamento dell'età lavorativa (3.2), enuncia le misure adottate nel 2025 nell'ambito delle politiche per il lavoro, affer-

mando che l'Italia continua i suoi sforzi per rafforzare la partecipazione al mercato del lavoro e sostenere l'occupazione, con particolare attenzione all'allineamento tra le competenze disponibili e quelle richieste dalle trasformazioni digitale ed ecologica di imprese e P.A.

Il Governo, dunque, si sofferma sugli strumenti introdotti o potenziati al fine di rafforzare l'andamento positivo del mercato del lavoro e supportare ulteriormente la partecipazione e l'occupazione di giovani, donne e individui in condizioni svantaggiate, illustrando risultati delle sue azioni che riflettono l'avanzamento delle misure previste dal PNRR e delle iniziative di livello nazionale ed europeo. Vengono quindi menzionate le azioni volte al contrasto del lavoro irregolare ed infine talune misure assunte in materia previdenziale.

La Relazione rileva che, a fine aprile 2025, risultavano coinvolti nel Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) circa 3,6 milioni di individui: il 50,2 per cento dei beneficiari è inserito in percorsi di reinserimento lavorativo, mentre il 24,7 e il 21,2 per cento di essi è coinvolto rispettivamente in percorsi di aggiornamento (*upskilling*) e riqualificazione (*reskilling*). Si ricorda, inoltre, che a dicembre 2025 sono state ripartite le risorse residue del PNRR per il rafforzamento del Programma.

La Relazione, nell'ambito della riforma « Piano Nuove Competenze Transizioni » prevista all'interno del Capitolo REPowerEU del PNRR, osserva che le regioni e le province autonome hanno adeguato il proprio quadro regolatorio, al fine di allineare i programmi di formazione alle esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle competenze verdi e digitali. Si sofferma, quindi, sui risultati raggiunti nell'ambito del progetto pilota sulle competenze « Crescere Green » nel corso del 2025, facendo notare che sono stati portati a termine interventi di formazione incentrati sulle competenze verdi: ciò ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo PNRR che prevede il rilascio di 20.000 certificati di formazione.

La Relazione evidenzia che la legge di bilancio per il 2026 ha confermato lo stanziamento strutturale dei fondi per finanziare la misura Supporto Formazione Lavoro (SFL) precedentemente introdotta a livello sperimentale.

Al riguardo, la Relazione, facendo riferimento alle iniziative assunte, precisa che il sistema dell'indennità di 500 euro mensili rimane legato alla partecipazione effettiva a corsi di formazione con un rafforzamento, da aprile 2025, dei controlli incrociati tramite la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Inoltre, la Relazione si sofferma sugli sgravi contributivi totali per l'assunzione di giovani *under* 35 e donne svantaggiate e per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno della Zona Economica Speciale unica (ZES), previsti dal decreto-legge « coesione » n. 60 del 2024 e prorogati dal decreto-legge n. 200 del 2025 (fino al 30 aprile 2026 i *bonus* giovani e ZES, fino al 31 dicembre 2026 il *bonus* donne).

Dopo aver ricordato che, per combattere il lavoro sommerso in agricoltura, la legge di bilancio per il 2026 ha reso strutturale, a partire dal 1° gennaio 2026, lo strumento del lavoro agricolo occasionale, la Relazione segnala che nel 2025 (con il decreto-legge n. 159 del 2025) sono state previste norme per il contrasto al lavoro nero e irregolare, al fine di rendere più trasparente la filiera dei contratti attraverso due pilastri principali: la digitalizzazione dell'identificazione (tra cui, l'obbligo di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento digitale) e l'inasprimento del sistema sanzionatorio legato alla « patente a crediti ». La Relazione, nell'illustrare le azioni intraprese contro il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori e altre forme di lavoro irregolare – anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e del tavolo operativo per la lotta al caporalato in agricoltura – osserva che le innovazioni introdotte in tale ambito hanno permesso di aumentare il numero medio di ispezioni annuali, che tra il 2023 e il 2025 ha raggiunto e superato

l'obiettivo previsto (oltre 110.000 contro i circa 103.000 prefissati).

In ambito previdenziale, la Relazione ricorda che la legge di bilancio per il 2026 ha modificato i criteri di accesso al pensionamento, incentivando la permanenza al lavoro e limitando le uscite anticipate. La Relazione, nel ricordare che sono stati confermati per il 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) e per la pensione di vecchiaia (67 anni), osserva che è stato confermato il meccanismo strutturale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita. Al riguardo, fa dunque presente che la legge di bilancio per l'anno 2026 ha disciplinato, da un lato, la riduzione, per il solo anno 2027, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, da tre mesi a un mese, e confermato dal 2028 la dimensione dell'adeguamento dei medesimi requisiti come stabilita dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che ha determinato tale adeguamento, sulla base dei dati Istat e di quanto previsto dalla normativa vigente, nella misura di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2027 (con esclusione dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose) (articolo 1, commi 185-193, della legge n. 199 del 2025).

Dopo aver segnalato la proroga dell'Anticipo Pensionistico Sociale (c.d. APE Sociale) – diretto a individui che si trovano in condizioni di svantaggio (disoccupati, *caregiver*, persone con disabilità o lavoratori impegnati in mansioni gravose) – prevista fino al 31 dicembre dalla legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 162 e 163), la Relazione si sofferma, quindi, sull'incremento delle maggiorazioni sociali per i pensionati a basso reddito reso strutturale dall'ultima legge di bilancio (l'aumento passa da 8 a 20 euro al mese, e da 104 a 260 euro annui, entro i limiti di reddito previsti per accedere al beneficio) (articolo 1, comma 179, della legge n. 199 del 2025).

Infine, la Relazione si sofferma sulle misure assunte con la legge di bilancio per il 2026 in materia di previdenza comple-

mentare (articolo 1, commi 195, e da 201 a 205, della legge n. 199 del 2025) in coerenza con quanto suggerito dalla Commissione europea agli Stati membri, volte ad agevolare la partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione (ad esempio attraverso un meccanismo di adesione automatica con possibilità di recesso), incoraggiare modelli di gestione degli investimenti coerenti con l'orizzonte di lungo periodo, introdurre ulteriori e più flessibili modalità di erogazione delle prestazioni, favorire il ricorso alla previdenza complementare (con misure quali l'ampliamento della deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione e la possibilità di continuare a beneficiare del contributo del datore di lavoro, in caso di trasferimento ad una forma pensionistica diversa da quella prevista da accordi o contratti collettivi).

A proposito del merito e delle nuove competenze nella pubblica amministrazione (2.4), la Relazione rileva che il miglioramento della capacità e dei servizi garantiti dalla Pubblica Amministrazione costituisce un obiettivo fondamentale del Governo, considerando anche quanto richiesto in modo specifico in sede europea, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle amministrazioni a livello locale.

La Relazione rileva che, al 31 dicembre 2025, a conferma del ruolo preminente assunto, il Portale unico del reclutamento per il settore pubblico, inPA, ha registrato 7.950 amministrazioni accreditate (7.426 locali e 524 centrali).

La Relazione osserva, quindi, che, in continuità con gli obiettivi del PNRR, il Governo sta lavorando per migliorare le competenze dei dipendenti pubblici, mediante l'ampliamento dell'offerta formativa erogata attraverso la piattaforma « Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni ».

La Relazione, inoltre, afferma che, oltre alla formazione in auto-apprendimento, attraverso l'iniziativa PerformaPA, sono stati finanziati progetti formativi presentati dalle amministrazioni su temi di interesse specifico.

La Relazione si sofferma, quindi, sulle recenti innovazioni legislative, che hanno previsto il potenziamento dell'istituto della mobilità orizzontale, permettendo di anticipare il conseguimento dell'obiettivo previsto dal Piano per la fine del 2026.

Dal 2026, infatti, in base all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 25 del 2025, le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali con più di 50 dipendenti, sono tenute a destinare almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali annuali alle procedure di mobilità volontaria, ove il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) preveda almeno dieci assunzioni. La mobilità assume, dunque, carattere di priorità rispetto ai concorsi pubblici e riguarda in via preferenziale i dipendenti collocati in posizione di comando da almeno dodici mesi e con valutazione positiva della performance. In caso di mancata attivazione dell'istituto, le facoltà assunzionali dell'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, mentre i comandi non confermati cessano entro sei mesi e non possono essere riattivati per un periodo di diciotto mesi. Gli inquadramenti avvengono nei limiti dei posti vacanti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione, infine, afferma che, in linea con gli impegni del Piano previsti per la fine del 2026 e del 2028, il Governo sta lavorando per promuovere la mobilità verticale e l'adozione di un sistema di valutazione basato sulla performance nel settore pubblico.

Nell'ambito poi delle misure di supporto alle famiglie (2.5), la Relazione osserva che è stato rimodulato il c.d. *bonus* per le mamme lavoratrici, rimodulando a 60 euro mensili (720 euro annui) il contributo per le madri dipendenti e autonome con un reddito inferiore ai 40.000 euro, erogato direttamente in busta paga o su domanda INPS a seconda del contratto.

Al fine di promuovere l'occupazione femminile, la Relazione quindi ricorda che la legge di bilancio per il 2026 ha previsto l'esenzione totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'assunzione di madri lavoratrici con tre o

più figli (di età inferiore ai 18 anni) che siano disoccupate da almeno sei mesi (articolo 1, comma 210, della legge n. 199 del 2025). La Relazione, inoltre, ricorda che il decreto cosiddetto Milleproroghe (articolo 14, commi da 1-*bis* a 1-*quater*, del decreto-legge n. 200 del 2005) oltre ad estendere la proroga del c.d. *bonus* giovani e del c.d. *bonus* ZES fino al 30 aprile 2026, ha esteso l'esonero contributivo per l'assunzione di donne in condizioni di svantaggio per tutto il 2026.

La Relazione annuale, dunque, sottolinea l'impegno profuso dal Governo nel potenziamento degli strumenti di conciliazione tra lavoro e incarichi di cura familiari, rimarcando che in Italia il congedo di paternità ha registrato una crescita significativa dal 2013, passando da due giorni di astensione lavorativa obbligatoria a dieci giorni nel 2024, a testimonianza di un progressivo riconoscimento del ruolo attivo dei padri nella vita familiare. La medesima Relazione rileva che si registra un tasso di adesione al congedo obbligatorio pari al 64,8 per cento e che persistono, tuttavia, significative disparità nell'accesso ai congedi di paternità, influenzate da alcuni fattori, tra cui il settore lavorativo, la posizione geografica, le caratteristiche sociodemografiche, la dimensione dell'azienda e la cultura aziendale.

Si segnalano, quindi, le misure assunte dalla legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025) per il potenziamento del congedo parentale. In particolare, ricorda che, con l'articolo 1, comma 219, è stato previsto che il periodo di congedo parentale possa essere fruito fino ai quattordici anni di vita del figlio (rispetto ai precedenti dodici).

Inoltre, per quanto riguarda il congedo per la malattia del figlio, con l'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio 2026 sono stati raddoppiati (da 5 a 10 giorni all'anno) i giorni di congedo fruibili da ciascun genitore per la malattia dei bambini tra i tre e i quattordici anni.

La Relazione altresì ricorda che è stata confermata e messa a regime la retribuzione all'80 per cento per i primi tre mesi di congedo parentale, se utilizzati entro i

sei anni del bambino; in proposito si ricorda che la legge di bilancio 2025 ha disposto, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità in esame all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese).

La Relazione si sofferma, quindi, sul sostegno del Governo alle iniziative avviate con il PNRR per favorire l'occupazione femminile, mediante la promozione dell'imprenditorialità femminile e la certificazione della parità di genere.

Nell'ambito del potenziamento della rete di protezione e inclusione sociale e misure a contrasto della povertà (3.6), la Relazione annuale osserva che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi da 158 a 161, legge n. 199 del 2025), è stato eliminato la sospensione di un mese dell'erogazione dell'Assegno di inclusione (ADI), originariamente prevista sia al primo rinnovo sia ai successivi. Tale assegno viene erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi. La medesima legge di bilancio 2026 ha inoltre previsto la riduzione del cinquanta per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno. Resta confermato il contributo straordinario integrale per coloro che hanno completato i loro primi diciotto mesi nel novembre 2025.

La Relazione, quindi, rileva che, in base a dati del monitoraggio ministeriale, tra gennaio 2024 e dicembre 2025, il numero delle persone coinvolte nell'erogazione dell'ADI è costituito da circa 2,2 milioni di individui (di cui 1,2 nel Sud e nelle isole) e che, grazie alle misure introdotte con la legge di bilancio per il 2025, l'assegno medio mensile dell'ADI è cresciuto dai 616 euro del 2024 ai 755 euro del 2025.

La Relazione osserva che, nel complesso, le misure assunte sia in materia di ADI sia in tema di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) (i cui beneficiari

da settembre 2023 a dicembre 2025 risultano 228.307, con 7,4 mensilità percepite in media) comportano un miglioramento del reddito medio disponibile di oltre 1.300 euro annui a beneficio di un milione di famiglie (circa il 3,9 per cento delle famiglie residenti).

Segnala infine che il Documento in esame conferma il precedente elenco, definito nel Documento programmatico di finanza pubblica dell'ottobre 2025, dei disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio; nell'ambito di tale elenco, si ricorda – tralasciando i disegni di legge già presentati alle Camere o comunque già

varati dal Consiglio dei ministri – la previsione di collegati recanti: interventi in materia di disciplina pensionistica; misure a sostegno delle politiche per il lavoro e delle politiche sociali; interventi a favore delle politiche di contrasto della povertà; misure per il sostegno alle famiglie numerose.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	173
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	174

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'impresa sociale Con i bambini (in videoconferenza), della Fondazione Le Stelle di Marisa (in videoconferenza), della Fondazione Roberta Lanzino (in videoconferenza) e dell'Associazione Il Giardino Segreto, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici »	174
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	174
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità).

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Federico SPANDONARO, *presidente del Comitato scientifico CREA Sanità*, Daniela D'ANGELA, *direttore ricerca CREA Sanità*, e Barbara POLISTENA, *direttore scientifico*

CREA Sanità, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS).

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco LONGO, *responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle aziende sanitarie italiane del CERGAS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Roberto BAGNASCO (FI-PPE) e Marianna RICCIARDI (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Francesco LONGO, *responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle aziende sanitarie italiane del CERGAS*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale di rappresentanti dell'impresa sociale Con i bambini (in videoconferenza), della Fondazione Le Stelle di Marisa (in videoconferenza), della Fondazione Roberta Lanzino (in videoconferenza) e dell'Associazione Il Giardino Segreto, nel-

l'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Documento di finanza pubblica 2026.

Doc. CCXL, n. 2, e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione Affari sociali esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio – il Documento di finanza pubblica 2026. Rammenta che il Documento è costituito da due sezioni: la prima sezione include la « Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025 », mentre la seconda sezione reca « analisi e tendenze della finanza pubblica ». In particolare, la prima sezione suddetta dà conto che nel 2025 il tasso di crescita del PIL reale è risultato pari allo 0,5 per cento; il rapporto *deficit*/PIL è stato pari al 3,1 per cento; il tasso di disoccupazione ha registrato un ribasso, pari a -0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi al 6,1 per cento.

Fa presente che la prima sezione evidenzia inoltre che, nonostante l'irrigidimento delle relazioni commerciali registrati a livello globale, l'Italia ha mantenuto invariata la propria quota nei mercati internazionali, pari, in media nel periodo dal 2014 al 2025, al 2,8 per cento. In particolare, nel 2025, si è registrata una rilevante espansione del comparto farmaceutico e in generale un progressivo spostamento verso

segmenti di mercato a più elevato valore aggiunto.

Passando alle competenze proprie della XII Commissione, segnala innanzitutto che il Documento evidenzia che il tasso della spesa sanitaria corrente – a legislazione vigente – in percentuale del PIL nominale è pari al 6,4 per cento sia nell'anno in corso sia in ciascuno degli anni 2027-2029. In termini di valori assoluti, si stima che l'importo della spesa in oggetto sia pari a 148.522 milioni di euro nell'anno in corso, 151.222 milioni nell'anno 2027, 155.059 milioni nell'anno 2028 e 159.443 milioni nell'anno 2029.

Con riferimento al completamento degli investimenti del PNRR, il Documento dà conto dello stato di avanzamento degli investimenti dedicati, in particolare: all'attivazione delle Case di comunità (a dicembre 2025, risultavano avviati i cantieri e le forniture per 1.327 interventi, pari a più dell'obiettivo previsto per giugno 2026) e degli Ospedali di comunità (a dicembre 2025 risulta l'avvio dei cantieri o delle forniture per 402 interventi, di cui il 18 per cento conclusi e il 10 per cento collaudati); alla digitalizzazione delle strutture ospedaliere (nel 2025 ne sono state digitalizzate 280); all'assistenza domiciliare (al secondo semestre 2025 risultava raggiunto e superato l'obiettivo modificato al rialzo durante le recenti revisioni del PNRR, con circa 1,55 milioni di persone *over* 55 assistiti in modalità domiciliare).

Fa presente che nel DFP sono altresì evidenziati gli obiettivi raggiunti in tema di utilizzo della telemedicina per i pazienti cronici e di Fascicolo Sanitario Elettronico.

Sono inoltre descritti gli avanzamenti realizzati per i processi e sistemi di monitoraggio ed i modelli predittivi del Ministero della salute per la creazione di un archivio delle esperienze regionali di telemedicina e per la realizzazione dei due obiettivi relativi all'attribuzione di finanziamenti a programmi o progetti di ricerca *Proof of Concept* nel campo delle malattie rare e dei tumori rari, e sulle malattie altamente invalidanti, per i quali sono stati erogati i primi finanziamenti a giugno 2025.

Il Documento ricorda poi che la legge di bilancio per il 2026, al fine anche di garantire una riduzione di carico sui servizi di emergenza, ha inserito la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, dettando contestualmente previsioni per una valorizzazione del personale sanitario operante nei servizi citati.

Quanto alle risposte ai fabbisogni futuri in tema di personale sanitario, con un *trend* in crescita trainato dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento di patologie croniche, fa presente che vengono menzionati, tra gli investimenti del PNRR, l'erogazione di 1500 borse di studio aggiuntive per la formazione specifica in medicina generale.

Vengono inoltre richiamati il disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie – attualmente all'esame della Commissione Affari sociali –, la modifica delle mansioni e del percorso di formazione del personale infermieristico, il potenziamento della prevenzione e della diagnosi precoce, il rafforzamento delle risorse per la ricerca, lo stanziamento di nuove risorse (circa 255 milioni nel triennio) per l'attuazione del Piano nazionale di salute mentale, con l'assunzione di personale sanitario e socio-sanitario dedicato.

In merito al monitoraggio della spesa sanitaria, che lo Stato svolge attraverso un controllo centralizzato sui servizi sanitari regionali, osserva che il Documento, dopo aver fornito un quadro generale delle regole che lo governano, dà conto che nel 2024 le regioni in piano di rientro, iniziato negli anni passati, sono 7. Nel 2024, tutte le regioni ad eccezione del Molise (in piano di rientro), hanno assicurato l'equilibrio del settore sanitario.

Il Documento evidenzia quindi come a supporto dell'attività di monitoraggio operi il Sistema Tessera sanitaria, rammentando che la messa in opera di tale specifico

strumento rientra tra gli interventi previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Sul tema della riduzione delle liste di attesa si ricorda che è in corso di finalizzazione il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2025-2027: tra le innovazioni più importanti in esso contenute si segnalano l'introduzione di strumenti digitali centralizzati e il miglioramento dei modelli di gestione e monitoraggio delle liste e dei tempi di attesa.

Continua inoltre l'operatività della Piattaforma nazionale delle liste di attesa (istituita dal decreto-legge n. 73 del 2024), con la quale è possibile evidenziare lo stato dei tempi di attesa nell'ultimo quinquennio per ciascuna Regione italiana in relazione ad alcune prestazioni specialistiche.

Per quanto concerne le politiche sociali, il DFP illustra i progressi relativi alle misure di supporto per le famiglie. In particolare, il Governo evidenzia di aver presentato tre Piani nazionali. In relazione al nuovo Piano nazionale per la famiglia 2025-2027, viene valorizzato il ruolo del *welfare* aziendale e vengono illustrati il coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore, la valutazione dei bisogni delle famiglie e delle politiche, i servizi di informazione e comunicazione, nonché la promozione di figure di supporto per agevolare la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro dei genitori.

È stata inoltre presentata la sesta edizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027, incentrato su tre macroaree ritenute fondamentali per l'attuazione efficace delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza: la genitorialità, l'educazione e la salute.

Infine, viene richiamato il nuovo Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027.

Tra gli interventi di supporto economico e sociale alle famiglie, il Governo sottolinea, altresì, l'adozione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, intro-

dotto dalla legge di bilancio per il 2026. Tale fondo, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi volti alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, ha una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Si dà inoltre conto che, per il 2025, sono stati ripartiti alle regioni 32 milioni per il potenziamento dei Centri per la famiglia, quali strumenti fondamentali per il supporto all'istruzione, psicologico e sociale dei nuclei familiari. Per promuovere una presenza capillare e strutturata di tali centri sul territorio, nonché un ulteriore rafforzamento dei servizi offerti alla popolazione, è stato inoltre previsto un finanziamento sperimentale di 55 milioni, destinato alle Regioni.

Osserva che dal Documento emerge come siano stati, inoltre, ulteriormente rafforzati i congedi parentali ed incrementate l'autorizzazione di spesa relativa al *bonus* asilo nido e le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi al *bonus* nuovi nati.

Con riferimento alle misure di contrasto alla povertà, si richiamano le modifiche apportate all'Assegno di Inclusione (ADI) e il rafforzamento di ulteriori misure, tra cui la Carta «Dedicata a Te» e il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Segnala quindi che il Documento riporta le iniziative adottate per la promozione dell'inclusione e della protezione sociale. La principale misura richiamata è il nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026, finalizzato a garantire livelli minimi di prestazioni sociali sul territorio. Tale Piano, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale del 2 aprile 2025), contiene misure volte al rafforzamento del servizio sociale, dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, del sostegno alla

disabilità e alla non autosufficienza e del contrasto alla violenza di genere. Inoltre, il Governo evidenzia la messa in consultazione del Piano d'azione Nazionale dell'Economia Sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra i soggetti dell'economia sociale e azioni volte a uniformare e modernizzare le politiche pubbliche.

Evidenzia, infine, che il Documento in esame conferma il precedente elenco, de-

finito nel Documento programmatico di finanza pubblica dell'ottobre 2025, dei disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	178
AVVERTENZA	178

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.15.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Giovanni DONZELLI (FDI).

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con <i>focus</i> sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.	
Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	179

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Andrea ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), per ringraziare il Ministro Abodi per l'impegno profuso.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'auditore per la sua partecipazione all'odierna seduta comunica che il prossimo mercoledì 27 maggio 2026, nella ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avrà luogo – per sua iniziativa – dalle 11 alle 13, in Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto, il convegno dal titolo *Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale: Question Time con gli esperti*.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione di Davide Vecchi, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2026 – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 aprile 2026 – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Davide Vecchi, giornalista.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Davide Vecchi, giornalista. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Davide VECCHI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Simonetta MATONE (LEGA), Tiziana NISINI (LEGA) Valentina D'ORSO (M5S) e, in videoconferenza, Andrea ROSSI (PD-IDP).

Davide VECCHI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	181
Sulla pubblicità dei lavori	181
Variazione nella composizione della Commissione	181
Esame della proposta di Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse » – <i>Relatore alla Commissione sen. De Priamo (Esame e approvazione)</i>	181
ALLEGATO: Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse »	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 11.46 alle 11.54.

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Giuseppe De Martino, l'avvocato Vittorio Palamenghi e il dottor Vincenzo Vecchio.

La seduta comincia alle 12.12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto

stenografico. La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che, in data 23 aprile 2026, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Stefani, in sostituzione della senatrice Bizzotto.

A nome di tutti i componenti della Commissione, il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Bizzotto per il lavoro svolto e dà quindi il benvenuto alla senatrice Stefani.

Esame della proposta di Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse » – Relatore alla Commissione sen. De Priamo (Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è chiamata a procedere alla votazione

della proposta di Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse » (*vedi allegato*).

Dopo aver illustrato il contenuto dell'approvando documento, il Presidente ringrazia, per la proficua attività istruttoria svolta, il dottor Guido Salvini, coordinatore di un gruppo di lavoro sulla tematica oggetto della relazione; l'avvocato Alessandro Cardia; il dottor Manuel Cinquarola; il giornalista Valter Delle Donne; l'avvocato David Ermini; l'avvocato Carmen Manfreda; il dottor Tommaso Nelli; l'avvocato Simone Pacifici; l'avvocato Vittorio Palamenghi; il dottor Igor Patruno e l'avvocato Paola Vilardi; gli ufficiali di collegamento della Polizia di Stato, i vice questori dottoressa Pamela Franconieri e dottor Giuseppe Paglia, nonché gli Uffici per il supporto fornito.

Ricorda quindi che il documento è stato precedentemente esaminato anche dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nel corso di tale esame è stato fissato per il 13 aprile il termine per la presentazione di emendamenti, risultando presentata una sola proposta di modifica e integrazione, da parte dell'onorevole Morassut, che, con una piccola riformulazione, accolta dal presentatore stesso, è stata recepita nel testo della proposta di

relazione. Sul testo così integrato si è registrato il consenso unanime di tutti i componenti presenti alla riunione dello scorso 23 aprile dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Dopo aver rilevato con favore come la proposta di relazione sia il risultato del lavoro svolto dalla Commissione in un clima di costante confronto e leale collaborazione tra tutte le forze politiche rappresentate, nella piena consapevolezza della delicatezza dei temi trattati, ritiene che si possa procedere direttamente alla votazione della proposta di relazione, riservandosi di dare la parola ai componenti che intendano intervenire per dichiarazione di voto.

Intervengono, preannunciando il voto favorevole dei rispettivi gruppi, i deputati IAIA (FDI), MORASSUT (PD-IDP) e Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), la senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) e il deputato GRIMALDI (AVS).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di Relazione, che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 12.34.

ALLEGATO

**RELAZIONE « EMANUELA ORLANDI, MIRELLA GREGORI
E LA PISTA DELLE RAGAZZE SCOMPARSE »****1. Introduzione**

La Commissione parlamentare di inchiesta è stata istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione con la legge 4 dicembre 2023, n. 202; l'articolo 1 della legge istitutiva ne ha definito i compiti, tra i quali rientrano la ricostruzione e l'analisi puntuale delle dinamiche delle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute rispettivamente a Roma il 22 giugno 1983 e il 7 maggio 1983, la verifica del materiale e dei dati acquisiti nell'ambito delle inchieste giudiziarie e giornalistiche, l'esame di fatti, atti e condotte che possano aver ostacolato o ritardato la ricostruzione dei fatti, nonché l'analisi delle criticità che hanno impedito l'accertamento delle responsabilità connesse agli eventi.

Nell'ambito del mandato conferitole dalla legge, la Commissione parlamentare di inchiesta ha pertanto ritenuto necessario procedere all'accertamento dell'eventuale esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra i casi Orlandi e Gregori e altri eventi o fenomeni criminosi collocabili nel medesimo contesto temporale e territoriale.

Occorre rammentare, a ben vedere, come, nel corso degli oltre quarant'anni trascorsi dalla scomparsa delle due ragazze, sul piano investigativo e mediatico, si sia affermata, tra le varie piste investigative, l'ipotesi dell'esistenza di una presunta « criminosa regia » cui ricondurre le scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, nonché altri mancati ritorni a casa di adolescenti del Comune e della Provincia di Roma verificatisi tra il marzo 1982 e l'agosto 1983.

La presente relazione espone le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione con specifico riguardo quindi a questa ipotesi investigativa, dando conto delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta in ordine alla sua rilevanza ai fini della ricostruzione delle circostanze della scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

2. L'attività istruttoria svolta dalla Commissione

L'attività istruttoria svolta dalla Commissione si è sviluppata secondo una articolata progressione. In una prima fase, essa si è sostanziata in un'attenta analisi documentale, con particolare riferimento agli atti giudiziari acquisiti, finalizzata a ricostruire il quadro originario delle segnalazioni di scomparsa e delle prime valutazioni investigative. Tale attività è stata successivamente integrata dallo svolgimento di audizioni, nel corso delle quali sono stati acquisiti ulteriori elementi conoscitivi. Pur non essendo, in generale, le audizioni specificamente dedicate alla cosiddetta pista delle ragazze scomparse, dagli interventi degli auditi sono emersi elementi rilevanti anche con riguardo a tale ipotesi, soprattutto in relazione a profili ricorrenti di carattere temporale, anagrafico e territoriale nelle segnalate sparizioni.

La Commissione ha ritenuto, poi, necessario procedere a un ulteriore approfondimento istruttorio, deliberando la costituzione di un apposito gruppo di lavoro⁽¹⁾, con l'incarico di svolgere attività di esame e verifica. Il gruppo di lavoro, composto da collaboratori della Commissione, ha operato sulla base dell'esame delle fonti documentali disponibili, dell'acquisizione di contributi tecnico-scientifici e dello svolgimento di specifici accertamenti. In tale contesto, è stato conferito, infatti, uno specifico incarico agli ufficiali di collegamento della Polizia di Stato, collaboratori della Commissione⁽²⁾, affinché procedessero alla verifica dell'effettivo rientro delle ragazze scomparse secondo l'elenco contenuto negli atti processuali.

Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione ha altresì acquisito e valutato contributi di natura tecnica, elaborati, rispettivamente, dai consulenti dottor Tommaso Nelli e dottor Manuel Cinquarla.

In particolare, l'elaborato tecnico del dottor Nelli, muovendo dall'analisi della documentazione disponibile e, in particolare, dell'elenco predisposto dalla Questura di Roma in data 23 agosto 1983, ha proceduto ad una verifica puntuale delle singole posizioni mediante attività di ricerca svolte attraverso fonti aperte, riscontri anagrafici e ulteriori elementi documentali. Tale attività ha consentito di accertare il successivo rintraccio di alcune delle persone originariamente considerate irreperibili, nonché di evidenziare la presenza di incongruenze nella base informativa, quali errori materiali, duplicazioni e disallineamenti cronologici.

La nota del dottor Cinquarla, parimenti fondata sull'analisi della documentazione agli atti della Commissione, ha sviluppato una ricostruzione complessiva del fenomeno, evidenziando come, a fronte di un numero complessivo di 177 ragazze segnalate come scomparse nel periodo 1982-1983, solo 40 risultassero non rintracciate alla data del 23 agosto 1983, e rilevando, altresì, la presenza di un numero limitato di denunce disponibili e l'assenza di attività investigative strutturate riferite a tali posizioni.

Dalle risultanze complessivamente emerse dai predetti contributi è derivata la presenza di elementi suscettibili di incidere sulla consistenza della cosiddetta pista delle ragazze scomparse. In particolare, è stato rilevato come una parte delle posizioni originariamente considerate non definite risultasse, alla luce di accertamenti successivi, riconducibile a soggetti rintracciati, con conseguente necessità di una rivalutazione del dato originario.

Tali elementi si sono rivelati, peraltro, in linea con gli esiti del successivo approfondimento istruttorio svolto dagli ufficiali di collegamento della Polizia di Stato, che ha consentito una più ampia e sistematica ricostruzione delle singole posizioni e una conseguente ridefinizione del perimetro effettivo delle scomparse.

(1) Hanno fatto parte del gruppo di lavoro, coordinato dal dottor Guido Salvini, i seguenti collaboratori della Commissione: gli avvocati Alessandro Cardia; David Ermini; Carmen Manfreda; Simone Pacifici; Vittorio Palamenghi e Paola Vilardi, nonché i dottori Manuel Cinquarla, Valter Delle Donne, Tommaso Nelli e Igor Patruno.

(2) Segnatamente i vice questori della Polizia di Stato, dottoressa Pamela Franconieri e dottor Giuseppe Paglia.

3. La documentazione giudiziaria relativa alle denunce di allontanamento

La Commissione, ai fini dell'esercizio del mandato affidatole, ha acquisito sin dall'avvio dei propri lavori gli atti relativi alle inchieste giudiziarie concluse concernenti le scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

Nell'ambito della prima di tali inchieste è stato oggetto di specifico esame il rapporto redatto dalla Questura di Roma – Divisione di Polizia Giudiziaria in data 23 agosto 1983, n. 842/2, trasmesso al sostituto procuratore della Repubblica Domenico Sica, all'epoca titolare del procedimento.

Il documento rappresenta la prima iniziativa formale diretta a effettuare una ricognizione sistematica delle denunce di scomparsa di minori presentate nel territorio della capitale e nei comuni limitrofi nel periodo compreso tra il marzo 1982 e l'agosto 1983. In esso è contenuto un elenco di 177 soggetti per i quali, alla data della redazione, risultava pendente una denuncia di allontanamento.

Per ciascuna posizione il documento riporta esclusivamente dati di carattere anagrafico e amministrativo – generalità, data della scomparsa, ufficio ricevente – senza indicazioni ulteriori in ordine alle circostanze dei fatti o agli sviluppi delle ricerche. Solo 89 posizioni risultano corredate da documentazione allegata; per le restanti l'atto si limita a una menzione riepilogativa.

Il rapporto non distingue tra vicende successivamente risolte e situazioni ancora aperte, né propone valutazioni investigative o ipotesi ricostruttive suscettibili di configurare le scomparse come espressione di un fenomeno unitario.

Nel prosieguo dell'esame del materiale confluito nel procedimento penale, il tema della possibile riconduzione delle scomparse Orlandi e Gregori a un quadro più ampio di allontanamenti giovanili risulta presente quale dato di contesto; nondimeno, tale consapevolezza non sembra essersi mai tradotta nella definizione di un autonomo e strutturato indirizzo investigativo.

La pluralità delle denunce disponibili agli uffici attestava infatti la consistenza numerica e la concentrazione temporale del fenomeno. Ciò non risulta tuttavia accompagnato dall'individuazione di elementi comuni tali da sostenere, sul piano operativo, l'ipotesi di una regia o di una matrice condivisa.

Accanto a tale patrimonio informativo compaiono negli atti segnalazioni, esposti, memorie e appunti – talora provenienti da privati, talora privi di attribuzione certa – nei quali si prospetta l'esistenza di ulteriori ragazze scomparse e si sollecita una lettura comparativa delle vicende. In questi contributi vengono richiamate presunte analogie nelle modalità di avvicinamento o ipotizzati possibili circuiti comuni di destinazione, anche in ambito estero.

Un analogo orientamento emerge nelle comunicazioni provenienti da cittadini o originate in ambito mediatico e successivamente acquisite agli atti.

Ulteriori richiami a una dimensione sovra-individuale si rinvencono in documenti provenienti da personalità di rilievo pubblico, nei quali le scomparse vengono evocate all'interno di appelli di carattere generale riferiti alla sorte di più giovani. Anche tali riferimenti, tuttavia,

rimangono collocati sul piano della rappresentazione e non assumono la forma di una ipotesi investigativa articolata.

Nel loro insieme, gli atti esaminati mostrano dunque come la pluralità delle denunce fosse pienamente nota agli inquirenti e come, parallelamente, nella società civile si andasse progressivamente consolidando l'idea di un possibile filo conduttore.

4. La dimensione pubblica del fenomeno e la sua elaborazione mediatica

La ricognizione processuale delle denunce di scomparsa si inseriva, infatti, in un contesto nel quale l'attenzione mediatica aveva già iniziato a orientare la percezione pubblica del fenomeno in termini non più episodici. Un momento di particolare rilievo, sotto questo profilo, è rappresentato dal servizio pubblicato da « Panorama » il 1° agosto 1983, significativamente intitolato « Emanuela e le altre », che si impose quale prima sistematizzazione a diffusione nazionale delle sparizioni di minori avvenute in quel periodo.

L'articolo del 1983 propone un mutamento di paradigma interpretativo: le vicende non vengono più presentate come fatti autonomi e privi di collegamento, bensì come possibili espressioni di una dinamica comune. Tale impostazione sembra trovare fondamento nel richiamo a ricorrenze anagrafiche – con particolare riferimento a ragazze adolescenti – nella contiguità temporale degli eventi e nella loro distribuzione territoriale, illustrata mediante una mappa riepilogativa dell'intero Paese. In questa cornice prende forma, in modo ancora embrionale ma chiaramente percepibile, l'ipotesi dell'esistenza di organizzazioni dedite al reclutamento e allo sfruttamento delle giovani scomparse, evocata attraverso il riferimento alla tratta e ai circuiti della prostituzione internazionale.

All'interno di tale costruzione narrativa assume valore centrale l'accostamento tra i casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Per la prima volta le due sparizioni sono poste in relazione in maniera esplicita e continuativa, non solo mediante la giustapposizione iconografica dei volti, ma anche attraverso un parallelismo nelle modalità dell'allontanamento e nelle incertezze investigative. Ne deriva il consolidarsi, nell'opinione pubblica, dell'idea che entrambe le vicende potessero inserirsi in un medesimo quadro criminoso o, quantomeno, in un contesto unitario di riferimento.

Nel medesimo servizio trova spazio la testimonianza della madre di Mirella Gregori, Maria Vittoria Arzenton, la quale riferisce di essersi attivata per stabilire contatti con altre famiglie coinvolte in episodi analoghi. Viene richiamato, in particolare, un fatto avvenuto nelle Marche, concernente una minore uscita di casa dopo essere stata chiamata al citofono da un soggetto presentatosi come compagno di scuola; circostanza evidenziata per le sue affinità con la dinamica Gregori e considerata, sotto il profilo comparativo, di peculiare interesse.

Seppure in forma più prudente, anche nei dispacci dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) si coglie il progressivo emergere di una rappresentazione che inserisce le due scomparse nel più vasto tema degli allontanamenti giovanili.

Già nel 1984, ad esempio, in occasione di iniziative o commenti relativi al caso Orlandi, i lanci ricordano con frequenza come la vicenda si accompagni a quella di altre minori e come entrambe abbiano assunto valore emblematico nel dibattito sui sequestri e sulle sparizioni atipiche verificatesi nella capitale. Il riferimento congiunto non ha soltanto funzione descrittiva, ma contribuisce a collocare i fatti in un orizzonte di fenomeno.

Un passaggio particolarmente indicativo si rinviene in un lancio del 6 aprile 1984, relativo alla presentazione di una ricerca sui sequestri di persona a Roma: in tale sede Orlandi e Gregori vengono richiamate quali casi « atipici », distinti dai sequestri estorsivi tradizionali, e quindi implicitamente ricondotti a una categoria più ampia di eventi anomali che sollecitano strumenti interpretativi diversi da quelli ordinari.

Nel corso del 1985 la dimensione generale risulta ulteriormente accentuata. Nelle agenzie del 31 gennaio, diffuse in occasione della promessa pubblica di ricompensa, il legale delle famiglie, l'avvocato Gennaro Egidio, osserva che la scomparsa delle due ragazze potrebbe inserirsi nel quadro di altri rapimenti e che l'iniziativa è volta anche a far emergere elementi utili a comprendere un contesto più vasto. Analoga impostazione compare nei lanci del 2 marzo 1985, ove le segnalazioni raccolte vengono considerate nella prospettiva di una possibile utilità non limitata ai singoli casi, ma estesa alla chiarificazione di dinamiche comuni.

Di particolare interesse, poi, è un dispaccio del 13 agosto 1985, nel quale, trattando di un differente episodio riguardante una giovane vittima, Stefania Bini, l'agenzia rileva come i precedenti Orlandi e Gregori, insieme ad altre sparizioni di minori, avessero contribuito a determinare un diffuso allarme collettivo. Le due vicende vengono dunque richiamate quali punti di riferimento di un fenomeno percepito come generale.

Nel loro insieme, tali contributi non introducono elementi probatori nuovi né attestano l'esistenza di connessioni accertate; tuttavia assumono rilievo quale testimonianza della progressiva affermazione, nel discorso pubblico, di una chiave interpretativa orientata alla comparazione e alla serialità.

Questa linea narrativa conosce, da ultimo, nuova vitalità in tempi recenti. All'indomani dell'apertura dell'inchiesta da parte della magistratura vaticana, nel gennaio 2023, autorevoli quotidiani nazionali tornano a proporre una lettura sistemica delle sparizioni.

Nel contributo pubblicato da « La Stampa » il 12 gennaio 2023, intitolato « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e le altre », viene ricostruito il contesto storico dei primi anni Ottanta, sottolineando come le due vicende si collocassero in una fase caratterizzata a Roma da numerosi allontanamenti di adolescenti concentrati in un periodo limitato. L'articolo evidenzia inoltre che l'attenzione pubblica si era focalizzata soprattutto sui casi più noti, mentre altri episodi non avevano ricevuto analoga visibilità, prospettando così la necessità di una valutazione complessiva.

Analoga impostazione è rinvenibile nel servizio pubblicato da « Il Giornale » il 30 gennaio 2023, che, richiamando un documento interno della Questura, insiste sulla concentrazione temporale delle sparizioni nell'estate del 1983 e sull'esistenza di ricorrenze anagrafiche e terri-

toriali. Anche in questo caso non vengono affermati collegamenti probatori, ma si sottolinea l'opportunità di interrogarsi sulla possibile unitarietà del fenomeno e sulla mancata, all'epoca, sistematizzazione investigativa degli elementi comuni.

5. Il quadro emerso dalle audizioni

La questione di un possibile fenomeno seriale di sparizioni di giovani donne a Roma nei primi anni Ottanta è stata trattata anche nelle audizioni svolte dalla Commissione che hanno evidenziato una dicotomia tra l'analisi dei dati statistici e la realtà processuale. Dalle audizioni svolte è emersa la diffusa percezione che, nel periodo compreso tra il 1982 e il 1983, la città di Roma fosse teatro di un numero rilevante di scomparse di adolescenti. Tale circostanza ha costituito, sin dalle prime fasi, un elemento di particolare allarme sotto il profilo investigativo. Le attività istruttorie successivamente espletate – secondo quanto riferito dai vari auditi – non sembrano tuttavia aver consentito di acquisire riscontri probatori in ordine alla sussistenza di un fenomeno strutturato o unitario.

5.1 Le posizioni dei magistrati sull'ipotesi di un fenomeno seriale

Le dichiarazioni rese dai magistrati nel corso delle audizioni hanno restituito un quadro articolato e non privo di differenti accenti interpretativi in ordine alla cosiddetta pista delle ragazze scomparse. Pur muovendo da una comune constatazione circa l'assenza, allo stato degli atti, di riscontri investigativi idonei a comprovare l'esistenza di un fenomeno unitario o seriale, gli auditi hanno evidenziato, con sensibilità diverse, tanto i limiti oggettivi degli approfondimenti svolti quanto le anomalie statistiche e temporali che avrebbero potuto giustificare un esame più ampio e coordinato del complesso delle scomparse registrate nel periodo considerato.

In particolare, la dottoressa Giuseppa Geremia – già Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma e titolare, dal 19 maggio 1983 al 4 agosto 1983, del procedimento relativo alla scomparsa di Mirella Gregori, nonché di un procedimento collegato alla scomparsa di Emanuela Orlandi – ha ricondotto il fenomeno delle scomparse di adolescenti a un preciso contesto temporale, affermando che « nel periodo della sparizione della Gregori prima e della Orlandi dopo, a Roma sparirono numerose ragazze », tutte « nella fascia di età fra i quindici anni e quindici anni e qualche mese ».

Secondo l'audita, tale concentrazione temporale e anagrafica avrebbe indotto gli investigatori a interrogarsi sull'eventuale esistenza di un fenomeno unitario. L'ipotesi, pur oggetto di specifica valutazione, non sarebbe stata tuttavia confermata, essendosi in realtà, rivelata « una pista infondata ». Le indagini non consentirono, infatti, di individuare elementi comuni sufficientemente solidi, né con riguardo alle modalità di sparizione, né con riferimento a soggetti, luoghi o dinamiche ricorrenti.

Tra le piste esaminate dalle autorità inquirenti vi fu anche quella più ampia della cosiddetta « tratta delle bianche ». Sul punto, la dottoressa Geremia ha precisato che si trattò di un'ipotesi rapidamente ridimensionata, evidenziando che « la polizia esclude che la scomparsa si

potesse riferire a questo fenomeno » e che, nel prosieguo delle attività investigative, « non si trovò nessun riscontro ». A ben vedere, ove fossero emersi elementi concreti in tal senso, « se ne sarebbe sentito il rumore in ufficio », circostanza che non si verificò.

La procuratrice ha altresì sottolineato come il dato statistico relativo alle scomparse non abbia dato luogo a un'analisi strutturata e continuativa dell'insieme dei casi, precisando che « quella statistica è uscita fuori solo relativamente alla vicenda Gregori » e che, una volta esclusa la fondatezza della pista organizzata, « non furono fatti ulteriori accertamenti ». Ciò anche in ragione del fatto che, soprattutto nel caso Orlandi, « quasi immediatamente emersero collegamenti che portavano altrove », determinando uno spostamento dell'attenzione investigativa verso direttrici ritenute più circoscritte e specifiche.

Il dottor Giancarlo Capaldo, già Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, contitolare, dal 2009 al 2015, del procedimento relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, ha sottolineato l'eccezionalità statistica del fenomeno sulla base dell'esame dei bollettini ufficiali del Ministero dell'Interno acquisiti agli atti giudiziari: « soltanto nel 1983, sono scomparse a Roma 54 ragazze di età compresa tra i 15 e i 16 anni » che non sono mai più state ritrovate, rilevando con sconcerto che in alcuni casi ne scomparivano persino « due o tre nello stesso giorno ». Il procuratore ha definito tale dato « spropositato » e « un problema che andava investigato e non lo è stato », riferendo di aver compiuto dei « tentativi informali » per allargare il raggio delle indagini a questo bacino di scomparse; tuttavia, tali sollecitazioni non avrebbero avuto seguito, poiché i vertici della Procura dell'epoca avrebbero ritenuto che il materiale già disponibile fosse sufficiente, ovvero che l'estensione dell'inchiesta fosse troppo complessa e dispersiva sul territorio.

Il magistrato ha inoltre osservato una singolare anomalia temporale, rilevando che le sparizioni si sarebbero interrotte bruscamente ai primi di luglio del 1983, pochi giorni dopo il sequestro Orlandi, e che, per tutto il resto dell'anno, a Roma non sarebbero più scomparse ragazze di quella fascia d'età. Capaldo ha ipotizzato che tali vicende, inclusi i casi Orlandi e Gregori, siano maturate in un contesto di « interesse alla sessualità minorenni » o di pedofilia, pur ritenendo possibile che i responsabili e i contesti specifici siano stati diversi. Secondo la sua impostazione investigativa, un'analisi più approfondita e unitaria del fenomeno avrebbe potuto offrire strumenti diversi per accertare le responsabilità, evitando di lasciare tali episodi come « quesiti appesi » privi di una reale verifica giudiziaria.

Il dottor Otello Lupacchini, già giudice istruttore dell'inchiesta sulla cosiddetta Banda della Magliana, ha richiamato l'esigenza di non sovrapporre automaticamente casi distinti sulla base della sola contiguità temporale o geografica. Pur riconoscendo che « a Roma scomparivano molte ragazze », ha sottolineato come tale dato non consenta, di per sé, di affermare l'esistenza di un fenomeno unitario, osservando che « la coincidenza cronologica non è una prova » e che, in assenza di « riscontri oggettivi », non sia possibile fondare collegamenti tra vicende diverse. Ha inoltre evidenziato come i casi spesso evocati nel dibattito pubblico presentino « storie personali, contesti e dinamiche profondamente differenti », tali da rendere problematica una lettura unificante

ex post, ribadendo che «mettere tutto insieme può portare fuori strada» e che, allo stato delle risultanze esaminate, «non vi sono elementi per dire che Orlandi e Gregori rientrano in un fenomeno seriale».

5.2 Le valutazioni dei legali sulla pista della tratta e sull'ipotesi seriale

Su un piano diverso, ma con conclusioni in parte convergenti, anche gli avvocati auditi hanno affrontato il tema delle scomparse e della cosiddetta tratta delle bianche, collocandolo all'interno di una riflessione critica sulle ricostruzioni sviluppatesi nel tempo.

Nel corso della sua audizione, l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, ha affrontato il tema delle scomparse partendo dalla prospettiva delle aspettative e delle delusioni investigative maturate nel tempo.

La Sgrò ha chiarito come, dal punto di vista della famiglia, la pista della tratta non abbia mai rappresentato una spiegazione soddisfacente o supportata da elementi concreti: «in tutti questi anni non è mai emerso un elemento serio che consenta di parlare di una tratta organizzata... questa ipotesi ritorna ciclicamente, ma non trova mai conferme».

La Sgrò ha inoltre sottolineato come l'insistenza su una lettura unitaria delle scomparse rischi di produrre un duplice effetto distortivo: da un lato, alimentare aspettative investigative prive di fondamento; dall'altro, distogliere l'attenzione da responsabilità e dinamiche più circoscritte. In tal senso, ha osservato che «una cosa è parlare di singoli episodi criminosi, altra cosa è costruire un sistema che, allo stato, non è mai stato dimostrato». L'audita ha quindi collocato la pista della tratta all'interno di una narrazione reiterata, ma priva di riscontri giudiziari, ribadendo che «non risulta accertato alcun fenomeno organizzato di scomparsa di ragazze riconducibile a una rete di sfruttamento».

Seppure da una prospettiva difensiva, gli avvocati Maurilio Prioreschi e Lorenzo Radogna, legali della famiglia di Enrico De Pedis, hanno espresso valutazioni nette circa l'assenza di riscontri probatori a sostegno di un fenomeno organizzato di tratta, contestando peraltro la narrazione giornalistica che ha trasformato Enrico De Pedis in un «boss dopo morto». Secondo l'avvocato Prioreschi «la pista della tratta è stata evocata più volte, ma non ha mai trovato un riscontro concreto negli atti giudiziari ... non esistono elementi oggettivi che consentano di parlare di un sistema organizzato di scomparse». L'avvocato Radogna ha insistito sulla necessità di distinguere tra singoli episodi e l'ipotesi seriale, affermando che «una cosa è ipotizzare responsabilità in singoli casi, altra cosa è sostenere l'esistenza di una struttura che faccia sparire sistematicamente delle ragazze». In tal senso, ha ribadito che «la cosiddetta tratta delle bianche, così come viene spesso evocata, non ha trovato conferma giudiziaria».

5.3 Il punto di vista del mondo del giornalismo

La Commissione ha poi ascoltato alcuni giornalisti ed esperti del mondo della comunicazione, i quali hanno restituito una lettura

fortemente improntata alla prudenza interpretativa, coerente con quanto emerso nelle audizioni di magistrati e avvocati.

Nel corso della sua audizione, Gianni Sarrocco, già giornalista de « Il Tempo », ha ricostruito le prime fasi di attenzione giornalistica e investigativa successive alla scomparsa di Emanuela Orlandi, soffermandosi in modo esplicito sulle ipotesi inizialmente formulate circa la natura della sparizione. Sarrocco ha riferito che, nelle primissime ore e nei primi giorni, vennero rapidamente escluse due ipotesi ritenute non coerenti con il profilo della minore: l'allontanamento volontario e il sequestro a scopo di estorsione. In questo contesto, l'audito ha affermato testualmente: « Una volta escluso l'allontanamento volontario, una volta escluso il sequestro di persona a scopo di estorsione, questo nei primi tre giorni, io ebbi l'impressione che potesse trattarsi di un adescamento finito male ». Secondo Sarrocco, tale ipotesi rappresentava, in quella fase, la lettura più lineare e coerente con i dati disponibili, e non presupponeva l'esistenza di un disegno criminale complesso o organizzato. Non si trattava, dunque, di una ricostruzione riconducibile a una rete di tratta, ma di una dinamica individuale, circoscritta e non seriale. L'audito ha tuttavia evidenziato come questa ipotesi iniziale non sia stata approfondita fino in fondo, anche a causa del rapido affollarsi di elementi estranei che contribuirono a spostare l'attenzione investigativa. In particolare, Sarrocco ha osservato che « anche la cosa più semplice veniva ingigantita », facendo riferimento al moltiplicarsi di suggestioni e interferenze che finirono per oscurare le piste più aderenti a dinamiche ordinarie di adescamento. Nel corso dell'audizione, Sarrocco non ha mai richiamato elementi idonei a sostenere l'esistenza di un fenomeno seriale di scomparse o di una rete organizzata riconducibile alla cosiddetta « tratta delle bianche ». Al contrario, ha restituito l'immagine di un'indagine caratterizzata da incertezza e frammentazione, affermando di aver incontrato « sempre un muro di gomma » e descrivendo la vicenda come segnata da « diecimila forse ». Anche con riferimento alla scomparsa di Mirella Gregori, Sarrocco ha chiarito di esserne venuto a conoscenza successivamente, attraverso il contatto con la famiglia, senza che all'epoca emergesse una lettura unitaria delle due vicende né, tantomeno, elementi riconducibili a un medesimo meccanismo di reclutamento o sfruttamento.

In termini parzialmente diversi, ma convergenti nelle conclusioni, anche Fabrizio Peronaci, giornalista del « Corriere della Sera », ha richiamato l'attenzione sui rischi di letture unitarie costruite *ex post*. L'audito ha chiarito che, nel corso del tempo, si è progressivamente affermata una tendenza a leggere in chiave unitaria episodi diversi, accomunandoli sotto l'etichetta di un presunto fenomeno seriale. Tuttavia, secondo Peronaci, tale impostazione non troverebbe un solido fondamento probatorio: « il fatto che vi siano state più scomparse di ragazze in un determinato periodo non significa automaticamente che ci si trovi di fronte a un unico disegno o a una struttura organizzata ». Secondo l'audito infatti « questo tipo di collegamento, per poter reggere, dovrebbe poggiare su elementi concreti che, allo stato, non risultano ». Con riferimento specifico alla cosiddetta pista della « tratta delle bianche », Peronaci ha espresso una posizione di sostanziale scetticismo, sottolineando come tale ipotesi sia stata spesso evocata più per la

sua forza evocativa che per la presenza di riscontri oggettivi. Nello specifico il giornalista ha osservato che « nel corso delle indagini non emergono elementi tali da consentire di parlare di una rete strutturata di reclutamento o di sfruttamento di ragazze » e che « la pista della tratta, così come è stata raccontata nel tempo, non trova conferma nei dati investigativi disponibili ». Peronaci ha inoltre richiamato l'attenzione sul rischio di costruzioni retrospettive, evidenziando come il passare degli anni abbia favorito una sovrapposizione di piani diversi; affermando in proposito « si è finiti spesso per mettere insieme vicende diverse sulla base di elementi generici, come l'età delle ragazze o la coincidenza temporale delle scomparse, ma senza che vi fosse una reale dimostrazione di un collegamento » e sottolineando che « questo tipo di lettura rischia di trasformare le ipotesi in verità acquisite, anche in assenza di prove ».

Nel suo intervento, l'audito ha anche evidenziato come, a fronte di un numero significativo di scomparse, non siano mai emerse modalità operative ricorrenti idonee a configurare un fenomeno seriale di adescamento: « non si riscontrano schemi ripetuti, contatti comuni o elementi strutturali che possano far pensare a un'organizzazione stabile ».

Il tema delle scomparse di giovani ragazze e delle ipotesi riconducibili alla cosiddetta « tratta delle bianche » è stato affrontato solo indirettamente dal giornalista Pino Nicotri, il quale ha ricondotto tale pista nell'ambito di una più ampia critica alle ricostruzioni suggestive che, nel corso del tempo, si sono stratificate attorno al caso Orlandi. L'audito ha chiarito di aver progressivamente abbandonato le letture basate su scenari complottistici o narrativi, sottolineando come, nel corso degli anni, la vicenda sia stata appesantita da ipotesi non suffragate da riscontri concreti. In questo contesto, Nicotri ha fatto riferimento all'accumulo di ricostruzioni prive di base documentale, affermando che, nel tempo, « si sono accumulati deliri e affermazioni » che hanno finito per rendere sempre più difficile distinguere i fatti accertati dalle supposizioni. Nicotri ha implicitamente ricondotto la pista delle ragazze scomparse all'interno di quel filone interpretativo che, a suo avviso, ha privilegiato narrazioni suggestive rispetto ai dati oggettivi. L'audito ha infatti dichiarato di voler restare « sul concreto » ed ha esplicitamente preso le distanze da ricostruzioni fondate su « codici, allusioni e messaggi misteriosi », modalità che nel dibattito pubblico sono state talvolta associate anche alle teorie sulla tratta o su reti organizzate di sfruttamento.

Su un piano maggiormente empirico, l'audizione di Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice del programma « Chi l'ha visto », ha offerto una conferma ulteriore dell'assenza di riscontri sistematici a sostegno della pista della tratta. L'audito ha chiarito che, nel corso della sua attività, si è frequentemente confrontata con ipotesi riconducibili alla cosiddetta « tratta delle bianche », sottolineando tuttavia come tali ipotesi raramente abbiano trovato conferma. In particolare, ha affermato che « nel corso degli anni, ogni volta che si è parlato di tratta, non abbiamo mai avuto riscontri concreti », precisando che si tratta di una pista « che ritorna ciclicamente, ma che non trova poi conferme nei fatti ». Sciarelli ha evidenziato come la suggestione della tratta sia spesso alimentata dalla gravità delle scomparse e dall'angoscia delle

famiglie, ma ha messo in guardia dal rischio di trasformare tale suggestione in una chiave di lettura generalizzata. In tal senso, ha dichiarato che « la maggior parte delle ragazze che scompaiono non finisce in circuiti di sfruttamento organizzato » e che « non esiste un dato oggettivo che consenta di dire che ci sia un fenomeno strutturato di tratta legato a queste scomparse ». Nel corso dell'audizione, la giornalista ha anche sottolineato come, nella pratica, molti casi di scomparsa siano riconducibili a dinamiche diverse e non omogenee, affermando che « ogni storia è diversa dall'altra » e che « mettere tutto sotto un'unica etichetta rischia di non aiutare né le indagini né la comprensione dei casi ». Secondo la Sciarrelli, l'assenza di elementi comuni strutturali rappresenta un dato significativo nel valutare la fondatezza dell'ipotesi di un fenomeno seriale. Pur escludendo l'esistenza di una tratta organizzata come chiave interpretativa generale, la giornalista non ha negato che possano esistere singoli episodi caratterizzati da adescamento o sfruttamento. Tuttavia, ha chiarito che « una cosa sono singoli episodi criminosi, altra cosa è parlare di un sistema », ribadendo che « non abbiamo mai avuto elementi tali da dimostrare l'esistenza di un'organizzazione che faccia sparire sistematicamente ragazze ». L'audita ha infine richiamato l'attenzione sulla responsabilità comunicativa, osservando come l'insistenza sulla pista della tratta possa rischiare di distogliere l'attenzione da altre dinamiche più frequenti e documentate.

Nel corso della sua audizione, Rossella Pera, ricercatrice investigativa e storica, ha affrontato ampiamente il tema delle scomparse di giovani ragazze e delle ipotesi riconducibili alla cosiddetta « tratta delle bianche » adottando un'impostazione critica nei confronti delle letture unitarie e retrospettive che si sono consolidate nel tempo. L'audita ha chiarito che il proprio lavoro di ricerca nasce dalla constatazione che, a distanza di decenni, il dibattito pubblico continua a muoversi su ipotesi che non trovano un solido fondamento documentale. In tale prospettiva, ha affermato che il suo obiettivo è stato quello di « cercare qualcosa di più di quello che era a disposizione, ovviamente partendo dai documenti ufficiali », evidenziando come proprio l'analisi delle fonti consenta di verificare la tenuta delle piste maggiormente evocate. Rossella Pera, sulla base delle sue ricerche che hanno consentito di verificare che la grande maggioranza delle giovani indicate nell'annotazione della Questura di Roma sono state ritrovate, ha quindi fortemente ridimensionato il fenomeno delle ragazze scomparse e ha anche escluso che possa essere individuata una correlazione geografica tra la scomparsa di ragazze e la zona della Città del Vaticano. Anche con riferimento specifico alla pista della tratta, Rossella Pera ha espresso una posizione di netta cautela, sottolineando che l'ipotesi di un fenomeno organizzato di scomparsa di ragazze è stata spesso costruita a posteriori, sulla base di accostamenti non originari. In particolare, ha chiarito che « l'accostamento tra diversi casi è avvenuto volente o nolente, con motivi più o meno validi », ma ha precisato che ciò « non significa automaticamente che vi sia un collegamento reale o un unico disegno ». L'audita ha quindi distinto in modo netto tra: la constatazione che più ragazze siano scomparse nello stesso periodo; e l'affermazione, ben più impegnativa, dell'esistenza di una rete strutturata di sfruttamento o di tratta. Su questo punto, la ricercatrice ha osservato

che « nei documenti ufficiali non emerge un impianto probatorio che consenta di parlare di una rete organizzata », chiarendo che l'idea di una tratta delle bianche, così come spesso evocata, « non trova riscontro negli atti ». Un passaggio centrale dell'audizione ha riguardato il rischio di letture retroattive: secondo Rossella Pera, il trascorrere del tempo avrebbe favorito una tendenza a reinterpretare eventi distinti alla luce di elementi emersi successivamente, producendo una narrazione unitaria che non era presente nelle fasi iniziali. In tal senso « si è finiti per sovrapporre piani diversi », creando una ricostruzione che « non corrisponde a ciò che emerge dai documenti originari ». La stessa non ha tuttavia escluso in astratto che singole scomparse possano essere state determinate da dinamiche di adescamento o da interventi di terzi, sebbene tale possibilità non equivalga all'ammettere l'esistenza di un fenomeno seriale: « una cosa è ipotizzare responsabilità o dinamiche in singoli casi, altra cosa è costruire un modello unitario ». Secondo la ricercatrice quest'ultimo passaggio richiederebbe infatti riscontri che, allo stato, non sembrerebbero sussistere.

6. Uno studio tecnico sulle scomparse e le sue risultanze

Nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione in ordine alla verifica della possibile sussistenza di ricorrenze spazio-temporali nelle scomparse di giovani donne verificatesi nel territorio di Roma nei primi anni Ottanta, è stato acquisito lo studio intitolato « Attività tecnico-scientifica: valutazione scomparse Roma 1982-1983 », elaborato – su commissione dell'avvocato Valter Biscotti – dal dottor Franco Posa, criminologo clinico e direttore scientifico di *NeuroIntelligence*, e dalla dottoressa Jessica Leone, giurista e collaboratrice scientifica.

In considerazione del rilievo metodologico dell'elaborato e delle implicazioni che esso prospetta sotto il profilo descrittivo e statistico, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere anche all'audizione del committente dello studio, nonché dell'autrice dello stesso, al fine di approfondirne presupposti, criteri selettivi, metodologia applicata e limiti inferenziali.

Come chiarito anche nel corso della audizione, la genesi dell'elaborato è riconducibile al rinvenimento del citato rapporto della Questura di Roma contenente un elenco di 177 persone di sesso femminile dichiarate scomparse, con indicazione delle generalità, della data di nascita e della data di scomparsa. Secondo quanto riferito dall'avvocato Biscotti, l'iniziativa di procedere a un'analisi sistematica della documentazione è maturata dall'esigenza di sottoporre tale elenco a una valutazione tecnico-scientifica, mediante l'applicazione di strumenti metodologici già utilizzati in altri contesti di analisi criminologica. L'obiettivo dichiarato non è mai stato quello di formulare ipotesi di responsabilità individuale, bensì unicamente di verificare, in chiave descrittiva e statistica, l'eventuale presenza di ricorrenze temporali e territoriali suscettibili di approfondimento.

Sul piano metodologico, l'attività svolta dagli esperti di *NeuroIntelligence* si è articolata in più fasi successive. In primo luogo, è stata effettuata una ricognizione complessiva dei casi di scomparsa risultanti dalla documentazione istituzionale disponibile, segnatamente elenchi e atti della Questura di Roma. Successivamente, si è pro-

ceduto a una selezione fondata su criteri temporali, territoriali e amministrativi, con esclusione dei casi per i quali risultasse un rintraccio successivo ovvero una collocazione al di fuori del perimetro geografico e cronologico prescelto.

Nel corso dell'audizione, la dottoressa Leone ha precisato che, in applicazione dei suddetti criteri, 39 episodi risultavano collocabili nel territorio di Roma o nei comuni limitrofi nell'arco temporale 1982-1983; di tali episodi, 34 sono stati ritenuti omogenei sotto il profilo temporale e spaziale e sono stati oggetto di sistematizzazione all'interno di un *dataset* strutturato, funzionale alle successive elaborazioni.

L'analisi ha quindi preso in considerazione variabili anagrafiche, temporali e geografiche.

Sotto il profilo anagrafico, è stata rilevata un'età media pari a circa 15,7 anni, dato che colloca la maggioranza dei casi nella fascia adolescenziale, prossima alla maggiore età. Tale elemento è stato presentato quale ricorrenza descrittiva significativa, senza che da esso siano state tratte inferenze causali o ricostruzioni di natura eziologica.

Sotto il profilo temporale, lo studio ha evidenziato una concentrazione delle scomparse nei mesi di maggio e giugno 1983, periodo nel quale sembra collocarsi una quota rilevante degli eventi considerati. Anche in questo caso, gli estensori hanno qualificato il dato come meritevole di attenzione in chiave statistica, pur ribadendo l'assenza di elementi idonei a fondare un nesso causale tra i singoli episodi.

Particolare rilievo assume, nell'impianto metodologico, l'applicazione di una tecnica di *geographic profiling*, utilizzata in forma adattata rispetto alle sue finalità ordinarie, che normalmente attengono all'individuazione di soggetti responsabili di reati seriali. Nel caso di specie, tale strumento è stato impiegato in funzione esclusivamente descrittiva, al fine di verificare la distribuzione spaziale degli eventi.

Lo studio chiarisce che, nei casi di mancata disponibilità di un'indicazione puntuale del luogo di scomparsa, è stato assunto quale riferimento surrogatorio l'Ufficio di polizia competente, con esplicita dichiarazione dei limiti di precisione che tale opzione metodologica comporta.

Le elaborazioni effettuate suggerirebbero l'esistenza di una concentrazione dei luoghi di scomparsa all'interno di un'area urbana circoscritta, in larga parte ricompresa entro il perimetro del Grande Raccordo Anulare. In particolare, è stato evidenziato che sei casi si collocherebbero entro una distanza di circa 2,5 chilometri dal luogo in cui Emanuela Orlandi fu vista per l'ultima volta e che quindici episodi risulterebbero situati entro un raggio di cinque chilometri in linea d'aria dall'area della Città del Vaticano, assunta quale punto di riferimento comparativo.

All'interno di tale perimetro ricadrebbero anche i casi di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, nonché ulteriori episodi riconducibili a strutture o ambienti specifici, tra cui l'istituto di via Piave, 80, già interessato da precedenti episodi di allontanamento di minori.

Accanto all'analisi geografica, lo studio richiama l'adattamento di strumenti di analisi psicologica, segnatamente il protocollo di autopsia psicologica strutturata, prospettato quale possibile modello interpretativo per la rilettura di casi qualificabili come *cold case*. Anche tale

riferimento metodologico viene tuttavia presentato in termini esplorativi e non conclusivi.

Nel complesso, l'elaborato individua una concentrazione statisticamente significativa di scomparse di soggetti di sesso femminile nel territorio di Roma e dei comuni limitrofi nel biennio 1982-1983, caratterizzate da omogeneità sotto il profilo del sesso, dell'età e dell'arco temporale, nonché da una possibile ricorrenza spaziale.

Occorre rilevare come gli estensori non pervengano alla formulazione di ipotesi di responsabilità né alla ricostruzione di nessi causali tra i singoli episodi, limitandosi a prospettare la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti investigativi, che — come sottolineato dall'avvocato Biscotti — potrebbero essere condotti mediante l'acquisizione dei singoli fascicoli esistenti presso gli uffici di polizia giudiziaria, al fine di verificare l'eventuale presenza di elementi comuni.

Anche alla luce di tale indicazione, la Commissione ha ritenuto di procedere a un autonomo approfondimento istruttorio.

7. La relazione elaborata dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile della Questura di Roma

È stato quindi conferito specifico incarico al Servizio Centrale Operativo e alla Squadra Mobile della Questura di Roma, per il tramite degli Ufficiali di collegamento della Polizia di Stato, collaboratori della Commissione, di procedere a un approfondimento informativo avente ad oggetto la verifica puntuale dei nominativi indicati nel già citato rapporto della Divisione di Polizia Giudiziaria della Questura di Roma del 23 agosto 1983. Tale documento costituisce, come più volte ricordato, il presupposto storico-documentale sul quale, nel tempo, si è radicata l'ipotesi dell'esistenza di un fenomeno ampio e potenzialmente unitario di scomparse di ragazze.

Proprio al fine di verificare in termini oggettivi la consistenza effettiva di tale ipotesi, la Commissione ha ritenuto necessario procedere a un riscontro analitico dei dati, mediante una ricognizione sistematica delle singole posizioni, finalizzata ad accertare, sulla base di elementi documentali aggiornati, se il dato numerico originariamente rappresentato corrispondesse a un fenomeno effettivo di scomparse irrisolte ovvero risultasse, in parte, sovrastimato o non più attuale alla luce degli sviluppi successivi.

L'approfondimento istruttorio è stato pertanto orientato a superare letture meramente quantitative o suggestive, verificando caso per caso la persistenza dello stato di irreperibilità e ricostruendo, ove possibile, l'evoluzione delle singole vicende, così da delimitare con precisione il perimetro reale delle scomparse non risolte nel periodo considerato.

L'elenco allegato alla nota del 23 agosto 1983 riportava 177 nominativi, relativi a giovani nate tra il 1962 e il 1972, con età all'epoca compresa tra i 11 e i 20 anni. È stato preliminarmente accertato che due dei nominativi risultavano duplicati, con conseguente rideterminazione in 175 delle posizioni effettivamente oggetto di analisi. Dalle indicazioni contenute nel documento emergeva che 139 soggetti risultavano indicati come rintracciati e 37 come « non rintracciati », tra cui Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

Gli accertamenti svolti dagli Ufficiali di collegamento si sono articolati nella consultazione sistematica delle banche dati in uso alle

Forze di polizia, nell'accesso alle ulteriori banche dati disponibili per finalità di polizia giudiziaria, nella disamina delle denunce cartacee allegata all'annotazione (87 denunce complessive, relative a 95 persone) e nella verifica incrociata delle informazioni acquisite, nonché in ricerche su fonti aperte.

L'esame delle 87 denunce ha evidenziato che: 25 risultavano prive di indicazioni specifiche circa il contesto e le motivazioni dell'allontanamento; 36 contenevano riferimenti a presunte motivazioni dell'allontanamento (quali ragioni sentimentali, problematiche scolastiche o conflittualità familiare) e a possibili luoghi di destinazione; 14 riguardavano soggetti con precedenti episodi di allontanamento e successivi rientri; 10 concernevano ragazze affidate a istituti con finalità assistenziali; 2 erano relative ad allontanamenti da strutture ospedaliere.

Nel corso dell'approfondimento sono stati altresì riscontrati errori materiali nei dati anagrafici di taluni nominativi (errori di battitura relativi a nome, cognome o data di nascita. In un caso l'errore anagrafico ha comportato l'inserimento nell'elenco del 1983 anche di un minore di sesso maschile), che sono stati rettificati e sottoposti a ulteriore verifica.

Gli esiti complessivi degli accertamenti hanno consentito di ricostruire il successivo decorso delle singole posizioni. In particolare: per 142 persone sono state reperite notizie in vita successive alla segnalazione di scomparsa; per 11 persone è stato accertato il decesso, intervenuto anche a distanza di anni dalla denuncia originaria; per 23 persone non sono emerse ulteriori informazioni rispetto a quelle già presenti nell'elenco del 1983.

Con specifico riguardo alle 36 posizioni indicate nel documento come « non rintracciate », gli accertamenti hanno evidenziato che: 3 soggetti risultano deceduti in epoca successiva alla scomparsa; per 31 soggetti risultano presenti, nelle banche dati interrogate, informazioni successive alla data di allontanamento, dalle quali si desume che l'avvenuto rintraccio non fu comunicato formalmente ovvero non venne registrato nei sistemi informativi dell'epoca.

Il rapporto ha altresì evidenziato come la limitata strutturazione e implementazione degli archivi informatici nei primi anni Ottanta – nei quali le segnalazioni erano inserite mediante formule sintetiche e prive di descrizioni di contesto – abbia inciso significativamente sulla qualità delle informazioni oggi disponibili, rendendo necessaria una ricostruzione integrativa mediante incrocio di fonti eterogenee.

Le risultanze complessive degli accertamenti, svolti su indicazione della Commissione, hanno pertanto condotto a una netta rideterminazione del perimetro effettivo delle scomparse non risolte nel periodo considerato e a un conseguente ridimensionamento dell'ipotesi di un fenomeno seriale unitario fondato esclusivamente sul dato numerico originariamente richiamato nell'annotazione del 23 agosto 1983. Alla luce dei riscontri effettuati, infatti, le uniche posizioni che, allo stato degli accertamenti effettuati, sono risultate effettivamente prive di successivi elementi informativi sono quelle relative a Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

8. Conclusioni

In conformità alle finalità istruttorie richiamate nell'introduzione, la Commissione parlamentare di inchiesta ha proceduto alla verifica dell'ipotesi dell'esistenza di un fenomeno più ampio di scomparse di ragazze a Roma nel periodo 1982-1983. Tale attività istruttoria si è sviluppata attraverso l'analisi degli atti processuali e amministrativi disponibili, lo svolgimento di audizioni di magistrati, avvocati, giornalisti ed esperti, nonché mediante specifici accertamenti istruttori demandati agli organi di polizia, con l'obiettivo di verificare la fondatezza di letture unitarie o seriali delle scomparse verificatesi in quel periodo.

Nel corso dei lavori, la Commissione ha esaminato il contesto delle scomparse di ragazze prevalentemente minorenni avvenute nel territorio di Roma e dei comuni limitrofi, valutando l'eventuale presenza di elementi comuni sotto il profilo temporale, anagrafico, territoriale o delle modalità di allontanamento. In tale ambito, le audizioni hanno restituito un quadro in larga parte convergente, evidenziando l'assenza di riscontri investigativi idonei a sostenere l'esistenza di un fenomeno unitario o organizzato di scomparse, nonché un diffuso scetticismo nei confronti dell'ipotesi della cosiddetta « tratta delle bianche » quale chiave interpretativa generale.

L'acquisizione dello studio redatto dagli esperti di *Neurointelligence* poi ha costituito un contributo di rilievo nell'ambito dell'attività conoscitiva della Commissione. Esso, pur inserendosi nel più ampio quadro degli elementi istruttori acquisiti, ha stimolato lo svolgimento di un ulteriore e autonomo approfondimento, finalizzato a verificare e integrare le risultanze emerse alla luce del complessivo patrimonio documentale disponibile.

Un rilievo di particolare significato hanno assunto gli accertamenti svolti, su impulso della Commissione, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, i cui esiti hanno contribuito in modo determinante all'approfondimento del quadro istruttorio. L'attività di verifica condotta mediante il riscontro delle banche dati delle Forze di polizia, l'esame delle denunce originarie e l'incrocio sistematico delle informazioni ha consentito di ricostruire lo stato effettivo delle posizioni considerate. Da tali verifiche è emerso che la quasi totalità delle ragazze indicate come scomparse nei documenti dell'epoca risulta essere stata successivamente rintracciata, rientrata nel contesto familiare o comunque oggetto di accertamenti idonei a escludere la permanenza di una condizione di scomparsa.

Alla luce complessiva delle attività svolte e degli accertamenti espletati, la Commissione non può che affermare la non sussistenza di un fenomeno di « ragazze scomparse » inteso come fenomeno unitario, seriale o organizzato. I dati accertati confermano che tutte le presunte scomparse, ad eccezione dei casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, risultano in un modo o nell'altro risolte, attraverso il rintraccio delle persone interessate.

Pur in assenza di evidenze idonee a confermare l'esistenza di un fenomeno unitario di scomparse, il mancato accertamento delle effettive motivazioni di quelli che, in molti dei casi in esame, possono essere qualificati come « allontanamenti temporanei », unitamente alla genericità delle cause indicate con riguardo ad alcuni dei rintracci effettuati a ridosso della scomparsa, lascia residuare alcuni margini di riflessione

circa la possibilità che taluni casi possano essere stati connessi a fenomeni di adescamento nei confronti di ragazze, anche minorenni, nel periodo considerato e nella Capitale, i cui autori non risultano identificati e i reali moventi non chiari.

La pista delle ragazze scomparse deve pertanto ritenersi definitivamente ridimensionata come chiave interpretativa dei casi Orlandi e Gregori, non emergendo elementi oggettivi idonei a sostenere l'esistenza di una regia comune o di un contesto criminoso unitario.

Tabella riassuntiva dei riscontri effettuati sui nominativi del Rapporto Nr. 842/2 della Questura di Roma – Divisione Polizia Giudiziaria del 23 agosto 1983 (a cura del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile della questura di Roma).

	NOMINATIVO RIPORTATO NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	ANAGRAFICA RISULTANTE IN ATTI	ANNO DI NASCITA	DATA DELLA SCOMPARSA RIPORTATA NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	DATA DELLA SCOMPARSA DESUNTA DALLA DENUNCIA	DATA DELLA DENUNCIA (OVE PRESENTE)	ESITO
1	A.GIULIA		1966	20/5/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
2	A.ADDOLORATA		1965	18/9/1982	29/8/1982	30/8/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
3	A.GIULIANA		1966	14/2/1983	12/2/1983	13/2/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
4	A.GRAZIELLA		1966	19/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
5	A.ANGELICA		1966	13/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA L'8/1/2021)
6	A.ANNA		1970	19/4/1983	18/4/1983	18/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
7	A.PAOLA		1967	3/5/1983	30/4/1983	2/5/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 17/10/2023)
8	A.DANIELA		1966	31/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
9	A.ESTERINA	A. ESTERITA	1964	4/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
10	B.FEDERICA		1965	3/7/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
11	B.ROBERTA		1966	29/11/1982	10/10/1982	27/11/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
12	B.CLAUDIA		1965	26/3/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
13	B.ALESSIA		1970	4/3/1983	3/3/1983	3/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
14	B.ROMA	B. ROSA	1965	17/3/1983	13/3/1983	16/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
15	B.FRANCESCA		1965	22/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
16	B.ALESSANDRA		1967	1/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
17	B.A.MARIA		1969	8/4/1983	7/4/1983	7/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
18	B.TIZIANA		1968	11/4/1983	10/4/1983	11/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
19	B.CATERINA		1966	19/4/1983	18/4/1983	19/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 6/7/1991)
20	B.MARISA		1969	4/7/1983	3/7/1983	4/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 22/8/2022)
21	C.STEFANIA		1965	2/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
22	C.ERNESTA		1965	6/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
23	C.CATIA		1964	13/08/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
24	C.ANTONELLA		1967	23/9/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
25	C.RITA		1968	23/9/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
26	C.GIUSEPPINA		1965	18/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
27	C.MARIA		1965	21/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
28	C.M.GRAZIA		1966	30/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
29	C.CARLA		1965	16/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
30	C.PAOLA		1966	5/10/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
31	C.CRISTINA		1966	16/12/1982	14/12/1982	15/12/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
32	C.ANNA		1966	14/5/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
33	C.ROBERTA		1967	21/12/1982	19/12/1982	20/12/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
34	C.M.ADELE		1967	21/12/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
35	C.CLAUDIA		1967	6/1/1983	3/1/1983	5/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
36	C.ALBERTA		1966	24/1/1983	14/1/1983	22/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
37	C.M.TERESA		1968	4/2/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
38	C.MILVA		1969	10/2/1983	8/2/1983	8/2/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
39	C.ADRIANA		1971	14/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
40	C.MONICA		1968	4/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
41	C.A.MARIA		1967	18/6/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
42	C.CINZIA		1968	4/7/1983	2/7/1983	3/7/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
43	C.SUSI	C. SUSY	1968	16/7/1983	14/7/1983	15/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
44	D.PAOLA	D. P. PAOLA	1969	6/8/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
45	D.GIANFRANCA		1964	12/10/1982	10/10/1982	12/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983

	NOMINATIVO RIPORTATO NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	ANAGRAFICA RISULTANTE IN ATTI	ANNO DI NASCITA	DATA DELLA SCOMPARSA RIPORTATA NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	DATA DELLA SCOMPARSA DESUNTA DALLA DENUNCIA	DATA DELLA DENUNCIA (OVE PRESENTE)	ESITO
46	D.FELICIA		1965	23/10/1982	20/10/1982	22/10/1982	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
47	D.ANNA		1968	11/12/1982	10/12/1982	10/12/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
48	D.PAOLA		1965	21/12/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
49	D.LINA		1966	1/1/1983	29/12/1982	30/12/1982	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI (DECEDUTA IL 28/11/2009)
50	D. CALOGERA		1966	3/8/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
51	D.LUIGINA		1965	15/1/1983	7/1/1983	11/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
52	D.MONICA		1966	13/2/1983	9/2/1983	13/2/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
53	D.M.CRISTINA		1966	13/2/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
54	D.TINA		1967	28/3/1983	16/3/1983	26/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
55	D.URSULA		1969	9/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
56	D.ROSA		1967	23/6/1983	20/6/1983	21/6/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
57	D.F. FRANCESCA		1968	16/7/1983	15/7/1983	16/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
58	D.SPERANZA	IN ATTI ENZA	1966	21/7/1983	17/7/1983	17/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
59	D.ROSA		1967	21/7/1983	17/7/1983	17/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
60	D.RENATA		1968	13/9/1982	12/9/1982	13/9/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
61	F.STEFANIA		1964	23/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
62	F.SCILLA		1967	11/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
63	F.DEBORA		1966	11/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
64	F.FRANCA		1965	18/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
65	F.CLAUDIA		1966	30/10/1982	5/6/1983	6/6/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI (DECEDUTA 13/7/2011)
66	F.ROSSELLA		1967	20/1/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
67	F.GEMMA		1967	6/6/1983	4/6/1983	5/6/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
68	F.MARIA		1965	1/7/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
69	G.CINZIA		1966	2/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
70	G.ROSSELLA		1966	20/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
71	G.NATASCIA		1968	19/10/1982	16/10/1982	19/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 17/11/2005)
72	G.M.TERESA		1964	14/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
73	G.DONATELLA		1965	1/1/1983	2/1/1983	2/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
74	G.CINZIA		1967	15/1/1983	20/1/1983	25/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA 15/5/2021)
75	G.ANNUNZIATA		1966	8/3/1983	7/3/1983	7/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
76	G.ADELE		1966	14/2/1983	13/2/1983	13/2/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
77	G.MIRELLA		1967	9/5/1983	7/5/1983	7/5/1983	NON RINTRACCIATA
78	G.FRANCESCA		1967	9/7/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
79	G.ELISABETTA		1966	21/7/1983	17/7/1983	17/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
80	I.LETIZIA		1968	23/10/1982	19/1/1983	19/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
81	I.LORENA		1967	7/11/1982	8/11/1982	8/11/1982	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
82	I.DORIANA		1968	31/5/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 23/11/2013)
83	L.MONICA		1965	2/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
84	L.RENATA		1968	18/9/1982		21/9/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
85	L.MARION		1964	18/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
86	L.SABRINA		1965	22/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983 (DECEDUTA IL 3/6/1991)
87	L.STEFANIA		1967	10/1/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
88	L.ANNA		1967	16/3/1983	15/3/1983	15/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
89	L.GIOVANNA		1967	21/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
90	L.CLAUDIA		1965	1/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
91	L.ANGELICA		1965	4/7/1983	3/7/1983	3/7/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
92	M.ROSARIA		1965	2/9/1982	1/8/1982	1/9/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
93	M.ROSANNA		1966	22/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
94	M.CRISTIANA		1967	21/10/1982	19/10/1982	19/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
95	M.MARIELLA		1967	23/10/1982	23/9/1982	13/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983

	NOMINATIVO RIPORTATO NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	ANAGRAFICA RISULTANTE IN ATTI	ANNO DI NASCITA	DATA DELLA SCOMPARSA RIPORTATA NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	DATA DELLA SCOMPARSA DESUNTA DALLA DENUNCIA	DATA DELLA DENUNCIA (OVE PRESENTE)	ESITO
96	M.SABRINA		1966	29/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
97	M.A.MARIA		1966	11/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
98	M.C.SIMONETTA		1965	16/11/1982	6/11/1982	15/11/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
99	M.M.CRISTINA		1965	30/11/1982	26/11/1982	27/11/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
100	M.GIOVANNA		1966	22/1/1983	18/1/1983	19/1/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
101	M.VALERIA		1967	13/3/1983	29/5/1983	29/5/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
102	M.MARINA		1966	13/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
103	M.PATRIZIA		1967	18/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
104	M.P.LETIZIA		1966	18/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
105	M.SABRINA		1966	27/5/1983	23/5/1983	23/5/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
106	N.PAOLA		1966	28/10/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
107	N.ANNA*		1966	21/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
108	N.TIZIANA		1968	7/1/1983	24/12/1982	27/12/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
109	O.VITALINA		1965	5/4/1983	4/4/1983	5/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
110	O.EMANUELA		1968	23/6/1983	22/6/1983	23/6/1983	NON RINTRACCIATA
111	P.ROBERTA		1966	11/8/1982	9/8/1982	10/8/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
112	P.MONICA		1968	20/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
113	P.ANTONELLA		1966	2/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
114	P.PAOLA		1966	2/9/1982	3/9/1982	4/9/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
115	P.LUCIANA		1965	18/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
116	P.EMANUELA		1965	23/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
117	P.GIOVINA		1965	25/9/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
118	P.SILVANA		1966	22/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
119	P.CRISTINA		1965	7/10/1982	3/10/1982	4/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
120	P.MARIA		1968	30/12/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
121	P.SIMONA		1968	10/1/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI (DECEDUTA IL 16/03/2007)
122	P.STEFANIA		1965	16/1/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
123	P.ALESSANDRA		1967	31/1/1983	29/1/1983	30/1/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
124	P.SIMONETTA		1967	16/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
125	P.MARISA		1965	16/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
126	P.GIOVANNA		1966	22/3/1983	16/4/1983	26/4/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
127	P.LAURA		1968	8/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
128	P.PAOLA		1967	6/5/1983	30/4/1983	2/5/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
129	P.STEFANIA		1965	27/5/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
130	P.M. IMMACOLATA		1969	15/6/1983	14/6/1983	15/6/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
131	P.STEFANIA		1966	23/6/1983	20/6/1983	21/6/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
132	P.VINCENZA		1969	30/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
133	R.ADRIANA		1962	22/8/1982			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
134	R.LOREDANA		1967	14/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
135	R.A.TERESA		1966	21/10/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
136	R.DOMENICA	R. DOMENICO	1969	21/10/1982			RINTRACCIATO ENTRO AGOSTO 1983
137	R.GIULIA		1967	1/2/1982	15/3/1983	31/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
138	R.STEFANIA		1968	6/1/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
139	R.ESTER		1967	4/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
140	R.LOREDANA		1966	14/3/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
141	R.BARBARA		1972	22/3/1983	21/3/1983	21/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
142	R.ALESSANDRA		1969	8/4/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
143	R.GIUSEPPINA		1968	15/6/1983	11/06/1983	11/06/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
144	R.LORENA		1967	23/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
145	S.LUISA		1965	18/7/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI

	NOMINATIVO RIPORTATO NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	ANAGRAFICA RISULTANTE IN ATTI	ANNO DI NASCITA	DATA DELLA SCOMPARSA RIPORTATA NEL RAPPORTO NR.842/2 DEL 23.08.1983	DATA DELLA SCOMPARSA DESUNTA DALLA DENUNCIA	DATA DELLA DENUNCIA (OVE PRESENTE)	ESITO
146	S.ROBERTA		1967	2/8/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
147	S.M.PIA		1966	6/8/1982		14/6/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
148	S.PAOLA		1967	1/6/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
149	S.FRANCESCA		1967	12/8/1982	3/3/1983	3/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
150	S.DEBORA		1969	30/8/1982	29/8/1982	30/8/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
151	S.ANNA	S. ANNA LINDA	1966	11/10/1982	11/10/1982	12/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
152	S.GIOVANNA		1968	7/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
153	S.CINZIA		1969	22/11/1982			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
154	S.LOREDANA		1966	4/2/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
155	S.LUCIANA		1967	19/4/1983		20/4/1983	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
156	S.DEBORA	IN ATTI DEBORAH	1970	12/5/1983	10/5/1983	10/5/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
157	S.JOANNA MARIA		1968	21/5/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
158	S.LUCIA		1969	6/7/1983	5/7/1983	7/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
159	S.ELEONORA		1965	28/7/1983	26/7/1983	27/7/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
160	T.ROBERTA		1968	14/8/1982	11/8/1982	11/8/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
161	T.RITA		1966	18/9/1982	12/9/1982	13/09/182	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
162	T.LOREDANA		1966	19/3/1983	18/3/1983	19/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
163	T.ANNUNZIATA		1966	27/5/1983	20/5/1983	24/5/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
164	T.CATIA		1966	23/6/1983			RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
165	U.RITA		1965	23/11/1982		26/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
166	U.DANIELA		1966	15/6/1983	14/6/1983	14/6/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
167	V.PAOLA		1965	23/8/1982	6/10/1982	6/10/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
168	V.IPPOLITA		1967	30/11/1982	29/11/1982	29/11/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
169	V.ANNA		1966	28/12/1982	22/12/1982	24/12/1982	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
170	V.ROBERTA		1967	14/2/1983	11/2/1983	11/2/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
171	V.SABINA		1967	18/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
172	V.ROSITA		1965	10/5/1983		19/4/1982	RINTRACCIATA DA SETTEMBRE 1983 IN POI
173	Z.GIUSEPPINA	IN ATTI GIUSEPPINA FIAMMA	1967	26/3/1983	25/3/1983	25/3/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
174	Z.ANNA LISA		1966	8/6/1983	7/6/1983	7/6/1983	RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983
175	Z.ROBERTA		1969	9/6/1983			RINTRACCIATA ENTRO AGOSTO 1983

* Con riguardo alla scomparsa n. 108 risultano presenti in atti due ulteriori date di denunce di scomparsa, rispettivamente del 12 maggio 1983 e del 5 luglio 1983

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione di Luca Franceschini, componente dell'ufficio legale di Agip S.p.a., all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Luca Franceschini, componente dell'ufficio legale di Agip S.p.a., all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto

conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Luca FRANCESCHINI, *componente dell'ufficio legale di Agip S.p.a.*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Luca FRANCESCHINI, *componente dell'ufficio legale di Agip S.p.a.*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
Audizione di Ornella Galeotti, magistrato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Ornella Galeotti, magistrato.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Ornella Galeotti, magistrato. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Ornella GALEOTTI, *magistrato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e la deputata Grazia DI MAGGIO (FDI).

Ornella GALEOTTI, *magistrato*, consegna della documentazione alla Commissione e risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre quesiti la deputata Stefania ASCARI (M5S) e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI) alle quali risponde l'audita.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	207
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottore Francesco Alcaro, <i>founder e cto</i> di Jarvit srl	207
Sull'ordine dei lavori	208
Sulla pubblicità dei lavori	208
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» e componente del Comitato Tecnico Scientifico	208

Martedì 28 aprile 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il dottore Francesco Alcaro, founder e cto di Jarvit srl. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, i dottori Giuseppe Visone e Raimondo Orrù.

La seduta comincia alle 11.12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporanea-

mente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale del dottore Francesco Alcaro, *founder e cto* di Jarvit srl.

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottore Francesco ALCARO, *founder* e *cto* di Jarvit srl, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti preliminari, in risposta ai quali il dottore ALCARO svolge una breve relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono, per formulare domande, a più riprese la deputata BUONGUERIERI (FDI), il presidente LISEI e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), nonché le senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e FURLAN (IV-C-RE).

A tutti risponde il dottore ALCARO.

Il PRESIDENTE ringrazia il teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono a più riprese la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), la senatrice FURLAN (IV-C-RE) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali tutti fornisce ragguagli il presidente LISEI.

La seduta termina alle 13.03.

Martedì 28 aprile 2026. – Presidenza del Presidente LISEI. – Interviene il professore Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» e componente del Comitato Tecnico Scientifico.

La seduta comincia alle 19.32.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubbli-

cati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» e componente del Comitato Tecnico Scientifico.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il professore Giuseppe IPPOLITO, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» e componente del Comitato Tecnico Scientifico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, fornendo delle precisazioni su richiesta del presidente LISEI.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), a più riprese il presidente LISEI (FdI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice ZEDDA (FdI) e i deputati Alfonso COLUCCI (M5S) e CIANCITTO (FDI).

Risponde alle domande il professore IPPOLITO.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE ringrazia il professore Ippolito per

il contributo offerto ai lavori parlamentari e rinvia il seguito dell'audizione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori della senatrice ZEDDA (FdI) e della sena-

trice ZAMBITO (PD-IDP), il PRESIDENTE dichiara conclusi i lavori.

La seduta termina alle 21.58.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	210
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 28 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Brisighella,

Massimiliano Pederzoli. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Massimiliano PEDERZOLI, *sindaco di Brisighella*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, in videoconferenza, Beatriz COLOMBO (FDI), a cui risponde Massimiliano PEDERZOLI, *sindaco di Brisighella*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Castel Bo-

lognese, Luca Della Godenza. Invita, quindi, l'auditore a svolgere la sua relazione.

Luca DELLA GODENZA, *sindaco di Castel Bolognese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in videoconferenza, ai quali risponde Luca DELLA GODENZA, *sindaco di Castel Bolognese*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati. Invita, quindi, l'auditore a svolgere la sua relazione.

Maurizio NATI, *sindaco di Casola Valsenio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti Beatriz COLOMBO

(FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Maurizio NATI, *sindaco di Casola Valsenio*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi. Invita, quindi, l'auditore a svolgere la sua relazione.

Andrea SANGIORGI, *sindaco di Conselice*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti Beatriz COLOMBO (FDI), in videoconferenza, ai quali risponde Andrea SANGIORGI, *sindaco di Conselice*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippo. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>) .	6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03	9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Casartigiani e di Confartigianato imprese, in videoconferenza, di Confcommercio, in videoconferenza, di Confimi industria, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (ANPIT), di Conflavoro PMI, di Confapi e di Confesercenti, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi (Atto n. 394)	16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	18
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1271 Ghirra, C. 1349 Amato, C. 1549 Manzi, C. 2716 Iacono e C. 2771, approvata in un testo unificato dal Senato, recanti Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, di:	
Valerio Serino, responsabile dell'Ufficio politiche per il lavoro e inclusione delle persone con disabilità – Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) nazionale;	
Mirella Novelli e Roberto Garofani, rispettivamente funzionaria dell'Unione italiana del lavoro (UIL) e Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori scuola ricerca università, alta formazione musicale e coreutica (UIL Scuola RUA);	

Giacomo Gresta, componente dell'esecutivo nazionale dell'Unione sindacale di base (USB) lavoro privato;	
Moira Aloisio, componente del Coordinamento nazionale della Confederazione unitaria di base – Scuola università e ricerca (CUB SUR);	
Sabrina Boarelli, esperta di politiche dell'inclusione della Confederazione italiana sindacati lavoratori scuola (CISL Scuola), in videoconferenza;	
Ornella Cuzzupi, segretario generale della Federazione nazionale unione generale del lavoro (UGL) istruzione, in videoconferenza	28

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato	30
--------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Lara Trucco, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Genova, in videoconferenza, di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », e di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Audizione informale di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, di Luca Longhi, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università telematica « Pegaso », e di Alessandro Sterpa, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi della Tuscia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Valorizzazione della risorsa mare. Emendamenti C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della

trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	45
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	50
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	69
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	63
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	114
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'amministratore delegato di Cinecittà S.p.a., Manuela Cacciamani, sull'attività svolta e sugli indirizzi del suo mandato	124

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue	125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Marco Bessi a presidente del Consorzio dell'Oglio. Nomina n. 120 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	126
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Marco Bessi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio dell'Oglio (nomina n. 120)	133
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Matteo Arcenni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (nomina n. 117) .	133
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A., sulle tematiche riguardanti gli investimenti e la manutenzione sulla rete stradale nazionale	133
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AVVERTENZA	133
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale degli esperti della materia Bodgan Fratini, in videoconferenza, Massimo Marciani e Pietro Spirito, e di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, in videoconferenza, UIL-TRASPORTI, in videoconferenza, UGL Ferrovieri e FAST-CONFISAL, nell'ambito dell'esame del documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto n. 397)	139
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della

trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	151
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei gruppi partito Democratico – Italia democratica e progressista e misto+ europa)</i>	154
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)</i>	157
Sui lavori della Commissione	149
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	160
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	161
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione di Paolo Guerrieri Paleotti, già professore ordinario di economia presso l'università La Sapienza di Roma e professore ospite di economia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete professioni tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	162
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana economisti dell'energia (AIEE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	166

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	173
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'impresa sociale Con i bambini (in videoconferenza), della Fondazione Le Stelle di Marisa (in videoconferenza), della Fondazione Roberta Lanzino (in videoconferenza) e dell'Associazione Il Giardino Segreto, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2715 Carfagna, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici »	174
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di finanza pubblica 2026. Doc. CCXL, n. 2, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	178
------------------------------------	-----

AVVERTENZA	178
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	179
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con *focus* sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	179
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	180
-----------------------------------	-----

Audizione di Davide Vecchi, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180
------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori	181
----------------------------------------------------------------	-----

Sulla pubblicità dei lavori	181
Variatione nella composizione della Commissione	181
Esame della proposta di Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse » – <i>Relatore alla Commissione sen. De Priamo (Esame e approvazione)</i>	181
<i>ALLEGATO</i> : Relazione « Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse »	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione di Luca Franceschini, componente dell'ufficio legale di Agip S.p.a., all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
Audizione di Ornella Galeotti, magistrato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	207
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottore Francesco Alcaro, <i>founder</i> e <i>cto</i> di Jarvit srl	207
Sull'ordine dei lavori	208
Sulla pubblicità dei lavori	208
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico	208

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	210
-----------------------------------	-----

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211